

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

DOTTORATO DI RICERCA IN
DIRITTO TRIBUTARIO EUROPEO

Ciclo XXV

Settore Concorsuale di afferenza: 12/D2 - Diritto Tributario

Settore Scientifico disciplinare: IUS/12

*Effetti dell'introduzione dei Principi contabili internazionali sul principio di
derivazione del reddito d'impresa dal risultato di bilancio*

Presentata da: Leonardo Silvestri

Coordinatore Dottorato

Prof. Adriano Di Pietro

Relatore

Prof. Adriano Di Pietro

Esame finale anno 2014

SOMMARIO

CAPITOLO I

Il principio di derivazione e la determinazione del reddito d'impresa

1. Introduzione	pag. 1
2. Il principio di derivazione nell'ordinamento nazionale: evoluzione della sua normativa e della sua disciplina	pag. 2
2.1. <i>Il sistema dell'Imposta di ricchezza mobile</i>	pag. 3
2.2. <i>La cd. Riforma Vanoni</i>	pag. 5
2.3. <i>La cd. Riforma "Cosciani-Visentini"</i>	pag. 9
2.4. <i>Il Testo Unico del 1986 e la sua attuale disciplina</i>	pag. 16
3. Le ragioni che hanno portato il legislatore italiano all'adozione del principio di derivazione	pag. 17
4. I sistemi contabili nello scenario europeo	pag. 23
5. Gli interventi legislativi nazionali in tema di bilancio	pag. 27
6. Modalità di adozione del principio di derivazione	pag. 33
7. Il cd. "inquinamento fiscale"	pag. 41
8. Modalità operative del principio di derivazione: tra determinazione del reddito e preclusione della deduzione dei costi	pag. 50
9. Conclusioni	pag. 54

CAPITOLO II

Dall'armonizzazione contabile all'introduzione dei principi contabili internazionali

1. Introduzione	pag. 57
2. Dalla armonizzazione alla standardizzazione contabile nell'Unione Europea	pag. 58
3. L'armonizzazione comunitaria attraverso le Direttive contabili	pag. 63
4. Dalle Direttive contabili al Regolamento n. 1606/2002	pag. 67
5. La standardizzazione contabile ed il Regolamento n. 1606/2002	pag. 76
5.1. <i>Contenuti del Regolamento</i>	pag. 76
5.2. <i>Modalità di determinazione e di adozione dei principi contabili</i>	

<i>internazionali</i>	pag. 78
6. Il rapporto tra le Direttive contabili ed il Regolamento n. 1606/2002	pag. 81
7. Le modifiche delle Direttive contabili e la nuova prospettiva dell'Unione europea	pag. 86
8. Conclusioni	pag. 90

CAPITOLO III

L'adozione dei principi contabili internazionali nell'ordinamento italiano e negli Stati dell'Unione

1. Introduzione	pag. 97
2. I principi contabili internazionali in Italia: dalla "derivazione semplice" alla "derivazione rafforzata"	pag. 99
2.1. <i>Il Decreto n. 38/2005</i>	pag. 99
2.2. <i>La Legge n. 244/2007 (Finanziaria del 2008)</i>	pag. 107
2.3. <i>I Regolamenti di attuazione</i>	pag. 112
3. I principi contabili internazionali nel sistema delle fonti del diritto nazionale	pag. 118
4. Effetti dell'introduzione dei principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio: possibili contrasti con i principi nazionali di determinazione del reddito d'impresa	pag. 124
5. Il principio di derivazione alla luce dell'introduzione dei principi contabili internazionali	pag. 136
5.1. <i>Articolo 109 del TUIR</i>	pag. 138
5.2. <i>Strumenti partecipativi e finanziari</i>	pag. 142
5.3. <i>Perdite su crediti</i>	pag. 147
5.4. <i>Operazioni di aggregazione aziendale</i>	pag. 148
5.5. <i>Operazioni sul capitale sociale</i>	pag. 152
6. L'accertamento dei soggetti IAS	pag. 155
7. L'adozione dei principi contabili internazionali nei Paesi dell'Unione	pag. 165
8. Conclusioni	pag. 178

CAPITOLO IV

Analisi delle problematiche e possibili soluzioni

1. Problemi nazionali	pag. 185
2. Le possibili soluzioni	pag. 192
3. Problemi comunitari	pag. 200
BIBLIOGRAFIA	pag. 207

CAPITOLO I

Il principio di derivazione e la determinazione del reddito d'impresa

1. Introduzione

Uno dei principi generali che oggi governa la disciplina del reddito d'impresa è quello comunemente definito di dipendenza (o derivazione), in base al quale il reddito imponibile è determinato apportando al risultato netto del conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti dalle disposizioni del Testo Unico dell'Imposta sui Redditi (cd. TUIR).¹

L'articolo 83 del TUIR rappresenta la norma generale su cui attualmente si fonda la determinazione del reddito d'impresa nel sistema dell'Imposta sul Reddito delle Società di capitali (IRES) (e, per l'effetto del richiamo operato dall'articolo 56 del TUIR, anche nel sistema dell'Imposta su Reddito delle Persone Fisiche - IRPEF), e dispone che *«Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico... le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione»*.

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, lo stesso articolo 83 riconosce che *«valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili»*.

Con il presente lavoro, cercheremo inizialmente di analizzare le ragioni che hanno portato il legislatore nazionale ad adottare il sistema della derivazione per la determinazione del reddito d'impresa, verificando se esse possano essere considerate ancora attuali, soprattutto alla luce dell'introduzione nel nostro

¹ Sul concetto del principio di derivazione si vedano E. NUZZO, *Modalità di documentazione delle divergenze esistenti tra utile di bilancio e reddito tassabile*, in Riv. Dir. Fin., 1982, I, pp. 596 ss.; E. NUZZO, *Ricostruzione del contenuto dei rapporti tra bilancio e dichiarazione*, in Giur. Comm., 1985, I, pp. 810 ss.; G. FALSITTA, *Concetti fondamentali e principi ricostruttivi in tema di rapporti tra bilancio civile e "bilancio fiscale"*, in Rass. Trib., 1984, I, pp. 137 ss.; A. FANTOZZI e M. ALDERIGHI, *Il bilancio e la normativa tributaria*, in Rass. Trib., 1984, I, pp. 117 ss.; E. POTTITO, *I rapporti tra bilancio civile e dichiarazione nella normativa del testo unico delle imposte sui redditi*, in Riv. Dir. Fin., 1989, I, pp. 28 ss.; R. LUPI, *La determinazione del reddito e del patrimonio delle società di capitali tra principi civilistici e norme tributarie*, in Rass. Trib., 1990, I, pp. 699 ss.; F. TESAURO, *Esegesi delle regole generali sul calcolo del reddito d'impresa*, in AA.VV., *Commentario al Testo Unico delle imposte sui redditi e altri scritti*, Roma/Milano, 1990, pp. 217 ss.; O. NOCERINO, *Ricostruzione dei rapporti tra bilancio civilistico e determinazione del reddito d'impresa*, in Riv. Dir. Trib., 1994, I, pp. 267 ss..

ordinamento dei principi contabili internazionali.

Tenteremo così di esaminare se questo collegamento ai principi IAS/IFRS, introdotto nel nostro ordinamento anche per i bilanci annuali d'esercizio delle società non quotate, possa comportare il venir meno della neutralità dell'imposizione fiscale tra le società che adottano e quelle che non adottano tali principi.

Da ultimo, dopo aver osservato la disciplina nazionale, ed effettuato una breve analisi degli assetti di determinazione del reddito d'impresa adottati in alcuni dei principali Stati europei, cercheremo di verificare se le eventuali differenze che emergono tra i vari ordinamenti statali possano creare distorsioni alla concorrenza ed alle libertà fondamentali comunitarie, anche sulla base del differente recepimento delle opzioni adottate dai legislatori europei.

2. Il principio di derivazione nell'ordinamento nazionale: evoluzione della sua normativa e della sua disciplina

Il reddito d'impresa, in quanto determinato dal risultato della gestione imprenditoriale del contribuente, trova il suo fondamento e punto di partenza in altri campi del diritto ed, in particolar modo, in scienze non giuridiche.²

Il collegamento tra reddito d'impresa a fini fiscali e quello a fini contabili, è meramente eventuale, ed esprime il risultato di una lunga evoluzione normativa.³

2 G. TINELLI, (a cura di) *Commentario al Testo Unico delle Imposte sui Redditi*, Padova, 2009, pp. 661-670 (commento sub art. 83), si legge: «il reddito d'impresa non è una realtà o un fatto materiale semplice suscettibile di rappresentazione storica, ma costituisce, nell'ambito delle scienze economiche, uno strumento di misurazione dell'economicità della gestione dell'impresa e, in quelle giuridiche, una finzione normativamente elevata a categoria concettuale e quindi a fattispecie».

3 M. MACCARONE, *Persone fisiche (imposta sul reddito delle)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXIII, Milano, 1983, pp.134 ss., ha rilevato: «la diversità dei criteri seguiti dalla legge fiscale rispetto a quelli economici e quindi la storica divergenza tra la concezione economica e quella tributaria del reddito d'impresa. Muovendo dalla concezione di reddito totale, risultante dalla differenza tra capitale finale ed iniziale o tra la somma dei ricavi e quella dei costi, rispettivamente conseguiti o sostenuti durante l'intera vita dell'azienda, la dottrina economica-aziendale ha assegnato connotati del tutto limitati e relativi alla nozione di "reddito di esercizio" in considerazione del fatto che tale reddito rappresenta un risultato che si determina, talvolta anche largamente, in funzione di ipotesi, congetture e previsioni, il che non può farlo considerare, rispetto al reddito totale, come la frazione di un tutto indivisibile. La legge fiscale, invece, muovendo da esigenze di certezza, è stata necessariamente indotta ad assumere il reddito d'esercizio quale espressione di una realtà effettivamente consuntiva, donde, quali logici corollari, i principi dell'autonomia degli esercizi e dell'effettività delle spese ammesse in deduzione solo se rispondenti ai requisiti dell'inerenza, dell'attualità, della certezza e della liquidità. Sul contrasto, talora stridente, tra reddito economico e reddito fiscale non sono peraltro mancati autorevoli interventi che, anticipando taluni principi e criteri direttivi introdotti dalla legge delega per la riforma tributaria (l. n. 825 del 1971), hanno osservato che sebbene il concetto di reddito fiscale non possa coincidere con quello di reddito economico, atteso che l'uno e l'altro sono dominati da esigenze diverse che ne determinano la diversa struttura, pur tuttavia non si può mai prescindere da una fondamentale esigenza comune, che è quella di lasciare sempre intatta l'efficienza dinamica delle forze produttive, in maniera da assicurare il flusso continuo di quella nuova ricchezza che, se è ricchezza di coloro che tali forze organizzano e muovono, è, al tempo stesso, anche l'inderogabile presupposto dell'imposizione».

Partendo da una visione finanziaria del reddito d'impresa, si è giunti nel tempo a legalizzare regole derivanti da scienze economiche o aziendalistiche che sono in tal modo entrate a far parte del diritto tributario, lasciando il rinvio a regole non giuridiche ad ipotesi meramente residuali e solamente se riconosciute come regole contabili.

2.1. Il sistema dell'Imposta di ricchezza mobile

L'evoluzione dei criteri di determinazione del reddito d'impresa in Italia ha origini lontane.

Nonostante la sua introduzione sia formalmente avvenuta nel 1954, il suo esordio effettivo è fatto retrocedere alla Legge 19 luglio 1868, n. 4480, che ha istituito l'imposta di negoziazione sui titoli azionari e sulle obbligazioni delle società di capitali.

Bisogna osservare che nell'ordinamento all'epoca vigente mancava un vero e proprio "sistema" tributario, e la struttura dei tributi si basava innanzitutto su una compresenza tra imposte dirette ed indirette. Tra le prime si annoveravano l'imposta fondiaria su terreni e fabbricati e l'imposta di ricchezza mobile sui redditi da capitale e da lavoro, mentre tra le seconde, il cui gettito fiscale era di gran lunga maggiore rispetto alle imposte dirette, si ricordano le imposte di consumo e le imposte sugli affari.⁴

Tra le varie forme impositive dirette, l'Imposta sulla ricchezza mobile fu, oltre che la prima forma di prelievo sui redditi introdotto nel Regno d'Italia, anche quella da cui derivava maggior gettito fiscale.

Nel sistema dell'Imposta di ricchezza mobile, disciplinata dal Testo Unico R.D. 24 agosto 1877, n. 4021, non esisteva una normativa specifica relativa alla determinazione dei redditi d'impresa.

L'imposta sulla ricchezza mobile prevedeva diverse categorie reddituali, quali redditi derivanti dall'utilizzo di capitale, redditi derivanti dall'utilizzo di lavoro e redditi misti lavoro/capitale, con differenti meccanismi di determinazione della base imponibile e diverse aliquote applicabili.

In questo periodo, pertanto, il sistema tributario italiano non prevedeva alcuna forma di imposizione specificatamente gravante sui redditi degli enti societari.

⁴ C. COSCIANI, *La Riforma tributaria, analisi critica del sistema tributario italiano*, Firenze, 1950.

Mediante l'imposta sulla ricchezza mobile erano assoggettate a tassazione anche le varie forme di ricchezza prodotte dalle attività economiche, comprese le società di capitali per le quali era prevista la tassazione del loro reddito determinato in base al bilancio.

Queste società non erano però i soggetti passivi dell'imposta, ed i loro guadagni venivano sottoposti a tassazione quali redditi alla cui produzione concorrevano capitale e lavoro.

L'articolo 32 del Testo Unico del 1877 disponeva «(...) *per la classe dei redditi industriali si terrà conto, in deduzione, delle spese inerenti alla produzione, come il consumo di materie grezze e strumenti, le mercedi degli operati, il fitto dei locali, le commissioni di vendita e simili (...)*».

All'interno di tale disciplina la giurisprudenza creò la categoria dei cd. "*soggetti tassati in base a bilancio*", ossia quei soggetti per i quali il Codice del Commercio del 1882 poneva l'obbligo di redazione del bilancio d'esercizio (le c.d. società commerciali).

Per quest'ultimi, la valutazione del reddito risultante dal bilancio d'esercizio poteva formare oggetto di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria soltanto a seguito della dimostrazione della mancata o irregolare contabilizzazione di componenti economici.

Non si parlava però ancora di un reddito come oggi viene inteso, in particolare la concezione dell'epoca era frutto di una visione "statica" dell'economia.

La ricchezza era ancora legata ad una fonte reale, più che dinamica ed imprenditoriale e, pertanto, anche il reddito tassabile era considerato quello "prodotto".⁵

L'imposta di ricchezza mobile era strutturata, quasi con un carattere residuale, come una vera e propria imposta generale sui redditi non derivanti dalla proprietà fondiaria (redditi dominicali, agrari e dei fabbricati).

L'articolo 81 del Testo Unico del 1877, dopo aver precisato che il presupposto dell'imposta è la produzione di un reddito netto derivante da capitale o da lavoro o dal concorso di capitale e lavoro, ovvero derivante da qualsiasi altra fonte,

5 A. CICOGNANI, *L'imposizione del reddito d'impresa*, Padova, 1980, p. 18. L'Autore parla di tre teorie di reddito: il "reddito consumato", il "reddito prodotto" (individuato come la «*massa dei beni di primo grado prodotti e consumati*») ed il "reddito entrata" (individuato come «*entrata di ricchezza di un determinato periodo economico, inclusi gli aumenti di valore*»).

riconduceva nell'ambito di operatività dell'imposta medesima anche le plusvalenze e le sopravvenienze realizzate da imprese commerciali, le plusvalenze da chiunque realizzate in dipendenza di operazioni speculative e infine i premi su prestiti e le vincite alle lotterie, concorsi a premi, giochi e scommesse, ossia un coacervo di somme tra loro eterogenee e sulla cui natura, reddituale o meno, si è lungamente discusso.

La definizione normalmente accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza, pur con molte diverse sfumature e non senza precisazioni e limitazioni, era comunque quella che ravvisava nel reddito mobiliare una ricchezza novella frutto di un'attività produttiva, ossia derivante da una qualsiasi fonte produttiva.

Dottrina e giurisprudenza erano orientate a definire il reddito mobiliare come *«l'effettivo aumento di ricchezza concretamente determinabile in denaro, prodotto dall'impiego, a scopo speculativo, del capitale o dell'attività umana o di entrambi questi fattori»*.⁶

In una tale prospettiva non si parlava in alcun modo di "derivazione" per il calcolo del reddito mobiliare ai fini fiscali.

2.2. La cd. Riforma Vanoni

Si dovette attendere fino al 1954 per potersi avere un'imposta personale e specifica sulle società di capitali: con il Testo Unico D.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645, è stata istituita l'Imposta sulle società di capitali (introdotta dalla cd. riforma Vanoni).⁷

Tale legge venne emanata principalmente per porre sullo stesso piano, dal punto di vista del trattamento tributario, le società di capitali ed i contribuenti privati, in maniera da tener conto della speciale capacità contributiva delle società, considerata anche la loro possibilità di raccolta di capitali.⁸

L'imposta sulle società venne fondata su presupposti e strutture del tutto

6 F. GIUSSANI, *Contributo alla precisazione del concetto giuridico di reddito mobiliare*, in Riv. it. dir. fin., 1941, I, p. 126.

7 La maggior parte della "Riforma Vanoni" confluirà nella nota "*Legge di perequazione tributaria*" (Legge 11 gennaio 1951, n. 25), la quale, tra le norme di carattere permanente, prevedeva anche la tassazione in base alle scritture contabili per le imprese non soggette a tassazione in base al bilancio.

8 Sulle ragioni dell'istituzione dell'imposta in questione solo per le società di capitali e non anche per altre forme societarie si veda C. COSCIANI, *Stato dei lavori della commissione per lo studio della riforma tributaria - Documento di lavoro elaborato dal Vice Presidente Prof. Cesare Cosciani*, Milano, 1964. Secondo l'Autore esisteva nell'ordinamento tributario vigente una discriminazione a favore del reddito d'impresa prodotto in forma di società di capitali, che spesso venivano costituite solo per un mero risparmio di imposta giacché si presumeva che potessero sottrarsi completamente all'imposizione relativa all'imposta complementare per la parte di utili non distribuiti.

originali e collocata in posizione simmetrica rispetto a quella dell'imposta complementare sui redditi delle persone fisiche, ed ebbe la funzione principale di completare l'imposizione dei soggetti tassabili in base a bilancio, colpendone il patrimonio ed il reddito.

In sintesi si può dire che esisteva innanzi tutto una imposizione primaria, prettamente reale e cedolare, fondata sul reddito dei terreni, dei fabbricati e di ricchezza mobile, anche se quest'ultima presentava già alcuni segni tipici della personalità (minimo esente, riduzione di aliquote, ecc.) e della progressività (aliquota progressiva per limitati scaglioni di redditi).

Questa imposizione primaria era poi completata, per le persone fisiche, da un prelievo del tipo personale e progressivo (imposta complementare) e, per le società, da un prelievo con qualche connotato di personalità e con aliquota tendenzialmente progressiva (imposta sulle società).

L'introduzione di tale normativa ha risentito anche della nascita della nostra Costituzione, all'interno della quale è stato inserito l'articolo 53 che sanciva (e sancisce tutt'ora) il c.d. "*Principio di capacità contributiva*" e la progressività del sistema tributario.

Il fondamento economico-finanziario dell'imposta si basava sulla considerazione che la società avesse una propria forza economica diversa e maggiore dalla somma delle forze apportate dai soci.⁹

Nei confronti delle persone fisiche, infatti, non vi era stata una tassazione specifica del reddito d'impresa, in quanto tale tipologia di reddito continuava ad essere fatta rientrare tra i redditi di capitale e di lavoro.

Ciò anche ai fini di un migliore accertamento del reddito dei vari soggetti: mentre il reddito delle persone giuridiche veniva valutato sulla base della determinazione del bilancio, inteso come sicuro e autorevole dato di partenza, il

9 In Italia, la tesi della capacità contributiva autonoma delle società di capitali era stata sostenuta dal Griziotti, maestro di Vanoni, e dalla sua scuola, per il quale la mancanza di un'imposta sulle società appariva come una delle maggiori cause che avevano portato all'insufficiente sviluppo dell'imposizione diretta in Italia. Già dieci anni prima dell'introduzione del nuovo tributo, lo stesso Vanoni aveva proprio trattato l'argomento, evidenziando le basi dottrinarie di un'imposta speciale sulle società, di cui egli stesso fu il primo proponente in qualità di Ministro delle Finanze. Vanoni, nel saggio "*L'imposta personale sul reddito e gli utili di società non distribuiti*" (in F. FORTE e C. LONGOBARDI, (a cura di) *Opere giuridiche*, Milano, 1943, Vol. I, pp. 457-471), immaginava il caso di un soggetto che, titolare di una grossa fortuna, riuniva le sue partecipazioni in una società, distribuendo solo quanto necessario per il suo consumo, sfuggendo così all'imposta la quota di risparmio, ed affermava che «*L'imposizione non può restare indifferente di fronte alla potenza economica determinata dall'organizzazione societaria: e se il criterio dell'imposta è quello di gravare i soggetti in rapporto alla forza economica che essi possiedono, con riguardo a tutti gli elementi che la qualificano, il criterio deve applicarsi a tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o persone morali*».

reddito delle persone fisiche veniva accertato sinteticamente, sulla base dei dati ricavati dai loro consumi.

La nuova imposta aveva carattere personale o propriamente soggettivo, in quanto l'ambito di applicazione, come si desume dall'articolo 1 del T.U. del 1958, riguardava alcuni soggetti specificatamente indicati dalla legge e non un oggetto imponibile come il reddito, il patrimonio o il capitale: tali soggetti sono gli enti e le società tenuti a presentare il bilancio o il rendiconto a corredo della dichiarazione dei redditi.

Il nuovo tributo era poi commisurato sia al patrimonio sia al reddito, ma non si trattava di due imposte distinte, ma di un unico prelievo su due basi imponibili (reddito e patrimonio), che erano l'un in funzione dell'altra e si integravano a vicenda.¹⁰

All'imposta commisurata al reddito e al patrimonio si univa poi un'imposta sulle obbligazioni che sostituiva la precedente imposta di negoziazione.

Le tre imposte erano quindi complementari l'una dell'altra perché tutte e tre avevano lo stesso scopo e facevano in modo che l'imposizione delle società si basasse, pertanto, su tre elementi: il patrimonio, il reddito ed il capitale obbligazionario.

Lo scopo che si voleva raggiungere era quello di avere un bilancio chiaro, preciso e veritiero, sia nell'interesse del fisco sia in quello degli stessi soci, e la legge del 1954 stabiliva distintamente quali fossero sia il patrimonio sia il reddito imponibile.¹¹

Anche in questo caso, però, pur essendo collegato il reddito alla

10 Nella Relazione Ministeriale si legge che «L'imposta pur essendo basata per una parte sul patrimonio, non è un'imposta patrimoniale, ma rimane pur sempre un'imposta ordinaria sul reddito, commisurata semplicemente al patrimonio, così come lo era l'imposta ordinaria sul patrimonio del 1939».

11 Nella Relazione della V Commissione Permanente (Finanze e Tesoro) del Senato (Relazione della Maggioranza) - Senato della Repubblica, Legislatura II, Disegni di legge e Relazioni, n. 359-A, si legge: «Si domanda, a questo punto, se il sistema di contribuzione ideato dallo schema di legge in esame sia il più indicato o se non convenga adottarne un altro, quale, secondo alcuni suggerimenti, quello già seguito tradizionalmente dalla imposta di negoziazione. Qui conviene lumeggiare la struttura del congegno. La caratteristica sta nello spegnere l'interesse del contribuente a falsare l'equilibrio del bilancio con spostamenti di capitale a reddito e viceversa. Per effetto della duplice tassazione sul patrimonio (0,75%) e sul reddito eccedente il 6% (15%) l'incidenza viene ad essere uguale. Si raggiunge cioè un punto di indifferenza, per cui il contribuente è messo in condizione di non avere convenienza alcuna sia a tenere artificialmente basso il capitale sociale, costituendo riserve occulte, sia a gonfiarlo artificialmente. Lo scopo è di avere un bilancio chiaro, leggibile, equilibrato, onesto nell'interesse del Fisco e degli stessi soci. Un solo bilancio. Sono noti, e non costituisce indelicatezza il rilevarli in questa sede ed in questa circostanza, gli sforzi sistematici... diretti a falsare il bilancio. E non in danno del fisco soltanto. Vi è una pluralità di manifestazioni differenti, secondo i soggetti contro cui la manovra è preordinata. Così può capitare che vi sia un bilancio ed un inventario per il fisco: uno per il consiglio di amministrazione: uno per le minoranze: uno per i consiglieri delegati e le banche. A questi ultimi infine occorre dire la verità».

determinazione del bilancio, non è ancora possibile parlare della completa "derivazione" del primo da quest'ultimo.

L'articolo 2 della legge disponeva, infatti, che l'imposta sulle società era commisurata al patrimonio ed al reddito e l'articolo 4 conteneva l'elencazione degli elementi costitutivi del patrimonio imponibile.¹²

Il capitale ed il patrimonio dovevano essere determinati sulla base dei dati contabili di bilancio, senza possibilità di valutazioni diverse da quelle risultanti dal bilancio stesso.¹³

In base all'articolo 5, il reddito imponibile era costituito dalla somma algebrica degli elementi specificati in detto articolo, determinati in base al loro valore nominale espresso nel bilancio.¹⁴

E' stato evidenziato in dottrina come l'Imposta sul reddito delle società, prendendo a base dell'imposizione il reddito netto, fosse ancora collegata ad una teoria di "reddito prodotto", ancorata ad una visione statica della fonte di produzione.

12 «Art. 4.: Il patrimonio imponibile è costituito dalla somma dei seguenti elementi: a) capitale sottoscritto e versato delle società o patrimonio netto degli altri enti risultante dal bilancio; b) riserve ordinarie e straordinarie di qualsiasi natura, risultanti dal bilancio, e saldi attivi di rivalutazione monetaria, con esclusione delle riserve e dei saldi destinati alla copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi; c) utili di esercizi precedenti riportati a nuovo. Dalla somma indicata nel comma precedente si detraggono: a) le perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo; b) una somma pari alla quota del valore integrale di bilancio dei beni immobili gratuitamente reversibili al concedente, corrispondente al tempo già decorso dalla concessione. I relativi accantonamenti di ammortamento finanziario concorrono a formare il patrimonio imponibile. Nei confronti delle società ed associazioni estere, considerate nel secondo comma dell'art. 2, il capitale imponibile è costituito da tutti i capitali destinati alle operazioni nello Stato, oppure dai capitali complessivi impiegati nello Stato, ove questi siano superiori a quelli destinati, risultanti al 31 dicembre di ogni anno».

13 L. NAPOLITANO, *La Imposta sulle società*, Milano, 1955.

14 «Art. 5: Il reddito imponibile è costituito dalla somma algebrica dei seguenti elementi: a) risultato positivo o negativo dell'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B. Per le società cooperative di consumo non si dovranno comprendere nel reddito, agli effetti di questa imposta, i ristorni che a fine di esercizio vengono restituiti agli acquirenti soci in proporzione degli acquisti fatti; b) redditi dominicale e agrario risultanti dagli estimi catastali dei terreni, maggiorati con i coefficienti stabiliti ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva; c) redditi dei fabbricati, valutati a norma della legge 4 novembre 1951, n. 1219; d) interessi attivi, non valutati nella determinazione del reddito di categoria B della società o dell'ente, compresi quelli relativi a titoli di qualsiasi specie; dividendi; utili derivanti da partecipazioni e ogni altro reddito non compreso nelle precedenti lettere a), b) e c) con detrazione delle spese e passività afferenti a tali redditi e non detratte nella determinazione del reddito netto di categoria B; e) stipendi, compensi ed assegni, che non rappresentino semplice rimborso di spesa, corrisposti ad amministratori della società o dell'ente od a soci, quando eccedono le normali retribuzioni valutate ogni volta che sia possibile con riferimento ai contratti collettivi di lavoro per i prestatori d'opera che svolgono mansioni della stessa natura nella medesima azienda o in aziende similari, e le somme relative siano state ammesse in detrazione nella determinazione del reddito di categoria B della società o dell'ente: salvo le retribuzioni corrisposte ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro e loro consorzi ed ai lavoratori ausiliari impiegati nelle stesse in misura non superiore al 20 per cento della mano d'opera complessivamente impiegata. Ai fini del presente articolo si computano anche i redditi che in forza di leggi speciali sono esenti dalle imposte relative, ivi compresi quelli che sotto qualsiasi forma, anche sostitutiva, godono di moderazioni o di riduzioni temporanee o permanenti d'imposta. Dall'importo che risulta si detraggono le imposte ordinarie afferenti i redditi, ancorché riguardanti i tre esercizi precedenti, di cui non si sia tenuto conto nella determinazione dei redditi indicati nel primo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti delle società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2».

2.3. La cd. Riforma "Cosciani-Visentini"

La riforma vanoniana non ebbe però successo, e nei lavori preparatori della successiva riforma tributaria degli anni settanta si sentì l'esigenza di creare un corpo normativo per la determinazione del reddito d'impresa tendenzialmente autosufficiente e analitico, immune da ogni integrazione non prevista in sede legislativa.

Venne così istituita una Commissione per lo studio della riforma tributaria, con l'incarico di trovare soluzioni alle problematiche fiscali relative alla imposizione societaria.¹⁵

Tale Commissione ha prima di tutto evidenziato il diverso valore probatorio, agli effetti fiscali, tra il bilancio di un'impresa individuale, o di una società di persone, e quello di una società di capitali.

Il maggiore grado di attendibilità riconosciuto a quest'ultimo, derivava dalla sua funzione pubblica e dalla sua formazione circondata da cautele e vigilata da organi di controllo, sia interni alle stesse società sia esterni ad esse.

Nella discordanza tra il concetto di reddito aziendale e quello fiscale, previsto dalla stessa normativa all'epoca vigente, la Commissione ne ha rinvenuto un potenziale elemento di evasione.

Come visto, infatti, la normativa fiscale in vigore tassava il reddito netto costituito dalla somma algebrica di determinate voci.

Il reddito "risparmiato", ossia quello accantonato a riserva, non emergeva ed ai fini fiscali non veniva tassato.

La possibilità di creare riserve non tassate, esclusivamente di rilevanza civile, era frutto della normativa dell'epoca, sia civile sia fiscale.

Il legislatore civile, infatti, si preoccupava di tutelare il terzo (il creditore) e, quindi, cercava di rafforzare al massimo il patrimonio dell'azienda, il legislatore fiscale considerava, invece, l'interesse dell'investitore (del socio), e quindi si preoccupava del reddito dell'esercizio.

Il legislatore civile seguiva pertanto criteri prudenziali e poneva limiti massimi di valutazione dei vari elementi patrimoniali e dell'attivo, mentre l'Amministrazione fiscale tendeva ad impedire che l'imprenditore svalutasse il proprio patrimonio.

15 C. COSCIANI, *Stato dei lavori della Commissione per lo studio della riforma tributaria*, cit..

Ne derivavano in tal modo due interessi specifici per l'Amministrazione fiscale: uno sostanziale, che non si fossero formate riserve occulte eccessive attraverso svalutazioni dell'attivo o esagerazioni del passivo non conformi alla situazione obiettiva, l'altro formale, che ogni profitto o perdita dovuti ad una diversa valutazione dei singoli elementi patrimoniali fossero messi in evidenza nelle scritture contabili.

L'applicazione delle norme civili non danneggiava né il terzo né l'azionista, salvo il caso in cui le riserve venissero occultate in misura patologica: con la destinazione degli utili a riserva, l'azionista trasformava il reddito in risparmio.

Si era così affermato che anche escludendo qualsiasi proposito di occultamento di reddito al fisco, un bilancio redatto in conformità ai dettami economici e alle norme del Codice civile - applicate secondo la più rigida interpretazione - non corrisponderebbe, nel suo risultato, alle esigenze fiscali. Reciprocamente un bilancio redatto secondo le norme fiscali corrisponderebbe al bilancio di esercizio - secondo i criteri economici e giuridici generali - solo *«nel caso in cui tutti i costi siano stati tradotti in ricavi espressi in valori numerari»*.

La Commissione si era così prefissa di colpire il reddito guadagnato e non quello consumato, e così facendo determinate riserve, ammesse dal Codice civile e consentite anche dalla legge fiscale, avrebbero ugualmente scontato l'imposta sul reddito.

Il problema non era però solamente di eliminare le riserve occulte e renderle palesi ma di evitare che l'impresa offrisse una base di imposizione inferiore a quella che valeva per la generalità dei contribuenti, cioè il reddito prodotto.

Alcuni membri della Commissione ritenevano utile la formazione di un bilancio fiscale, diverso da quello civile, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e ravvisavano tale utilità, in particolare, nell'opportunità che i dati di bilancio approvati dall'assemblea non fossero successivamente modificati con l'introduzione delle riprese fiscali e delle riserve tassate.

Se fosse esistito veramente un bilancio fiscale, le variazioni dipendenti dalle definizioni tributarie avrebbero potuto trovare posto solo in questo, lasciando il bilancio delle società invariato nella forma e nella sostanza in cui fosse stato originariamente approvato.

La Commissione ha però riconosciuto che sarebbe stato meglio tener fermo il

bilancio commerciale, e predisporre successivamente un documento analitico di collegamento tra bilancio commerciale e dichiarazione fiscale, in cui si fosse messo in evidenza il passaggio dal patrimonio e utile commerciale, al patrimonio e utile fiscale.

Lo studio della Commissione teneva pertanto conto delle situazioni di "disagio" della tassazione delle società che si erano andate evidenziando nel corso degli anni.

Tuttavia era opinione diffusa che, a fronte del disagio creato dai pesanti adempimenti formali, i contribuenti minori, per effetto del regime contabile decisamente meno analitico rispetto a quello ordinario, erano in grado di occultare un numero di operazioni decisamente maggiore rispetto ai soggetti in contabilità ordinaria.

Tanto più se si considerava che le grandi imprese dovevano per forza di cose possedere efficienti meccanismi aziendali di controllo per i quali un'adeguata contabilità era imprescindibile e quindi l'occultamento approssimativo per questi soggetti era di fatto precluso.

Ciò nonostante si prospettava pur sempre un obbligo generalizzato del bilancio.

Con la successiva legge delega per la riforma tributaria del 9 ottobre 1971, n. 825 (cd. riforma Cosciani-Visentini) il legislatore fiscale, ritenendo la tassazione in base a bilancio lo strumento migliore per assicurare un equilibrio tra le esigenze di gettito con quelle di tutela del contribuente, ha così elevato a regola generale della determinazione del reddito d'impresa il principio della dipendenza dell'imponibile fiscale dalle risultanze del conto economico.¹⁶

L'articolo 2 di detta Legge, al n. 16, disponeva come uno dei criteri direttivi della nuova riforma tributaria *«la determinazione dei redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali secondo criteri di adeguamento del reddito imponibile a quello calcolato secondo i principi di competenza economica, tenuto conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo»*.

16 La riforma fiscale Cosciani - Visentini del 1972/1973, introdusse due nuove imposte sul reddito complessivo, abolendo tutte le imposte precedenti: l'IRPEF, a carattere personale e progressivo sul reddito globale delle persone fisiche, che nella sua struttura riprendeva le linee della complementare, ma come importanza venne ad occupare lo spazio delle imposte reali, e l'IRPEG applicata, invece, sul reddito globale delle persone giuridiche. Dette imposte erano poi completate da altri tributi essenzialmente complementari: l'ILOR, su tutti i redditi non da lavoro dipendente, a carattere reale con aliquota unica che sostituiva le imposte reali e l'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), sulle plusvalenze immobiliari.

Col disporre che il reddito d'impresa fosse da regolamentare secondo criteri di adeguamento ai principi di competenza economica, era evidente che il legislatore aveva inteso riferirsi alle norme civilistiche.¹⁷

Per la quantificazione del reddito fiscale doveva quindi essere utilizzato come documento di base quel bilancio che serviva anche per la determinazione dell'utile civile e per sua la comunicazione alle varie categorie di terzi.

E così se prima della riforma tributaria del 1971-1973 il sistema dell'imposizione reddituale si basava di fatto su tassazioni forfettarie paramtrate ai redditi medi di categoria, appunto per la classe dei soggetti "tassabili in base a bilancio" (costituita dalle società di capitali e degli enti tenuti per legge o per statuto alla redazione del bilancio), l'ordinamento ora si muoveva nella direzione di un maggiore adeguamento possibile dell'imposizione al reddito effettivo, individuato in quello riferito ad una corretta tenuta contabile.

Si arriva in tal modo al Testo Unico dell'imposta sui Redditi (D.p.r. 29 settembre 1973, n. 597, «*Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche*»), in cui la determinazione del reddito d'impresa è rimessa alla combinazione di una serie di norme generali e di norme speciali.

Le norme aventi carattere generale, previste dagli articoli 52, 74 e 75, costituivano l'intelaiatura fondamentale della determinazione del reddito d'impresa rilevante ai fini tributari.

Tali norme disciplinavano tutti gli aspetti dei procedimenti tecnici necessari per la quantificazione dell'utile netto: dalle regole per la qualificazione fiscale di fatti economici già rilevanti agli effetti civilistici o extragiuridici, ai principi in tema di valutazione di componenti patrimoniali concorrenti, alla formazione del risultato reddituale.

Le norme speciali, invece, erano dedicate alla specifica regolamentazione dei singoli componenti reddituali.

In sostanza, il legislatore delegante per la riforma tributaria degli anni settanta ha stabilito per la prima volta una regolamentazione del reddito d'impresa fondata

17 G. FALSITTA, *L'imposizione delle imprese in Italia tra corretti principi contabili ed "estrogeni tributari"*, in *Giustizia tributaria e tirannia fiscale*, Milano, 2008, p. 397, afferma che «risulta evidente dai lavori preparatori che il legislatore ha inteso riferirsi ai principi che rientrano nella sfera di competenza della ragioneria ed economia aziendale, e cioè quelli che, con locuzione più moderna, chiamiamo "principi contabili"». Secondo l'Autore il collegamento tra imponibile e risultato di esercizio espresso dal bilancio, che la legge delega richiedeva, non è solo opportuno, bensì necessario, perché il bilancio «serve per l'accertamento dell'utile da ripartirsi tra gli altri soggetti che vengono remunerati con i risultati conseguiti periodicamente per effetto della gestione di impresa».

su quei principi di competenza economica disciplinati dalle norme civili.

Ai fini della quantificazione del reddito imponibile veniva così prevista l'utilizzazione di un documento base, il bilancio d'esercizio, redatto per l'accertamento dell'utile civilistico conseguito per effetto della gestione d'impresa.¹⁸

L'intento del legislatore era duplice: da un lato realizzare l'auspicato adeguamento tra il reddito imponibile ed il risultato civilistico, dall'altro rispondere ad improrogabili esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione del sistema imprenditoriale italiano.

Come corollario della scelta di principio del collegamento del reddito imponibile dal reddito di bilancio, con la riforma degli anni settanta venne garantito il rispetto di tale principio di dipendenza anche nella fase di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, come non era in effetti avvenuto nel sistema del Testo Unico del 1958.

Le previsioni della legge delega furono trasfuse nell'articolo 52 del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 597, il quale disponeva - al primo comma - che «(...) *il reddito d'impresa è costituito dagli utili netti conseguiti nel periodo d'imposta, determinati in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite, con le variazioni derivanti dai criteri stabiliti nelle successive disposizioni di questo titolo (...)*».¹⁹

L'articolo 52 riproduceva giuridicamente il principio della tassazione in base a bilancio, ponendo al centro della determinazione del reddito d'impresa il principio della dipendenza civilistica dell'imponibile fiscale, trasferendo così nella

18 Il legislatore era consapevole dell'opportunità (se non della necessità) di comparare e contemperare l'interesse ad una tassazione rispettosa del fondamentale principio di capacità contributiva con altri interessi di natura squisitamente fiscale ed extrafiscale, G. FALSITTA, *Manuale di diritto tributario*, Parte speciale, Padova, 2008, p. 253.

19 Nella Relazione ministeriale all'art. 52 della bozza di Testo Unico, si precisa che le singole norme di quantificazione del reddito d'impresa «(...) *non sono intese a disciplinare la formazione del conto profitti e perdite e le relative valutazioni, invadendo la sfera di competenza della legge civile e dei principi contabili, bensì a disciplinarne la lettura ai fini della determinazione del reddito imponibile, e cioè a stabilire se, a quali condizioni e in quali limiti, minimi o massimi, i componenti dell'utile di esercizio presi in considerazione giuocano il ruolo di componenti del reddito d'impresa imponibile (...)*». Una tale previsione si è resa necessaria attesa la sostanziale disomogeneità di interessi tutelati nei due settori dell'ordinamento coinvolti (civile e tributario). La normativa tributaria in tema di reddito d'impresa, a differenza della disciplina civilistica, è necessariamente tesa ad offrire soluzioni per quanto possibile univoche, di pronta e facile applicazione, valide senza eccezioni per la generalità dei contribuenti, che conducano altresì all'esposizione di valori obiettivamente determinabili e speditamente verificabili (si veda G. TABET e V. MINERVINI, *Utile civilistico e reddito d'impresa*, in AA. VV., *Il reddito d'impresa*, a cura di G. Tabet, Padova, 1997, p. 73, in cui gli Autori evidenziano come si tratti di regole minuziose e rigide di applicazione necessaria, frutto di una semplificazione talvolta eccessiva. che lasciano poco spazio all'adattamento dei risultati alle particolarità del caso concreto e, per contro, privilegiano la certezza e la incontrovertibilità dei valori anche a scapito della loro effettiva e precisa rispondenza alle consistenze reali).

disciplina sostanziale una regola nata, come visto, nella disciplina dell'accertamento.²⁰

In tale contesto va evidenziato come l'utile netto non fosse più la «(...) differenza tra l'ammontare dei ricavi lordi che compongono il reddito soggetto all'imposta e l'ammontare delle spese e passività inerenti la produzione di tale reddito (...)», bensì la risultante attiva o passiva di una rilevazione contabile redatta ai fini civilistici, filtrata attraverso una serie di variazioni puramente fiscali, necessarie per trasformare in imponibile fiscale il saldo del conto dei profitti e delle perdite di cui al secondo comma dell'articolo 2217 del Codice civile.

Lo sviluppo della normativa tributaria sul reddito d'impresa avutosi negli anni settanta deve essere contestualizzato nel clima di graduale cambiamento di prospettiva in ordine alla funzione del bilancio e all'emersione del profilo della misurazione del risultato d'esercizio.²¹

A partire degli anni '70, infatti, venne anche impressa dal legislatore un'accelerazione enorme ai c.d. obblighi strumentali del contribuente, con lo scopo di contenere i fenomeni di evasione ed elusione fiscale fino ad allora sistematicamente perpetrati da larga parte dei soggetti imponibili.

L'ampliamento dell'utilizzazione delle scritture contabili, d'altronde già presente nella disciplina civile e societaria, era una scelta coerente con quella di fondo di determinazione contabile del reddito d'impresa.

La centralità delle scritture contabili e dei relativi obblighi connessi, viene così a configurarsi come la principale difesa dell'Amministrazione finanziaria: se l'obiettivo era la tassazione del reddito effettivo, lo scopo per raggiungerlo era l'utilizzo di riscontri contabili.²²

20 Il presupposto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, vale a dire la situazione di fatto assunta quale espressione rivelatrice di capacità contributiva, era definito genericamente dall'art. 1 come il «*possesso di redditi in denaro o in natura, continuativi o occasionali, provenienti da qualsiasi fonte*».

21 G. ZIZZO, *Regole generali sulla determinazione del reddito d'impresa*, in Giur. sist. di dir. trib. diretta da F. Tesaurò, Torino, 1994, vol. II, pp. 469 ss., ha affermato che «*(...) una volta accertato che la funzione legale del bilancio d'esercizio (o meglio del conto economico) è quella di rappresentare nel modo più obiettivo e preciso il risultato dell'esercizio, le regole che presiedono alla sua formazione ben possono essere (come in effetti sono) mutate dal diritto tributario, manifestandosi strumentali alla realizzazione dell'interesse ad una tassazione raccordata all'effettiva capacità contributiva del soggetto (...)*».

22 Accanto così all'obbligo che verrà introdotto di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, furono contestualmente istituiti i c.d. "Centri di servizio" con lo scopo di verificare la correttezza di tali dichiarazioni, per poi procedere alla successiva fase di autoliquidazione del tributo, ferma restando la possibilità da parte degli Uffici di procedere alle rettifiche degli adempimenti formali del contribuente ove necessario. L'accertamento formale consiste in un mero riscontro delle dichiarazioni ed è finalizzato alla verifica della correttezza degli adempimenti in sede di

Tale sistema delineato assumeva quindi le scritture contabili come dato di fondo sul quale articolare i controlli verso le imprese ²³, benché fossero poi previsti dei sistemi di contabilità semplificata per i contribuenti minori. ²⁴

Il prezzo da pagare è stato una dilatazione della categoria dei soggetti "*tassabili in base al bilancio*", fino ad inglobare anche piccoli commercianti, artigiani e professionisti, in precedenza privi di qualsiasi obbligo di "*contabilità fiscale*", scelta per certi versi eccessiva nei decreti delegati del 1973.

Tali soggetti, infatti, si trovarono a dovere adempiere ad oneri contabili sovrabbondanti rispetto alle loro attività d'impresa, in nome di una presunta maggiore facilità di controllo da parte dell'Amministrazione.

Negli anni successivi l'ordinamento ha riconosciuto tale sproporzione, limitando da un lato per le cd. imprese minori le scritture contabili da predisporre e tenere, e dall'altro lato introducendo una diversa forma di metodologia sintetica ed induttiva di accertamento da affiancare a quella analitica e formale.

Neppure la legge delega del 1971, che portò alla riforma del 1973, imponeva però il previo passaggio dei costi dal conto dei profitti e delle perdite. Essa si richiamava solo alla necessità di una determinazione contabile in base ai principi

dichiarazione a carico dei contribuenti. Il controllo formale è stato introdotto nell'ordinamento tributario con gli artt. 36-*bis* e 36-*ter* del D.P.R. n. 600 del 1973. In tal senso l'art. 36 *bis* comma 2 prevede che sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge; e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione; f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.

²³ A tal fine occorre ricordare come con la riforma Vanoni, e dunque per effetto del DPR n. 645/1958, fu in realtà già introdotto l'obbligo di determinazione del reddito in base al bilancio di esercizio, obbligo tuttavia previsto unicamente per le società di capitali e non anche per tutti gli altri soggetti (anche quando fosse previsto l'obbligo civilistico di tenuta della contabilità) per i quali il reddito d'impresa veniva desunto in base ai dati indicati dal contribuente e raccolti all'ufficio, anche di natura extracontabile. In altri termini per i soggetti diversi dalle società di capitali la corretta tenuta della contabilità fungeva unicamente da prova di quanto dichiarato, ma non assumeva in alcun modo il ruolo di strumento per la determinazione dei redditi. Situazione diversa appunto dalla società di capitali per le quali era prevista la determinazione dei redditi sulla base del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, con la possibilità da parte dell'Amministrazione finanziaria di procedere a rettifiche o, in casi gravi (es. gravi irregolarità), di derogare l'accertamento analitico e procedere alla ricostruzione della capacità contributiva anche o unicamente mediante il ricorso di indicatori extracontabili.

²⁴ In questo senso era previsto che la determinazione del reddito avvenisse in base alle scritture contabili per tutti i proventi che derivavano all'esercizio di una qualsiasi attività produttiva e che l'imponibile doveva essere determinato analiticamente in base agli elementi risultanti dal bilancio di esercizio, prevedendo altresì da parte dell'Amministrazione finanziaria sanzioni amministrative e la possibilità di procedere ad accertamento diverso da quello analitico con il ricorso a presunzioni gravi, precise e concordanti. Era ovviamente fatta salva la possibilità da parte degli Uffici di rettificare, a seconda dei casi contabilmente o extracontabilmente, l'imponibile dichiarato dal contribuente.

di competenza economica: i criteri di valutazione fiscali dovevano ispirarsi, per quanto possibile, viste le esigenze di snellezza e precisione del rapporto tributario, alla competenza economica.²⁵

Il più stringente legame con le scritture contabili ed il maggiore collegamento tra reddito "civile" e quello "fiscale", hanno pertanto due finalità: la prima per una maggiore certezza del reddito fiscale derivante da quello civile, la seconda per una maggiore garanzia (e maggiore facilità di controllo da parte dell'Amministrazione) contro abusi ed evasioni ad opera dei soggetti d'impresa.

2.4. Il Testo Unico del 1986 e la sua attuale disciplina

Tale impostazione è stata, peraltro, conservata anche in sede di formazione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Anche in esso, la determinazione del reddito d'impresa risulta dalla combinazione di norme generali e di norme speciali.

Le prime costituiscono l'intelaiatura fondamentale della determinazione del reddito in questione, disciplinando le regole per la quantificazione del risultato imponibile e per qualificazione tributaria di tutti i componenti economici o di gruppi di essi.²⁶

Le norme speciali, invece, regolamentano la qualificazione tributaria di singoli componenti economici e prevedono regole derogatorie rispetto ai principi generali valide soltanto per determinati componenti positivi o negativi, e per rispondere a specifiche esigenze economiche o di tutela del gettito.²⁷

Entrambe le tipologie di norme anche se disciplinanti regole generali o specifiche, costituiscono però l'insieme del sistema di determinazione del reddito d'impresa, che deve essere così considerato in una visione unitaria.

In tal modo, pertanto, il mutamento di prospettiva o di applicazione di una qualsiasi norma, sia avente carattere generale sia speciale, può comportare un

²⁵ F. CROVATO, *L'imposta sul reddito: il criterio di imputazione a conto economico e nuove regole di determinazione forfettaria del reddito*, in *La tassazione delle società nella riforma fiscale, Linee strutturali e riflessi applicativi*, AA.VV., Argomenti Tributari, Collana diretta da R. Lupi, Milano, 2003, pp. 192-200.

²⁶ Nell'attuale formulazione del TUIR, le principali norme in tal senso sono l'articolo 83 del TUIR relativo alla determinazione del reddito complessivo, l'articolo 109 riguardante le norme generali sui componenti del reddito d'impresa e l'articolo 110 che contiene le norme generali sulle valutazioni.

²⁷ Esempi di tali norme sono gli articoli 84 sul riporto delle perdite, 85 sui ricavi, 86 ed 87 sulle plusvalenze, 89 sui dividendi, 96 sugli interessi passivi, etc..

conseguente mutamento di tutto il sistema di fondo della tassazione delle imprese con possibili conseguenze anche in ordine alla sua neutralità ed omogeneità.

La riforma del 2003 ha poi modificato l'originaria struttura della disciplina del reddito d'impresa, che trovava tradizionalmente regolamentazione nella disciplina dell'IRPEF, e si applicava anche in materia di IRPEG per effetto dell'espresso richiamo normativo, ed ha predisposto un corpo normativo tendenzialmente "autosufficiente" ed analitico.

Il D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, nell'ambito di un più ampio disegno riformatore dell'imposizione sulle società, che si è manifestato nella soppressione dell'IRPEG e nella sua sostituzione con l'IRES, ha capovolto il rinvio normativo.

Nella disciplina IRES si è così prevista la regolamentazione generale e di dettaglio della determinazione del reddito d'impresa, accompagnata poi da una disciplina speciale nell'ambito dell'IRPEF che prevede le deroghe ai principi IRES per consentirne l'adattamento ai redditi d'impresa delle persone fisiche e delle società di persone.²⁸

Come già detto, il principio espresso nell'attuale articolo 83, comma 1, del TUIR è quello della derivazione (o dipendenza) del reddito d'impresa dal risultato economico civilistico, che *«attribuisce all'utile o alla perdita, civilisticamente determinati, la funzione di rappresentare la base giuridica della qualificazione tributaria dei fatti di gestione concorrenti alla formazione dell'imponibile fiscale»*.²⁹

Il punto di partenza, pertanto, diviene il risultato reddituale espresso nel conto economico che, redatto ai sensi dell'articolo 2425 Codice civile, è il documento contabile che, insieme allo stato patrimoniale ed alla nota integrativa, costituisce il bilancio d'esercizio.

3. Le ragioni che hanno portato il legislatore italiano all'adozione del principio di derivazione

Abbiamo esaminato la scelta dell'ordinamento nazionale di considerare il

28 Con la riforma del 2003, il Testo Unico ha scomposto la norma sulla determinazione del reddito d'impresa in due disposizioni distinte, l'art. 83 e l'art. 56. Il primo, (in precedenza, art. 52) riproduce, in modo quasi integrale, la formulazione della norma del 1986, onde adattare la disposizione al nuovo sistema, che - superato lo schema unitario dell'imposizione del reddito - ha riferito la norma al reddito complessivo delle società e degli enti commerciali. L'art. 56, relativa alle persone fisiche e agli enti non commerciali, contiene una definizione di reddito di impresa più tenue rispetto a quella di reddito complessivo, di cui all'art. 83.

29 M. LEO, *Le Imposte sui redditi nel Testo Unico*, Tomo II, Milano, 2006, p. 1239.

bilancio (e precisamente il conto economico, come previsto e disciplinato dal Codice civile), lo strumento informativo fondamentale per verificare i risultati economici di un'impresa.

Il legislatore tributario, nel disciplinare la determinazione fiscale del reddito d'impresa, ha dovuto, quindi, scegliere tra:

a) assumere automaticamente quale reddito (o perdita) d'impresa da indicare nella dichiarazione l'utile (o la perdita) emergente dal bilancio d'esercizio redatto in osservanza delle disposizioni civilistiche, secondo un criterio definibile di "*dipendenza assoluta*";

b) considerare l'utile di bilancio come una mera base di partenza per il calcolo del reddito d'impresa, ponendo poi una serie di regole in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi comportanti gli aggiustamenti e le rettifiche di segno positivo o di segno negativo al dato civilistico, secondo un criterio definito di "*dipendenza parziale*";

c) stabilire una rigorosa indipendenza tra i due documenti (bilancio e dichiarazione), predisponendo un insieme di norme tributarie idoneo a regolare in maniera completa il procedimento di quantificazione del reddito d'impresa, secondo un criterio denominabile di "*autonomia*".³⁰

Il nostro ordinamento ha adottato un nesso di dipendenza del reddito imponibile dal risultato di bilancio non di tipo assoluto: il risultato da assoggettare a tassazione non coincide perfettamente con quello di bilancio, dando luogo ad una "*dipendenza parziale*".³¹

30 G. FALSITTA, *La dichiarazione tributaria ed il bilancio di esercizio*, in Trattato di diritto tributario, diretto da A. Amatucci, Vol. III, Padova, 1994, pp. 47-68, e *Concetti fondamentali e principi ricostruttivi in tema di rapporti tra bilancio civile e "bilancio fiscale"*, cit., p. 138, dove ha segnalato come il diritto tributario possa «regolare in varia guisa i rapporti tra bilancio commerciale e bilancio fiscale. Come posizione estrema può statuire una rigorosa autonomia tra i due bilanci; ciò importa che il bilancio commerciale non viene affatto utilizzato a fini fiscali e il diritto tributario detta autonome prescrizioni che operano esclusivamente per il bilancio fiscale. Altra posizione, altrettanto estrema..., consiste nell'assumere a presupposto dell'imposta l'utile emergente dal bilancio commerciale, senza rettificazione alcuna ai fini fiscali», si veda anche G. FERRANTI, L. MIELE e F. BUONTEMPO, *Principi generali del reddito d'impresa*, Milano, 2012, pp. 243-273.

31 F. TESAURO, *Istituzioni di Diritto Tributario*, Torino, 2008, pp. 104 ss.: «Il risultato (utile o perdita) del conto economico è dunque fiscalmente rilevante, come primo elemento di un calcolo che comprende variazioni di diverso segno - in aumento e in diminuzione - di tale risultato. E', questo, il sistema della "dipendenza", o "derivazione", del reddito fiscale da quello civilistico. ... E si parla di dipendenza "parziale" per dare evidenza al fatto che il reddito fiscalmente rilevante non si identifica, tout court, con il risultato del conto economico, ma è la risultante sia di quel risultato, sia delle "variazioni"». Il rapporto tra reddito d'impresa e risultato emergente dal conto profitti e perdite è stato denominato in dottrina ora come "rapporto di dipendenza" (G. FALSITTA, *La questione delle divergenze tra normativa di diritto commerciale e tributario sul reddito d'impresa*, in Riv. Soc., 1981, p. 872; R. LUPI, *La determinazione*, cit., p. 719, G. TINELLI, *Il reddito d'impresa nel diritto tributario*, Milano, 1991, pp. 192 ss.), ora come "rapporto di connessione" (A. CICOGNANI, *L'imposizione del reddito d'impresa*, cit., p. 143), ora come

Il dato civilistico costituisce soltanto un punto di partenza da cui prende le mosse la determinazione fiscale del reddito, dovendo poi il medesimo essere "filtrato" attraverso tutta una serie di variazioni (in aumento o in diminuzione) puramente fiscali, necessarie per trasformare in imponibile il risultato dell'esercizio.³²

Ne consegue che il sistema delle variazioni può comportare che, in dichiarazione, l'utile civilistico si tramuti in una perdita fiscale ovvero, all'opposto, che la perdita civilistica subita dall'impresa dia luogo ad un reddito soggetto ad imposizione.

La scelta però di adottare il modello di "*dipendenza parziale*", è stata determinata per tutelare una serie di esigenze del nostro ordinamento tributario, in gran parte già esaminate nel paragrafo precedente.

Con riferimento alla "*dipendenza*", una prima ragione di tale scelta è stata rinvenuta nella maggiore idoneità dei criteri analitico - contabili di determinazione del reddito a fornire una grandezza rappresentativa della effettiva capacità contributiva ricollegabile alla fonte del reddito stesso (qual è l'esercizio d'impresa).³³

Si è così affermato che avendo lo stesso legislatore assegnato al bilancio d'esercizio il compito di rappresentare con «*evidenza e verità*» (articolo 2217, 2 comma, Codice civile), ovvero con «*chiarezza e precisione*» (articolo 2423, comma 2, c.c. vecchio testo), ovvero ancora «*in modo veritiero e corretto*» (articolo 2423, 2 comma, c.c. nel testo novellato dal D.lg. 127/1991), tanto la situazione patrimoniale quanto gli utili conseguiti o le perdite sofferte dall'impresa individuale o collettiva nel corso dell'esercizio considerato, il risultato economico emergente dal bilancio costituisce in seno all'ordinamento giuridico (considerato

"rapporto di derivazione" (E. NUZZO, *Modalità di documentazione delle divergenze esistenti tra utile di bilancio e reddito tassabile*, cit., pp. 596 ss.).

32 In particolare, le variazioni al risultato civilistico, che trovano esposizione nella dichiarazione annuale dei redditi, possono essere in aumento, quando comportano un maggior reddito, o in diminuzione, e si risolvono in un minor reddito. Le prime (variazioni in aumento) derivano da proventi (ad esempio ricavi o plusvalenze) non imputati al conto economico che invece concorrono a formare il reddito d'impresa, oppure da costi imputati nel conto economico ma non ammessi in deduzione (ad esempio gli ammortamenti in misura superiore a quella stabilita con i coefficienti ministeriali); le seconde (variazioni in diminuzione) derivano da costi non imputati nel conto economico ma ammessi in deduzione (ad esempio, le spese di rappresentanza imputate nei precedenti esercizi), oppure da proventi imputati ma esenti (ad esempio, quelli soggetti ad imposte sostitutive).

33 I. VACCA e A. GARCEA, (a cura di) *Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per le imprese IAS adopter*, Circolare Assonime maggio 2011, hanno riconosciuto come nel nostro ordinamento vi è la considerazione che assumere l'utile di bilancio come parametro di determinazione della base imponibile appare aderente al principio costituzionale di capacità contributiva (art. 53 Cost.) poiché consente di commisurare il prelievo alla ricchezza novella prodotta dall'impresa e, quindi, a fatti economici reali ed effettivi.

nella sua globalità) il dato che più fedelmente dovrebbe rispecchiare l'incremento di ricchezza prodotto dall'esercizio di un'attività imprenditoriale (e quindi il presupposto del tributo).³⁴

In dottrina si è così sottolineato che il principio della dipendenza sarebbe maggiormente idoneo ad esprimere l'effettiva capacità contributiva scaturente dall'esercizio di un'attività imprenditoriale: *«il momento nel quale periodicamente si procede alla rilevazione analitica del reddito conseguito dall'impresa sulla scorta di un preciso complesso di regole (oggi in prevalenza di fonte legale) è tipicamente quello della predisposizione del bilancio d'esercizio»*.³⁵

Per tale ultima Dottrina altro aspetto che ha condotto il legislatore ad adottare il principio di derivazione è stata l'esigenza di assicurare la certezza e la semplicità del rapporto tributario.³⁶

Ciò che avrebbe sconsigliato l'adozione di un modello di dipendenza totale

34 G. ZIZZO, *Regole generali sulla determinazione del reddito d'impresa*, cit., p. 478. Si è anche rilevato che *«l'importanza del bilancio civile ai fini tributari deriva probabilmente dalla preesistenza di tale documento rispetto ai moderni sistemi di imposizione diretta e dal ruolo da esso esercitato nel periodo in cui si andarono sedimentando i criteri di imposizione sui redditi societari... basterà ricordare come, richiamandosi alla necessità delle grandi imprese di redigere un bilancio, sia stata via via abbandonata nei loro confronti la prassi degli accertamenti globali e forfettari e si siano fatte strada determinazioni analitiche»*, in tal senso R. LUPI, *La determinazione*, cit., pp. 715-716. In dottrina si è altresì affermato che *«è lo stesso principio costituzionale che imponendo il pagamento delle imposte secondo la capacità contributiva di ognuno, richiede al legislatore fiscale di far aderire il più possibile le norme positive a quella capacità contributiva astratta, che per le imprese può ben farsi coincidere con il reddito che discende da un bilancio che dia un "quadro fedele" dell'impresa stessa»*, in tal senso A. FANTOZZI e M. ALDERIGHI, *Il bilancio e la normativa tributaria*, cit., I, pp. 117-125). Ed ancora che, avvicinando *«il reddito fiscale a quello economico, ossia a quello di bilancio che in definitiva non è che il reddito economico così come inteso dal legislatore ...»*, quest'ultimo *«non ha fatto altro che osservare il principio di essere il più aderente possibile alla capacità contributiva»*, così T. DI TANNO, *Le norme generali sui componenti del reddito e le sanzioni improprie*, in Boll. Trib., 1988, p. 925. In merito a quella che, come vedremo in seguito, è stata definita la problematica dell'inquinamento del bilancio, si è affermato che *«tanto più potrà attribuirsi rilevanza ai fini fiscali quanto più esso sia redatto secondo criteri che prescindono del tutto da preoccupazioni di natura fiscale, perché in tal modo esso potrà maggiormente assolvere quella funzione di garanzia che ad esso la legge assegna in considerazione della sua caratteristica di costituire il documento in cui si sintetizzano tutti i fatti aziendali nella loro reale dimensione, così come rilevati da un'ordinata contabilità»*, così E. POTITO, *I rapporti*, cit., p. 42.

35 G. FALSITTA, *La dichiarazione tributaria ed il bilancio di esercizio*, cit. p. 50. L'Autore osserva che *«La convinzione che il risultato economico emergente dal bilancio sia il dato più acconcio a fornire il parametro a cui raccordare il prelievo tributario non ha tuttavia spinto il legislatore ad abbracciare il metodo estremo della dipendenza totale. Nel fissare i criteri direttivi cui il Governo doveva attenersi nel disciplinare la materia, il legislatore ha infatti disposto che la determinazione del reddito d'impresa avvenisse «secondo criteri di adeguamento del reddito imponibile a quello calcolato secondo principi di competenza economica, tenuto conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo» (art. 2, n. 16, L. 825/1971). L'adozione dell'espressione "adeguamento", e cioè avvicinamento, accostamento, in luogo della più forte "identificazione", denota chiaramente come il legislatore avesse ben presente l'opportunità (se non la necessità) di comparare e contemperare nel plasmare la normativa in questione l'interesse ad una tassazione rispettosa del fondamentale principio costituzionale della capacità contributiva (interesse che si riflette nell'opzione per il criterio della dipendenza del reddito imponibile dall'utile civilistico) con altri interessi, e di natura prettamente fiscale (che non nomina) e di natura extrafiscale (che indica nell'esigenza di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo)»*. F. GALLO, *Brevi note sulla necessità di eliminare le interferenze della normativa fiscale nella redazione del bilancio d'esercizio*, in Riv. dir. trib., I, 2000, p. 9, ritiene che *«affermare, dunque, il tendenziale adeguamento del reddito al risultato del conto economico, significa garantire - almeno in parte - al contribuente che l'imposta venga commisurata alle sue reali capacità contributive, impedendo percorsi alternativi del legislatore che potrebbero facilmente imboccarsi ove venga a mancare un chiaro riferimento tecnico di fondo»*.

36 G. TABET, *Il reddito d'impresa*, volume I, Saggi, Padova, 1997, pp. 65 ss.

sarebbe la complessità del procedimento contabile formativo del reddito.³⁷

L'esigenza di certezza del rapporto tributario risponde tanto ad un interesse dei contribuenti a non restare esposti all'azione accertatrice dell'Amministrazione, quanto ad un interesse della collettività, e cioè a quell'interesse fiscale - concepito come interesse generale alla riscossione dei tributi necessari per rendere possibile il regolare funzionamento dei servizi pubblici - che si ritiene fondato, al pari del principio di capacità contributiva, nell'articolo 53 della Costituzione.³⁸

Accanto alla certezza e semplicità del rapporto tributario, altro interesse di natura tipicamente fiscale che suggerisce di temperare il criterio della dipendenza totale del reddito d'impresa dall'utile di bilancio è quello teso a prevenire comportamenti elusivi o evasivi.³⁹

Altri Autori⁴⁰ affermano, infatti, che il principio della dipendenza dell'imponibile fiscale dal risultato civilistico si collega alla disciplina dell'accertamento, in quanto *«ottiene essenzialmente alla rappresentazione della dimensione quantitativa dell'imponibile, non alla qualificazione tributaria dei componenti economici»* che, invece, troverebbe regolamentazione all'interno delle norme fiscali mediante il meccanismo delle variazioni in aumento ed in diminuzione.⁴¹

37 G. FALSITTA, *Concetti fondamentali*, cit., pp. 137-154 afferma che *«Tramite le numerosissime norme per mezzo delle quali si estrinseca il rapporto di pregiudizialità-dipendenza, il bilancio civilistico esplica, ai fini della determinazione del reddito fiscale dell'impresa, una funzione che non è semplicemente ad probationem, ma ad substantiam; ciò significa che il bilancio civilistico riveste una efficacia non puramente probatoria, ma costitutiva della esistenza e della inesistenza di elementi positivi e negativi di reddito e della stessa situazione-base del tributo. L'annotazione o evidenziazione di detti elementi nelle scritture contabili dell'impresa, le cui risultanze, per saldi, confluiscono nel bilancio di esercizio (stato patrimoniale e c.p.p.) è elemento costitutivo della fattispecie imponibile»*.

38 G. ZIZZO, *Regole generali sulla determinazione del reddito d'impresa*, cit. p. 486. P. BORIA, *Il Sistema tributario*, Torino, 2010, p. 308, afferma: *«Va dunque considerato come un principio elementare di economia aziendale l'assunzione del bilancio quale parametro di riferimento del procedimento di determinazione del reddito d'impresa. Si tratta, evidentemente di una metodologia di determinazione del reddito di impresa che richiama la logica del reddito effettivo, in quanto diretta a misurare in modo specifico (e non meramente congetturale) l'incremento del patrimonio del contribuente e che pertanto si ricollega tipicamente al principio della capacità contributiva»*.

39 G. FALSITTA, *La questione*, cit., pp. 896-897, ha affermato che *«il legislatore si trova sempre al cospetto di un dilemma, consistente o nella pura adozione del criterio di effettività, che comporta insieme l'assunzione ad indice di capacità contributiva di fatti che realmente manifestano forza economica e il rischio di frodi, elusioni e simulazioni di vario tipo; ovvero nella adozione di misure (presunzioni e prove legali, ristrutturazioni delle fattispecie impositive in modo da equiparare agli indici effettivi di capacità taluni fatti tipici che quella capacità esprimono solo in via di mera possibilità o al più di probabilità) che scongiurano frodi, simulazioni ed elusioni, ma che rischiano di vulnerare il principio di effettività»*. Secondo G. ZIZZO, op. ult. cit., pp. 487-488, *«L'allontanamento del reddito imponibile dal risultato civilistico che codesta classe di norme cagiona non nega quindi la supremazia del principio di capacità contributiva ma è funzionale alla sua riaffermazione e consolidazione, chiudendo quegli spazi che i contribuenti potrebbero sfruttare per sottrarsi al dovere di partecipare alla ripartizione del carico delle pubbliche spese in rapporto alla propria effettiva possibilità»*.

40 G. TINELLI, *Commentario al Testo Unico delle Imposte sui Redditi*, cit., pp. 661-670.

41 E. POTITO, *I rapporti tra bilancio civile e dichiarazione nella normativa del Testo unico delle imposte dirette*, cit., pp. 28 ss. afferma che *«che le scritture contabili, oltre ad esplicitare l'efficacia ad esse attribuita dalle norme civilistiche, assumono, sotto il profilo tributario, anche la rilevante funzione di apprestare una garanzia a favore*

Il conto economico fissa un risultato economico, che rappresenta la base per la qualificazione fiscale dei componenti positivi e negativi, e che darebbe luogo a valori fiscalmente riconosciuti, ove non rettificati nell'ammontare a seguito dell'esercizio dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.⁴²

Con riferimento, invece, alla "parzialità", la scelta di non prendere come riferimento direttamente le risultanze contabili, senza porre ad esse alcun "filtro", è dovuta soprattutto alla volontà di comparare e contemperare l'interesse ad una tassazione rispettosa del fondamentale principio di capacità contributiva (interesse, come visto, che si riflette nell'opzione per il criterio della "dipendenza" del reddito imponibile dall'utile civilistico) con altri interessi di natura sia fiscale (come ad esempio all'interesse a prevenire l'evasione fiscale) sia extrafiscale (individuati ad esempio nell'esigenza di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo dell'impresa).⁴³

In definitiva una volta recepita, alla stregua dell'equivalenza tra il risultato civilistico ed il fatto indice di capacità contributiva, la soluzione della "dipendenza parziale" del reddito d'impresa dall'utile di bilancio, alle norme tributarie possono essere affidati due distinti ordini di compiti.

Da un lato, compiti che attengono al perseguimento di interessi di carattere fiscale (e cioè di valori che rilevano esclusivamente nella dimensione della normativa tributaria e della sua conformazione), come l'interesse alla certezza e semplicità del rapporto tributario e l'interesse ad evitare elusioni o evasioni.

Dall'altro lato, compiti che riguardano il soddisfacimento di interessi di carattere extrafiscale (come l'interesse al rafforzamento dell'apparato produttivo,

dell'imprenditore in merito alla delimitazione dei poteri di controllo ed accertamento della pubblica amministrazione, nel senso che fino a quando l'intero sistema della contabilità non venga inficiato per la sua inadeguatezza a rappresentare i fatti aziendali, l'amministrazione finanziaria non potrà prescindere, nella determinazione del reddito imponibile, dalle relative risultanze».

42 A. DI PIETRO, *Italia - Fiscalità ed applicazione delle norme IAS*, in Estudios sobre las normas internacionales de contabilidad y el impuesto sobre sociedades en el ámbito de la unión europea, Instituto de estudios fiscales, Madrid, 2006, p. 319, afferma che «L'Italia ha riconosciuto, da più di trent'anni, che la stabilità e la certezza che la rappresentazione contabile assicura sono tali da poter essere utilizzati anche nella determinazione dell'imponibile delle società. La rappresentazione contabile serve così non solo per garantire la fondatezza del capitale ma anche per stabilire, con la determinazione dell'imponibile, la misura del prelievo sulle società e quindi del loro sacrificio impositivo».

43 In tal senso in dottrina si è sottolineato come mentre il legislatore civile si preoccupa di tutelare il terzo, il creditore e quindi cerca di rafforzare al massimo il patrimonio dell'azienda, l'Amministrazione finanziaria tende invece ad impedire che l'imprenditore vada al di sotto di limiti minimi (C. COSCIANI, in *Stato dei lavori della Commissione per lo studio della Riforma tributaria*, cit., p. 111), altri affermano che «per il diritto tributario la conoscenza del risultato di esercizio è rilevante al fine essenziale del prelievo tributario che lo Stato opera per provvedere ai bisogni pubblici. Per il diritto civile, invece, il risultato economico rileva sotto due aspetti: l'uno è la (eventuale) distribuzione degli utili agli azionisti...; l'altro è l'informazione esterna che i dati del bilancio devono fornire a chiunque vi abbia interesse» (A. CICOGNANI, *L'imposizione*, cit., p. 93).

ovvero altri eventuali interessi costituzionalmente tutelati diversi da quelli specificamente concernenti la normativa tributaria).⁴⁴

4. I sistemi contabili nello scenario europeo

Relativamente ai sistemi di determinazione del reddito d'impresa adottati negli altri Stati dell'Unione, prima dell'introduzione delle cd. Direttive contabili, ovvero la Direttiva n. 78/660/CEE (Quarta Direttiva) e n. 83/349/CEE (Settima Direttiva), il rapporto tra disciplina contabile e disciplina fiscale era così distinto:

a) paesi dell'area (culturale) anglosassone (principalmente Irlanda e Regno Unito e in un certo senso anche i Paesi Bassi) in cui non vi era un forte legame tra bilancio ed influenze fiscali, e l'obiettivo predominante della contabilità era quello di fornire un quadro fedele e reale nella predisposizione sia del bilancio di esercizio sia di quello consolidato;

b) paesi dell'area tedesca (Germania, Austria e Svizzera) dove il legame con le dichiarazioni fiscali era forte, ed il principale obiettivo dell'informativa di bilancio era di proteggere i creditori;

c) altri Stati (tra cui Francia, Italia e Spagna) dove le regole per la redazione del bilancio erano poche e non ben definite, e nella predisposizione del bilancio di esercizio l'obiettivo principale era di mantenere la massima riservatezza sulle singole voci.

Il motivo di questa ripartizione andava ricercato nelle diverse funzioni informative che prevalevano nella redazione dei bilanci nei vari Stati.

Nei paesi anglosassoni, in cui il ricorso al capitale di rischio sul mercato è molto comune, il bilancio era rivolto primariamente agli investitori e quindi doveva fornire, il più possibile, una *true and fair view*. Nei paesi continentali, caratterizzati da piccole imprese non quotate sui mercati regolamentati e con pochi soci esterni alla gestione sociale, il bilancio veniva redatto ad uso dei soci, dei creditori e degli istituti di credito.⁴⁵

44 G. ZIZZO, op. ult. cit., p. 484, sostiene che «la vera tensione (e cioè la tensione rilevante nella costruzione del diritto positivo) intercorra non tanto tra i fini della normativa civilistica e i fini della normativa tributaria, quanto - all'interno di quest'ultimo sistema - tra l'esigenza di tassare il reddito (tendenzialmente) "effettivo" e quella di assicurare la certezza del rapporto tributario, di impedire evasioni e elusioni, di usare la leva fiscale per finalità promozionali».

45 In S. GUIDANTONI e A. NARDIS, *La presentazione dei dati economico-finanziari e il contesto contabile: un'analisi di Italia, Gran Bretagna e Stati Uniti*, in *Il Controllo nelle società e negli enti*, Novembre-Dicembre 2011, pp. 687-713, si legge: «Anglo-Saxon group is characterized by a capital market and shareholder orientation with a strong

Dopo il recepimento da parte di tutti gli Stati della IV Direttiva, si è avuta una nuova suddivisione tra:

a) paesi dell'area anglosassone (Irlanda, Danimarca, Paesi Bassi, Regno Unito e Norvegia) fortemente influenzati dall'obiettivo del quadro fedele e corretto sia nella preparazione del bilancio di esercizio sia nella redazione del bilancio consolidato, ed in cui si privilegia la sostanza sulla forma;

b) paesi continentali (Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria e Svizzera) nei quali il principio della *true and fair view* stabilito dalla Direttiva è stato interpretato come necessità di assicurare una corretta informazione, ed in cui la precedenza è stata data al principio della prudenza e del costo storico (in questi contesti non ci sono significative differenze tra principi applicabili nei bilanci di esercizio e quelli applicabili nei bilanci consolidati);

c) altri Paesi (Belgio, Francia, Grecia, Lussemburgo, Italia e Spagna) in cui è difficile identificare l'obiettivo principale da seguire nella redazione del bilancio, ed in cui la pratica contabile è fortemente influenzata dalle leggi fiscali e, di conseguenza, il bilancio viene redatto con principi anche significativamente diversi tra quello di esercizio e quello consolidato.

Per valutare, invece, le conseguenze del recepimento degli IAS/IFRS nel panorama comunitario per quanto concerne la redazione del bilancio di esercizio, possiamo esaminare tre modelli differenziati: quello tedesco, quello inglese e

accountancy profession, the Continental Europe group is characterized by a tax and legal orientation and creditor protection». Nel sistema di *Common Law* sono predominanti le società ad azionariato diffuso, elevato è l'interesse per gli *shareholders* e basso quello verso i creditori, la presenza nei mercati finanziari è elevata (ed essi sono molto sviluppati), e si hanno società con dimensioni medio grandi. Il sistema di *Civil Law* presenta, invece, uno scarso utilizzo di società ad azionariato diffuso, un maggior interesse per gli *shareholders*, ed un elevato interesse verso i creditori, una significativa presenza nei mercati finanziari, ed una dimensioni media delle società con realtà locali differenti. In particolare gli Autori rilevano come il contesto contabile italiano sia quello di un paese IFRS *adopter*, di matrice culturale continentale, in cui vige la *civil law*, influenzato dalla *tax law* e dall'interesse verso i creditori, con poche società ad azionariato diffuso, di limitate dimensioni, il cui fabbisogno finanziario è stato nel tempo coperto dalle banche, dal risparmio delle famiglie e dallo Stato. La ricerca effettuata in tale studio ha portato ad affermare che la cultura contabile influenza la modalità di presentazione degli schemi di bilancio, sia a livello strutturale sia a livello di informazione di dettaglio. Molte delle specificità riscontrate nelle società italiane sono riconducibili all'impostazione del bilancio prevista dal codice civile. In particolare, si è osservato che le imprese italiane presentano prospetti di stato patrimoniale e conto economico più numerosi di quelli anglosassoni, rapporto che invece si ribalta per quanto riguarda il rendiconto finanziario. Ciò in quanto le norme del codice civile che disciplinano la redazione del bilancio prevedono per lo stato patrimoniale ed il conto economico prospetti molto analitici. Viceversa, in relazione al rendiconto finanziario, le imprese italiane non avevano alcuna memoria passata, derivante da una cultura già formata, ed hanno quindi costruito dei prospetti senza essere influenzati da quanto precedentemente fatto. Entrando nel merito delle singole voci patrimoniali, gli Autori evidenziano come le società di impostazione anglosassone siano orientate su informazioni di dettaglio su questioni di natura finanziaria, mentre le società italiane riportano altre voci quali, ad esempio, il TFR, le operazioni con parte correlate, debiti verso fornitori a breve e l'utile di periodo nel patrimonio netto. Simili valutazioni sono state fatte anche per il conto economico, per il quale, mentre le società anglosassone danno particolare enfasi alle voci di natura finanziaria, le società italiane si concentrano su voci quali gli altri ricavi, gli ammortamenti, il costo del personale, etc..

quello italiano.⁴⁶

Il legislatore tedesco ha imposto alle società di capitali che adottano gli IAS/IFRS di redigere due bilanci di esercizio: l'uno con l'applicazione degli IAS/IFRS a soli fini informativi, l'altro con l'applicazione delle tradizionali regole interne per fini organizzativi oltre che fiscali, e dunque per la determinazione dell'utile distribuibile e del reddito imponibile.

L'ordinamento della Gran Bretagna, nel consentire (e non nell'imporre) alle *companies* di optare, nella redazione del bilancio di esercizio, fra gli UK GAAP e gli IAS/IFRS, non ha dettato alcune regole particolari in merito alla disciplina degli utili realizzati e distribuibili.

L'ordinamento italiano, in cui, invece, il legislatore nazionale ha dato la possibilità di adottare i principi contabili internazionali anche per la redazione dei bilanci di esercizio delle società non quotate, preferendo così l'applicazione in tali ipotesi del *fair value* rispetto a quella tradizionale del costo storico.⁴⁷

Se, invece, analizziamo la situazione della "contabilità fiscale", ossia quella che si occupa della tenuta dei conti delle società per determinare la base imponibile ai fini del calcolo delle imposte dirette, vediamo che in Europa abbiamo due approcci contrapposti: uno è il principio di (più o meno) "*indipendenza*" tra il bilancio civile e quello fiscale, ed è adottato da Paesi a *common law*, quali Regno Unito, Olanda, Danimarca ed Irlanda.

Dall'altro lato si collocano tutti gli altri Paesi di *civil law* in cui esiste una "*dipendenza*" fra il bilancio civilistico e quello fiscale, ed in cui la determinazione dell'imponibile fiscale è condizionata dalla scelta operata in ambito contabile o, alternativamente, la registrazione delle scritture è effettuata in funzione dei criteri dettati dalla normativa tributaria.⁴⁸

46 A. PALMA, (a cura di) *Il bilancio di esercizio - aspetti istituzionali e profili evolutivi nell'attuale aspetto normativo italiano*, Milano, 2008, pp. 16 ss., afferma che i principi contabili internazionali in Europa, in virtù del processo di omologazione intervenuto da parte del Consiglio Europeo, hanno avuto per le società quotate forza di legge in ogni Stato membro con un conseguente cambiamento di impostazione concettuale. Infatti, pur essendovi come elemento condizionante il processo di omologazione legislativo, si è passati in Europa ed in Italia da un modello le cui regole sulla formazione del bilancio sono statuite dal legislatore (*civil law*), ad un modello ravvicinato a quello anglosassone, in cui la legge traccia la cornice nella quale si collocano le regole tecniche previste dalla prassi rappresentata dai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

47 S. FORTUNATO, *Dal costo storico al "fair value": al di là della rivoluzione contabile*, in IAS/IFRS, La Modernizzazione del diritto contabile in Italia, Milano, 2007, p. 372.

48 J. MOSQUERA VALDERRAMA, *The CCCTB Compatible with National GAAP? What's Next?*, in Intertax, Vol. 36, Issue 8/9, 2008, p. 363, afferma: «countries may give more importance to statutory regulations, and therefore, rules for accounting are to be found in commercial codes or company law statutory provisions. A case law based system giving a secondary role to statutory law as it is the case in common law countries may result in less statutory

Nel modello della dipendenza, il fisco ritiene che quello che la società dichiara come utile ai fini della distribuzione ai soci debba essere una buona fonte di riferimento per il calcolo della base imponibile. Vi sarebbe un'unica "verità" contabile, valida sia per gli azionisti ed i creditori sia per il fisco.

In tali casi, il reddito imponibile tipicamente si basa su criteri più vicini all'utile come prodotto, cioè all'utile come determinato giuridicamente, che non al reddito potenziale come determinato secondo gli IAS/IFRS.

Nei Paesi in cui esiste il modello della "dipendenza" l'imponibile fiscale assume, più o meno esplicitamente, gli stessi criteri di determinazione dell'utile civilistico.

Una prima conclusione che possiamo nel frattempo trarre, e sulla quale torneremo in seguito, è che, per quanto fin qui esposto, per le società europee adottare gli IAS/IFRS come criterio di determinazione dell'utile civilistico avrà conseguenze molto diverse a seconda che operino in un sistema con "dipendenza" o "indipendenza".

In un contesto di "indipendenza", optare per gli IAS/IFRS comporta per definizione una variazione irrilevante del carico fiscale, perché la società redige ai fini fiscali un altro bilancio, mentre in un contesto di "dipendenza", l'adozione degli IAS/IFRS comporta una variazione significativa del reddito imponibile.

In sostanza, l'adozione degli IAS/IFRS come criterio per la redazione del bilancio civilistico potrà incontrare delle difficoltà per le società che risiedono in quei Paesi che adottano il modello della "dipendenza" tra bilancio e fisco, mentre per le società residenti in Paesi di *common law* con regime di "indipendenza" le difficoltà potranno non porsi.⁴⁹

Emerge in questi casi in maniera netta lo stridore tra la necessità di redigere un bilancio pienamente rispondente ai principi economici e giuridici che ne governano la formazione e la presenza di norme tributarie che s'inseriscono in tale procedimento formativo, fermo restando che scopo unico del bilancio è di consentire la verifica della produzione economica d'impresa.

regulated accounting system where appeal will be made to case law decisions. Where no case law is available, rules for accounting might be established through recommendations or standards issued by the accounting profession or by an independent body for instance the International Accounting Standards Board (IASB)».

49 V. CERIANI, *L'interrelazione tra bilancio ed il reddito d'impresa: profili comparati e comunitari*, in *Reddito d'impresa tra norme di bilancio e principi contabili*, a cura di R. Rinaldi, collana Quaderni di giurisprudenza commerciale, Milano, 2004, pp. 99 ss.

Fin da ora possiamo sinteticamente riconoscere che per risolvere le citate antinomie è possibile pertanto accedere alle seguenti teorie ⁵⁰:

a) la teoria del doppio binario: secondo la quale il bilancio civile ed il bilancio fiscale sono rigorosamente autonomi e per la determinazione del reddito imponibile il diritto tributario detta regole proprie;

b) la teoria del mono binario: in base alla quale il risultato fiscale è calcolato utilizzando come dato di partenza il risultato civilistico.

In tale ultimo caso le concrete situazioni normative possono atteggiarsi secondo una delle seguenti modalità:

- dipendenza parziale: nel caso in cui le variazioni da apportare all'utile di esercizio per ottemperare alle regole fiscali avvengono al di fuori del sistema di bilancio;

- dipendenza rovesciata: nel caso le norme fiscali subordinano le suddette variazioni all'iscrizione nel bilancio civilistico.

5. Gli interventi legislativi nazionali in tema di bilancio

Gli interventi realizzati in Italia nella regolamentazione del bilancio di esercizio possono essere suddivisi in tre distinti periodi.

Il primo periodo lo possiamo far decorrere dal 1882, anno di promulgazione del Codice di commercio, al 1942, anno di entrata in vigore del Codice civile nella sua formulazione originaria. ⁵¹

In questo arco di tempo sono maturati anche i primi interventi legislativi di carattere speciale volti a regolamentare il bilancio delle banche (1926) e il

50 M. CASO, *Gli IFRS e gli Istituti giuridici nazionali: le difficoltà applicative e gli ostacoli istituzionali*, in Riv. Dott. Comm., n. 6/2006, pp. 1351 ss., afferma che in realtà la contrapposizione fra "binario unico" e "doppio binario" sembra appartenere più alla teoria che alla pratica. Se è vero che è possibile ascrivere i sistemi dei vari Paesi UE all'uno o all'altro modello, è altresì corretto ritenere che essi si collochino in maggior parte nel mezzo, poiché nessuna legislazione ha reciso i collegamenti fra contabilità e fisco, o, al contrario, annullato *in toto* le differenze. Queste ultime si misurano non tanto in termini di principio, ma di numero ed estensione delle eccezioni alla regola della dipendenza.

51 P. M. TABELLINI, *L'imposta sul reddito delle persone giuridiche*, Milano, 1977, p. 347, riconosce che «*La disciplina del bilancio nasce realmente con la codificazione del 1942 e riflette il ruolo nuovo e più incisivo che l'impresa, quale fonte di ricchezza e più in generale di benessere, va assumendo in un paese proiettato ormai verso un modello di economia altamente industrializzata. I principi della chiarezza e della precisione che il codice del 1882 si era limitato solamente ad enunciare, trovano ora attuazione concreta: il primo con l'articolazione analitica dello stato patrimoniale; il secondo con la fissazione dei criteri per valutare gli elementi dell'attivo e del passivo. Anche con questa nuova disciplina continuano ad essere protetti gli interessi dei soci, dei creditori sociali o, in una prospettiva appena più dilatata, di quei soggetti che, in un modo o nell'altro, hanno, o stanno per avere, rapporti d'affari con la società. Il bilancio viene inteso essenzialmente come strumento offerto ai soci per verificare, attraverso il risultato d'esercizio, la redditività dei capitali investiti, oppure come strumento offerto ai creditori per controllare, attraverso l'esame delle voci dell'attivo e del passivo, le garanzie patrimoniali dei loro affidamenti.*».

bilancio delle imprese di assicurazione (1928).

Il secondo periodo lo possiamo inserire tra il 1942 ed il 1991, che è l'anno in cui l'Italia ha recepito le Direttive contabili (IV e VII Direttiva) in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati (di cui torneremo in maniera più approfondita nel capitolo successivo).

Il terzo periodo, successivo al 1991, ha dato attuazione alle predette Direttive, riformando la previgente normativa civilistica del bilancio e introducendo in via sistematica la normativa sul bilancio consolidato.

Successivamente sono stati attuati altrettanto rilevanti interventi in materia di bilanci delle banche, delle assicurazioni e di altre istituzioni finanziarie.

Nel terzo periodo, tuttora in evoluzione, due sono in particolare le modifiche normative di riferimento: la Riforma del diritto societario e l'avvento dei principi contabili internazionali IAS/IFRS per la redazione dei bilanci di esercizio delle imprese e dei gruppi aziendali.

La Riforma del diritto societario, introdotta con il D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, ha interessato, tra l'altro, anche la disciplina del bilancio di esercizio ed ha comportato la riformulazione degli articoli dal 2423 al 2435-*bis* del Codice civile.

In particolare, importante è stato l'intervento che ha riguardato l'eliminazione delle interferenze della normativa fiscale sul bilancio d'esercizio.

Rilevante è, innanzitutto, l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 2426 del Codice civile, che consentiva di *«effettuare rettifiche di valore ed accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie»* e del collegato punto 14 dell'articolo 2427 che imponeva di indicare nella nota integrativa *«... i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico»*.

L'abrogazione dell'interferenza fiscale e delle altre partite di natura fiscale ha reso necessaria la modifica della normativa sulla determinazione del reddito imponibile, realizzata dal D.lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003, articolo 109, comma 4, lettera b) del TUIR prevedendo che *«gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione è indicato il loro importo*

complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi».

In seguito all'inserimento di tale norma i componenti negativi di reddito richiamati nel citato articolo 109, aventi esclusivamente rilevanza fiscale, a differenza degli altri componenti negativi, erano deducibili per disposizione di legge, a condizione che essi fossero indicati in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

Anche tale intervento normativo è stato in seguito oggetto di ulteriore modifica.

La separazione, sebbene parziale, tra normativa civilistica e fiscale comportava l'iscrizione degli effetti della fiscalità differita e della fiscalità anticipata nei conti di bilancio integrati con l'aggiunta di nuove voci.⁵²

L'introduzione dei principi contabili internazionali nella contabilità dei singoli Stati dell'Unione, è avvenuta con l'emanazione del Regolamento CE n. 1606 del 19 luglio 2002.

Con l'adozione di tale provvedimento, a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2005 o in data successiva, le società soggette al diritto di uno Stato membro, i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, sono obbligate a redigere il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Lo stesso Regolamento, all'articolo 5, ha conferito agli Stati membri il potere di rendere obbligatoria o facoltativa l'applicazione dei principi contabili internazionali alle società i cui titoli non sono negoziati in un mercato pubblico.

L'Italia ha esercitato ampiamente le opzioni consentite dal Regolamento mediante l'emanazione del D.lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, che ha dato attuazione all'articolo 25 della legge comunitaria 2003.

Di pari importanza è altresì il recepimento della Direttiva n. 51/2003/Ce, che modifica in più parti le Direttive relative ai conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di

52 In particolare, nell'attivo circolante, al punto II (Crediti), sono state inserite le voci «4-bis) crediti tributari» e «4-ter) imposte anticipate»; nel passivo, nella macroclasse B (Fondi rischi e oneri) è stata inserita la voce «2) per imposte, anche differite»; nel Conto Economico risulta adattata la voce 22 «imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate». L'art. 2427 c.c., al n. 14, richiede poi la redazione di un apposito prospetto contenente: «a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a Conto Economico oppure a Patrimonio Netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni; b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione».

assicurazione, al fine di armonizzare la normativa nazionale con i principi contabili internazionali.

Di tali ultimi interventi comunitari, di come sono stati recepiti dal legislatore nazionale e, soprattutto dei loro effetti per la determinazione del reddito d'impresa ai fini tributari, ritorneremo più approfonditamente nei capitoli successivi, in questa sede preme osservare solamente i loro effetti sull'ordinamento contabile nazionale.

Oggi, pertanto, risulta un quadro complessivo caratterizzato dalla presenza di un duplice sistema di riferimento per la redazione dei bilanci di esercizio sia di impresa sia di gruppo: da un lato il "sistema contabile nazionale", da poco riformato e suscettibile di ulteriori modifiche in seguito al recepimento della Direttiva n. 51/2003/Ce⁵³, dall'altro il "sistema ancorato ai principi contabili internazionali IAS/IFRS".

La Riforma del diritto societario, pur avendo in parte eliminato le interferenze di natura tributaria sul bilancio di esercizio, ha confermato l'opzione per l'unicità del bilancio, facendo derivare il reddito imponibile dal risultato economico *ante* imposte, al quale vengono poi apportate variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione di norme di diritto tributario.

Il dualismo che caratterizza la nuova regolamentazione del bilancio di esercizio non è però assimilabile a quello che in alcuni Paesi sussiste tra "bilancio di esercizio" e "bilancio fiscale" (intendendo come tale non un vero e proprio bilancio, ma i risultati contabili del bilancio civile presi in considerazione ai fini impositivi).⁵⁴

La distinzione tra "bilancio di esercizio" e "bilancio fiscale" si fonda sulla diversità delle esigenze informative e comportamentali che essi tendono a soddisfare: il "bilancio di esercizio" soddisfa le attese di conoscenza sulla situazione aziendale della totalità dei soggetti interessati alla gestione dell'impresa o del gruppo cui il bilancio si riferisce; il "bilancio fiscale" soddisfa invece le

53 Obiettivo, infatti, della Direttiva (Ce) n. 51/2003 è quello di modificare ed aggiornare le precedenti Direttive in materia contabile per consentire, in definitiva, alle società che non adottano i principi IAS/IFRS di operare in condizioni di parità con le società che conformano i loro bilanci a quei principi. In tal modo sarà ridotto il grado di eterogeneità con cui le imprese comunicano con i terzi, rendendo meno arduo il confronto tra i bilanci delle società che applicheranno la normativa nazionale e i bilanci redatti in conformità ai principi IAS/IFRS.

54 A. FANTOZZI e M. ALDERIGHI, *Il Bilancio e la normativa tributaria*, cit. pp. 117-125, hanno rilevato che «E' bene precisare subito che parlare di "relazione tra bilancio civile e bilancio fiscale" è assolutamente improprio, in quanto la normativa presente non impone la redazione di alcun "bilancio fiscale"».

esigenze di prelievo delle imposte da parte dell'Amministrazione finanziaria.⁵⁵

Nel nostro ordinamento, vista l'adozione del principio di derivazione, non possiamo parlare di un "bilancio fiscale" distinto da quello d'esercizio.⁵⁶

Nella normativa sul bilancio ritroviamo sempre una visione fondamentalmente unitaria dei risultati della gestione:

- il Codice di commercio del 1882 prescriveva che *«il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte»*;

- il Codice civile del 1942 precisava che *«dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale delle società e gli utili conseguiti e le perdite sofferte»*;

- la disciplina civilistica riformata del 1991 prescrive ora che *«il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio»* (articolo 2423, comma 2, Codice civile.).

Pertanto il dualismo tra coloro che redigeranno i bilanci utilizzando i principi contabili nazionali e coloro che invece lo faranno attraverso l'utilizzo dei principi internazionali, è un dualismo che si ripercuote in prima battuta sui bilanci d'esercizio e poi, di conseguenza, sugli effetti fiscali.

55 F. TESAURO, *Esegesi delle regole generali sul calcolo del reddito d'impresa*, cit., p. 222, afferma che *«mentre le norme civilistiche pongono certe regole (sulla redazione del bilancio) la cui violazione invalida il bilancio...; la norma fiscale, invece, non pone alcun dovere che riguardi la formazione del bilancio; essa ipotizza che nel bilancio vengano iscritte determinate poste, ed a queste poste collega conseguenze che non riguardano la validità del bilancio ma la quantificazione del debito fiscale. Realizzare la fattispecie della norma tributaria, quindi, non è, per l'impresa, un dovere, ma una facoltà»*. A. CICOGNANI, *L'imposizione del reddito d'impresa*, cit., pp. 133-135, si chiede: *«E' corretto ed appropriato parlare di bilancio fiscale nel senso di documento comprendente sia la situazione patrimoniale che il conto economico? L'art. 5 del decreto 597 non fa alcuna menzione della situazione patrimoniale dal momento che il reddito fiscale risulta determinato, in sede di dichiarazione dei redditi, attraverso le variazioni in più e in meno rispetto al conto economico di diritto civile. Il legislatore non parla mai di bilancio fiscale, per quanto l'espressione sia di uso corrente tanto presso la dottrina aziendalistica che presso la dottrina giuridica»*.

56 F. TESAURO, op. ult. cit., p. 230, ha affermato che *«bilancio fiscale è una espressione correntemente usata per indicare il calcolo del reddito imponibile d'impresa; calcolo che viene realizzato negli atti, ove trovano attuazione le norme sulla determinazione dell'impresa (dichiarazione dei redditi, avviso di accertamento, ecc.); nessuno pensi che, accanto al bilancio commerciale, vi sia la previsione normativa di un altro bilancio, redatto solo ai fini fiscali»*. G. FALSITTA, *Concetti fondamentali*, op. cit. p. 137, ha affermato che *«Solo in specifiche ipotesi le norme sulla tassazione del reddito d'impresa prescrivono la formazione di un vero e proprio "bilancio fiscale"; sicché, al di fuori di dette ipotesi tassative, le norme di diritto tributario, allorché trattano del bilancio, si riferiscono all'istituto il cui complesso procedimento formativo è disciplinato sotto gli artt. 2423 ss del codice civile o all'istituto menzionato e regolato dall'art. 2217 del codice civile e l'atto che in ogni senso assolve alla funzione di "bilancio fiscale" è la dichiarazione tributaria del reddito d'impresa, da compilarli in conformità ai diversi modelli approvati con decreto ministeriale»*. R. LUPI, *Diritto tributario. Parte speciale*, Milano, 1992, p. 81 ha affermato che *«l'ordinamento tributario italiano non conosce... attualmente alcun "bilancio fiscale", inteso come autonomo documento riepilogativo, ai fini tributari, delle componenti reddituali e patrimoniali»*. E. POTITO, *I rapporti tra bilancio civile e dichiarazione*, cit., pp. 28-31, per il quale *«il bilancio cui alludono le varie disposizioni normative contenute nella legge tributaria non è un bilancio redatto ai fini fiscali (un "bilancio fiscale" come suol dirsi), ma proprio il bilancio (e quindi la situazione patrimoniale con il conto dei profitti e delle perdite) redatto secondo i principi civilistici ed i canoni della tecnica contabile, ancorché i soggetti fiscalmente obbligati a presentarlo non siano tenuti sotto il profilo civilistico alla relativa pubblicazione o, addirittura, redazione»*.

La dualità che viene a crearsi tra il sistema contabile nazionale e quello internazionale è di tipo antagonistico, in quanto i due sistemi contabili, pur perseguendo uno stesso obiettivo di conoscenza della situazione aziendale, portano a risultanze patrimoniali e reddituali diverse.

Di qui la legittima domanda che parte della Dottrina si pone: quale dei due sistemi consente di «*rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio*» di singola impresa o di gruppo? ⁵⁷

Il Regolamento n. 1606/2002 (che ha introdotto i principi IAS/IFRS negli ordinamenti dei Paesi europei, e del quale parleremo ampiamente in seguito) costituisce il fondamento normativo di un duplice sistema di riferimento per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato: da un lato i principi contabili internazionali IAS/IFRS, dall'altro il sistema contabile fondato sulla normativa nazionale riformata.

Il primo raggruppamento risulta costituito da tre sottogruppi:

1) le società i cui titoli sono negoziati in un mercato regolamentato, obbligate dal Regolamento n. 1606/2002, articolo 4, a redigere il bilancio consolidato secondo i principi IAS/IFRS;

2) le società obbligate dalla normativa nazionale a redigere sia il bilancio consolidato sia il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali;

3) le società che decidono, per libera scelta consentita dal legislatore europeo e nazionale, di applicare i principi contabili internazionali.

Il secondo raggruppamento è costituito da due sottogruppi:

1) le società alle quali è preclusa, in via permanente o a tempo indeterminato, la possibilità di adottare i principi contabili internazionali;

2) le società che scelgono liberamente di redigere i loro bilanci in conformità alla normativa nazionale.

L'esistenza di un duplice sistema contabile di riferimento, implica l'adozione di una diversa metrica di misurazione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della gestione sia delle imprese sia dei gruppi aziendali.

La normativa comunitaria (Regolamenti e Direttive) ha messo in luce due

57 A. TESSITORE, *Il bilancio di esercizio verso un sistema duale*, in Riv. Dott. Comm., fasc. 2, 2006, pp. 225 ss.

culture contabili profondamente diverse:

- quella continentale, legata a sistemi normativi, condizionata dalle esigenze di tipo tributario e debolmente sostenuta da un corpo di principi contabili di generale accettazione;

- quella di tradizione anglosassone, rivolta a soddisfare le esigenze conoscitive del mercato, in particolare degli investitori, e sostenuta da principi contabili emanati da organismi professionali.

I due sistemi contabili che, in conseguenza dei predetti interventi normativi attuati per il recepimento delle disposizioni comunitarie, regolamenteranno anche in Italia i bilanci delle imprese, in effetti, assegnano agli stessi una diversa funzione informativa che si riflette, di conseguenza, sui principi generali di redazione e sui criteri di rappresentazione dei valori nelle diverse tipologie di bilancio.

Paradossalmente, l'apertura data dal legislatore europeo ai principi contabili internazionali e l'accelerazione impressa a tale processo dal legislatore italiano, mentre favoriscono la circolazione e la confrontabilità dei bilanci delle imprese e dei gruppi a livello internazionale, limitano la comparabilità tra i bilanci di esercizio di società italiane, anche operanti nello stesso settore.

Tale dualità, come anticipato e come vedremo in seguito, si rifletterà inevitabilmente anche sui risultati fiscali delle imprese coinvolte.

6. Modalità di adozione del principio di derivazione

Riassumendo brevemente quanto esposto in precedenza, le soluzioni generalmente possibili per la determinazione del reddito d'impresa vanno dalla totale coincidenza tra reddito fiscale e risultato di bilancio ("*sistema del monobinario integrale*"), alla totale autonomia dell'imponibile (o perdita) fiscale dal risultato di bilancio ("*sistema del doppio binario*")⁵⁸, alla coincidenza parziale tra reddito fiscale e risultato di bilancio ("*sistema del monobinario corretto*").⁵⁹

Secondo il sistema del "doppio binario", tipica dei paesi anglosassoni, il

58 Con l'espressione "*doppio binario*" si indica quella possibile scelta del legislatore tributario che, nell'ambito del reddito d'impresa, sancisce la totale autonomia delle regole di determinazione del reddito fiscale rispetto a quelle civilistiche che governano la redazione del bilancio d'esercizio. Regole, perciò, distinte, separate e parallele come, per l'appunto, un "doppio binario".

59 F. TESAURO, *Esegesi delle regole generali sul calcolo del reddito d'impresa*, cit., pp.4 e ss., ed *Istituzioni di diritto tributario*, cit., pp. 74 ss.

bilancio di esercizio dovrebbe essere redatto nel rispetto della sola normativa civilistica, senza subire alcuna interferenza di natura tributaria, anche se, nello stesso tempo, il risultato "fiscale" avrebbe pur sempre come presupposto quello civile.

L'autonomia tra l'ordinamento civilistico e quello tributario sarebbe più che altro formale, attraverso la redazione di due distinti documenti: da un lato il bilancio di esercizio, formato in ragione delle disposizioni civilistiche e utile ad informare circa l'andamento economico, finanziario e patrimoniale dell'impresa; dall'altro lato, la dichiarazione dei redditi, compilata in osservanza alla legislazione fiscale e diretta a determinare la base imponibile in relazione alla quale un soggetto deve adempiere la propria obbligazione tributaria.⁶⁰

Il bilancio civile non verrebbe in tal modo mai "inquinato" dalle determinazioni fiscali.

La teoria del "monobinario", sviluppatasi nei Paesi dell'Europa continentale, ammette invece la possibilità di redigere il bilancio di esercizio applicando norme tributarie in deroga a criteri civilistici, ma ciò solo a condizione di fornire ampia illustrazione delle "interferenze tributarie" nell'ambito del bilancio e dei suoi allegati.

Il legislatore italiano ha rifiutato un sistema di "doppio binario" puro e si è orientato verso il sistema del "monobinario corretto", in quanto, come visto, il bilancio d'esercizio viene assunto come elemento costitutivo della fattispecie imponibile delle imprese, ed alla quantificazione del reddito d'impresa tassabile si procede apportando, al risultato emergente dal bilancio, le variazioni, in aumento e in diminuzione, imposte dalla normativa tributaria relativa a tale categoria di reddito.⁶¹

60 A. FANTOZZI e M. ALDERIGHI, *Il Bilancio e la normativa tributaria*, cit., pp. 117-125, osservano: «Se dunque con "doppio binario" si vuol dire che norma civile e norma tributaria non debbono imporre l'una all'altra obblighi antinomici fra loro, non si può che essere d'accordo. Ma se invece con tale espressione si vuol dire che reddito civile e reddito fiscale sono entità separate, che viaggiano separatamente, così che all'amministrazione finanziaria è consentito abbandonare il principio della capacità contributiva, elaborando anche tramite circolari, disposizioni che fanno viaggiare il reddito fiscale su un binario separato e divergente, che porti ad una contabilità ed ad un bilancio separati e distinti, tale impostazione deve essere fermamente combattuta ad ogni livello. Ciò che quindi occorre postulare con l'espressione "doppio binario", non è un sistema dove reddito civile e reddito fiscale siano entità indipendenti, bensì un sistema nel quale le due discipline, fiscale e civile, non impongano, l'una all'altra, soluzioni incompatibili con le finalità istituzionali che ad esse presiedono».

61 G. E. COLOMBO, *Relazione di sintesi*, in *Il Progetto italiano di attuazione della IV Direttiva*, a cura di Alberto Jorio, n. 97, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, Milano, 1988, pp. 143 ss., ha affermato che «E' la struttura dell'amministrazione finanziaria che si abbarbica al principio della monorotai, al fine di coltivare il comodo del verificatore fiscale, a spese di tutti i lettori del bilancio».

Queste variazioni servono ad eliminare la rilevanza fiscale degli elementi di natura valutativa presenti nel bilancio civile, al fine di assicurare la certezza del rapporto tributario (in ambito fiscale quest'ultimo principio prende il posto di quello di prudenza, valido viceversa in ambito civile per la redazione del bilancio). Ai fini fiscali, infatti, si ha un'idea di reddito realizzato inteso come incremento netto del patrimonio dell'impresa verificatosi nel periodo di competenza.

In dottrina, però, è stata molto vivace la discussione sulla ricostruzione del contenuto dei rapporti tra bilancio civile e dichiarazione dei redditi.

La tesi che ha acceso notevolmente il dibattito è stata quella di chi sostiene un collegamento, definito di "dipendenza rovesciata", del reddito civile da quello fiscale.⁶²

Tale Dottrina, parte dal presupposto di una presunta incompatibilità o conflitto tra gli scopi perseguiti dalla disciplina del bilancio e quelli propri del sistema rappresentato dalle disposizioni fiscali.

Quest'ultime vengono considerate adottabili anche per la determinazione del reddito civile, per supplire eventuali lacune delle norme civilistiche in materia.⁶³

Secondo tale Dottrina, le norme civilistiche sono flessibili, in quanto lasciano al redattore del bilancio spazi di autonomia per consentire l'adeguamento alla variabilità delle situazioni concrete, mentre le norme fiscali sono per loro natura rigide, in quanto perseguono l'obiettivo della certezza della obiettività nella determinazione dell'imponibile.⁶⁴

62 Questa è la tesi del Professor Gaspare Falsitta, il quale l'ha per la prima volta esposta nell'articolo *Il problema delle interrelazioni tra normativa di diritto commerciale e diritto tributario nella disciplina del "conto profitti e perdite" delle società per azioni*, in *Impresa, ambiente, pubbl. amm.*, 1977, pp. 218 ss., poi riproposta ed aggiornata negli scritti successivi.

63 G. FALSITTA, *Convergenze e divergenze tra diritto tributario e diritto commerciale nella disciplina del bilancio di esercizio*, in *Giur. comm.*, 1980, I, p. 197, ha affermato che «l'idea preconcepita che le leggi fiscali utilizzino il bilancio per un fine (l'accertamento del reddito imponibile) che è contrario allo scopo del bilancio civilistico diviene una petizione di principio non suffragata da prova alcuna, contraddetta, per di più, dallo scopo espressamente assegnato dalla legge di delegazione alle norme fiscali sul bilancio e sul reddito», riconoscendo poi che «Nel nostro sistema vige, dunque, il dogma dell'unicità del bilancio ai fini di diritto civile e tributario», il quale porta l'Autore a sostenere che «il legislatore ... concepisce il bilancio come un documento unitario volto a fornire la rappresentazione di un fenomeno - il reddito di periodo - che nelle sue componenti normali ed essenziali rileva simultaneamente per i molteplici fini - niente affatto contrapposti e incompatibili - di diritto civile e tributario».

64 G. FALSITTA, *Il problema delle interrelazioni*, cit., pp. 218 e ss., afferma che «le disposizioni di diritto tributario concernenti componenti positive o negative dell'utile da tassare ... dettate dalla sola ragion fiscale», prima infrequenti, sono ora «norme di diritto tributario di natura cogente», che determinano le variazioni fiscali in aumento ed in variazione del reddito civile e che restano al di fuori del bilancio approvato dall'assemblea. Successivamente, nell'articolo *Concetti fondamentali e principi ricostruttivi in tema di rapporti tra bilancio civile e "bilancio fiscale"*, in *Rass. Trib.*, 1984, I, pp. 137 ss., l'Autore prospetta come possibile «l'integrazione della normativa sul bilancio a mezzo di regole di diritto tributario (...), in quanto il diritto tributario codifica regole di portata generale, idonee a

Ne discende che la dipendenza rovesciata non sarebbe altro che un meccanismo che trasforma soluzioni civilisticamente opzionali in prescrizioni inderogabili.⁶⁵

Di conseguenza tra gli scopi delle normative civilistica e fiscale non è dato riscontrare conflitti, l'applicazione delle norma tributaria in sede di redazione del bilancio non costituirebbe violazione di alcuna norma positiva.⁶⁶

Altri Autori contestano la teoria della "dipendenza rovesciata", rilevando come «*Pregiudizialità-dipendenza è una formula che la dottrina adopera per indicare che una fattispecie si compone di effetti giuridici conseguenti ad altra fattispecie. Qui il bilancio commerciale rileva, ai fini fiscali, non per i suoi effetti giuridici, ma in quanto fatto*».⁶⁷

svolgere una funzione di supplenza nelle numerose ipotesi in cui il codice nulla dispone» ed «in quanto il diritto tributario opera la trasformazione in regole inderogabili di scelte che civilisticamente sono semplicemente opzionali». Più di recente, nello scritto *La dichiarazione tributaria ed il bilancio d'esercizio*, cit., pp. 47-68, lo stesso Autore sostiene: «*A livello di singole norme, e non - come i modelli ora enucleati - di sistema, è peraltro ipotizzabile, e concretamente riscontrabile nell'esperienza del diritto positivo, una ulteriore variante nelle relazioni tra normativa afferente la determinazione del reddito d'impresa e quella riguardante la predisposizione del bilancio d'esercizio, caratterizzantesi per un'inversione dell'ordine di priorità intercorrente fra i due settori normativi, e perciò noto - con formula imprecisa giacchè non si può parlare di dipendenza dell'utile di bilancio dal reddito d'impresa nello stesso senso "forte" con cui si è parlato di dipendenza del secondo dal primo, ma al più di interferenza della normativa concernente il calcolo del reddito d'impresa sulla normativa concernente il calcolo dell'utile di bilancio, ma efficace - come criterio della dipendenza rovesciata. Alla sua stregua, infatti, nel fissare le regole attinenti alla determinazione del reddito d'impresa, il legislatore introduce delle norme che legittimano (non obbligano) il contribuente a tenere nella redazione del bilancio d'esercizio una condotta non prevista dalla normativa civilistica. ... Abbiamo visto che ci sono due criteri: quello generale della dipendenza parziale e quello particolare della dipendenza rovesciata. Quest'ultimo attiene a quelle norme di matrice tributaria che impongono al contribuente l'osservanza nella redazione del bilancio di una condotta non prevista (anzi apparentemente vietata) della normativa civilistica. Ipotesi ne sono le norme che appartengono alla categorie di quelle agevolative o sovvenzionali. ... Consapevole dell'esistenza negli ordinamenti degli Stati membri di norme tributarie conformi al modello della dipendenza rovesciata, con la direttiva dedicata all'armonizzazione delle normative in materia di conti annuali delle società di capitali, gli organi comunitari hanno imposto ai legislatori nazionali di regolare il fenomeno anche sul versante civilistico, precisando al riguardo che se nella confezione del bilancio d'esercizio il valore delle immobilizzazioni o dell'attivo circolante subisce delle rettifiche di carattere eccezionale in applicazione di norme tributarie gli amministrazioni devono darne conto nella nota integrativa (cfr. articoli 2425 e 2427 c.c.)».*

⁶⁵ G. FALSITTA, *Concetti fondamentali*, cit., p. 138, afferma che «*l'atto che in ogni senso assolve alla funzione di "bilancio fiscale" è la dichiarazione tributaria del reddito d'impresa, da compilarsi in conformità ai diversi modelli approvati con decreto ministeriale*».

⁶⁶ C. BAFILE, *Considerazioni sui requisiti e sugli effetti del bilancio nella determinazione del reddito d'impresa*, in *Rass. Trib.*, 1984, I, pp. 155-190, ritiene che «*La diversa normativa tributaria può dare luogo alle variazioni in sede di dichiarazione, o eventualmente in sede di prospetto nei limiti di un assestamento tecnico di mera applicazione della legge ai dati economici del bilancio... Ciò equivale a dire che il bilancio è uno soltanto e che le variazioni in sede di dichiarazione non possono essere un secondo binario*».

⁶⁷ F. TESAURO, *Esegesi delle regole generali sul calcolo del reddito d'impresa*, cit., pp. 217-245, il quale osserva che «*Normalmente è il cd. bilancio fiscale che dipende dalle norme civilistiche; qui il rapporto è invertito, perchè sono le norme fiscali che condizionano il bilancio civilistico. Ma la formula "dipendenza rovesciata" non mi pare che rappresenti il fenomeno in maniera dogmaticamente corretta; essa presuppone che vi sia una dipendenza diretta (delle norme fiscali da quelle civilistiche) ed una dipendenza rovesciata (delle norme civilistiche da quella fiscali). Ora, la formula è espressiva, ma va usata con cautela perché può indurre in errore: cioè può far pensare che la norma fiscale sia una norma che disciplina il bilancio alla stessa maniera delle norme istituzionalmente deputate a tale compito. Invece non è così. Infatti, mentre le norme civilistiche pongono certe regole (sulla redazione del bilancio) la cui violazione invalida il bilancio (la norma civilistica collega il potere di annullare il bilancio ad un dato comportamento; la norma civilistica può quindi essere rappresentata come una norma che pone un dovere, la cui violazione genera l'invalidità dell'atto); la norma fiscale, invece, non pone alcun dovere che riguardi la*

Per tale ultima dottrina l'imprenditore, per fruire dei benefici fiscali, non può non "inquinare" il bilancio civilistico, inserendovi le poste richieste dalla norma fiscale e sostiene che il conflitto possa essere superato ravvisando, nella legislazione civilistica del bilancio, la facoltà di operare in deroga alle norme ordinarie.⁶⁸

Si ritiene, cioè, che una posta di bilancio intesa ad esempio alla fruizione di un'agevolazione, non sia invalida, perché le norme civilistiche che regolano il bilancio consentirebbero gli "inquinamenti" giustificati da norme fiscali (purché nella relazione al bilancio venga messo in evidenza che quest'ultimo non è stato redatto secondo le ordinarie regole del diritto civile, ma è stato "deformato" per fruire di un'agevolazione fiscale).⁶⁹

Altra critica che è stata fatta alla tesi della "dipendenza rovesciata" è quella che riconosce *«la macchinosità e la scarsa persuasività dell'idea che pretende di far confluire nella disciplina di bilancio le disposizioni tributarie sulla determinazione del reddito d'impresa tassabile»*.⁷⁰

Tale ultima Dottrina sostiene che *«nella legislazione positiva esistono due distinti "sistemi" di determinazione del reddito, l'uno dettato per esigenze civilistiche, l'altro per finalità tributarie»*, e sono legati dalle norme che disciplinano le modalità di variazioni da apportare all'utile civile per essere convertito in reddito tassabile.

Sempre secondo questa tesi, vi sarebbero tanti "sistemi" di computo del

formazione del bilancio; essa ipotizza che nel bilancio vengano iscritte determinate poste, ed a queste poste collega conseguenze che non riguardano la validità del bilancio ma la quantificazione del debito fiscale».

68 G. FALSITTA, *Convergenze e divergenze*, cit. pp. 217 ss., afferma che sebbene *«la legislazione tributaria subordina l'intassabilità o il rinvio della tassazione di elementi positivi o la deducibilità di elementi negativi del reddito di impresa alla registrazione nel bilancio civilistico... non implica necessariamente, come si vorrebbe far credere, "inquinamento" della normativa di diritto civile o emersione di antinomie risolubili mediante l'espedito del "doppio binario" o per meglio dire del "doppio bilancio"»*. Prosegue poi l'Autore sostenendo che *«la scelta legislativa del principio dell'unicità del bilancio ha un senso in quanto si ammetta che tra le due discipline vi è una forte prevalenza di aree di convergenza e che le discrepanze attengono ad ipotesi marginali che possono essere evidenziate senza che occorra infrangere il principio dell'unicità a favore del "doppio binario"»*.

69 F. TESAURO, *Esegesi delle regole generali sul calcolo del reddito d'impresa*, riconosce che *«Diritto tributario e diritto civile dettano criteri diversi: il primo "ammette" i costi solo se certi ed oggettivamente determinabili; il secondo "impone" la rilevazione dei costi, anche se sono soltanto probabili. Il diritto tributario tutela il fisco, il diritto civile tutela altri interessi, e quindi segue il cd. "criterio di prudenza". Vi è dunque "disimmatria" tra l'uno e l'altro settore dell'ordinamento, come vi è "disimmatria" in diritto civile circa la rilevazione dei costi e dei ricavi: i primi debbono essere rilevati sol che siano probabili, i secondi solo se certi»*.

70 E. NUZZO, *Ricostruzione del contenuto dei rapporti tra bilancio e dichiarazione*, cit., pp. 810 ss., dallo stesso articolo sono state tratte le espressioni riportate come virgolettato nel testo.

risultato di periodo per quanti *«sono i fini o scopi che si intendono perseguire»*.⁷¹

I due distinti "sistemi", civile e fiscale, *«serbano in comune quei ricavi, costi ed oneri che, nello stesso periodo d'imposta o esercizio considerato e per identico ammontare, concorrono alla formazione dell'utile di bilancio e del reddito tassabile»*.

Questi costi ed oneri, per essere fiscalmente deducibili, dovevano, secondo la disciplina civile e fiscale vigente all'epoca, essere imputati *«al conto dei profitti e delle perdite allegato alla dichiarazione»* (nella disciplina dettata dall'articolo 74, comma 3, del D.P.R. n. 597/1973), considerata questa come *«condizione giuridica di esistenza di quelle componenti reddituali»*.

Gli stessi componenti reddituali, per poter avere rilievo anche fiscale, dovevano scontare *«quale diversa condizione di esistenza quella della loro annotazione in apposite scritture»*.

Secondo l'Autore, pertanto, *«la condizione giuridica di esistenza relativa ai costi ed oneri "comuni" alle due configurazioni di reddito in discussione e quella prevista per costi ed oneri frutto di variazioni sono, tra di esse, complementari ed insieme concorrono a dar corpo al "sistema" delle regole dettate dal legislatore tributario per garantirsi, con riferimento a detti costi ed oneri, la corretta determinazione e rappresentazione del reddito tassabile»*.

Tale Autore sostiene che il "sistema" da lui ricostruito, non potrebbe nemmeno essere ricondotto all'interno dello schema del cd. "doppio binario", riconoscendo come *«tutte le prospettive ricostruttive considerate, compresa quella dell'unicità del bilancio (almeno secondo le sue più aggiornate versioni) ammettono l'esistenza di divergenze tra le componenti dell'utile di bilancio e del reddito tassabile»*.⁷²

Altra Dottrina considera invece l'interferenza delle norme fiscali nella redazione del bilancio come una causa generatrice d'inquinamento del medesimo, in particolare, si afferma che l'unitarietà dell'ordinamento giuridico non esclude la

71 Ciò comporterebbe l'impossibilità del rinvio alle disposizioni fiscali per supplire alle eventuali lacune della disciplina civilistica poiché *«Il "sistema di valori" di cui agli artt. 2423 c.c. e quello definito dalle norme del titolo V del d.p.r. n. 597 sono entità diverse, concepite per perseguire differenti finalità...»*.

72 E. NUZZO, op. ult. cit., sostiene che lo schema del cd. doppio binario, *«più che riflettere un modello ricostruttivo, si riduce ad una espressione convenzionale, figurata, di valore meramente descrittivo, così come comprova la carenza in esso di premesse logiche e/o principi giuridici o concetti di portata significativa ...»*.

possibilità che l'utile tassabile sia un'entità distinta rispetto all'utile di bilancio.⁷³

Per tale ultima Dottrina, non sarebbe "trapiantabile" la «sostanza normativa tributaria nel campo civilistico», in quanto «le regole tributarie sull'accertamento dell'utile sono ispirate a principi distinti da quelli civilistici - e pertanto non possono essere considerate "integrative" della disciplina civilistica», con la conclusione che l'«esistenza delle divergenze or ora indicate non solo impedisce di utilizzare le norme tributarie per completare la disciplina civilistica, ma comporta la ricorrente tentazione, per il redattore del bilancio, di adottare criteri fiscali nella formazione del bilancio civilistico: donde il pericolo di inquinamento di questo».⁷⁴

Sul versante opposto si pone, invece, chi propende per l'adozione di una doppia contabilità, una civile affiancata da un'altra fiscale.⁷⁵

Per tali Autori, le esigenze di snellezza e precisione del rapporto tributario consentono di rilevare come le valutazioni civilistiche e fiscali si pongono concettualmente su piani autonomi.⁷⁶

Le norme fiscali tendono a creare confini precisi tra ciò che è vietato e ciò che è consentito, senza dover dare alcuna spiegazione agli uffici finanziari: il diritto tributario ha bisogno di regolamentazioni più precise e meno controvertibili che

73 G. E. COLOMBO, *Disciplina del bilancio e norme tributarie: integrazione, autonomia o inquinamento?*, in Riv. soc., I, 1980, pp. 1187 ss. e *Relazione di sintesi*, cit., pp. 143 ss., riconosce che non è giusta la prassi di fare il bilancio in modo da utilizzare le opportunità fiscali, inquinando così il bilancio civilistico con norme tributarie. Secondo l'Autore sarebbe pertanto il caso di «Verificare ... la prevalenza tra gli interessi tributari della società, la chiarezza dell'informazione ... e il rispetto dei diritti dei partecipanti agli utili e l'interesse dell'Amministrazione finanziaria a far sì che ci sia uniformità tra utile civilistico e quello fiscale per quanto sopra detto dalla maggiore facilità delle verifiche».

74 G. E. COLOMBO, *Disciplina del bilancio*, cit., pp. 1178 ss.

75 R. LUPI, *Diritto Tributario*, cit., p. 81, evidenzia che «se nessun paese obbliga a una inutile doppia rilevazione, in una contabilità civile e in una fiscale, delle stesse operazioni economiche è concepibile - in base alla medesima contabilità - la redazione di un separato bilancio fiscale, in cui effettuare le valutazioni di fine esercizio secondo criteri previsti dalla norma tributaria». Per G. ZIZZO, *Regole generali*, cit., p. 505, «Se si vuole liberare l'attività di misurazione del reddito d'impresa da condizionamenti di ordine civilistico la strada da battere non è allora quella... della manipolazione in via interpretativa della normativa vigente, attività che può condurre soltanto a dare vita a modelli ibridi e privi di razionalità e coerenza interiore, ma ... quella di propugnare l'opportunità del passaggio dal criterio della "dipendenza parziale" al criterio della "autonomia", e quindi ad un sistema comportante la predisposizione, accanto ad un bilancio "civilistico" di un bilancio esclusivamente "fiscale"». Tale ultimo Autore (*Riflessioni in tema di "disinquinamento" del bilancio d'esercizio e di cancellazione della regola della previa imputazione a conto economico dei componenti negativi del reddito d'impresa*, in Riv. dir. trib., I, 2000, pp. 497-515), afferma altresì: «Mi sembra giustificato chiedersi se convenga conservare il sistema della "dipendenza parziale", con l'ingombrante meccanismo delle variazioni in aumento e in diminuzione che comporta, o se non sia più ragionevole optare per il sistema delle "autonomia" (del reddito d'impresa dall'utile civilistico), inserendo nella normativa sul reddito d'impresa - per assicurarne la completezza - una norma di chiusura che ne disponga l'integrazione per i proventi e gli oneri "atipici" attraverso il rinvio alla disciplina sul bilancio d'esercizio».

76 R. LUPI, *La determinazione del reddito e del patrimonio delle società di capitali*, cit. pp. 741 ss.; F. CROVATO, *L'imposta sul reddito*, cit., pp. 192-200.

non il diritto civile.⁷⁷

Emergerebbe così una profonda diversità nelle logiche strutturali che stanno a fondo delle regole di valutazione di bilancio, aziendali e civilistici, rispetto a quelle tributarie.

Queste diverse esigenze di fondo dovrebbero condurre concettualmente a una sostanziale autonomia di soluzioni in materia di valutazioni contabili, che per questa Dottrina porterebbe alla redazione di due distinti prospetti di bilancio, uno civilistico e l'altro fiscale.⁷⁸

Tali Autori riconoscono che la scelta del legislatore italiano del cd. "binario unico" ha comportato una diffusa interferenza fiscale nelle valutazioni di bilancio, con *«buona pace della trasparenza nell'informazione societaria e della osservanza delle disposizioni civilistiche in tema di bilancio»*.

In questo modo le divergenze strutturali tra norma civilistica e fiscale sono state risolte "a danno" di quella civile, consentendo l'iscrizione nel conto economico di costi ed oneri solo per ottenerne vantaggi fiscali, con conseguente problema dell'inquinamento fiscale del bilancio civile *«ora riconsiderato non solo con riferimento alle disposizioni fiscali cd. "agevolative o sovvenzionali", ma proprio alla luce della strutturale divergenza tra la rigidità (che la legge delega definisce "forfetizzazione") del diritto tributario e la maggiore elasticità di valutazioni che caratterizza il diritto civile»*.⁷⁹

Da ultimo, merita segnalare anche la tesi di coloro che rintracciano un superiore interesse al risparmio d'imposta al quale gli amministratori potrebbero richiamarsi nella redazione del bilancio, accanto a quelli della verità e alla prudenza, nell'ipotesi in cui pur ammettendo di aver scelto una soluzione senza dubbio peggiore di altre sul piano della chiarezza e precisione, possono in tal

77 A. FANTOZZI, *Imprenditori ed imprese nelle imposte sui redditi e nell'Iva*, Milano, 1982, p. 157, afferma che *«La contabilità ed il suo sbocco nel conto dei profitti e perdite costituiscono, pertanto, a mio avviso, per il reddito d'impresa, una sorta di coerenza portante la quale ha la funzione di qualificare a fini fiscali gli elementi positivi e negativi di reddito e di determinare la relativa disciplina (con il che ritengo di risolvere in radice il problema dell'ammissibilità del cd. "doppio binario" attribuendo esclusiva rilevanza al conto profitti e perdite allegato allo stato patrimoniale, e riconoscendo alle variazioni operate in dichiarazione mera portata riconciliativa con le indicazioni del conto economico): è un passo decisivo compiuto dal legislatore verso l'obliterazione del concetto di reddito prodotto ed un diretto avvicinamento al reddito entrata»*.

78 F. CROVATO, *L'imposta sul reddito: il criterio di imputazione a conto economico e nuove regole di determinazione forfettaria del reddito*, cit. p. 197, afferma che *«L'autonomia fra i due ordini di valutazioni appare comunque logicamente compatibile anche con la scelta di determinare l'imponibile prendendo le mosse dal bilancio civilistico, apportando le variazioni connesse alle disposizioni fiscali senza tuttavia prevedere formalmente interferenze... Un'interferenza formale tra i due ordini di valutazioni non solo non discende dalla logica strutturale dei due diversi settori normativi, ma anzi contraddice la sostanziale autonomia che li caratterizza»*.

79 F. CROVATO, op. ult. cit., p. 197.

modo giustificare tale scelta con la convenienza fiscale.⁸⁰

Una tale possibilità viene da questa Dottrina rintracciata proprio nel fatto che la IV Direttiva consentirebbe espressamente, per evitare la perdita di un vantaggio fiscale, l'adozione in bilancio di rappresentazioni diverse da quella civilisticamente più corretta.⁸¹

L'Autore, pertanto, giunge alla conclusione che *«l'autonomia tra bilancio civilistico e determinazioni fiscali eliminerebbe molte confusioni non solo a proposito del reddito di periodo, ma anche a proposito delle componenti patrimoniali, per le quali sarebbero agevolmente identificabili le eventuali differenze, che anche oggi si creano tra valori contabili e valori fiscalmente riconosciuti. Quest'intreccio genera dubbi nel lettore del bilancio e costringe chi abbia interesse alla situazione fiscale della società a chiedere spiegazioni sulle poste patrimoniali dove potrebbero annidarsi divergenze tra valori contabili e valori fiscalmente riconosciuti»*.⁸²

7. Il cd. "inquinamento fiscale"

Il problema evidenziato dalle teorie sopra esposte nell'adozione del cd. sistema "monobinario" di dipendenza del reddito fiscale da quello civile, è il possibile (e molto probabile) inquinamento del bilancio civile.

In particolare, le imprese, per poter godere di legittimi vantaggi fiscali, potrebbero inserire già a monte, ossia al momento della redazione del bilancio d'esercizio, determinati elementi contabili, unicamente con finalità fiscali.

L'inquinamento del bilancio è ancor più possibile stante l'adozione nelle norme

80 R. LUPI, *La determinazione del reddito*, cit., pp. 699-744.

81 Alcuni Autori, criticano tale tesi (cfr. E. NUZZO, *Ricostruzione del contenuto*, cit., pp. 846-847), affermando che *«va confutata l'idea che, nella convenienza a conseguire alleggerimenti di prelievo, giustifica l'adozione, in sede di formazione del bilancio, del più favorevole criterio fiscale, non esistendo principio giuridico o indicazione di diritto positivo che faculti il contribuente a scegliere tra il dettato civilistico e quello fiscale, ovvero a disapplicare l'uno a favore dell'altro. Questo curioso "mercato" di convenienze è estraneo al vigente sistema positivo, perchè non è voluto dal nostro legislatore: nella stessa IV direttiva CEE (dalla quale si trae spunto nel prospettare il problema delle succitate convenienze) le ipotesi di coordinazione tra il dettato delle discipline in questione sembrano configurate in termini più raffinati di quelli additati negli scritti ai quali si allude... nella citata direttiva CEE, la prevista utilizzazione delle norme di diritto tributario in sede di formazione del bilancio, per ottenere benefici fiscali, costituisce un "principio scritto", una deroga che nel legittimare, appunto, l'utilizzazione di un criterio fiscale a fini di bilancio fa sì che detto criterio diventi o "comune" alle distinte determinazioni di reddito in parola o ragione per effettuare "variazioni" idonee ad indicare la possibile soluzione civilisticamente corretta; nel nostro sistema positivo un principio del tipo di quello innanzi ricordato non è stato ancora introdotto e che... aneliti europeistici non possono far pasticciare il sistema in vigore e norme eventualmente da introdurre in esso»*.

82 P. BORIA, *Il Sistema tributario*, cit., p. 314, ha affermato che *«non rientra tra gli obiettivi perseguiti con il bilancio di esercizio, la rappresentazione degli effetti tributari, né tanto meno il perseguimento dell'interesse al risparmio d'imposta»*.

fiscali del cd. "*principio di non tassatività*" ovvero di "*previa imputazione a conto economico*".

Quest'ultimo è un corollario del generale principio di derivazione, in forza del quale devono ritenersi deducibili, ai fini fiscali, e in assenza di norme tributarie che dispongano diversamente, i componenti negativi di reddito imputati come costi nel bilancio.

In altri termini, la disciplina degli elementi negativi del reddito d'impresa non è esaustiva in quanto la mancata considerazione di una tipologia di costo in tali norme non comporta, di per sé, la loro indeducibilità. Al contrario, il costo, proprio perché qualificabile come tale in bilancio, dovrà essere considerato deducibile se imputato contabilmente, purché risponda alle regole generali (competenza, inerenza, ecc.).

Lo stesso dicasi per gli elementi positivi di reddito: l'eventuale omessa menzione nel TUIR non ne sancisce certo la non tassabilità.⁸³

Da un punto di vista normativo questo fenomeno trova oggi la sua fonte nell'articolo 109, comma 4, dell'attuale TUIR (dopo la riforma del 2003), secondo cui «*Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza (...)*».

Conseguenza del "principio di non tassatività" è, pertanto, il rischio che siano imputati in conto economico costi e oneri giustificati solo in un'ottica fiscale⁸⁴, ma non coerenti con la disciplina dettata dal Codice civile.⁸⁵

83 In tal senso A. FANTOZZI e M. ALDERIGHI, *Il bilancio e la normativa tributaria*, cit. pp. 2755 ss., A. FEDELE, *Considerazioni generali sulla disciplina fiscale degli atti e delle vicende dell'impresa*, in AA.VV., *Il reddito d'impresa nel nuovo testo unico*, Padova, 1988, pp. 781 ss. A tal proposito, analizzando le norme relative a tale seconda determinazione si potrebbe anche sostenere la tesi di Falsitta della cd. "dipendenza rovesciata" secondo il quale il bilancio risulterebbe condizionato dall'appostazione di voci aventi rilevanza esclusivamente tributaria.

84 Esempi tipici di componenti che potrebbero dar luogo a inquinamento del bilancio sono: lo stanziamento di ammortamenti anticipati, lo stanziamento di ammortamenti nella misura tabellare fiscalmente ammessa per la quota eccedente quella economicamente giustificata o la svalutazione di crediti in misura superiore a quella che riconduce il loro valore di bilancio al presunto realizzo.

85 Secondo alcuni (G. E. COLOMBO, *Disciplina del bilancio e norme tributarie*, cit., p. 1171), la regola in discussione ha reso il sistema del reddito d'impresa incoerente: in tal modo non vi sarebbe più dipendenza della dichiarazione dei redditi dal bilancio ma, al contrario, del bilancio dalla dichiarazione, se è vero che per ottenere il riconoscimento della deduzione di un componente negativo occorre che quel componente figuri come già imputato al conto economico dell'esercizio cui la dichiarazione fiscale si riferisce e che, dunque, sia il bilancio a "piegarsi" alle regole tributarie di determinazione del reddito d'impresa. Il fenomeno si verifica ogniqualvolta il componente di costo che deve essere imputato a conto economico ai fini della deduzione fiscale non abbia fondamento secondo le regole di redazione del bilancio. Ciò accade, normalmente, in presenza di norme tributarie sovvenzionali, ma non può escludersi a priori neppure per le norme di salvaguardia o per quelle recanti criteri rigidi e/o standardizzati di quantificazione del reddito (si veda anche D. STEVANATO, *Rinvio degli ammortamenti imputati a bilancio tra aperture e preconcetti*, in *Corr. Trib.*, n. 28/2005, pp. 2203 e ss.).

Per lungo tempo, comunque, i redattori del bilancio si sono trovati di fronte all'alternativa: inquinare il bilancio accogliendo in esso, come richiesto dalle norme vigenti⁸⁶, le poste di derivazione fiscale, comprese quelle civilisticamente non giustificabili, per non perdere possibili benefici in termini di risparmio d'imposta, oppure salvaguardare, in stretta osservanza delle disposizioni dettate in tema di redazione del bilancio, la purezza dell'informativa contabile, perdendo però i benefici concessi dalle norme tributarie essenzialmente di carattere sovvenzionale.⁸⁷

Prima della riforma della disciplina del bilancio d'esercizio, l'ordinamento italiano non offriva soluzioni adeguate a risolvere tale conflitto.⁸⁸

Nella pratica, dato il forte interesse degli amministratori di società a minimizzare il carico fiscale, la scelta ricadeva sistematicamente sull'ottenimento del risparmio d'imposta, a scapito della corretta rappresentazione economica,

86 L'art. 74 del Testo Unico del 1973 così statuiva: «(...) i costi e gli oneri non sono ammessi in deduzione se non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite allegato alla dichiarazione (...)», mentre non molto dissimile era la formulazione del principio di previa imputazione nella disposizione dell'art. 75 del d.p.r. n. 917/1986, secondo cui «(...) le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite (...)». Ai fini della corretta accezione del concetto di "imputazione", giova richiamare la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 2, comma 6 bis, della legge 26 giugno 1990, n. 165, che ha previsto che la imputazione ricorre ove i componenti negativi siano stati annotati nelle scritture contabili ed abbiano così concorso alla determinazione del risultato netto del conto economico, indipendentemente dalla specifica evidenza in tale documento.

87 G. FALSITTA, *I rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale alla luce della IV Direttiva*, in *Il Progetto italiano di attuazione della IV Direttiva*, a cura di Alberto Jorio, n. 97, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, Milano, 1988, pp. 95 ss., aveva affermato: «già nell'ordinamento attualmente vigente è legittima l'applicazione delle norme tributarie che, in deroga ad opposti criteri civilistici, deformano il risultato di esercizio per ragioni di risparmio fiscale purché dal bilancio stesso o dalla relazione degli amministratori emerga esaurientemente e limpidamente quale sia, conformemente ai disposti degli artt. 2423 e ss c.c., l'utile realmente conseguito (o le perdite realmente sofferte) e, di riflesso, quali specifiche alterazioni abbia provocato sul risultato così descritto e individuato l'innesto delle regole di derivazione tributaria». G. ZIZZO, *Riflessione in tema di disinquinamento*, cit., pp. 497-498, relativamente all'art. 75 del d.p.r. n. 917/1986, ritiene che «il senso della norma in questione sia più profondo e vada ricercato attingendo alla ratio stessa della statuizione legislativa del principio di "dipendenza" del reddito d'impresa dal risultato del conto profitti e perdite. Affermando che "le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite", l'art. 75, co. 4, esplicita infatti un concetto che si è già avuto occasione di delucidare facendo leva sulla ratio della scelta per la "dipendenza" anziché per l'"autonomia", e cioè che - poiché il risultato del conto economico è il dato che meglio rappresenta la capacità contributiva dell'impresa - le norme riguardanti la determinazione del reddito d'impresa hanno, fondamentalmente, il compito di creare argini, e non di dettare criteri alternativi a quelli civilistici. ... si tratta di garantire che nella dichiarazione venga esposto un reddito d'impresa che si discosti il meno possibile dal risultato del conto economico e, pertanto, che a quest'ultimo dato non vengano apportate nella dichiarazione delle rettifiche in diminuzione sulla base di norme ... la cui funzione è affatto diversa».

88 O. NOCERINO, *Ricostruzione dei rapporti tra il bilancio civilistico e determinazione del reddito d'impresa*, cit. pp. 267-301, affermava che «l'inserimento di un costo nel conto economico del bilancio non dovrà essere mai il frutto di una valutazione di opportunità fiscale condotta allo scopo di conseguire l'indebito beneficio della deducibilità di un determinato componente astrattamente previsto dalla disciplina positiva, essendo ciò la conseguenza di una fattispecie composta formata dal congiunto verificarsi di una duplice condizione: la presenza della voce nel conto economico in ossequio alle norme civilistiche, ed inoltre la conformità della stessa ai principi generali, ovvero alle regole speciali dettate dal legislatore tributario».

patrimoniale e finanziaria dell'impresa.⁸⁹

Il legislatore ha tentato, a più riprese, di risolvere il fenomeno dell'inquinamento fiscale del bilancio.⁹⁰

Esso venne affrontato dalla IV Direttiva la quale, pur non occupandosi del "bilancio fiscale" né di diritto tributario, prese posizione riguardo alla legittimità dei conti annuali redatti nell'osservanza delle norme tributarie di natura sovvenzionale che, come detto, rischiavano di inquinare i risultati palesati dai conti stessi.

A tale proposito, gli estensori della Direttiva avrebbero potuto scegliere due soluzioni: 1) vietare, puramente e semplicemente, l'applicazione delle norme tributarie "sovvenzionali", dichiarando illegittimi i conti annuali redatti in conformità alle prescrizioni previste da tali disposizioni in quanto derogatorie delle disposizioni sul bilancio; 2) prendere atto dell'esistenza del fenomeno, al fine di disciplinarlo e soddisfare così il principio di rappresentazione veritiera e corretta.

Il legislatore comunitario si è orientato verso la seconda delle possibili soluzioni sopra prospettate, guardandosi bene dal mostrare una preferenza per il principio della "dipendenza rovesciata" e per le legislazioni fiscali sovvenzionali, che subordinano la concessione di vantaggi tributari ad adempimenti ed oneri di vario tipo da osservare previamente in sede di formazione dei conti annuali.

La IV Direttiva confermò la praticabilità di tale soluzione, prevedendo, come visto, che, qualora nei bilanci fossero contenute «*rettifiche di valore*

89 Peralto, tale atteggiamento aveva suscitato alcune reazioni nella giurisprudenza, al cui vaglio più volte fu sottoposta la questione della presunta illegittimità del bilancio inquinato da norme fiscali. Particolarmente sensibile si rivelò il Tribunale di Milano che, in alcune celebri sentenze (Trib. Milano, 4 settembre 1978, in vol. II, 2, n. 7, nonché Trib. Milano, 10 settembre 1981, *ivi*, n. 8), assunse una posizione assai rigorosa, ritenendo l'illiceità del fenomeno dell'inquinamento dei bilanci per effetto dell'applicazione di norme tributarie e pronunciando la nullità dei bilanci che fossero stati influenzati da poste esclusivamente tributarie. Successivamente, la giurisprudenza mutò orientamento, sotto l'influenza di alcune decisioni della Corte di Cassazione. Secondo la Suprema Corte, il bilancio avrebbe potuto ritenersi conforme ai dettami della verità, chiarezza e precisione richiesti dalla legge anche quando una o più informazioni necessarie, pur non risultando dai dati contabili formanti il bilancio vero e proprio, fossero state comunque fornite all'assemblea dei soci, nella relazione degli amministratori o anche oralmente, nell'ambito dell'assemblea di approvazione del bilancio, purché l'informazione risultasse almeno dal verbale della delibera (per tutte v. Cass. 28 luglio 1977, n. 3373, in *Giur. Comm.*, 1978, II, p. 33, con nota di P. G. JAEGER). Sulla scorta di tale pronunce, la giurisprudenza successiva riconobbe la non intrinseca legittimità dell'affluenza al conto economico di poste aventi giustificazione esclusivamente tributaria (si vedano Trib. Milano 12 gennaio 1984 e Trib. Milano 29 ottobre 1984, in vol. II, 2, nn. 10 e 11). Si accolse in sostanza una soluzione di compromesso: consentire nel bilancio le svalutazioni - agli accantonamenti a fondi - in eccesso rispetto alle regole civilistiche, a condizione però che nello stesso bilancio o (all'epoca) nella relazione degli amministratori venisse recuperata la corretta informazione del lettore mediante la notizia che quelle svalutazioni od accantonamenti avevano giustificazione solo fiscale o dal punto di vista civilistico costituivano, in realtà, delle riserve. G. E. COLOMBO, *Il Bilancio*, in *Il Nuovo diritto delle società*, Diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino, 2007, Vol. 3, Cap. X, pp. 153-185.

90 R. LUPI, *La determinazione del reddito e del patrimonio delle società*, cit., pp. 69 ss.

esclusivamente in seguito all'applicazione della legislazione fiscale», di quelle svalutazioni o accantonamenti si indicasse nell'allegato (nota integrativa) l'ammontare debitamente motivato (artt. 35, l.d, 39, 1. comma).⁹¹

La IV Direttiva ha consentito sostanzialmente la violazione della norma civilistica a condizione che si indicasse, nello stesso conto economico, e poi nella nota integrativa, prima il valore derivante dalla applicazione della norma civilistica e, subito dopo, la rettifica del valore derivante dalla (violazione della norma civilistica e dalla) applicazione della norma tributaria.

Lasciando libertà ai legislatori fiscali dei singoli Paesi membri, la IV Direttiva ha previsto l'inserimento di voci atte ad accogliere le rettifiche e gli accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie (cd. appendice fiscale).⁹²

Il legislatore nazionale, adeguandosi a quanto permesso dalla Direttiva, aveva in un primo momento inserito le voci n. 24 e 25 nello schema di conto economico, in base ad esse i costi diventavano deducibili fiscalmente a patto che figurassero in bilancio (n. 24), e gli accantonamenti di utili fatti dagli amministratori per profittare dell'esecuzione o sospensione d'imposte venivano riconosciuti fiscalmente a condizione del loro accantonamento già nel bilancio da sottoporre all'assemblea (n. 25).

Secondo quanto originariamente previsto dal D. Lgs. n. 127/1991, le voci 24 e 25 dello schema del conto economico, di cui all'articolo 2425 del Codice civile, erano destinate a contenere le rettifiche e gli accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

Tale soluzione venne però abbandonata ben presto.

91 L'art. 35, comma 1, lett. d) della Direttiva prevedeva, infatti che *«Se gli elementi delle immobilizzazioni sono oggetto di rettifiche di valore eccezionali esclusivamente in seguito all'applicazione della legislazione fiscale, nell'allegato occorre indicare l'importo debitamente motivato di tali rettifiche»,* mentre il successivo art. 39, comma 1, lett. e), disponeva che *«Se gli elementi dell'attivo circolante sono oggetto di rettifiche di valore eccezionali a causa esclusivamente dell'applicazione della legislazione fiscale, nell'allegato occorre indicarne l'importo debitamente motivato».*

92 G. E. COLOMBO, *Relazione di sintesi*, cit., pp. 157 ss. Per l'Autore *«Ancor meno fondata è l'affermazione che la Direttiva abbia "imposto" di derogare alle norme civilistiche per far luogo alle diverse regole fiscali. Sia l'art. 35, par. 1, lett. d), sia l'art. 39, par. 1, lett. e), cominciano con un bel "se" ipotetico: "se" i redattori del bilancio hanno abbandonato le regole civilistiche per utilizzare criteri fiscali (che consentono risparmi tributari), c'è l'obbligo di informare nelle note integrative su tale fatto e sull'entità della divergenza tra valore iscritto e valore che si sarebbe dovuto correttamente iscrivere. E' chiaro che la soluzione corretta sarebbe quella dello svincolo dei vantaggi tributari delle deformazioni del bilancio: un bel bilancio come il codice civile comanda, e poi gli accantonamenti e le svalutazioni ulteriori, consentite dal fisco, nel prospetto di raccordo tra bilancio e dichiarazioni dei redditi. Anche perché da questa diversa soluzione il fisco non perderebbe niente: basterebbe introdurre la regoletta che se l'utile "civilistico" eccedente l'utile "fiscale" viene distribuito, è tassato».*

Infatti, la Legge n. 503 del 1994 abolì - a breve tempo di distanza dalla data di introduzione - le citate voci di conto economico, introducendo il comma 2 nell'articolo 2426 del Codice civile, relativo alla liceità dell'innesto nel conto economico di poste di matrice fiscale, e il numero 14 nell'articolo 2427, in risposta all'esigenza di quantificare gli effetti distorsivi dell'innesto di poste aventi esclusiva rilevanza fiscale, segnalandole nella nota integrativa ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta.⁹³

Si pervenne, così, alla scelta di abrogare l'appendice fiscale.

Nel 2003 (con decorrenza 2004) la disciplina civilistica sul bilancio è stata resa (quasi) completamente indipendente da quella fiscale per effetto di un duplice intervento effettuato con i decreti legislativi 17 gennaio 2003, n.6 (c.d. "Riforma del diritto societario") e 12 dicembre 2003, n.344 (c.d. "Riforma del sistema fiscale").⁹⁴

Con il D. Lgs. n.6/2003, è stato abrogato il secondo comma dell'articolo 2426 del Codice civile (che consentiva di effettuare in bilancio rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie) e, conseguentemente, del n.14) dell'articolo 2427 del Codice civile.

La relazione al D. Lgs. n. 6/2003 conferma che, attraverso l'eliminazione di

93 Con l'appendice fiscale venne, in pratica, decretata la legittimità civilistica delle rettifiche e degli accantonamenti di natura esclusivamente tributaria, ponendo come condizione il "confinamento" delle poste fiscali in alcune ben individuate voci di conto economico. Tuttavia, la soluzione della c.d. appendice fiscale non ha di fatto prodotto i risultati sperati per le difficoltà applicative notevoli ad essa connesse. I dubbi riguardavano essenzialmente la tipologia di rettifiche che era possibile transitassero nell'appendice fiscale. In particolare, la tesi più accreditata in dottrina evidenziava come a dover essere imputati fossero solo i componenti di reddito derivanti da "norme sovvenzionali". Ciò nel presupposto che, permettendo al contribuente di effettuare ogni tipo di rettifica per il tramite dell'appendice fiscale, si rendeva di fatto ordinaria una normativa che, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto avere carattere eccezionale con un conseguente totale, incondizionato venir meno dei criteri civilistici a fronte di quelli fiscali (si veda G. ZIZZO, *Giurisprudenza sistematica di diritto tributario*, Torino, 1994, pp. 525 ss.). Secondo la dottrina maggioritaria, la soppressione dell'appendice fiscale fu solo una modifica formale e non di sostanza, giacché l'assetto dei rapporti tra norme civili e norme fiscali in punto di bilancio sarebbe rimasto del tutto inalterato, cambiando unicamente il modo di rappresentare contabilmente un identico fenomeno (Circolare Assonime n. 139 del 10 novembre 1994). In particolare, il nuovo comma dell'art. 2426 c.c. disponeva che «è consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ...». Il numero 14 dell'art. 2427 c.c. statuiva l'obbligo di indicare in nota integrativa «(...) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico (...)». Nella pratica, il n. 14) del predetto art. 2427 è rimasta una norma sostanzialmente inapplicata, in quanto nella maggioranza dei casi gli estensori del bilancio segnalavano in nota integrativa l'assenza di sostanziali discrasie tra le valutazioni compiute in bilancio e le norme fiscali di riferimento. Di fatto, il combinato disposto dell'art. 2426, comma 2, del c.c. e dell'art. 75, comma 4, del TUIR permetteva agli operatori di svolgere in bilancio delle valutazioni esclusivamente fiscali prive, però, di sostanza economica, completando il passaggio da un sistema incentrato sulla parziale dipendenza della normativa fiscale da quella civilistica a un sistema di piena "dipendenza rovesciata". Sul punto si veda anche G. E. COLOMBO, *Il bilancio di esercizio*, cit., pp. 216 ss.

94 Su questa delega si veda F. GALLO, *Brevi note sulla necessità di eliminare le interferenze*, cit., pp. 3 ss., T. DI TANNO, *Brevi note a favore del "doppio binario" nella determinazione del reddito d'impresa*, in Riv. Dir. Trib., 2000, I, pp. 407 ss., G. ZIZZO, *Riflessioni in tema di "disinquinamento"*, cit., pp. 497 ss..

qualsiasi riferimento alle norme tributarie, il bilancio sarà redatto in ottemperanza alle disposizioni del Codice civile, uniche disposizioni previste in materia.⁹⁵

Dall'altro lato, l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 2426 del Codice civile ad opera della riforma del diritto societario non consente più di imputare al conto economico rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente per motivi fiscali.

La riforma IRES non muta la regola base di dipendenza del reddito d'impresa dal risultato civile e continua ad affermare che il reddito complessivo è determinato apportando al risultato di conto economico le variazioni conseguenti all'applicazione delle regole per la determinazione dell'imponibile delle società (articolo 83 del TUIR).

Vengono però eliminate le cause dell'interferenza non condizionando la deducibilità del costo alla sua imputazione a conto economico: «(...) *Gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi (...)*» (cd. quadro EC).⁹⁶

La possibilità però di dedurre costi ed oneri in via extracontabile era apparsa una misura adottata in netta controtendenza rispetto ai tentativi in precedenza effettuati di adeguare la normativa tributaria del reddito d'impresa alle disposizioni normative contenute nel Codice civile e nelle leggi speciali in materia di conti annuali delle società.⁹⁷

Secondo il legislatore tributario la base imponibile doveva essere il più possibile aderente al risultato di bilancio, e l'avvicinamento dei due "risultati" comportava, necessariamente, una più rigorosa applicazione del principio della competenza economica ed una migliore ridefinizione dei criteri fiscali per la determinazione della base imponibile.

95 La legge n. 366 del 2001 di delega al Governo per la riforma del diritto societario annovera, fra i principi e criteri direttivi dell'art. 6, che si occupa della revisione della disciplina del bilancio, la previsione di «*eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito di impresa anche attraverso la modifica della relativa disciplina e stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalità differita*».

96 Nella legge delega per la riforma del sistema fiscale (Legge n. 80/2003) il tema è ripreso dall'art. 4, comma 1, lettera i), laddove si prevede la «*(...) deducibilità delle componenti negative di reddito forfetariamente determinate, quali le rettifiche dell'attivo e gli accantonamenti a fondi, indipendentemente dal transito dal conto economico al fine di consentire il differimento d'imposta anche se calcolate in sede di destinazione dell'utile (...)*».

97 P. PETRANGELI, *Disinquinamento del bilancio dalle interferenze fiscali*, in AA.VV., *La tassazione delle società nella riforma fiscale*, Milano, 2004, pp. 237 ss.; D. STEVANATO, *La deducibilità dei costi senza previa imputazione a conto economico nella bozza del TUIR*, in AA.VV., Milano, 2004.

Detto obiettivo poteva essere vanificato, almeno in parte, dalla deduzione extracontabile dei predetti oneri.

In sostanza con tale regola viene attuato un parziale disinquinamento del bilancio rispetto alle interferenze fiscali introducendo un regime di "doppio binario parziale", mediante il quale per alcune componenti di reddito (in particolare per i costi stimati) venne prevista la loro deduzione fiscale solo previa indicazione nel predetto quadro della dichiarazione.⁹⁸

Questo quadro normativo ha subito, però, una ulteriore evoluzione per effetto della Legge. 24 dicembre 2007, n. 244, la quale (nell'ambito di una manovra che si è caratterizzata per la semplificazione degli adempimenti, riduzione di aliquote ed ampliamento della base imponibile) ha operato un intervento strutturale significativo, eliminando la possibilità di fare deduzioni extracontabili nell'apposito quadro EC, con ciò restituendo al principio di "previa imputazione" nelle scritture contabili la sua dimensione originaria.

La eliminazione delle deduzioni extracontabili, da un lato è in linea con la volontà del legislatore di rafforzare il principio di derivazione avvicinando l'imponibile fiscale e il risultato economico dell'esercizio emergente dal bilancio⁹⁹, mentre dall'altro introduce, nuovamente, il rischio di un ritorno all'inquinamento del bilancio che le regole abrogate avevano inteso in qualche modo limitare.¹⁰⁰

98 S. ADAMO, *L'eliminazione delle interferenze fiscali dal bilancio e l'introduzione degli IAS/IFRS: problemi di raccordo con il sistema fiscale nazionale*, in *La Riforma del regime fiscale delle imprese: lo stato di attuazione e le prime esperienze concrete*, a cura di F. Paparella, Milano, 2006, pp. 188-192, osserva che «Nonostante la riforma fiscale, su impulso di quella societaria, abbia significativamente modificato il rapporto che intercorre tra utile di bilancio ed imponibile attraverso il cd. "disinquinamento di bilancio", si è mantenuta la dipendenza del reddito dal risultato civilistico. Infatti, come chiarito da autorevole dottrina, "con il "disinquinamento" viene introdotto nel nostro ordinamento "un regime di doppio binario parziale" che, esclusivamente con riferimento ai costi stimati, "deroga al principio della previa imputazione a bilancio e consente il disallineamento di valori contabili e fiscali" mentre (per i costi differenti da quelli stimati) continua ad essere previsto che la determinazione del reddito complessivo avvenga "apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti dalla normativa tributaria (art. 83, comma 1 del nuovo TUIR)».

99 La nuova lett. b), del comma 4, dell'art. 109, del TUIR prevede che «4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia deducibili: a) ...; b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. [...] Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi».

100 Nella Relazione governativa di accompagnamento al disegno di legge sulla Finanziaria per il 2008 (Legge n. 244/2007), si era affermato che il fenomeno delle deduzioni extracontabili «(...) aveva raggiunto dimensioni non più compatibili con la funzione che tale istituto avrebbe dovuto assolvere (...)». La stessa precisava – in aggiunta – che l'importo delle deduzioni extracontabili aveva raggiunto cifre superiori ai 10 miliardi di euro (con tendenza a crescere). Inoltre, la deduzione dei componenti reddituali negativi in via extracontabile aveva indotto parte della

In sostanza, vi è stato un ritorno al passato operando una scelta di subordinazione della deducibilità dei costi all'imputazione a conto economico: un ritorno al "principio di derivazione corretta", in luogo del "doppio binario" verso cui il sistema si stava muovendo.¹⁰¹

Infine, con l'intervento operato dalla Legge n. 244/2007 si è, presumibilmente, inteso attribuire una maggiore centralità al bilancio e alle sue risultanze in sede di determinazione del reddito imponibile, con un conseguente rafforzamento del principio di derivazione.¹⁰²

Nello stesso disegno unitario ed organico rientrano anche le disposizioni che,

dottrina ad affermare che con l'istituzione del quadro EC le piccole e medie imprese si sarebbero trovate a sostenere spese aggiuntive «(...) difficilmente gestibili per la tenuta della contabilità, per la predisposizione del bilancio e della dichiarazione dei redditi, tanto che, è ragionevole ritenere che tali imprese, prima di sostenere detti costi addizionali, preferiscano, ove possibile, aggirare tacitamente le norme sull'eliminazione delle interferenze fiscali, trovando una qualsiasi ragione economica per l'iscrizione in bilancio dei valori fiscali (...)» (si veda M. MICCINESI, *L'impatto degli IAS nell'ordinamento tributario italiano alla luce della riforma del TUIR: fiscalità corrente e differita*, in Giur. imp., 2004, pp. 1438 ss., l'Autore giunge perfino ad asserire che il rischio potrebbe essere quello di avere bilanci ancora inquinati dalle interferenze fiscali e privi di quelle necessarie informazioni e chiarimenti attualmente richiesti dalla nota integrativa; bilanci, tra l'altro impugnabili, poiché non più legittimi a seguito dell'abrogazione del secondo ed ultimo comma dell'art. 2426 del c.c.). Sul punto è di avviso contrario M. PROCOPIO, *L'inerenza nel sistema delle imposte sui redditi*, Milano, 2009, pp. 78 ss., per il quale non si comprendono «(...) quali sarebbero le presunte spese difficilmente gestibili (...) considerato che i moderni sistemi informatici per la tenuta delle scritture contabili – i cui programmi sono disponibili a costi ormai irrisori – consentono di gestire in automatico le redazioni sia del bilancio di esercizio che della dichiarazione dei redditi (...)». G. ZIZZO, *La determinazione del reddito delle società e degli enti commerciali*, in Manuale di Diritto Tributario - Parte Speciale - Il Sistema delle imposte in Italia, di G. Falsitta, IX Edizione, Padova, 2013, p. 437, osserva che il meccanismo delle deduzioni extracontabili era «il mezzo per liberare la redazione dei bilanci da condizionamenti di matrice fiscale. Ma anche quello per garantire alle forfezzazioni un impatto simmetrico sulla deduzione dei componenti negativi: di operare, cioè, tanto in funzione di un loro allineamento verso il basso, se imputati a conto economico in misura superiore al limite fissato in via forfezzatoria dalla legislazione tributaria, quanto in funzione di un loro allineamento verso l'alto, se imputati a conto economico in misura inferiore al predetto limite. La rimozione della deroga ha inciso su quest'ultimo profilo solo formalmente, sul versante della sua trasparenza, poiché il descritto allineamento verso l'alto, scacciato dal calcolo dell'imponibile, tende, in altre parole, a tornare in clandestinità, dove a lungo era rimasto confinato (con ovvie ricadute negative sulla correttezza dell'informazione dispensata dal bilancio). La cancellazione del meccanismo schiude insomma la prospettiva di una nuova stagione di inquinamenti, prodotti dalla (ri)allocazione nel conto economico di quegli ammortamenti, di quelle rettifiche di valore e di quegli accantonamenti che, non essendo economicamente giustificati, grazie al meccanismo in parola confluivano nell'imponibile attraverso la loro diretta rilevazione in dichiarazione».

101 Tra i motivi che avrebbero spinto il legislatore ha eliminare la possibilità di effettuare deduzioni extracontabili, Assonime, con la Circolare n. 22/2008, ritiene che tale cancellazione sarebbe stata individuata come una delle misure compensative più rilevanti per poter dare copertura al progetto di fondo della Finanziaria 2008 di ridurre in modo significativo le aliquote nominali di imposizione sui redditi delle imprese societarie. E' stato anche evidenziato che l'eliminazione di questo regime mira anche ad attuare una semplificazione della gestione fiscale dei dati di bilancio, superando il sistema del doppio binario insito nel meccanismo delle deduzioni extracontabili. Con la stessa Finanziaria, come vedremo meglio in seguito, il legislatore ha altresì apportato modifiche al sistema di rilevamento del reddito d'impresa delle società che adottano i principi IAS/IFRS, attribuendo anche per queste una maggiore centralità del bilancio, e delle sue risultanze, in sede di determinazione dello stesso reddito d'impresa. Tale centralità può essere pertanto individuata come principio cardine di tutto l'intervento effettuato, sia con le modifiche che si vedranno relative alle società IAS, sia con quelle qui evidenziate relative alle deduzioni extracontabili. La stessa Assonime ha altresì osservato che non potrebbe escludersi che alcune imprese potranno tornare ad essere prevalentemente influenzate, nella rappresentazione contabile, da esigenze fiscali, soprattutto nelle realtà aziendali non aperte al mercato borsistico. Per evitare ciò, l'art. 1, comma 34, della stessa Finanziaria, prevede che gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati a conto economico a partire dall'esercizio da cui decorre l'eliminazione delle deduzioni extracontabili possono essere disconosciuti dall'Agenzia delle Entrate se non risultano coerenti con i comportamenti adottati nei precedenti esercizi, ferma restando la possibilità per le imprese di giustificare economicamente il cambiamento.

102 A. DODERO, G. FERRANTI, B. IZZO, L. MIELE, *Imposta sul reddito delle società*, Milano, 2008, p. 444.

sotto altro profilo, sono state introdotte dalla stessa legge del 2007 (articolo 1, commi da 58 a 61) per i soggetti che redigono i bilanci con i criteri IAS/IFRS, per i quali, come illustrato in precedenza, oggi si prevede che valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili.

8. Modalità operative del principio di derivazione: tra determinazione del reddito e preclusione della deduzione dei costi

L'attuale articolo 83 del TUIR, come già più volte esposto, viene oggi considerato come esplicativo del cd. principio di "derivazione parziale".

L'utile o la perdita di bilancio sono la base di partenza per la determinazione del reddito d'impresa ai fini fiscali, i quali vengono poi sottoposti agli aggiustamenti sulla base di regole tributarie disposte in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi.

Si è affermato che tale rinvio al risultato del conto economico «*semplifica l'adempimento dell'obbligazione tributaria, in quanto non richiede ai soggetti passivi di predisporre due distinti rendiconti uno osservando il diritto commerciale ed uno osservando il diritto tributario*», nonché «*assicura al prelievo tributario una base economica attendibile perché formata in via analitica secondo le indicazioni fornite dalle scienze economiche*», in quanto «*se il risultato del conto economico, per le regole che ne governano la redazione, è considerato dall'ordinamento tributario come il più attendibile indicatore della effettiva capacità contributiva nascente dall'attività commerciale, solo il risultato di un conto economico predisposto nel rispetto delle relative regole è in grado di rappresentare detta effettiva capacità*». ¹⁰³

La determinazione del reddito d'impresa, come delineato dall'articolo 83 del TUIR, avviene attraverso un procedimento che si snoda nelle seguenti tappe:

a) quantificazione dell'utile o perdita di esercizio sulla base delle regole dettate dal Codice civile;

b) esame dei singoli fatti di gestione intervenuti nel periodo considerato, nonché delle valutazioni di fine esercizio, alla luce della normativa tributaria per verificare quali fatti e quali valutazioni trovano in essa una specifica

103 G. ZIZZO, *La determinazione del reddito delle società e degli enti commerciali*, cit., pp. 301 ss.

regolamentazione;

c) qualificazione e/o quantificazione, in relazione ai fatti contemplati dalla normativa tributaria, dei componenti positivi e negativi di reddito che da essi traggono origine, comparando il valore in tal modo ottenuto con quello conseguito applicando le regole civilistiche;

d) nel caso non vi sia coincidenza tra i due ordini di valori, rettifica, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, del risultato civilistico, apportando ad esso tante variazioni in aumento quanti sono i componenti di reddito per i quali l'applicazione delle norme tributarie si traduce nella emersione di un maggior reddito, e tante variazioni in diminuzione quanti sono i componenti di reddito per i quali l'applicazione della norma tributaria si risolve nell'accertamento di un minor reddito.

La dichiarazione dei redditi non espone perciò le componenti reddituali positive o negative, ma solo le variazioni, riguardanti gli elementi reddituali oggetto di un trattamento diverso da quello avuto ai fini civilistici.

Il meccanismo delle variazioni in aumento e in diminuzione, nell'ipotesi che una norma tributaria ed una norma contabile assumano a fattispecie la medesima situazione, riallacciandovi conseguenze giuridiche difformi, fa sì che non si crei alcuna "antinomia" fra le due norme.

È, infatti, possibile comportarsi in modo da rispettarle entrambe, redigendo il bilancio di esercizio in osservanza della norma contabile e la dichiarazione dei redditi in osservanza della (difforme) norma tributaria.

La norma contabile fornisce, quindi, il parametro sulla base del quale giudicare la legittimità del bilancio d'esercizio, la norma tributaria fornisce a sua volta il parametro sulla base del quale valutare la legittimità della dichiarazione dei redditi.

Se, invece, una particolare situazione di fatto non è contemplata da alcuna norma desumibile dalla legislazione tributaria, non dovendosi effettuare con riferimento alle conseguenze reddituali di questa situazione alcun aggiustamento sul risultato emergente dal bilancio in sede di redazione della dichiarazione, il parametro per valutare la legittimità sia del bilancio sia della dichiarazione è

costituito dalla medesima norma, che è quella desumibile dai principi contabili.¹⁰⁴

Bisogna a questo punto considerare anche il predetto "*principio di non tassatività*".

Il principio di dipendenza, deve infatti essere visto in maniera biunivoca: con lo stesso, infatti, il legislatore non ha solamente inteso regolare le norme per la determinazione in senso "positivo" del reddito (ossia quelle relative ai componenti appunto positivi di reddito), ma anche, indirettamente, a quelle per la determinazione "negativa" del reddito stesso (ossia per il rilievo fiscale dei costi).

Mentre i componenti positivi sono tassabili anche se manca un'espressa indicazione nelle norme fiscali, i componenti negativi sono rilevanti anche se non trovano disciplina nel Testo Unico, purché però siano rispettate le condizioni generali previste dal legislatore fiscale in ordine alla deducibilità dei componenti negativi.

Riguardo agli elementi positivi, perciò, le disposizioni fiscali hanno il fine di determinare le modalità di tassazione e non quello di stabilirne la tassabilità. In modo parallelo, le norme inerenti i singoli componenti negativi determinano, nel quadro delle regole generali, le particolari condizioni, tempi e modalità, a cui è subordinata la deduzione di determinati componenti senza istituirne la deducibilità.¹⁰⁵

Per quanto riguarda la rilevazione dei componenti negativi del reddito, per essi vale il cd. principio della previa imputazione a conto economico.

Per la deduzione delle spese e dei componenti negativi del reddito, il legislatore impone quale condizione necessaria - fatte salve eccezioni specificamente previste - il loro "transito" dal conto economico.

In dottrina si è osservato come il meccanismo delle variazioni incontri in apparenza un limite proprio nell'articolo 109, comma 4, del TUIR, in base al quale *«le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di*

104 G. RIPA, *La Fiscalità d'impresa, Capitolo V: La determinazione del reddito di impresa ai fini Ires*, Padova, 2011, pp. 268-325.

105 F. TESAURO, *Istituzioni di diritto tributario*, Vol. II, Parte Speciale, Torino, 2008, p. 104. Come già detto, e come vedremo meglio in seguito, per i soggetti che predispongono il bilancio di esercizio secondo gli IAS/IFRS, in base al terzo periodo dell'art. 83 del TUIR, «... valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili». Il predetto Autore rileva che in tal caso *«il reddito d'impresa è dunque condizionato dai principi contabili internazionali... Data la loro rilevanza anche ai fini fiscali, i profili classificatori, temporali e valutativi del risultato di bilancio sono sindacabili da parte dell'Amministrazione finanziaria»*.

*competenza».*¹⁰⁶

Pertanto, se l'inclusione di un componente negativo di reddito non è condizione sufficiente per riconoscerne la deducibilità nella determinazione del reddito d'impresa (posto che il legislatore può obbligare il contribuente ad effettuare in dichiarazione una variazione in aumento al fine di neutralizzare in tutto o in parte l'influenza dello stesso sul reddito d'impresa), essa ne è - in linea di massima - condizione necessaria (atteso che, nel predisporre la dichiarazione dei redditi, non è possibile rettificare, tramite delle variazioni in diminuzione, il risultato economico emergente dal bilancio per dare rilievo a componenti negativi che non sono stati imputati al conto economico).

È stato osservato¹⁰⁷ come tale previsione renda il sistema del reddito di impresa "incoerente", in quanto il subordinare la deduzione dei costi alla previa imputazione a conto economico sembra smentire il sistema disegnato dall'articolo 52, comma 1, del vecchio TUIR (ora articolo 83), negando decisamente quell'autonomia del piano civilistico rispetto a quello tributario che il meccanismo delle variazioni teoricamente avrebbe potuto assicurare.

La dottrina si è storicamente divisa circa la funzione dello stesso articolo 109 del TUIR.

In particolare, secondo un orientamento minoritario, si tratta di una disposizione sulla prova di quei fatti che incidono negativamente sull'importo del reddito d'impresa.

Diversamente, la dottrina prevalente, nell'avversare la tesi della natura probatoria della norma, rileva come nel sistema normativo tributario tale compito sia già assolto dall'articolo 61, comma 3, del d.p.r. 600/ 1973, in base al quale «*i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze*», con il quale si verrebbe a creare una «*inspiegabile sovrapposizione*».¹⁰⁸

In questa prospettiva, la funzione che era stata assegnata alla previsione della previa imputazione a conto economico era quella di impedire che l'utile dell'imprenditore o quello distribuibile ai soci fosse superiore all'utile che avrebbe

106 G. ZIZZO, *Regole generali sulla determinazione del reddito d'impresa*, cit., p. 494, e G. FERRANTI, L. MIELE e F. BUONTEMPO, *Principi generali del reddito d'impresa*, cit., pp. 243-273.

107 G. TABET e V. MINERVINI, *Utile civilistico e reddito d'impresa*, cit., p. 83.

108 R. LUPI, *La determinazione del reddito e del patrimonio delle società di capitali tra principi civilistici e norme tributarie*, cit., p. 720; G. FALSITTA, *Convergenze e divergenze tra diritto tributario e diritto commerciale*, cit., p. 213.

dovuto subire il prelievo.

E' stato evidenziato ¹⁰⁹ come il senso della norma andasse ricercato attingendo alla *ratio* stessa della statuizione legislativa del principio di dipendenza del reddito d'impresa dal risultato del conto economico, ossia che quest'ultimo è il dato che meglio rappresenta la capacità contributiva dell'impresa.

9. Conclusioni

I predetti mutamenti delle discipline di riferimento, civilistica e fiscale, spingono alcuni Autori a chiedersi se c'è ancora spazio, nel nostro ordinamento, per il principio di derivazione dell'imponibile dall'utile di bilancio. ¹¹⁰

La più importante e delicata questione viene rinvenuta nell'intervento di riforma del diritto societario che attiene al c.d. disinquinamento del bilancio, vale a dire all'abrogazione della norma (articolo 2426, comma 2, Codice civile.) che consentiva di imputare al conto economico «*rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie*».

Per tali Autori, l'eliminazione di questa norma comporterebbe necessariamente che tali opportunità - ove il legislatore decida di mantenerle - vengano considerate, in sede di determinazione del reddito, prescindendo dalle risultanze del conto economico e, quindi, con un meccanismo che condurrà ad una sicura divaricazione dell'imponibile rispetto ai dati di bilancio.

Tale disposizione costituisce, sotto un profilo logico-sistematico, una deviazione del principio di derivazione, una sorta di inversione del principio stesso, considerato che in virtù di essa non è l'imponibile fiscale a doversi conformare alle risultanze economiche, ma, viceversa, queste ultime a piegarsi alle esigenze fiscali.

Occorre però a questo punto fare qualche osservazione su questi ultimi interventi legislativi.

Com'è noto, nei Paesi di *civil law*, come l'Italia, il bilancio è redatto in base a criteri di valutazione prudenziali (metodo del costo storico) al fine di salvaguardare l'integrità del capitale sociale e consentire la distribuzione di utili

109 G. ZIZZO, *Regole generali sulla determinazione del reddito d'impresa*, cit., p. 497.

110 Intervento di I. VACCA al Convegno di studi sul tema: "Quale fiscalità per la riforma societaria?" svoltosi presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza - Lido di Ostia (Roma), 5 giugno 2003 organizzato di concerto con il Dipartimento per le Politiche Fiscali - Ufficio Comunicazione Istituzionale - e con la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze nell'ambito dell'iniziativa "Percorsi fiscali".

realmente conseguiti, a tutela sia dei terzi creditori sia dei soci.

Il legislatore fiscale ha, pertanto, ritenuto che tali criteri di determinazione della ricchezza economica prodotta dalla società potessero costituire una garanzia, per entrambe le parti del rapporto tributario, per la misurazione della capacità contributiva del contribuente in termini oggettivi e affidabili.

In particolare, il principio sancito dalla delega del 1971 di adeguamento del reddito alle risultanze economiche del bilancio era volto ad esprimere proprio questa precisa volontà del legislatore di garantire un'imposizione imparziale e quanto più possibile aderente alla reale capacità contributiva.

Il bilancio civilistico esplica, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, una funzione che non è solamente *ad probationem* bensì *ad substantiam*, ossia il bilancio civilistico riveste una efficacia costitutiva delle esistenze o inesistenze di elementi positivi o negativi di reddito e della stessa situazione a base del tributo.

L'annotazione di elementi positivi o negativi nelle scritture contabili dell'impresa è elemento costitutivo della fattispecie imponibile.

In questa prospettiva, il bilancio ha offerto fino a oggi tutti gli elementi necessari e sufficienti per realizzare tale fine.

Al riguardo, merita ribadire che le regole dettate dalle scienze contabili relative alla formazione del bilancio si muovono in un'ottica ben precisa: la tutela preminente della effettiva consistenza patrimoniale dell'impresa in favore non solo dei terzi che intrattengono con essa relazioni contrattuali, ma dello stesso imprenditore e dei soci dell'impresa societaria, trattandosi pur sempre di norme civilistiche.

Ciò comporta la determinazione dell'utile distribuibile con criteri ispirati all'individuazione di un'entità obiettiva e non aleatoria, onde evitare rischi di disintegrazione del patrimonio.

In quest'ottica, dunque, ben si possono cogliere i motivi che hanno indotto il legislatore fiscale ad individuare proprio nel risultato del conto economico quella "ricchezza novella" in grado di fungere da base obiettiva anche dell'imposizione, trattandosi in tal modo anch'essa pur sempre di reddito contabile.

A ciò si aggiunga che la previsione, da parte dello stesso legislatore fiscale, di talune regole di variazione di questo risultato per giungere all'identificazione del reddito imponibile non smentisce questo principio.

Anzi, ne costituisce un rafforzamento, ove si consideri che la maggior parte di queste variazioni hanno lo scopo semplicemente di espungere o limitare, per ovvi motivi di prudenza, la rilevanza delle componenti negative di natura valutativa.¹¹¹

A questo punto sorge però il problema che con l'introduzione dei principi contabili internazionali e, soprattutto, della loro filosofia e disciplina, il predetto sistema rischia di stravolgersi.

Come vedremo meglio in seguito, infatti, la disciplina dei principi IAS/IFRS si basa su un sistema contabile finalizzato alla tutela non più del capitale e del costo storico, ma ad una visione di prospettiva, in cui si deve tutelare ed evidenziare la possibilità dinamica dell'impresa di produrre reddito più che la sua fase statica di tutela del patrimonio.

I soggetti interessati non sono più, pertanto, i soci o i terzi cui il patrimonio deve garantire le loro obbligazioni verso la società, bensì la platea dei possibili investitori.

Introdurre, pertanto, nel nostro ordinamento fiscale, attraverso la modifica dell'articolo 83, una tale filosofia rischia di creare, come cercheremo di analizzare nel proseguo, una disparità di trattamento tra soggetti cd. *IAS adopter* e soggetti non *IAS adopter*, che potrebbe condurre ad una lesione di quella neutralità d'imposizione che è un principio cardine del nostro sistema impositivo.

Si profila in tal modo un possibile mutamento radicale che potrebbe seriamente mettere in forse il fondamento stesso del principio di derivazione in favore, purtroppo, di chi invoca da tempo l'indipendenza delle regole civilistiche da quelle fiscali.¹¹²

111 I. VACCA, *Quale fiscalità per la riforma societaria?*, Roma, 5 giugno 2003, cit..

112 I.VACCA, *L'impatto degli IAS sul principio di derivazione dei redditi d'impresa dalle risultanze di bilancio*, in *Corr. trib.*, 44/2007, p. 3559.

CAPITOLO II

Dall'armonizzazione contabile all'introduzione dei principi contabili internazionali

1. Introduzione

L'evoluzione e la globalizzazione dei mercati finanziari hanno comportato la necessità per le imprese europee di poter disporre di bilanci redatti secondo regole comuni ed uniformi, per renderle tra loro comparabili e favorire lo sviluppo del mercato dei capitali.¹¹³

Il rafforzamento della libertà di movimento dei capitali è stato, infatti, ritenuto necessario per la crescita economica delle imprese europee, permettendo alle stesse un più facile accesso alle risorse finanziarie disponibili nei mercati internazionali.¹¹⁴

L'armonizzazione contabile è stata dapprima vista come strumento necessario per lo sviluppo del mercato comune e per la tutela della libera circolazione dei capitali¹¹⁵, e facilitare così lo sviluppo delle imprese europee nei diversi mercati mondiali.¹¹⁶

Essa è stata in tale fase attuata attraverso i vincoli alla redazione dei bilanci previsti dalle cd. Direttive contabili.

Con tali provvedimenti il legislatore comunitario intendeva tutelare la veridicità dei bilanci a garanzia dei soci e dei creditori delle società.

Successivamente il processo di uniformazione è stato attuato in maniera più incisiva con la previsione di un obbligo (per determinate e specifiche società) e di una facoltà (per le restanti tipologie di imprese), di adottare un unico sistema di principi contabili per la redazione dei loro bilanci consolidati.

113 R. BAUER, *Gli IFRS in bilancio*, Milano, 2010, pp. 35 e ss.

114 L'obiettivo dell'adozione dei principi contabili internazionali nell'Unione europea è, infatti, quello di «*garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e quindi l'efficiente funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del mercato interno*» [Regolamento (CE), 1606/2002]. Nel sito *web* dell'Unione europea, si legge che «*L'Unione europea armonizza l'informazione finanziaria delle società quotate in borsa per tutelare gli investitori. Mediante l'applicazione di principi contabili internazionali, essa intende preservare la fiducia nei mercati finanziari agevolando al tempo stesso la negoziazione transfrontaliera ed internazionale dei valori mobiliari*».

115 P. VALENTE, *Fiscalità sovranazionale*, pp. 324 ss., Milano, 2007

116 P. PETROLATI, *L'Armonizzazione contabile nell'Unione Europea; Scenari ed impatti*, in *Il Nuovo bilancio d'esercizio*, Collana diretta da Antonio Matacena, Bologna, 2007, p. 24, intravede «*l'esistenza di una relazione fra il miglioramento dell'informativa finanziaria ed il costo del capitale sul mercato finanziario*».

2. Dalla armonizzazione alla standardizzazione contabile nell'Unione europea

La creazione di un cd. "linguaggio contabile comune" all'interno dell'Unione europea era, seppur in via embrionale, già contenuto nel Trattato di Roma, istitutivo della Comunità Economica Europea. In particolare, era presente la volontà di abbattere, o almeno di limitare, le differenze esistenti tra i vari sistemi contabili nazionali in una dimensione comunitaria.

L'articolo 54, par. 3, lett. g), del Trattato, disponeva che il Consiglio e la Commissione, dovevano esercitare le funzioni loro attribuite *«coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 58, secondo comma, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi»*.

Il coordinamento dei sistemi contabili costituiva una misura necessaria per rendere trasparenti le informazioni di contenuto patrimoniale, economico e finanziario rese dalle società al loro ambiente socio/economico di riferimento, che tendeva sempre più a travalicare i confini nazionali dei singoli Stati.

Inizialmente, pertanto, l'armonizzazione contabile rientrava nell'obiettivo principale comunitario della creazione di un mercato comune.

In tal modo si è raggiunto un grado di armonizzazione relativamente modesto, con il quale il legislatore comunitario non ha cercato di eliminare tutte le differenze esistenti tra le regole contabili dei diversi paesi, ma si è limitato a definire un quadro di insieme che le disciplinasse.

In questa prima fase, l'armonizzazione delle regole contabili degli Stati membri è stata attuata attraverso l'emaneazione delle cd. Direttive contabili, le quali si limitavano ad enunciare i principi generali e lasciavano alle opzioni degli Stati membri di definire nelle loro legislazioni nazionali le modalità precise di messa in opera di questi principi.

Nella Comunicazione 508/1995/CEE (*"Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale"*), la Commissione europea ha però affermato che i conti redatti conformemente alle Direttive ed alle leggi nazionali non soddisfacevano più gli interessi dei mercati internazionali ed ha iniziato a cambiare strategia.

Con le Direttive contabili, l'armonizzazione dei conti delle società era stata

inserita nell'ambito di quel generale sistema di armonizzazione, giuridica ed economica, necessaria per aversi la piena libertà di circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci entro i confini comunitari.

La nuova strategia comunitaria ha però cominciato a guardare alla normalizzazione contabile in un'ottica di un mercato internazionale.

Nella predetta Comunicazione, si è affermato che la libera circolazione di informazioni finanziarie comparabili è una condizione essenziale per il buon funzionamento del mercato interno ed un incentivo alla concorrenza.

I conti delle imprese redatti attenendosi alla legislazione nazionale fondata sulle Direttive, non sono stati più riconosciuti adeguati alle esigenze dei mercati finanziari internazionali.

L'obiettivo è diventato così quello di definire una serie di norme contabili accettabili per i mercati finanziari di tutto il mondo.

L'allora Comunità europea ha però rinunciato alla creazione di un organismo *ad hoc* per la elaborazione di principi contabili da far adottare alle imprese degli Stati comunitari, per sostenere ufficialmente il lavoro di armonizzazione internazionale compiuto dallo IASC.¹¹⁷

Si è così deciso che il lavoro futuro dell'Unione divenisse quello di far sì che le norme internazionali, sia quelle già redatte dallo IASC, sia quelle IAS/IFRS ancora da definire, fossero comparabili con la legislazione comunitaria.¹¹⁸

Nelle Conclusioni del Presidente nel Consiglio europeo tenutosi a Lisbona il 23 e 24 marzo 2000, si legge che l'esistenza di mercati finanziari efficienti e trasparenti favorirebbe la crescita delle imprese e dell'occupazione attraverso una migliore distribuzione del capitale e la riduzione dei costi del capitale stesso.

Questo processo è arrivato a maturazione il 13 giugno 2000, quando la Commissione ha definito una nuova politica in materia di informazione finanziaria.

Nella Comunicazione della Commissione al Consiglio del 13 giugno 2000, n.

117 Come vedremo meglio in seguito, lo IASC (*International Accounting Standard Committee*), è un organismo di natura privata creato nel 1973 dall'IFAC (*International Federation of Accountants*, l'organizzazione che rappresenta la professione contabile a livello mondiale), con lo scopo di elaborare i principi internazionali uniformi di standardizzazione contabile, definiti IAS (*International Accounting Standard*). A partire dal 2001 IASB (*International Accounting Standard Board*) è il nuovo acronimo di IASC, mentre la sigla dei principi emanati, IAS, è stata sostituita dalla nuova sigla IFRS (*International Financial Reporting Standard*).

118 Nella Comunicazione si legge l'invito della Commissione affinché fosse garantita «la coerenza tra le direttive contabili comunitarie e gli sviluppi della normativa contabile internazionale».

359/00/CEE (*"La strategia dell'UE in materia d'informazione finanziaria: la via da seguire"*) si riconosce che all'interno dell'Unione europea esistono molti sistemi di informativa finanziaria ed interpretazioni divergenti delle regole, fondate su tradizioni differenti tra un paese e l'altro. Si è, così, affermato che se non si fosse proceduto ad una riforma queste divergenze avrebbero continuato a sussistere e l'informativa finanziaria a livello europeo sarebbe continuata ad essere frammentata, ostacolando così lo sviluppo di un mercato unico dei capitali, «dotato di spessore e liquidità», nell'Unione europea.

Vi doveva così essere una informativa rilevante, tempestiva, attendibile e comparabile sui risultati e sulle posizioni finanziarie delle imprese, per la salvaguardia degli interessi degli investitori, dei creditori e degli altri terzi, ed assicurare così la parità delle condizioni di concorrenza.

Cambiano, in pratica, anche le prospettive di riferimento.

Da una prima garanzia degli interessi dei soci e dei terzi, che ha portato all'emanazione delle Direttive, si è passati ad una tutela più specifica degli investitori, dei creditori e della concorrenza.

In tale nuova ottica, pertanto, le Direttive contabili non rispondevano più alle esigenze delle imprese europee che desideravano raccogliere capitali sui mercati mobiliari internazionali.

Si arriva così all'emanazione del Regolamento n. 1606 del 19 luglio 2002, cd. "*Regolamento IAS*".

Con esso, l'Unione apre le porte alla completa applicazione nei conti delle imprese europee dei principi contabili IAS/IFRS redatti dallo IASC/IFRIC, in quanto si è ritenuto che essi avrebbero meglio risposto alle necessità degli investitori e sarebbero stati compatibili con gli sviluppi delle imprese stesse a livello mondiale.

L'adozione degli IAS, e soprattutto della loro "filosofia" di mercato, con tutte le relative conseguenze, ha comportato non pochi problemi di integrazione con i principi ed i sistemi giuridici dell'Unione.

Una prima questione ha riguardato il valore legale delle norme contabili internazionali.

Il fatto di rendere obbligatori in Europa delle norme prodotte da un organismo privato internazionale, ha condotto inevitabilmente all'abbandono del principio di

legittimità gerarchico che fonde il valore del sistema giuridico europeo.¹¹⁹

Il secondo problema è stato quello delle conseguenze che si sono avute negli ordinamenti tributari degli Stati membri, con l'introduzione di una filosofia differente da quella che aveva caratterizzato le precedenti Direttive.

Si è passati, come già detto e come vedremo meglio in seguito, da una logica "contabile" di tutela dei soci e dei terzi, espressa nelle Direttive, alla tutela del mercato, inteso come sintesi degli interessi degli investitori, creditori, ed altri soggetti terzi all'impresa stessa, espressa con l'adozione dei principi IAS/IFRS.

Terza questione è stata quella delle conseguenze fiscali di questo intervento.

Gli effetti tributari di tale mutamento di principi, si sono avuti, soprattutto, quando si è lasciata l'opportunità per gli Stati membri, di rendere applicabile i principi IAS/IFRS anche ai conti d'esercizio delle società non operanti sui mercati mobiliari.

L'intervento diretto nei conti economici delle società non operanti nei mercati finanziari, ha comportato conseguenze dirette anche nella determinazione fiscale del loro reddito.

L'esigenza di rendere omogenei i conti delle società con sede in diversi Stati, ma appartenenti ad un unico gruppo imprenditoriale, ha comportato, quasi come effetto domino, quella di mettere le mani anche nei conti di esercizio di tali singole imprese e, di conseguenza, negli ordinamenti tributari di quegli Stati membri dove maggiore è il collegamento tra reddito contabile e redditi fiscale, con gli effetti che, nel proseguo, cercheremo di evidenziare.

Permettere l'utilizzo dei principi contabili internazionali anche ai bilanci d'esercizio ha comportato, infatti, un intervento diretto nel cuore della disciplina fiscale, soprattutto per quei regimi in cui maggiore è il rapporto tra ordinamento contabile ed ordinamento fiscale.

L'introduzione dei nuovi principi contabili internazionali IAS/IFRS ha in tal modo comportato effetti di convergenza, non solo di tipo contabile, ma anche di tipo fiscale.

La questione di maggior rilevanza dal punto di vista sistematico è quindi se possa o debba coesistere con i principi contabili internazionali il principio della

119 R. LO RUSSO, *Les fondements de la doctrine compatible européenne et le valeur juridique des IFRS*, in *Revue Fiscalité Européenne*, anno 41, n. 161.

derivazione, o se sia opportuno slegare le risultanze civilistiche IAS/IFRS dalla determinazione del reddito imponibile.

L'ulteriore evoluzione degli studi nell'Unione europea si sono indirizzati nella ricerca di un superamento di tali problematiche, anche con l'intento di abbattere quelli che vengono definiti quali "*compliance costs*".

I progetti della *Home State Taxation* (HST) e quello della *Common Consolidated Corporate Tax Base* (CCCTB) elaborati dai servizi studi della Commissione europea, insieme ai progetti di aliquota d'imposta comune europea (EUCIT) ed a quello dell'armonizzazione completa dell'imposta sulle società, sono stati impostati proprio nella prospettiva di riuscire ad armonizzare la tassazione diretta per le imprese europee.

In particolare la Commissione europea ha proposto l'adozione della HST per le piccole e medie imprese, mentre la CCCTB avrebbe come destinatari i gruppi di società di medie e grandi dimensioni.

Quest'ultima prevede la definizione a livello comunitario di una base imponibile comune consolidata, di natura opzionale, rispetto a quella degli ordinamenti interni.

La potestà impositiva dei singoli Stati membri sarebbe salvaguardata in quanto ogni società pagherebbe secondo l'aliquota d'imposta dello Stato di appartenenza.

La Commissione europea ha anche pubblicato una ulteriore comunicazione, Com (2006), n. 157, del 5 aprile 2006 ("*Implementing the Community Lisbon Programme: Progress to date and next steps towards a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)*") nella quale si sottolinea che i principi IAS/IFRS possono rappresentare un valido strumento interpretativo e di supporto per la definizione degli elementi comuni della base imponibile.

Il modello previsto dalla Commissione europea sarebbe in tal modo adesivo al principio di dipendenza del reddito fiscale dal reddito civilistico contabile, con gli opportuni adattamenti nazionali, poiché, come si legge nella comunicazione, «*The rules governing the content of the CCCTB will be applicable whether, at the national level, the starting point for companies preparing their tax accounts is accounts prepared in accordance with IAS/IFRS or national accounting standards*».

In relazione alla determinazione della base imponibile comune consolidata, la

soluzione identificata all'interno del gruppo di lavoro della Commissione va nella direzione di una definizione di reddito tassabile inteso come reddito realizzato durante il periodo di imposta, escludendo i redditi non realizzati se non specificamente previsti.¹²⁰

La scelta di ancorarsi ad un concetto di realizzazione nell'ambito del progetto di CCCTB può essere dettata dalla necessità di neutralizzare le differenze esistenti nella Unione, divisa tra sistemi fiscali nazionali che derivano il reddito imponibile dal conto economico (principio di dipendenza) e legislazioni nazionali che si sganciano totalmente dal risultato di bilancio (doppio binario), nella determinazione della base imponibile.

La stessa Commissione ha ammesso che una determinazione di base imponibile consolidata non sia ad oggi percorribile stante il fatto che molti paesi non hanno adottato i principi IAS/IFRS per la redazione del bilancio di esercizio (soluzione quest'ultima adottata dall'Italia) ma esclusivamente per la redazione del bilancio consolidato.¹²¹

Ne consegue, infatti, che ai risultati civilistici determinati secondo i principi contabili locali, dovrebbero essere apportate le variazioni su determinate fattispecie reddituali per rispettare le disposizioni volte a determinare una base imponibile consolidata comune.

3. L'armonizzazione comunitaria attraverso le Direttive contabili

Come abbiamo già brevemente accennato, l'iniziale armonizzazione contabile, con la quale si è dato vita al processo di unificazione comunitaria delle norme che disciplinano la redazione dei bilanci delle società di capitali, è stata attuata attraverso l'emanazione di una serie di Direttive.

¹²⁰ La base di riferimento sarebbe costituita dallo IAS 18, mentre la definizione di reddito imponibile è la seguente: «Income is the gross inflow of economic benefits of an entity when those inflows result in the increase of equity, other than increases relating to contributions from equity participants. All income realised during a tax period is taxable unless otherwise defined».

¹²¹ Nell'allegato 2 della stessa comunicazione si legge: «"Accounting standards and financial and tax accounting dependency". The degree of linkage between financial accounts and tax accounts or the tax base is a perennial issue. Even though many companies now prepare their financial accounts in accordance with International Accounting Standards and International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS) many are still required to use national accounting standards instead of IAS/IFRS. As not all companies use the same accounting rules, the continuation of 'dependency' of tax accounts on financial accounts and/or 'reversed dependency' is conceptually impossible. Currently there are 25 different sets of national financial accounting rules. Accordingly, financial accounts prepared in accordance with these 25 different sets of rules cannot be directly linked with a single identical common tax base. Some form of reconciliation will be necessary at national level. It follows that the CCCTB legislation will have to explicitly contain definitions which in many Member States are currently simply taken from their national accounting rules and regulations for the purposes of their national tax base».

Il loro obiettivo principale era quello di fissare una equivalenza minima di condizioni fra gli operatori economici attivi in un ambito prettamente europeo.¹²²

Le prime due sono state la Direttiva 78/660/CEE del 25 luglio 1978 (IV Direttiva), relativa ai conti annuali, e la Direttiva 83/349/CEE del 13 giugno 1983 (VII Direttiva), relativa ai conti consolidati, di alcuni tipi di società.

Per il loro tramite, si può dire, perciò, davvero avviato il processo di creazione di un "*sistema contabile europeo*".¹²³

Nei propri considerando la IV Direttiva afferma che «*il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti la struttura ed il contenuto dei conti annuali (...) riveste importanza particolare per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi*» e che «*è inoltre necessario che nella Comunità si stabiliscano condizioni giuridiche equivalenti minime quanto all'estensione delle informazioni finanziarie che devono essere fornite al pubblico da parte di società concorrenti*», concludendo poi con il ritenere che «*si devono coordinare i vari metodi di valutazione in modo da garantire la possibilità di confronto e l'equivalenza delle informazioni contenute nei conti annuali*».

La Direttiva ha così previsto che i conti annuali delle società con sede negli Stati membri dell'Unione (e corrispondenti alle nostre società di capitali) avrebbero dovuto essere «*elaborati con chiarezza ed essere conformi alla presente direttiva*», e avrebbero dovuto altresì «*dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società*».

Conformemente alla sua base giuridica la IV Direttiva non mirava ad un'armonizzazione completa delle norme contabili, ma ad assicurare la compatibilità e l'equivalenza delle informazioni finanziarie. La Direttiva offriva, pertanto, agli Stati membri ed alle società un gran numero di opzioni che consentivano diversi trattamenti contabili.¹²⁴

122 Il recepimento delle norme comunitarie ha avuto l'effetto di favorire, da un lato la standardizzazione contabile a livello di singolo Paese e, dall'altro, una prima fase di armonizzazione a livello europeo, cfr S. ADAMO, *Prospettive e limiti del processo di armonizzazione contabile internazionale*, in Riv. dott. comm., fasc. 5/1998, pp. 781-804.

123 Fondazione Luca Pacioli, *L'Armonizzazione contabile nell'Unione europea: gli IFRS nell'economia e nei bilanci delle imprese*, Studio n. 4 – Documento n. 13 del 22 maggio 2002, si legge che «*Nel disciplinare tale materia, le direttive comunitarie pur non mirando ad un'armonizzazione completa delle norme contabili in tema di bilancio d'esercizio, hanno avuto il grande merito di "codificare" quei postulati di bilancio che fino a quel momento, pur essendo stati elaborati da tempo dalla dottrina contabile internazionale (si pensi allo IASC), non erano recepiti, o parzialmente recepiti, in molti degli ordinamenti giuridici dei Paesi europei*».

124 Anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha riconosciuto che «*la quarta direttiva mira in particolare ad assicurare il coordinamento delle disposizioni nazionali concernenti la struttura ed il contenuto dei conti annuali e delle relazioni sulla gestione e di metodi di valutazione con l'obiettivo della tutela dei soci e dei terzi. A tal fine, in*

La VII Direttiva ha poi riconosciuto che *«numerose società fanno parte di insiemi di imprese (...) per fornire ai soci e ai terzi informazioni finanziarie su tali insiemi di imprese devono essere redatti conti consolidati (...) per conseguire gli obiettivi di comparabilità e di equivalenza di tali informazioni si rende quindi necessario un coordinamento delle legislazioni nazionali in materia di conti consolidati»*, e come quest'ultimi *«devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento»*.

Tale Direttiva prevede, pertanto, che *«L'impresa che redige i conti consolidati deve utilizzare gli stessi metodi di valutazione applicati ai suoi conti annuali»*.

Il quadro delle direttive contabili è stato poi completato con la Direttiva 84/253/CEE del 10 aprile 1984 (VIII Direttiva), relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, con la Direttiva 86/635/CEE dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e con la Direttiva 91/674/CEE del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.

Queste ultime contengono solamente un certo numero di deroghe alla IV ed alla VII Direttiva che tengono conto delle caratteristiche particolari delle materie che disciplinano.¹²⁵

La IV Direttiva, unitamente alla VII, rafforza la tutela patrimoniale dell'impresa e ne afferma la trasposizione sul piano contabile, statuendo che il bilancio di esercizio deve essere informato al basilare principio della prudenza ed a quello del realizzo.¹²⁶

base al terzo "considerando", essa mira solo a stabilire condizioni minime circa l'estensione delle informazioni finanziarie che devono essere fornite al pubblico», sentenza del 7 gennaio 2003, nel procedimento C-306/99, Banque internationale pour l'Afrique occidentale SA (BIAO), par. 69. Nella stessa sentenza si legge altresì che per la Corte la Quarta Direttiva «non è destinata a disciplinare dettagliatamente tutte le questioni contabili che dipendono dalla specificità dei fatti. Il suo oggetto è essenzialmente di enunciare taluni principi di ordine generale che devono guidare la compilazione dei conti annuali delle società in tutti gli Stati membri. Questi principi devono necessariamente trovare applicazione con l'adozione di normative nazionali le quali, purché siano rispettati i requisiti della detta direttiva, possono variare a seconda delle prassi contabili degli Stati membri interessati», par. 76.

¹²⁵ La Direttiva sui conti degli istituti di credito, afferma anche che *«nell'intento di porre sullo stesso piano il maggior numero possibile di enti creditizi, ..., non sono state proposte a favore degli enti creditizi di piccole e medie dimensioni le deroghe previste nella direttiva 78/660/CEE; ...; che per i medesimi motivi non è stata presa in considerazione per gli enti creditizi la possibilità offerta agli Stati membri dalla direttiva 83/349/CEE di esonerare dall'obbligo del consolidamento le imprese madri di gruppi di imprese consolidate che non superino una determinata dimensione»*.

¹²⁶ Si vedano gli articoli 31 e 32 della IV Direttiva, e gli articoli 26 e 29 della VII Direttiva.

Tale necessità di mantenimento del capitale, e quindi di tutela dell'affidamento dei soci e dei terzi, come vedremo, è invece del tutto assente nella filosofia dei principi contabili di matrice anglo americana e soprattutto degli IAS/IFRS.

Secondo le Direttive contabili, il bilancio di esercizio è investito di una funzione che è prima di tutto legale, a protezione degli interessi dei soci e dei creditori, e poi informativa.

Secondo il sistema degli IAS/IFRS, invece, il bilancio di esercizio, ed ancora di più il bilancio consolidato, ricopre un ruolo che è essenzialmente solo informativo a favore di una platea di soggetti ben più ampia rispetto ai portatori di capitale proprio e di credito.

A livello tributario, poi, i maggiori effetti di un sistema di armonizzazione contabile, si hanno quando questo vada ad incidere sui conti d'esercizio delle imprese, poiché su quelli consolidati tale influenza è minima.¹²⁷

La IV Direttiva non si occupa però di "bilancio fiscale" e di diritto tributario.

La disciplina che essa detta concerne il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti la struttura ed il contenuto dei conti annuali e della relazione sulla gestione, i metodi di valutazione, nonché la pubblicità di questi documenti.

Essa non prende posizione nei confronti delle norme tributarie nazionali che potrebbero alterare il quadro della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico delle società.

Il legislatore comunitario non mostra alcuna preferenza o predilezione per i diversi regimi tributari, ogni scelta (ed ogni libertà) è lasciata in proposito al legislatore fiscale dei singoli paesi.

Al bilancio ai fini della Direttiva, pertanto, spetta una funzione che nulla ha a che vedere con quella fiscale.¹²⁸

La IV Direttiva non ha tra i suoi obiettivi il ravvicinamento delle legislazioni fiscali degli Stati membri, tuttavia, nel definire gli scopi e le finalità del bilancio di esercizio, interviene, sia pur lasciando ampia libertà agli Stati, sul tema della contabilizzazione delle imposte sul reddito.

Come abbiamo avuto modo di esaminare in precedenza, essa si occupa di

127 P. PETROLATI, *L'Armonizzazione contabile nell'Unione Europea; Scenari ed impatti*, cit., p. 35.

128 G. FALSITTA, *Il problema dei rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale nella riforma dell'imposta sulle società (IRES)*, in *Il Reddito d'impresa tra norme di bilancio e principi contabili*, a cura di R. RINALDI, Quaderni di Giurisprudenza commerciale, Milano, 2004, pp. 27 ss.

disciplinare le conseguenze dell'utilizzo di norme fiscali nella redazione del bilancio senza però assumere posizioni precise in merito ai vari modelli di relazione possibile tra norma civilistica e fiscale.

La Direttiva si limita a prescrivere obblighi di informazione supplementare da inserire nell'allegato al bilancio, in presenza di interferenze fiscali, e lascia ampia libertà al legislatore nazionale nel regolare le relazioni con la normativa fiscale, nel modo ritenuto più congruo.

Nessun altro intervento di natura fiscale è contenuto nelle stesse Direttive contabili.¹²⁹

4. Dalle Direttive contabili al Regolamento n. 1606/2002

Il cospicuo numero di opzioni contabili contenuto nelle predette Direttive (soprattutto la IV), ha fatto sì che la normativa comunitaria venisse recepita dagli Stati membri in modo non omogeneo.

In particolare, la disciplina delle Direttive è stata modellata sul contesto socio-

129 Anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha riconosciuto che «la quarta direttiva non ha per oggetto di fissare le condizioni in cui i conti annuali delle società possono o devono servire come base per la determinazione, da parte delle autorità fiscali degli Stati membri, della base imponibile e dell'importo delle imposte, quali l'imposta sui redditi delle imprese di cui trattasi nella causa principale. Per contro, non è affatto escluso che i conti annuali possano essere utilizzati come base di riferimento da parte degli Stati membri per fini fiscali», sentenza del 7 gennaio 2003, nel procedimento C-306/99, *Banque internationale pour l'Afrique occidentale SA (BIAO)* (par. 70). Nelle proprie conclusioni presentate il 5 novembre 2000, l'Avvocato generale F.G. Jacobs aveva osservato come la Quarta Direttiva «è fondata sull'art. 54, n. 3, lett. g) del Trattato CE (divenuto art. 44, n. 2, lett. g) CE), il quale - nel contesto della libertà di stabilimento delle società - conferisce al Consiglio e alla Commissione il potere di coordinare, "al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società (...) per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi". Il preambolo alla direttiva ripete il tema della protezione dei membri e dei terzi tramite la pubblicazione obbligatoria di informazioni comparabili. La direttiva non intende disciplinare il contenuto e la presentazione delle dichiarazioni dei redditi nazionali, e la normativa che regola le dichiarazioni dei redditi può... avere effetti molto diversi dalla normativa sulla contabilità ai fini del bilancio societario» (par. 56). Su tali presupposti, lo stesso Avvocato generale ha affermato che «gli scopi e il campo di applicazione materiale e personale della quarta direttiva sono radicalmente diversi da quelli della normativa tributaria di cui trattasi nella causa principale... la presente causa illustra perfettamente il principio secondo cui norme apparentemente identiche possono avere significati diversi in contesti diversi. Le norme di diritto societario che disciplinano i bilanci delle società - attualmente armonizzati a livello comunitario - mirano a tutelare gli azionisti e i terzi (per esempio, i creditori attuali e potenziali nonché i dipendenti) attraverso obblighi di pubblicità per le informazioni richieste. Le norme nazionali che regolano la compilazione dei bilanci a fini fiscali mirano invece ad aumentare e tutelare i proventi dello Stato. I due contesti sono quindi manifestamente differenti; infatti, in diversi Stati membri, vengono compilati bilanci del tutto diversi per fini fiscali, da un lato, e per fini di bilancio delle società, dall'altro» (par. 60). Nella precedente sentenza dell'8 luglio 1999, nel procedimento C-254/97, *Société Baxter*, la stessa Corte aveva riconosciuto che «i dati risultanti dalla contabilità delle società controllanti con sede in un altro Stato membro, effettuata a norma della quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/660/CEE, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società..., e della settima direttiva del Consiglio 13 giugno 1983, 83/349/CEE, basata sull'art. 54, paragrafo 3, lettera g) del Trattato e relativa ai conti consolidati ..., costituiscono una base sulla quale l'amministrazione tributaria può compiere il proprio controllo... Inoltre, la Commissione precisa che, per le esigenze intrinseche del controllo fiscale, l'amministrazione competente ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni, ferma restando l'osservanza del principio di proporzionalità. Occorre ricordare che la Corte ha più volte affermato che l'efficacia dei controlli fiscali costituisce un motivo imperativo d'interesse generali idoneo a giustificare una restrizione dell'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato (v., segnatamente, sentenza 15 maggio 1997, causa C-250/97, *Futura Participations e Singer*, Racc. p. I-2471, punto 31)» (par. 17 e 18).

economico e sulla prassi contabile vigente localmente, determinando con ciò una armonizzazione del tutto incompleta.¹³⁰

Anche per tale motivo la Commissione europea ha deciso di modificare la propria politica di armonizzazione contabile, e con una serie di Comunicazioni tra il 1995 e 1998 ha tracciato un percorso di azione a tappe.¹³¹

Nella richiamata Comunicazione n. 508/95/CEE, la Commissione europea, pur riconoscendo che con l'introduzione della IV e della VII Direttiva la qualità dell'informazione finanziaria si era notevolmente migliorata, e che la circolazione di informazioni finanziarie comparabili era una condizione essenziale per il buon funzionamento del mercato interno ed un incentivo alla concorrenza, ha evidenziato che rimanevano tuttavia problemi strutturali all'opera di armonizzazione contabile.

La Commissione ha in particolare osservato che la IV Direttiva non mirava ad un'armonizzazione completa delle norme contabili, ma ad assicurare la comparabilità e l'equivalenza delle informazioni finanziarie. La Direttiva offriva, pertanto, agli Stati membri ed alle società un gran numero di opzioni che consentivano diversi trattamenti contabili, nonché deroghe per le piccole e medie imprese.¹³²

Oltre a ciò, la Commissione ha soprattutto rilevato che i conti redatti conformemente alle Direttive e alle leggi nazionali di attuazione non soddisfacevano le norme più rigorose e gli *standard* imposti in particolare dalla *Securities and Exchange Commission (SEC)* negli Stati Uniti.

Con la conseguenza che le grandi società europee che avessero voluto raccogliere capitali sui mercati statunitensi, erano obbligate a predisporre a tal fine

130 S. ADAMO, *Problemi di armonizzazione dell'informazione contabile - Processi, attori strumenti - Un modello interpretativo*, Milano 2001, p. 67, ha osservato che «Sul piano della implementazione delle norme di recepimento, si è rilevato che in alcuni Paesi membri si sono create situazioni anomale in cui all'osservanza delle grandi imprese della comotazione internazionale non ha fatto riscontro un agevole accoglimento da parte delle imprese di minor dimensione ed, in ogni caso, alle imprese rivolte al mercato nazionale. Ciò ha creato il paradosso che mentre per le piccole e medie imprese i requisiti informativi richiesti dalle norme UE appaiono eccessivamente gravosi, per le imprese che operano su base tradizionale gli stessi requisiti risultano insufficienti a livello extra-europeo».

131 Nella Comunicazione Com (95) 508, del 14 novembre 1995, la Commissione ha riconosciuto che «vi sono divergenti vedute tra gli Stati membri sull'utilità delle direttive in quanto strumento di armonizzazione contabile: taluni Stati preferirebbero un'armonizzazione fondata sui principi contabili piuttosto che su una legislazione specifica».

132 La IV Direttiva, nei propri considerando, prevede deroghe di sua applicazione in vista «della scarsa importanza economica e sociale» di alcune società ovvero per le società «di piccole e medie dimensioni». Anche la VII Direttiva prevede «un esonero dall'obbligo di redigere conti consolidati (...) giustificato per insiemi di imprese non superiori a determinate dimensioni». Nella Comunicazione si riconosce che «poiché le legislazioni nazionali non recepiscono tutte le opzioni offerte dalle direttive, uno IAS conforme alle direttive potrebbe essere invece contrario ad una legge nazionale».

una seconda serie di conti (una prima serie conforme alle Direttive contabili ed una seconda serie adeguata ai requisiti dei mercati internazionali).

Ciò comportava un lavoro ponderoso e costoso con conseguente svantaggio competitivo, e con il rischio anche che le società potevano essere indotte ad allinearsi a norme contabili quali i GAAP statunitensi, messe a punto senza alcun apporto europeo.

In tal modo la Commissione proponeva che l'Unione europea avrebbe dovuto contribuire attivamente al processo internazionale di armonizzazione già da tempo in atto in sede di *International Accounting Standards Committee (IASC oggi IASB - International Accounting Standard Board)*, finalizzato a definire una serie di norme contabili accettabili per i mercati finanziari di tutto il mondo.

L'Unione doveva preservare i risultati raggiunti in materia di armonizzazione a livello comunitario, ed adottare le disposizioni necessarie per far sì che le norme internazionali già esistenti (IAS/IFRS – *International Accounting Standard*), o ancora da definire, fossero in linea con le Direttive comunitarie.

Per la prima volta si assisteva, anche se limitatamente solo a determinate imprese, al riconoscimento dell'importanza degli IAS/IFRS nel quadro dell'armonizzazione contabile comunitaria ed internazionale in particolare, prospettando anche un loro utilizzo seppur “vigilato” dalle Direttive contabili.

In tale fase, infatti, la visione comunitaria era ancora limitata a consentire alle imprese europee a vocazione internazionale di redigere solo i loro bilanci consolidati secondo i dettami di tale modello unico di principi contabili, purché nei limiti in cui questi avessero rispettato le prescrizioni delle Direttive contabili, il cui contenuto rimaneva pur sempre inalterato.

Nella suddetta Comunicazione n. 508/1995, si insisteva ancora nel fatto che il lavoro di armonizzazione dovesse avvenire solamente per i conti consolidati delle imprese in quanto «*un'imposta generale che comprenda anche i conti di società singole rischia di dare origine a più controversie, dato che in molti Stati membri i bilanci sono direttamente connessi alle dichiarazioni fiscali*».

Importante, pertanto, sottolineare come, seppur già con uno sguardo al nuovo obiettivo del mercato, si evidenziava pur sempre che in tal senso occorreva lavorare solamente sul bilancio consolidato, riconoscendo che una modifica dei principi di redazione di quest'ultimo avrebbe comportato scarsi effetti fiscali,

diversamente da quello d'esercizio.

Nella predetta Comunicazione 359/2000/CEE del 13 giugno 2000, la Commissione europea, recepite le conclusioni raggiunte dal Consiglio europeo tenutosi il 23 e 24 marzo 2000 a Lisbona, ha esposto il piano d'azione per arrivare ad una piena e funzionale armonizzazione contabile.¹³³

A Lisbona il Consiglio ha sottolineato definitivamente l'importanza di un mercato finanziario unico per la realizzazione degli obiettivi centrali dell'Unione, tra i quali la crescita e un'occupazione elevata (*cf.* punti 20 e 21 delle conclusioni della Presidenza del Consiglio).

Per raggiungere tali obiettivi si è ribadita la necessità di migliorare la comparabilità dell'informativa finanziaria pubblicata dalle società a beneficio delle imprese stesse e degli investitori.

Ciò si poteva ottenere attraverso l'adozione di principi di informativa finanziaria comuni in tutta l'Unione, principi che fossero trasparenti, pienamente compresi dagli operatori del mercato, soggetti ad un adeguato controllo da parte dei revisori contabili e fatti applicare efficacemente. Solo disponendo di simili principi si sarebbe potuta dare la possibilità ai mercati mobiliari europei di crescere al di là delle loro dimensioni.

Si è così insistito con l'affermare la necessità di un insieme unico di requisiti d'informativa finanziaria per evitare che questa a livello europeo continuasse ad essere frammentata, ostacolando lo sviluppo di un mercato unico dei capitali, dotato di spessore e liquidità, nell'Unione europea.¹³⁴

133 La Commissione ha affermato che «*si deve inoltre chiarire che la Comunità non sta abbandonando il campo dell'armonizzazione contabile, ma intende piuttosto dedicarsi con maggiore impegno e contribuire più attivamente al processo di definizione degli standard internazionali, che offre la soluzione più efficace e più rapida ai problemi delle società che operano su scala mondiale*».

134 La Commissione, nella citata COM. n. 359/2000 ha riconosciuto come «*Un'informazione rilevante, tempestiva, attendibile e comparabile sui risultati e sulla posizione finanziaria delle imprese continua ad avere un'importanza centrale per la salvaguardia degli interessi degli investitori, dei creditori e degli altri interessati e per assicurare la parità delle condizioni di concorrenza. I conti pubblicati sono alla base dell'intero sistema di informazione del mercato. Essi costituiscono il canale di comunicazione vitale tra emittenti ed investitori e sono essenziali per assicurare l'elevato livello di comparabilità di cui l'UE necessita per il mercato unico dei valori mobiliari*». La Commissione riconosce anche che «*le direttive esistenti non rispondono alle esigenze delle società che desiderano raccogliere capitali su un mercato mobiliare paneuropeo o internazionale. L'attuale diversità degli indirizzi contabili nell'Unione europea è la conseguenza delle numerose opzioni concesse dalle direttive e dei diversi livelli di messa in atto delle norme nell'Unione europea. Gli interessi degli investitori di un altro Stato membro non sono serviti dalla necessità di interpretare o decifrare conti preparati secondo le convenzioni locali del paese nel quale la società ha la sua sede legale. La legislazione dell'Unione europea tace inoltre sui molti aspetti della contabilità permettendo così, per omissione, norme nazionali differenti. Le autorità nazionali possono anche consentire alle società di preparare i loro conti sulla base di sistemi di informativa finanziaria internazionalmente riconosciuti (IAS o US GAAP) purché essi risultino conformi alle direttive contabili. La coesistenza di sistemi di informativa finanziaria diversi è fonte di confusione e costi*».

La Commissione ha osservato che esistevano due sistemi di informativa finanziaria utilizzati nell'Unione europea che erano in grado di offrire principi riconosciuti a livello internazionale: gli US GAAP e gli IAS/IFRS.¹³⁵

Già nella predetta Comunicazione del 1995, sulla nuova strategia in materia contabile, come visto, la Commissione aveva espresso la sua preferenza per gli IAS/IFRS come insieme di principi da utilizzare da parte delle società europee desiderose di raccogliere capitali su scala internazionale.

Questo in quanto gli IAS/IFRS presentavano il netto vantaggio di essere redatti in una prospettiva internazionale, anziché su misura per il contesto degli USA. Gli US GAAP, d'altro canto, si fondavano su regole ed interpretazioni estremamente dettagliate, e per utilizzarli era necessario un lungo processo di assimilazione e di formazione.

Negli Stati Uniti, la loro efficace applicazione era dovuta in larga parte ai forti poteri di regolamentazione e di sanzione esercitati dalla *US Securities and Exchange Commission*, mentre l'Unione europea non aveva alcuna influenza sulla loro elaborazione.¹³⁶

Sulla base di tali premesse la Commissione, riconosciuto altresì che le «*società europee non sono direttamente soggette alle direttive contabili, bensì alle legislazioni nazionali che attuano le direttive contabili ed ai principi contabili nazionali*», ha così proposto che:

- tutte le società dell'Unione europea quotate su un mercato regolamentato fossero obbligate a preparare conti consolidati conformi agli IAS/IFRS;
- gli Stati membri avessero la facoltà di imporre o di permettere alle società non quotate di pubblicare conti che seguissero lo stesso insieme di principi contabili delle società quotate.

Per la prima volta la Commissione ha così parlato dell'applicazione degli IAS/IFRS anche ai conti annuali delle società i cui titoli non sono negoziati in un

135 Nella Comunicazione n. 359/2000 si legge che «*L'Unione europea non intende produrre un corpus distinto di principi contabili. Una scelta di questo tipo sarebbe incompatibile con la tendenza alla globalizzazione dei mercati finanziari e metterebbe a rischio la capacità delle imprese europee di reperire capitali nei mercati dei paesi terzi. Pertanto, un insieme di principi internazionalmente riconosciuti sembra essere la base più adeguata per l'informativa finanziaria dell'Unione europea*».

136 Alcuni Autori statunitensi hanno affermato che «*the american accounting scandals ultimately contributed to accounting standard harmonization by breaking a deadlock between the US accounting authorities and the IASb on the question of what form of standards - principles or rules - are optimal*», SARAH B. EATON, *Crisis and the consolidation of international Accounting Standards: Enron, the IASb and America*, in *Business and Politics*, Volume 7, Issue 3, 2005, Article 4, Berkeley Electronic Press, pp. 123 ss.

mercato mobiliare, anche se l'obbligo di utilizzare gli IAS/IFRS doveva riguardare i conti consolidati delle sole società quotate.

Per quanto possibile, gli Stati membri avrebbero dovuto cercare di incoraggiare, spingendosi anche fino a renderlo obbligatorio, l'uso degli IAS/IFRS anche per i conti delle singole società non quotate, e ciò avrebbe facilitato la successiva elaborazione dei conti consolidati.

L'applicazione però dei principi contabili internazionali per la redazione dei bilanci delle società europee era ancora vista in un'ottica di funzione informativa dei bilanci stessi, per permettere una loro lettura unitaria al fine di poter equiparare la forza di mercato delle rispettive società.

In sede di adozione di tale strategia non sono però mancati problemi applicativi.¹³⁷

Un primo problema nasceva dalla diversa funzione delle Direttive contabili rispetto ai principi internazionali.

Le Direttive contabili, infatti, sono basate sul principio della conservazione del capitale, mediante l'esposizione ad azionisti e creditori di un insieme di costi per pervenire ad una valutazione prudentiale del patrimonio.

Al contrario i principi contabili internazionali sono stati concepiti principalmente per rappresentare agli investitori un insieme di valori, per apprezzare la *performance* di competenza dell'impresa che comprendono anche proventi stimati ma non ancora realizzati.

A questo problema si è posto rimedio attraverso l'emanazione della Direttiva 2001/65/CE del 27 settembre 2001, con la quale si sono integrate la IV e la VII Direttiva consentendo ora di valutare al cd. "valore equo" (*fair value*) gli strumenti finanziari.¹³⁸

137 M. DIFINO, *L'introduzione dei Principi contabili internazionali ed il coordinamento con le norme fiscali*, in I Quaderni della Scuola di Alta formazione, a cura dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, n. 9/2007.

138 Il considerando n. 7 di tale Direttiva riconosce come «I più importanti organismi di normazione contabile nel mondo si stanno orientando, per quanto riguarda la valutazione di questi strumenti finanziari, verso l'abbandono del modello del costo storico a favore del modello di contabilizzazione al valore equo». Il considerando n. 9 afferma che «per mantenere siffatta coerenza tra i principi contabili internazionali riconosciuti e le Direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE, è necessario modificare dette direttive per consentire le valutazioni al valore equo di determinate attività e passività finanziarie». Il considerando n. 11 afferma che «Ai fini della comparabilità dell'informativa finanziaria all'interno della Comunità è necessario prescrivere che gli Stati membri introducano il metodo di contabilizzazione al valore equo per taluni strumenti finanziari. Gli Stati membri dovrebbero autorizzare l'adozione di detto metodo da parte di tutte le società o di talune categorie di società soggette alle direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto concerne i conti annuali e i conti consolidati, o i soli conti consolidati. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad esigere l'adozione di detto metodo per tutte le società o talune categorie di società, per quanto riguarda i conti annuali e i conti consolidati o i soli conti

Con tale Direttiva si è compiuto un passaggio importante nel recepimento dei principi contabili nell'ordinamento europeo.

Per la prima volta, infatti, un intervento comunitario è stato incentrato nell'adozione dei principi IAS/IFRS per la determinazione dei criteri di valutazione delle voci di bilancio, andando così ad influenzare il cuore della disciplina contabile e delle sue conseguenze civili e, come vedremo, fiscali.

Nella "*Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di principi contabili internazionali*", presentata dalla Commissione europea, del 13 febbraio 2001 [COM (2001) 80 def], veniva già ribadito che in un mercato immobiliare europeo integrato sarebbe stato necessario che le società quotate avessero redatto i loro bilanci sulla base di un unico insieme di norme di informativa finanziaria.

La Commissione proponeva però l'inserimento nell'emanando Regolamento di riconoscere la facoltà di permettere o di imporre anche alle società non quotate l'applicazione degli IAS/IFRS adottati. Questo avrebbe significato che gli Stati membri avrebbero potuto imporre l'applicazione uniforme degli IAS/IFRS adottati in settori importanti come quello bancario e quello assicurativo, indipendentemente dal fatto che le società fossero o meno quotate.¹³⁹

Si sarebbe così assicurato un livello di base di comparabilità per tutte le società per azioni dell'Unione europea e si sarebbe contribuito a far sì che le imprese non quotate che non avessero utilizzato gli IAS/IFRS sarebbero state incentivate a passare dai requisiti minimi delle Direttive contabili a forme più sofisticate di informativa finanziaria come, appunto, gli IAS/IFRS.

Unitamente alla predetta Proposta, è stato pubblicato anche il Parere del Comitato Economico e Sociale dell'Unione europea, nel quale si raccomandava che nel considerare l'uso delle opzioni disponibili ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (ossia la possibilità di ampliare l'applicazione degli IAS/IFRS anche ai bilanci d'esercizio delle società non quotate), gli Stati membri avrebbero dovuto tenere conto del potenziale impatto su (a) la tassazione delle società interessate e su (b) le informazioni di cui i lavoratori dispongono circa l'impresa nella quale

consolidati». La Direttiva n. 65 ha introdotto nella IV Direttiva l'art. 43 *ter* il quale disciplina le modalità di determinazione del *fair value*.

¹³⁹ Nelle conclusioni del Consiglio ECOFIN del 17 luglio 2000, si sottolineava che la comparabilità dei bilanci delle imprese quotate, degli istituti finanziari e delle imprese di assicurazione, è un aspetto essenziale dell'integrazione dei mercati finanziari.

lavorano.

L'impegno, in ambito comunitario, di sviluppo e di ricerca di una armonizzazione contabile, ha così raggiunto il suo obiettivo con l'emanazione del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, n.1606, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (Regolamento n. 1606/2002 o Regolamento IAS).

Con l'adozione del Regolamento si è così completata quella maturazione che ha portato, come visto, da un'iniziale "armonizzazione" contabile a quella che è stata una vera e propria "standardizzazione", con l'ingresso "ufficiale" dei principi contabili internazionali nella redazione dei bilanci delle società europee¹⁴⁰, in cui la prima è stata vista come propedeutica dell'altra.¹⁴¹

Le due espressioni indicano due differenti approcci del processo di unificazione della pratica contabile, differenziandosi, tuttavia, sul piano della rigidità/flessibilità a livello applicativo.

Un processo di standardizzazione comporta una totale uniformità contabile sia formale sia sostanziale dei criteri di redazione del bilancio di esercizio delle imprese attraverso l'adozione di un modello comune vincolante.

Più flessibile è, invece, il processo di armonizzazione in quanto esso si dirige a cercare un accettabile grado di compatibilità tra i diversi comportamenti contabili attraverso un processo di riconciliazione delle differenze esistenti.

In sostanza i due concetti comportano un differente grado di uniformità dei sistemi contabili: assoluta nel caso della standardizzazione, relativa nel caso della armonizzazione.¹⁴²

L'espressione "armonizzazione" contabile è così risultata relativa alla legislazione sopranazionale dell'Unione europea (sfociata nella emanazione delle

140 L'armonizzazione dei principi e l'uniformazione degli *standard* contabili, nel progresso temporale, si sono realizzati in modo sostanzialmente diacronico e non appare sempre chiaramente identificato il momento in cui l'armonizzazione si è trasformata in standardizzazione, anche se questo momento potrebbe essere individuato con quello in cui le regole da flessibili diventano univoche e vincolanti.

141 P. PETROLATI, *L'Armonizzazione contabile nell'Unione Europea; Scenari ed impatti*, cit. p. 24, afferma che con il termine "Armonizzazione" si intende coordinare prassi differenti allo scopo di far emergere aspetti di compatibilità e di controllare il grado di variabilità, mentre "Standardizzare" significa riportare ad unità o ad uniformità i comportamenti attraverso norme e regole di valore assoluto, rigidamente determinate.

142 S. ADAMO, *Problemi di armonizzazione dell'informazione contabile*, cit. pp. 49 ss., osserva che «il significato di armonizzazione ... può assumere differenti graduazioni, avvicinandosi o allontanandosi dal concetto più definito e statico di standardizzazione; ciò in relazione alla possibilità di utilizzare in maniera più o meno diffusa lo strumento dell'opzione... i due concetti ... possono essere interpretati quali parti di uno stesso processo ...costituito da un continuum graduale (temporale) con una prima fase di avvicinamento delle differenti posizioni (armonizzazione) che si dirige via via verso l'uniformità assoluta (standardizzazione)».

"*Direttive contabili*"), mentre con "standardizzazione" è da intendersi l'opera degli organismi che si occupano della redazione ed elaborazione dei principi contabili internazionali (sfociata nella emanazione del "*Regolamento IAS*").¹⁴³

Si è passati, difatti, dalle Direttive contabili che hanno portato ad una equivalenza e comparabilità dell'informativa di bilancio a livello comunitario, attraverso un "vincolo" posto agli Stati membri, ad un "obbligo" di adozione dei principi contabili direttamente per le società, attraverso il Regolamento.¹⁴⁴

L'applicazione poi selettiva degli IAS/IFRS a limitate categorie di imprese dava però luogo alla coesistenza di due diversi sistemi d'informazione contabile all'interno dell'Unione europea, con conseguente incomparabilità delle informazioni di bilancio e la possibilità di rilevazione asimmetrica dei medesimi fatti di gestione.

Anche in tal caso il legislatore comunitario è intervenuto con la Direttiva 2003/51/CE del 18 giugno 2003, la quale, in parziale modifica sempre della Quarta e della Settima Direttiva, si è proposta di raggiungere l'obiettivo di «assicurare che le società comunitarie che applicano gli IAS e quelle che non li applicano possano operare in condizioni di parità» (cfr. considerando n. 5).

Obiettivo di questa Direttiva è quello di rendere uniforme il trattamento contabile tra i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi IAS/IFRS e quelli che diversamente continuano ad utilizzare la disciplina della Quarta Direttiva.

In particolare essa permette agli Stati membri di prescrivere o ad autorizzare che la rappresentazione dei fatti di gestione avvenga secondo la prevalenza della

143 S. ADAMO, *Prospettive e limiti del processo di armonizzazione contabile internazionale*, cit. pp. 786 ss.: «ricordato che la normalizzazione (sia a livello nazionale sia a livello internazionale) può concretarsi attraverso l'intervento legale ovvero tramite l'opera degli organismi professionali (evidentemente con differenti gradi di coercività), giova sottolineare, in ogni caso, l'assenza di una assoluta certezza in termini di concreta applicazione. Da ciò discende la distinzione tra armonizzazione formale (*de iure harmonization*) ed armonizzazione effettiva (*de facto harmonization*). Tale distinzione denota, in sostanza, come un sistema contabile, seppur formalmente armonizzato (a livello domestico o sovranazionale), possa rivelarsi nella sostanza non attuato, in conseguenza della diffusione di fatto di pratiche contabili diverse. (...) Un concreto esempio di normalizzazione di derivazione legale è rappresentata dal progetto comunitario europeo che presenta nelle Direttive IV, VII e VIII le norme dirette alla omogeneizzazione dei comportamenti contabili dei Paesi aderenti. L'altra modalità di normalizzazione contabile, rappresentata dall'opera dei vari organismi professionali nazionali ed internazionali, trova nella specifica competenza e necessaria indipendenza degli appartenenti alle categorie i suoi capisaldi. In particolare, lo IASC ha da lungo tempo dato avvio ad un processo di statuizione e divulgazione di un complesso di principi contabili con lo scopo di favorire il miglioramento e la armonizzazione delle modalità di redazione dei bilanci e delle informazioni gestionali in genere».

144 Lo *standard* contabile è, infatti, espressione di un insieme rigido di regole definite od imposte (da un soggetto giuridicamente autorizzato a farlo) per la redazione del bilancio d'esercizio, con l'obiettivo di pervenire a possibili uniformità di comportamento delle pratiche contabili nell'ambito di un singolo Paese o di più ampie comunità internazionali.

sostanza economica sulla forma giuridica e di effettuare le rivalutazione delle immobilizzazioni anche diverse dagli strumenti finanziari adottando il criterio del *fair value*.¹⁴⁵

La relazione alla Direttiva ribadisce poi che le "direttive contabili" continueranno a costituire la base della normativa contabile per le imprese che non dovranno preparare i conti annuali o consolidati conformemente agli IAS/IFRS.¹⁴⁶

5. La standardizzazione contabile ed il Regolamento n. 1606/2002

5.1. Contenuti del Regolamento

Con il Regolamento 1606/2002, si è completata l'adozione e l'utilizzazione dei principi contabili internazionali nella Comunità europea, *«per armonizzare l'informazione finanziaria presentata dalle società (...) al fine di garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e quindi l'efficiente funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del mercato interno»* (articolo 1 del Regolamento).

Anche nei considerando di tale Provvedimento si è continuato a riconoscere che il suo scopo principale (ripetuto fin dalle Direttive contabili) era quello di creare un mercato dei capitali efficiente dal punto di vista operativo e dei costi, senza però abbandonare la tutela degli investitori e la libertà di movimento dei capitali.

Il legislatore ha così inteso contribuire a *«mettere le imprese comunitarie nelle condizioni di competere ad armi pari per l'allocazione delle risorse finanziarie disponibili nei mercati comunitari dei capitali nonché in quelli mondiali»*.

L'obiettivo principale del Regolamento è stato quello di completamento del

145 A. DI PIETRO, *Italia - Fiscalità ed applicazione delle norme IAS*, cit. p. 318, ha riconosciuto come *«La direttiva, infatti, qualificata come di modernizzazione, estende l'obbligo di adottare gli IAS a tutte le imprese, superando così la distinzione tra i soggetti obbligati e quelli facoltizzati. Il suo scopo è quello di agevolare le valutazioni degli analisti e degli investitori professionali sulla convenienza del loro investimento in società. In tal modo si dovrebbero evitare anche effetti disincentivanti alla quotazione in borsa di nuove aziende. Con tale direttiva si è voluta così attuare, dopo quella dei regolamenti, la seconda linea d'azione per l'utilizzazione degli IAS. In questo caso l'obiettivo di realizzare un unico mercato mobiliare europeo efficiente e competitivo, sempre salvaguardando gli interessi degli investitori, dei creditori e degli altri interessati. La parità nelle condizioni di concorrenza è perseguito creando, attraverso gli IAS, una base comune dell'informativa finanziaria»*.

146 Anche il considerando n. 5 della Direttiva dispone che *«poiché i conti annuali e i conti consolidati delle società che rientrano nell'ambito d'applicazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, che non saranno redatti a norma del regolamento IAS, continueranno ad avere come fonte principale della normativa contabile comunitaria le suddette direttive, è importante assicurare che le società comunitarie che applicano gli IAS e quelle che non li applicano possano operare in condizioni di parità»*.

mercato interno dei servizi finanziari.

Conformemente a tale obiettivo, viene ora data agli Stati membri la facoltà di permettere o di imporre alle società, i cui titoli non sono negoziati in un mercato pubblico, di redigere i conti annuali conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura stabilita nel Regolamento. Gli Stati membri possono così decidere di estendere tale facoltà o tale obbligo anche a queste società per quanto riguarda la redazione dei loro conti consolidati e/o dei loro conti annuali.

Il legislatore comunitario, nell'emanare il Regolamento, ha tenuto conto delle problematiche di fondo già evidenziate, come visto, nella Comunicazione del 13 giugno 2000, e delle soluzioni in essa prospettate, nonché di alcune problematiche già emerse in sede di recepimento delle Direttive contabili.

Il primo problema ha riguardato la legittimazione stessa dei principi contabili IAS/IFRS.

Quest'ultimi, come vedremo, sono infatti principi emanati da un organismo avente natura privatistica, non collegato in alcun modo con le istituzioni comunitarie. Per garantire, pertanto, la certezza giuridica ai loro utilizzatori occorreva integrarli nel quadro legislativo comunitario in materia di informativa finanziaria. Era così necessario mantenere una forma di controllo di legalità, e di sorveglianza costante, sulla produzione di regole adottate da un organismo esterno.

Per risolvere tale problema, è stato introdotto un sistema di omologazione finalizzato a verificare il rispetto di specifici requisiti propri di una informativa adeguata e significativa.

L'altro problema era legato al sistema legislativo delle stesse Direttive contabili, il quale, si era rivelato, come visto, carente per avere permesso la sopravvivenza di particolarismi locali.

La Commissione, dopo aver riconosciuto che tale sistema resta pur sempre come punto di riferimento in materia di bilancio, sia di esercizio sia consolidato, delle imprese con personalità giuridica, ha preso atto della necessità di renderlo invece dinamico ed aperto alle modifiche imposte dallo sviluppo ambientale di riferimento.

Per superare tale secondo problema, il regolamento comunitario, quale

strumento recante disposizioni direttamente applicabili nei confronti degli Stati membri ed obbligatorio in tutti i suoi elementi, è sembrato essere la soluzione migliore a disciplinare in via diretta nei singoli ordinamenti nazionali l'adozione dei vari principi contabili con esso adottati.¹⁴⁷

5.2. Modalità di determinazione e di adozione dei principi contabili internazionali

Ai fini del Regolamento, per «*principi contabili internazionali*» vengono intesi gli *International Accounting Standards* (IAS/IFRS), gli *International Financial Reporting Standards* (IFRS) e le relative *Interpretazioni* (interpretazioni SIC/IFRIC). Nonché le successive modifiche di detti principi e le relative interpretazioni, ovvero i principi e le relative interpretazioni che saranno emessi o adottati in futuro dall'*International Accounting Standards Board* (IASB).¹⁴⁸

Gli IAS/IFRS sono messi a punto dall'*International Accounting Standards Committee* (IASC), il quale è uno degli organi in cui si articola la IASC Foundation, che si propone di sviluppare un unico insieme di principi contabili validi su scala mondiale. Il 10 aprile 2001, oltre alla ristrutturazione dello IASC, il nuovo Consiglio, adottando una delle sue prime decisioni, ha ridenominato lo IASC in *International Accounting Standards Board* (IASB) e, per quanto riguarda i futuri principi contabili internazionali, gli IAS sono stati ridenominati *International Financial Reporting Standards* (IFRS).¹⁴⁹

147 L. DE ANGELIS, *Elementi di Diritto Contabile - Disciplina civilistica e principi contabili internazionali*, Milano, 2013, p. 59, afferma che «Con l'omologazione - che viene sancita mediante l'emanazione di regolamenti della U.E. - gli IAS/IFRS cessano di rappresentare unicamente delle corrette regole tecniche di redazione dei bilanci ed assumono la configurazione di norme comunitarie ed altresì, giusta l'automatica efficacia dei regolamenti negli ordinamenti interni degli Stati membri dell'U.E. senza obbligo di recepimento espresso, di norme di diritto interno di ciascuno di questi Stati. In tal modo l'Unione ha inteso dotarsi, e dotare gli Stati membri, di un assetto di norme di alto profilo in tema di contabilità e di bilanci, seppure con i limiti, le modalità e le opzioni offerte agli stessi Stati, ...: norme che, da un lato, diano solide garanzie di adeguatezza e di affidabilità, riconducendosi, nel loro insieme, ad una prassi ampiamente consolidata in ambito internazionale; e, dall'altro, consentano di proseguire, anche in questo campo, sulla via dell'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, e con essa dell'integrazione europea, indispensabili per far fronte in maniera efficace ed unitaria alle problematiche vieppiù complesse poste dal processo in atto di globalizzazione dell'economia e della finanza».

148 Lo IASB è un organismo indipendente, finanziato privatamente, dedito alla formulazione di principi contabili, con sede a Londra. Il Board di tale struttura è impegnato nello sviluppo, nel pubblico interesse, di un unico insieme di principi contabili di elevata qualità, comprensibili ed applicabili a livello globale, che richiedono informazioni di bilancio trasparenti e comparabili.

149 Oltre allo IASB è stato creato un organismo che interpreta i principi contabili IFRS con lo scopo di fornire una guida al pubblico per quelli già emessi, con appositi documenti (IFRI, se relativi ai principi contabili IFRS, SIC se relativi ai precedenti principi contabili IAS). Tale organismo è l'EFRAG, il quale ha due obiettivi. Il primo è di contribuire all'opera dello IASB, ed a tal fine svolge attività di analisi e di commento dei principi contabili e delle proposte di principio contabile emanate dallo IASB, e sottopone allo IASB tematiche di particolare interesse europeo. Il secondo obiettivo è quello di fornire alla Commissione europea una valutazione relativamente al fatto che

Per essere adottato in Europa un principio contabile internazionale necessita di due potenziali “avalli”: l’*endorsement*”, ossia la sua approvazione formale da parte dell’Unione Europea, e l’*enforcement*”, ossia l’applicazione e l’emanazione di norme tecniche atte a guidare tale transizione.

L’*endorsement* è un passaggio di natura essenzialmente politica che ha luogo a livello comunitario. L’organismo preposto alla decisione sull’applicabilità degli IAS/IFRS nella Comunità Europea è l’*Accounting Regulatory Committee* (ARC). L’ARC è stato costituito in base all’articolo 10 del Regolamento IAS che prevede che un «comitato tecnico di contabilità provvederà a fornire alla Commissione (Europea) il supporto e la consulenza tecnica necessari per la valutazione dei principi contabili internazionali».

L’*enforcement* rappresenta il livello tecnico d’implementazione dei principi contabili internazionali e si concretizza nella definizione di norme applicative in grado di traghettare e renderne efficace il passaggio.

Per l’adozione dei principi contabili internazionali, l’articolo 6 del Regolamento prevede una specifica procedura, denominata “*Procedura di comitatologia*” in cui la Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione contabile, denominato «*il comitato*», il quale adotta un proprio regolamento interno.

Sebbene, pertanto, sia accettabile che l’elaborazione tecnica dei principi contabili sia riservata allo IASB, la competenza a delineare il diritto contabile comunitario deve spettare esclusivamente alla Commissione Europea unitamente al Parlamento ed al Consiglio.

In pratica, i principi contabili internazionali all’interno della Comunità possono essere adottati solo se:

- non sono contrari al principio di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della Direttiva 78/660/CEE e all’articolo 16, paragrafo 3, della Direttiva 83/349/CEE e

l’adozione di un principio contabile emanato dallo IASB rientri nell’interesse europeo. A tal fine l’EFRAG valuta che lo *standard* contabile non sia contrario al principio di rappresentazione veritiera e corretta e rispetti i criteri di comprensibilità, rilevanza, affidabilità e comparabilità necessari affinché l’informazione finanziaria possa essere utilizzata a fini decisionali e di valutazione dell’operato del *management*. Dal 27 novembre 2001 è stato creato l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), una fondazione alla quale partecipano le organizzazioni rappresentative delle principali categorie di soggetti privati interessate alla materia, il quale: collabora ed opera in stretto contatto con l’EFRAG; svolge un ruolo di impulso e collaborazione nei confronti dello IASB; fornisce supporto in relazione alla applicazione in Italia dei principi contabili internazionali; coadiuva il legislatore nell’emanazione della normativa in materia contabile e connessa; emana principi contabili per la redazione dei bilanci delle aziende private, degli Enti *no profit* e delle Amministrazioni pubbliche nazionali e locali per i quali non è prevista l’applicazione dei principi contabili internazionali.

contribuiscono all'interesse pubblico europeo;

- rispondono ai criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità richiesti dall'informazione finanziaria necessaria per adottare le decisioni economiche e valutare l'idoneità della gestione.

L'articolo 5 del Regolamento prevede che gli Stati membri possono consentire o prescrivere anche alle società i cui titoli non sono negoziati in un mercato regolamentato, di redigere i loro conti annuali e/o i loro conti consolidati e conformemente ai principi contabili internazionali.¹⁵⁰

Nella sostanza, il Regolamento comunitario, non è la fonte di produzione diretta dei principi IAS/IFRS, ma lo strumento mediante il quale essi, pur sempre di fonte privata, vengono resi applicabili direttamente all'interno dei singoli Stati membri, secondo l'ambito soggettivo ed oggettivo imposto dalla norma regolamentare ovvero dalla norma nazionale (laddove il Regolamento legittima gli Stati membri ad estendere l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione degli IAS/IFRS).¹⁵¹

Alla stregua del principio di immediata efficacia precettiva dei regolamenti comunitari in ambito nazionale, il regolamento della Commissione che adotta i principi IAS/IFRS costituisce esso stesso la fonte immediatamente efficace nell'ambito degli ordinamenti degli Stati membri di produzione delle regole contabili contenute nei detti principi.

Più precisamente costituisce la fonte dell'obbligo (o della facoltà) a carico di determinate imprese, di redigere i propri bilanci secondo i criteri IAS/IFRS.¹⁵²

Da ultimo occorre anche osservare che il Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 e la Direttiva 2004/109/CE, hanno esteso l'obbligo di redigere rendiconti finanziari sulla base degli IAS/IFRS o sulla base dei principi contabili nazionali di alcuni paesi terzi equivalenti agli IAS/IFRS agli

150 Nel "Report from the Commission to the Council and the European Parliament" del 24 aprile 2008 [Com (2008) 215 Final], la Commissione ha riconosciuto che «The options to extend the scope of the IAS Regulation have been implemented in different ways in different Member States (...), depending on their individual economic and legal environments. This flexible approach has allowed implementation tailored to the characteristics and peculiarities of the accounting environment in each Member State, in particular the links to fiscal rules and company law. Compulsory use of IFRS does not appear to have been widely extended to non-listed companies and/or to individual accounts».

151 M. CARATTOZZOLO, *Principi contabili internazionali*, in Enciclopedia del diritto, Annali I, Milano, 2007, pp. 315 ss., afferma che «in virtù della omologazione e della loro adozione i principi contabili internazionali perdono il carattere di mere norme tecniche ed assumono nel diritto italiano quello di norme giuridiche, col rango di norme costituzionali».

152 G. SCOGNAMIGLIO, *Nuovi modi di formazione del diritto commerciale, i principi IAS/IFRS come fonti del diritto contabile*, in Riv. Dir. priv., Bari, n. 2/2008, pp. 234 ss.

emittenti dei paesi terzi i cui strumenti finanziari sono negoziati in un mercato regolamentato dell'Unione europea.

Nel dicembre 2008 la Commissione ha adottato una decisione (2008/961/CE) ed un Regolamento (n. 1289/2008) con i quali è stata sancita l'equivalenza tra IFRS ed i GAAP di Stati Uniti e di Giappone, e sono stati accettati in via temporanea fin al 31 dicembre 2011 i bilanci redatti sulla base di tali principi contabili. In relazione, invece, ai GAAP adottati in Cina, dal 1 gennaio 2009, la Commissione europea ha accettato temporaneamente i bilanci redatti sulla base dei GAAP cinesi, fino al 31 dicembre 2011. Lo stesso è stato fatto per Canada, Corea del Sud ed India.

Anche altri paesi quali Argentina, Brasile, Messico e Taiwan, hanno annunciato la loro intenzione di adottare gli IFRS.

6. Il rapporto tra le Direttive contabili ed il Regolamento

Il processo di standardizzazione delle norme contabili raggiunto con l'emanazione del Regolamento IAS, si fonda su principi profondamente diversi da quelli che avevano avviato il processo di armonizzazione contabile, con l'emanazione della IV Direttiva.

Il percorso di armonizzazione iniziato nel 1978 era rivolto all'emanazione di regole contabili comuni in ambito europeo allo scopo di favorire l'adozione di principi per la redazione del bilancio volti a tutelare gli interessi dei soci e dei terzi salvaguardando l'integrità del capitale.

Tale obiettivo era perseguito sostanzialmente mediante l'adozione di un sistema di principi generali orientato alla prudenza valutativa, ed un complesso di criteri particolari ispirati alla regola della valutazione delle poste contabili ad un valore non superiore al loro "costo storico".

Nella IV Direttiva non vi era alcuna volontà di rappresentare nei conti annuali un valore di patrimonio espressivo del valore economico delle società, né un reddito indicatore delle *performance* aziendali.

Con il processo di standardizzazione si è voluta, viceversa, favorire l'integrazione dei mercati finanziari europei e migliorare la comunicazione

finanziaria delle imprese a livello internazionale.¹⁵³

Non a caso il *set* di principi contabili prescelto per giungere alla standardizzazione è stato quello dei principi contabili internazionali IAS/IFRS che attribuiscono al bilancio, d'esercizio e consolidato, una precisa finalità: fornire agli *stakeholders* informazioni utili ad assumere le proprie decisioni di investimento.¹⁵⁴

Le attese informative dell'investitore sono dunque soddisfatte se il bilancio esprime il valore economico del patrimonio sociale e le variazioni che tale patrimonio subisce da un esercizio a quello successivo.¹⁵⁵

Diversa tra il sistema delle Direttive e quello della standardizzazione contabile ottenuto col Regolamento, è anche la natura riconosciuta al bilancio d'esercizio.

Secondo le Direttive contabili il bilancio d'esercizio è investito di una funzione che è prima di tutto legale, a protezione degli interessi dei soci e dei creditori, e poi informativa.

Secondo il sistema IAS/IFRS, invece, il bilancio d'esercizio, ed ancora di più il bilancio consolidato, ricopre un ruolo che è essenzialmente solo informativo, a favore di una platea di soggetti ben più ampia rispetto ai portatori di capitale proprio e di credito.¹⁵⁶

Da ciò deriva che la modernizzazione e l'armonizzazione della disciplina contabile cui sono sottoposte le società comunitarie deve essere perseguita

153 E. LAGHI e S. MICOSSI, *Il Ruolo dei Principi contabili internazionali nella determinazione del reddito d'impresa: profili economici*, in *Il Reddito d'impresa tra norme di bilancio e principi contabili*, Milano, 2004, p. 54.

154 I cd. *Stakeholder* vengono intesi come «(...) ogni gruppo o individuo che può influenzare il raggiungimento degli obiettivi dell'impresa o ne è influenzato (...)» (definizione di R. F. FREEMAN, *Strategic Management*, Mansfield, 1984, p. 24).

155 Nel paragrafo 12 del "Quadro sistematico (Framework) per la preparazione e la presentazione del bilancio" (approvato dal Board dello IASC nell'aprile del 1989 e pubblicato nel luglio del 1989, e recepito dallo IASB nell'aprile 2001), si legge che «La finalità del bilancio è di fornire informazioni in merito alla situazione patrimoniale – finanziaria, all'andamento economico e ai cambiamenti della situazione patrimoniale – finanziaria di un'impresa, utili a un'ampia serie di utilizzatori nel processo di decisione economica». Il paragrafo 9, specifica che «Tra gli utilizzatori dei bilanci vi sono investitori attuali e potenziali, dipendenti, finanziatori, fornitori e altri creditori commerciali, clienti, governi ed enti pubblici e il pubblico in generale. Essi usano il bilancio per soddisfare alcune delle proprie diverse esigenze di informazione». Il "Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio" ("*Framework for the preparation and presentation of financial statements*") ha una posizione peculiare. Non è un principio contabile internazionale, e perciò non è stato omologato dall'Unione europea. Quindi non è direttamente fonte normativa. Tuttavia espone i concetti di base per la preparazione e la presentazione dei bilanci redatti secondo detti principi (le finalità del bilancio, le caratteristiche qualitative che determinano l'utilità dell'informativa contenuta nel bilancio, la definizione, rilevazione e valutazione delle poste che costituiscono il bilancio, i concetti di capitale e di conservazione del capitale), ed è richiamato a vario titolo in numerosi principi.

156 G. COLOMBO, *Il regime civilistico degli utili e delle riserve da adozione degli IAS/IFRS*, in *Le Società*, 2006 fasc. 11, pp. 1338 ss., ha affermato che «I principi IAS (...) non sono orientati alla redazione di un bilancio finalizzato alla conservazione del capitale: per essi, i conti annuali sono destinati soltanto a fornire informazioni utili alle varie categorie di utilizzatori nei loro processi di decisione economica, al fine di consentire loro di prevedere la capacità dell'impresa di generare in futuro flussi finanziari (...)».

coniugando due esigenze potenzialmente opposte, ma ugualmente imprescindibili: quella propria del diritto civile dei paesi comunitari, relativa alla tutela dei diritti patrimoniali dei terzi tramite la protezione del loro affidamento sul contenuto dell'informazione finanziaria; e quella propria del mercato dei capitali, relativa alla disponibilità di informazioni gestionali trasparenti, credibili e quindi utili ai loro destinatari per l'assunzione delle decisioni.¹⁵⁷

Così sulla concezione che, notoriamente garantista e conservativa, vede nel bilancio d'esercizio lo strumento di protezione dell'effettività e della integrità del patrimonio sociale nell'interesse dei terzi, e soprattutto dei creditori e soci, si viene ad innestare quella ben diversa concezione che, privilegiando invece l'aspetto informativo e decisionale, vede nel bilancio di esercizio il supporto documentale necessario a tutte le platee dei suoi destinatari per il razionale compimento del processo decisionale.

Non è un caso, infatti, che lo IAS 1 precisi che *«l'obiettivo del bilancio di esercizio con scopi di carattere generale è quello di fornire informazioni sulla posizione finanziaria, sul risultato economico e sui flussi di disponibilità liquide di un'impresa che sia utile ad una vasta gamma di lettori nell'assumere decisioni di carattere economico»*.¹⁵⁸

Diverso è anche il riferimento geografico dei due impianti contabili.

Le Direttive contabili, facendo parte del diritto societario comunitario, sono strutturate in modo da rispondere alle caratteristiche di uno specifico contesto geografico, economico, sociale e giuridico, quale è quello dei Paesi membri dell'Unione europea, e pertanto si accontentano di fissare i requisiti minimi che garantiscono un'informazione comune, neutrale e comparabile su base

157 Come visto in precedenza, l'adozione della Direttiva 2001/65/CE, che ha innovato la IV e la VII Direttiva, per quanto riguarda le regole di valutazione cui le imprese europee si devono attenere nella redazione dei loro bilanci d'esercizio e consolidati, ha comportato l'introduzione del criterio del "fair value" ossia l'attribuzione ad un elemento patrimoniale del suo "valore odierno di mercato" in luogo del suo costo storico di acquisizione o di sostituzione. Il *fair value* non si presenta come un nuovo criterio valutativo, ma si affianca al costo storico che pur resta inequivocabilmente il metodo valutativo generale di riferimento del sistema giuridico delle Direttive, e ne diventa alternativo, ma solo ed esclusivamente nelle forme di deroga in presenza di ben determinate e circoscritte condizioni.

158 Nella rivista *Accounting and Business Research*, vol. 41, No. 3, August 2011, pp. 308 ss., è stata riportata una dichiarazione di Keen Lee, Managing Director and Deputy Head of Equity Research, Barclays Capital, il quale ha affermato che *«A decade ago, if i were talking to Us investors, they would view European accounting as a bit of a joke; impenetrable, impossible to understand: different rules in different countries; not translated at all into any common language (English). Investors simply gave up on many European countries, particularly emerging markets, because they perceived the accounting to be of low quality and unfamiliar. It really encouraged them to invest in so-called safer Anglo-Saxon type markets if they wanted to be protected from poor accounting. That is something that has been transformed by IFRS. When I speak to clients now about emerging markets, it excites them that China broadly has IFRS. There are some differences. Clients are worried about the quality of auditing and governance, but the fact that we have overcome the particular concern about divergent technical accounting rules is progress»*.

comunitaria.

Al contrario, i principi contabili IAS/IFRS sono stati formulati sulla base di considerazioni del tutto avulse e svincolate da qualunque riferimento ambientale, con l'unico obiettivo di delineare in termini di competenza ed esaustività le informazioni contabili indirizzate agli investitori che operano nel mercato finanziario globale.

Con le “*Osservazioni riguardanti taluni articoli del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati*”, del novembre 2003, la Commissione è intervenuta in riferimento alla «*Interazione tra il Regolamento IAS e le Direttive contabili*», in un'ottica di rapporto tra fonti del diritto.

Si è così affermato che nel caso delle società quotate (ossia le società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro) il Regolamento IAS è direttamente applicabile ai loro conti consolidati.

Per quanto riguarda, invece, i conti annuali delle società i cui titoli non sono negoziati in un mercato pubblico, il Regolamento IAS diventa direttamente applicabile tramite l'opzione prevista dall'articolo 5, attraverso perciò l'imposizione che può essere fatta da uno Stato membro.

Di conseguenza nel caso dei conti annuali e dei conti consolidati delle società non quotate redatti in applicazione della facoltà accordata agli Stati membri dall'articolo 5 del Regolamento, si opera la stessa interazione che, nel caso dei conti consolidati delle società europee quotate, avviene attraverso la previsione di un obbligo.¹⁵⁹

159 L. DE ANGELIS, *Elementi di diritto contabile*, cit., pp. 166 ss., spiega tale disciplina, partendo dal diverso concetto di gruppo che si rinviene negli ordinamenti cui sono ispirati i principi contabili IAS/IFRS rispetto a quello nazionale italiano. In primo luogo l'Autore osserva che nel nostro ordinamento il concetto di controllo societario, in qualunque settore venga chiamato in causa (ai fini fiscali in tema di consolidato fiscale, nell'ambito della legge *antitrust*, ovvero in tema di bilancio consolidato) viene sempre ricondotto alla nozione datane dall'art. 2359 del c.c.. In base a questo articolo, il controllo viene inteso sia come controllo di diritto, che è il controllo azionario maggioritario o totalitario, sia come controllo di fatto, che può dipendere da un'influenza dominante o da altri fattori quali, ad esempio, accordi tra azionisti o particolari vincoli contrattuali. Per gli IAS/IFRS, invece, il controllo viene indicato come il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali di un'impresa e di ottenerne i benefici relativi (*cf.* IAS n. 27). Da ciò derivano due concetti di gruppo sostanzialmente differenti. Sulla base dei principi IAS/IFRS, per aversi un gruppo è sufficiente il semplice controllo: ove c'è il controllo di un'impresa su un'altra c'è un gruppo e la capogruppo è la controllante per eccellenza, senza necessità della sussistenza di alcun ulteriore requisito. Nel nostro ordinamento,

L'interazione è infatti la stessa a prescindere dal fatto che i conti siano redatti conformemente agli IAS/IFRS a seguito di un obbligo o piuttosto di una scelta accordata alle società dal diritto nazionale in applicazione dell'articolo 5.¹⁶⁰

Le società che non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento continuano invece a redigere i loro conti conformemente alle regole contabili nazionali derivanti dalle Direttive contabili.

Di conseguenza non vi è alcuna interazione diretta tra una Direttiva ed il Regolamento, in quanto solo quest'ultimo è direttamente applicabile alle società, e la questione che si pone è pertanto quella della interazione tra il diritto nazionale ed il Regolamento IAS.

Tale questione è tuttavia rilevante solo nella misura in cui il diritto nazionale disciplini la stessa materia del Regolamento IAS, e si ritiene che nessuna disposizione attuativa delle Direttive contabili può limitare od ostacolare il rispetto degli IAS/IFRS adottati da parte di una società e la scelta di quest'ultima di applicarli conformemente al Regolamento IAS.¹⁶¹

invece, per poter essere considerata come capogruppo, una società deve, oltre che possedere i caratteri giuridici di controllo sopra visti, anche avere la possibilità di imprimere la propria volontà alle società controllate. Deve poter concretamente esercitare il proprio potere decisorio sulla gestione imprenditoriale di quest'ultime, che si traduce nell'effettivo potere d'indirizzo sull'attività degli amministratori e *managers* di queste società. Per la concezione anglosassone, ripresa dai principi contabili internazionali, vi è pertanto una concezione imprenditoriale unitaria di gruppo, tendente a configurarlo come unica impresa, quale "*l'impresa di gruppo*". La concezione nazionale, invece, individua un "*gruppo di imprese*", giuridicamente distinte le une dalle altre e ciascuna delle quali mantiene la propria autonomia soggettiva anche nei confronti della capogruppo. Da tali diverse concezioni, l'Autore ne fa derivare un importante corollario. Laddove il gruppo è concepito come "*impresa di gruppo*", il bilancio per eccellenza è il consolidato, laddove, viceversa, il gruppo viene concepito quale "*gruppo di imprese*" distinte ed autonome, prevale il bilancio separato di ognuna di esse, ossia quello di esercizio. Da ciò si comprende il diverso rilievo dato dai principi contabili internazionali al bilancio consolidato, nonché il precetto imposto dal Regolamento n. 1606/2002 agli Stati membri di rendere obbligatoria l'adozione di tali principi per la redazione del bilancio consolidato delle imprese destinatarie delle sue previsioni, lasciando a queste una mera opzione di adottarli anche per la redazione del bilancio di esercizio. Si spiega in tal modo anche la scelta del legislatore nazionale di estendere il recepimento dei principi contabili internazionali anche ai bilanci di esercizio delle imprese, l'unico ad avere nel nostro ordinamento una funzione organizzativa, contrariamente al bilancio consolidato al quale viene riconosciuta solamente una funzione meramente ricognitiva ed informativa dello stato di salute dell'insieme delle imprese incluse nell'area di consolidamento.

160 U. MARINELLI, *Il controllo dei bilanci nella prospettiva dell'applicazione dei principi contabili internazionali*, in Riv. dott. comm., n. 3/2003, p. 559, ha affermato che «*I vantaggi derivanti dall'armonizzazione dei principi contabili internazionali nella Unione europea saranno rilevanti e concreti solo se l'applicazione di tali norme tecniche sarà piena ed effettiva da parte di tutte le imprese dell'Unione europea; un'applicazione parziale o inadeguata produrrebbe distorsioni ed effetti negativi che, oltre ad incidere sulla competitività delle imprese, avrebbe conseguenze assai deleterie per lo sviluppo di un mercato finanziario efficiente ed integrato e sulla fiducia di tutti gli operatori*».

161 Nel Documento n. 6926/2001 dell'aprile 2001 del Comitato di Contatto (il Comitato di contatto per le direttive contabili è un organo consultivo composto di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione europea, costituito da quest'ultima conformemente all'art. 52 della Quarta Direttiva, le cui funzioni sono quelle di agevolare l'applicazione armonizzata delle direttive contabili attraverso regolari riunioni, affrontando in particolare i problemi pratici che sorgono in sede di applicazione delle direttive stesse e di fornire, se necessario, la propria consulenza alla Commissione in relazione ad eventuali integrazioni o modifiche delle direttive contabili), dal titolo "*Esame della compatibilità tra i principi contabili internazionali IAS e le direttive contabili europee*" si legge: «*(...) Le direttive contabili stabiliscono dei principi generali senza pretendere di disciplinare tutte le possibili applicazioni pratiche;*

7. Le modifiche delle Direttive contabili e la nuova prospettiva dell'Unione europea

La IV e la VII Direttiva sono state ora abrogate dall'entrata in vigore della nuova Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013.

Quest'ultima, in tema di bilancio di esercizio, si occupa di delineare le regole di composizione, i principi generali di redazione, le valutazioni, la composizione dello stato patrimoniale e del conto economico, il contenuto della nota integrativa, nonché prevede semplificazioni ed esenzioni a favore delle imprese di minori dimensioni ed informazioni aggiuntive per quelle di medie e grandi e per gli enti di interesse pubblico.

Viene anche disciplinata e regolamentata la relazione sulla gestione degli amministratori della società.

Per quanto riguarda i bilanci consolidati vengono individuati i casi in cui vi è l'obbligo di redazione del bilancio unico, così come sono contemplate le esenzioni dall'obbligo di consolidamento per i "piccoli gruppi" e (in via facoltativa) per i gruppi di dimensioni medie, nonché le modalità di redazione del bilancio unico, della nota integrativa e della relazione sulla gestione consolidate.

La Direttiva offre altresì la definizione di "Categorie di imprese e di gruppi" (articolo 3), prevedendo quattro fasce (microimprese, piccole imprese, medie e grandi imprese), mentre ogni gruppo è suddiviso in tre fasce dimensionali (piccoli, medi e grandi). Per microimprese, piccole e medie imprese sono previste semplificazioni modulate in base alle dimensioni.

questo non esclude che, su taluni aspetti, esse contengano prescrizioni estremamente dettagliate (imponendo ad esempio determinati schemi di presentazione del bilancio). Dal canto loro gli IAS affrontano questioni contabili specifiche, in relazione alle quali forniscono istruzioni particolareggiate, senza preoccuparsi del contesto giuridico in cui i principi verranno effettivamente applicati. (...) Alla luce di questi presupposti, i possibili conflitti tra IAS e direttive contabili possono essere circoscritti alla tipologia seguente: - Casi nei quali il trattamento prescritto da uno IAS non è autorizzato da una direttiva contabile o viceversa. Questi casi sono classificati come "requisiti degli International Accounting Standards che danno luogo a problemi di conformità alle direttive contabili". In tali casi le società europee non possono applicare i requisiti dello IAS pertinente. - Casi nei quali un'opzione offerta agli Stati membri da una direttiva contabile non è consentita da uno IAS. Il Comitato di contatto ha classificato tali casi come "questioni che potrebbero dare origine a problemi di compatibilità tra gli International Accounting Standards e le opzioni offerte dalle direttive contabili agli Stati membri", dato che sorgerebbe un problema solo qualora uno Stato membro scelga di avvalersi di una specifica opzione prevista dalle direttive contabili. In tale ipotesi, una società appartenente ad uno Stato membro che abbia scelto un'opzione delle direttive contabili che non è compatibile con le prescrizioni degli IAS non potrebbe rispettare gli IAS. Sono quindi queste le aree sulle quali si dovrebbe concentrare specificamente l'attenzione a livello nazionale; - Infine, esistono casi in cui la diversità della formulazione di una direttiva contabile e di uno IAS potrebbe essere vista come possibile fonte di conflitto. Per i casi che sono sembrati importanti, il presente documento spiega i motivi per i quali queste differenze non vanno interpretate come conflitti. Questi casi figurano come "altre questioni"». Il Documento n. 6926/2001, afferma anche che gli IAS non consentono le rettifiche contabili, consentite invece dalla Quarta e dalla Settima Direttiva, in quanto sono concepiti per situazioni nelle quali la contabilità non deve tener conto di considerazioni di ordine fiscale.

La novità però più rilevante per quanto riguarda il bilancio di esercizio, è che ora viene prevista in una direttiva la rilevazione e la presentazione delle voci del conto economico e dello stato patrimoniale in base alla sostanza economica dell'operazione e del contratto, anche se viene previsto che gli Stati possono esentare le imprese dall'applicazione di tale principio.

Tale intervento normativo, ha tenuto in considerazione tutte le finalità e le problematiche che abbiamo in precedenza analizzato, cercando di riassumerle e dar loro una soluzione definitiva.

Nella «*Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese*», emanato dalla Commissione europea nel 2011 (COM 684/3/2011), si legge: «*La proposta è basata sull'art. 50, paragrafo 1, del Trattato, che è la base giuridica per adottare provvedimenti dell'Unione volti a creare un mercato interno nel quadro del diritto societario. La proposta prevede che le società di capitali preparino i bilanci in base ad un insieme di regole studiate per migliorare la comparabilità dei bilanci a livello di UE, con l'obiettivo di contribuire a un miglior funzionamento del mercato unico e a un livello più elevato di scambi transfrontalieri*».

Per ottenere tale obiettivo, prosegue il documento, «*Nell'articolo 5 si introduce anche, come regola generale, l'obbligo di presentare nei bilanci la sostanza economica di un'operazione e non soltanto la sua forma giuridica, al fine di stabilire principi generali comuni e, quindi, di promuovere la armonizzazione nell'UE. In precedenza le direttive consentivano di applicare tale metodo di presentazione, ma gli Stati membri non erano obbligati ad integrare il principio nei sistemi giuridici nazionali*».

Su tali presupposti, la Proposta conteneva un articolo 7, definito «*Valutazione alternativa basata sul valore equo*», nel quale si riconosceva la possibilità per gli Stati di prevedere «*per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, la valutazione al valore equo (fair value) degli strumenti finanziari*» ovvero «*che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutate ad importi determinati facendo riferimento al valore equo*».

Tale disposizione era prevista in deroga al principio generale, disciplinato dall'articolo 5, di valutare le voci esposte nei bilanci annuali «*secondo il principio*

del prezzo di acquisizione o del costo di produzione». Il medesimo articolo 5 prevedeva anche che la presentazione delle voci nel conto profitti e perdite e nello stato patrimoniale dovesse tenere conto *«della sostanza dell'operazione o del contratto contabilizzati».*

La predetta nuova Direttiva n. 34/2013 ha recepito quanto previsto nella Proposta della Commissione, modificando però in parte il suo contenuto.

Il considerando n. 16, infatti, prevede che *«La presentazione delle voci di bilancio dovrebbe essere fatta tenendo conto della realtà economica o della sostanza commerciale dell'operazione o dell'accordo sottostanti. Si dovrebbe tuttavia consentire agli Stati membri di esentare le imprese dall'obbligo di applicare tale principio».*

Il considerando n. 19, osserva poi che *«Ai fini della comparabilità dell'informativa di bilancio nell'Unione, è necessario prescrivere agli Stati membri di consentire l'applicazione di un criterio di valutazione al valore netto per certi strumenti finanziari. La valutazione al valore netto, inoltre, fornisce informazioni che per gli utilizzatori dei bilanci possono essere più rilevanti delle informazioni basate sul prezzo di acquisto o sul costo di produzione. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero consentire a tutte le imprese o a talune categorie di imprese, diverse dalle microimprese che si avvalgono delle esenzioni previste dalla presente direttiva, di applicare un criterio di valutazione al valore netto tanto ai bilanci d'esercizio quanto ai bilanci consolidati oppure, ove così decida uno Stato membro, ai soli bilanci consolidati. Inoltre si dovrebbe consentire agli Stati membri di autorizzare o imporre la contabilizzazione al valore netto per le attività diverse dagli strumenti finanziari».*

Su tali premesse, l'articolo 6 della Direttiva, rubricato *«Principi generali di bilancio»*, alla lettera h) del comma 1, richiede che: *«la rilevazione e la presentazione delle voci nel conto economico e nello stato patrimoniale tengono conto della sostanza dell'operazione o del contratto in questione»*; mentre la successiva lettera i), dispone che: *«le voci rilevate nel bilancio sono valutate secondo il principio del prezzo di acquisto o del costo di produzione».*

Il comma 3 del medesimo articolo prevede però che *«Gli Stati membri possono esentare le imprese dagli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera h)».*

Bisognerà vedere come gli Stati applicheranno tale possibilità, in quanto il suo

mero recepimento potrebbe comportare la riscrittura di numerose norme, sia contabili sia tributarie.

Così come nella precedente Proposta, anche la Direttiva contiene un articolo relativo alla «*Valutazione alternativa basata sul valore netto*» (l'articolo 8), il quale alla lettera a) del comma 1 prevede che «*gli Stati membri autorizzano o prescrivono, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, la valutazione al valore netto degli strumenti finanziari*»; mentre la successiva lettera b) dispone che «*gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutate ad importi determinati facendo riferimento al valore netto*».

Come nella Proposta, anche nella Direttiva è previsto che, mentre per le categorie di attività "diverse dagli strumenti finanziari", l'alternativa tra la valutazione al costo storico o al valore netto è lasciata alla facoltà dei singoli Stati [cfr. lett. b), gli Stati «*possono autorizzare o prescrivere*»], per gli "strumenti finanziari", invece, sembrerebbe che tale alternativa debba essere già prevista negli ordinamenti dei singoli Stati membri [cfr. lett. a), «*gli Stati membri autorizzano o prescrivono*»].

Diversamente però dalla Proposta, dove si parla del regime basato sul «*valore equo*» come metodo alternativo di valutazione degli strumenti finanziari o delle altre categorie, nella Direttiva il regime alternativo di basa sulla «*valutazione al valore netto*».

E' però previsto in entrambi i documenti che sia il "valore equo" sia il "valore netto" degli strumenti finanziari vengano determinati sulla base del «*valore di mercato*» ovvero dei «*modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, purchè ... assicurino una ragionevole approssimazione al valore di mercato*»

La Proposta e la stessa Direttiva (al comma 6 dell'articolo 8) contengono anche una specie di norma di chiusura con la quale si prevede che «*In deroga alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere la rilevazione, la valutazione e l'informativa degli strumenti finanziari in conformità dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002*».

Con tale norma possiamo affermare che sono stati definitivamente riconosciuti

i principi IAS/IFRS come norme portanti dell'ordinamento contabile comunitario anche per il bilancio d'esercizio, non solo, come in precedenza, per quello consolidato.

Con il vigore delle precedenti Direttive contabili, l'applicazione di tali principi contabili doveva avvenire sempre nel rispetto delle stesse e degli interessi comunitari da esse garantiti.

Ora sembra quasi che venga riconosciuta la legittimità di ingresso diretto dei principi IAS/IFRS nell'ordinamento dell'Unione, come se essi abbiano oramai superato il filtro degli interessi dei principi comunitari e siano essi stessi portatori di interessi primari della stessa Unione.

Sembrerebbe che tali principi, pur sorti in un ambito privatistico, qual è quello in cui agisce lo IASB, sono ora entrati a pieno titolo a far parte del diritto comunitario e, conseguentemente, di quello interno dei singoli Stati membri.

Mentre in un primo momento ciò è avvenuto attraverso lo strumento del regolamento, oggi è stato compiuto un passo ulteriore in cui è la stessa Direttiva che richiede agli Stati membri di adottare i principi espressi dalla disciplina IAS/IFRS (il principio della prevalenza della sostanza sulla forma) e, seppur limitatamente ai soli strumenti finanziari, richiama *in toto* quanto previsto nel Regolamento IAS, quasi volendo così elevare i principi in esso contenuti a norme generali dell'ordinamento comunitario da utilizzare per la valutazione contabile di determinate voci di bilancio.

8. Conclusioni

Abbiamo visto come l'armonizzazione contabile a livello comunitario, secondo la Commissione europea, era perseguibile, almeno nella prima fase, solo in relazione al bilancio consolidato poiché si riconosceva ad esso una valenza puramente informativa e non strumentale, a differenza del bilancio di esercizio, necessario, invece, per la determinazione del risultato rilevante ai fini fiscali.

Successivamente, il processo di standardizzazione delle norme contabili rilanciato nel 2000 si è fondato su principi profondamente diversi da quelli precedenti che avevano ad esso dato avvio nel 1978, attraverso l'emanazione delle cd. Direttive contabili.

Quest'ultimo era rivolto all'emanazione di regole contabili comuni in ambito

europeo allo scopo di favorire l'adozione di principi per la redazione del bilancio, volti a tutelare gli interessi dei soci e dei terzi, salvaguardando l'integrità del capitale. Tale obiettivo era perseguito sostanzialmente mediante l'adozione di un sistema di principi generali orientato alla prudenza valutativa ed alla valutazione delle poste contabili ad un valore non superiore al loro "costo storico".

Il reddito che scaturiva dall'applicazione di questi principi era, di fatto, un reddito "consumabile", cioè che poteva essere "staccato" dal patrimonio per poter essere distribuito ai soci nel presupposto che per effetto della distribuzione non si sarebbe pregiudicata in alcun modo l'integrità del patrimonio iscritto nel bilancio di esercizio.

Era una visione che potremmo definire "concreta" del reddito.

Una configurazione di reddito di questo tipo non poneva significativi ostacoli nel recepimento dei relativi principi contabili da parte della normativa dei singoli Stati membri, né sotto il profilo delle norme civilistiche né sotto il profilo delle norme fiscali.

Il processo di standardizzazione delle regole contabili avviato nel 2000 con la Comunicazione della Commissione, è chiaramente ispirato a principi diversi, in quanto diversi sono i presupposti che hanno rinnovato l'interesse verso la standardizzazione dei bilanci delle imprese europee.

In questa seconda fase l'obiettivo è stato quello di favorire l'integrazione dei mercati finanziari europei e migliorare la comunicazione finanziaria delle imprese, con una riduzione del costo del capitale per le imprese stesse.

Il *set* di principi contabili prescelto, gli IAS/IFRS, ha per obiettivo proprio quello di fornire agli *stakeholder* informazioni utili ad assumere le proprie decisioni di investimento.

Il reddito in questa ottica non può più essere configurato come un reddito "distribuibile" o "consumabile", ma deve tendere a rappresentare l'accrescimento di valore economico del patrimonio, in un determinato arco temporale.

L'esigenza, dunque, di favorire lo sviluppo dei mercati finanziari, dei mercati dei capitali di rischio, ha dato luogo ad uno straordinario sviluppo della "informazione societaria", i cui destinatari privilegiati sono apparsi non più gli stessi amministratori o *manager* o anche gli stessi soci, in funzione delle decisioni gestorie ed organizzative interne alla corporazione, ma gli investitori in funzione

delle loro decisioni strategiche.

Tale cambiamento di orientamento, ha influenzato, soprattutto, la redazione dei bilanci di esercizio, ove problemi quali la distribuibilità dei dividendi, la protezione dei creditori e dei terzi in genere, e la conseguente rilevanza fiscale hanno assunto qui maggior peso rispetto ai bilanci consolidati, in cui l'obiettivo preminente è rimasto quello della informazione economico-finanziaria del gruppo.

Tale mutata prospettiva si è poi concretizzata nell'emanazione del Regolamento IAS e nella completa introduzione di quest'ultimi come principi contabili "comunitari".

In questo è stata data la possibilità per gli Stati membri di permettere l'applicazione dei principi contabili IAS/IFRS anche per la redazione del bilancio di esercizio delle società non quotate.

In tal modo, come già in precedenza espresso, è indirettamente subentrato un problema di ordine fiscale per gli Stati, soprattutto per quelli che derivano la determinazione del reddito fiscale dal reddito contabile.

L'applicazione dei principi IAS/IFRS nel conto economico delle società ha comportato la conseguente introduzione negli ordinamenti fiscali di tali Stati della filosofia economica e finanziaria connessa a tali principi.

In Italia, la dottrina nazionale è stata in particolare favorevole all'adozione di tali ultima soluzione, ed ha osservato che *«La mancata adozione dell'opzione consentita dal Regolamento complicherebbe il processo di consolidamento imponendo di fatto alle società controllate e alla capogruppo di redigere il proprio bilancio di esercizio sulla base di due distinti insiemi di principi, quelli tradizionali e quelli internazionali. La preferenza per l'"imposizione" dell'uso dei principi internazionali nella redazione del bilancio di esercizio, in luogo del mero consenso ad utilizzarlo, si connette all'esigenza di assicurare la piena comparabilità dei bilanci di esercizio di tutte le società con titoli quotati»*.¹⁶²

162 A. PROVASOLI, *La modifica alla disciplina del bilancio e i principi contabili internazionali IAS/Ifs*, in Riv. dott. comm., n.3/2003, p. 500. Alcuni autori, hanno ritenuto che una soluzione tesa a disciplinare diversamente i bilanci delle imprese rivolte ai mercati internazionali, rispetto ai bilanci delle aziende operanti sul piano nazionale o europeo, avrebbe generato una sorta di "armonizzazione a due volontà". Alla condizione di armonizzazione più spinta (tendente verso la standardizzazione) riservata alle società dalla connotazione internazionale e regolata dai principi contabili internazionali, si sarebbe contrapposta una condizione di generica armonizzazione per le imprese di carattere "nazionale" per le quali varrebbero le specifiche normative nazionali, tra di loro più o meno "armonizzate". Laddove poi non precisamente definiti i termini dell'adozione dei differenti criteri di redazione (obbligo o facoltà) il rischio di "scelta di comodo" sarebbe risultato evidente. Tale impostazione, se collocata nell'ottica del processo di normalizzazione contabile internazionale, avrebbe favorito esclusivamente una uniformità di tipo settoriale (delle sole

Tuttavia, da tale possibilità sono scaturite diverse problematiche.

Da subito sono sorti dubbi sulla effettiva necessità di ampliare l'ambito di adozione dei principi contabili anche ai bilanci delle società non quotate e, di conseguenza, sulla portata degli effetti di tale scelta.

Oggetto di discussione è stata, in primo luogo, l'utilità di tale apertura in relazione alla finalità dell'informativa del bilancio di esercizio per tali realtà imprenditoriali.

Il fine di tale estensione era quello di fornire una informazione contabile di elevata qualità per la creazione di una "piattaforma comune", ed evitare così la presenza nello stesso contesto socio/economico di un doppio modello contabile, quello internazionale e quello nazionale.¹⁶³

Tale finalità è risultata sproporzionata con le realtà aziendali che operavano, ed operano, a livello europeo, in quanto il modello IAS/IFRS è rivolto a quei contesti socio/economici in cui il sistema di finanziamento delle attività produttive è principalmente il mercato.

In tale ottica, pertanto, abbiamo visto come lo IASB privilegia il punto di vista dell'investitore nell'emanazione dei propri principi contabili.¹⁶⁴

In ambito europeo, invece, si ha una elevata percentuale di realtà imprenditoriali nazionali, di medie e piccole dimensioni, con una ristretta e concentrata base azionaria. Queste imprese hanno quali destinatari della loro informazione contabile i lavoratori dipendenti, l'Amministrazione finanziaria, i finanziatori (le banche in modo particolare) ed i fornitori.

Tutti questi soggetti sono interessati ad una verifica degli equilibri aziendali (patrimoniale, finanziario ed economico) più che ad una prospettiva di investimento.

L'impostazione IASC, rivolta essenzialmente alle aspettative dell'investitore (che si allinea con le tradizioni nord-americane di "provenienza", che privilegiano l'uniformità, la trasparenza e la verificabilità dell'informazione), mal si concilia,

società quotate) generando, invece, per altro verso, una disarmonia a livello domestico, con conseguente ostacolo per la comparabilità dei bilanci (S. ADAMO, *Problemi di armonizzazione dell'informazione contabile*, cit., p. 73).

163 S. ADAMO, *Prospettive e limiti nel processo di armonizzazione contabile internazionale*, cit., pp. 786 ss.

164 Nel *Framework* si legge: «9. Tra gli utilizzatori dei bilanci vi sono investitori attuali e potenziali, dipendenti, fornitori ed altri creditori commerciali, clienti, governi ed enti pubblici ed il pubblico in generale. Essi esano il bilancio per soddisfare alcune delle proprie diverse esigenze di informazione. 10. Nonostante le esigenze informative dei citati utilizzatori non possono essere tutte soddisfatte dal bilancio, vi sono alcune esigenze comuni a tutti gli utilizzatori. Poiché gli investitori sono i fornitori di capitale di rischio all'impresa, un bilancio che soddisfi le loro esigenze informative soddisferà anche la maggior parte delle esigenze di altri utilizzatori del bilancio».

pertanto, con le caratteristiche e con gli interessi emergenti nelle piccole e medie imprese locali, che, invece, privilegiano un'ottica di neutralità dell'informativa contabile che non dovrebbe favorire alcuna delle aspettative dei vari portatori di interessi.¹⁶⁵

Ci si chiede, pertanto, l'utilità di questa logica informativa contabile per questi contesti imprenditoriali, così diversi da quelli connessi ai mercati finanziari o a specifici settori di attività (es. banche ed assicurazioni).¹⁶⁶

In particolare, il problema è quello di verificare la necessità di innestare in una concezione garantista e conservativa, che vede nel bilancio di esercizio lo strumento di protezione dell'effettività e dell'integrità del patrimonio sociale nell'interesse dei terzi e, soprattutto, dei creditori e dei soci, una ben diversa concezione che, privilegiando invece l'aspetto informativo e decisionale, vede nel bilancio di esercizio il supporto documentale necessario a tutti i suoi destinatari per attuare il loro processo di investimento.¹⁶⁷

Una tale informativa di bilancio rischia di risultare, oltre che in contrasto con gli interessi di queste imprese di medio piccola dimensione, eccessivamente onerosa.¹⁶⁸

Ulteriore problema che nasce dall'introduzione dei principi contabili internazionali negli ordinamenti giuridici degli Stati membri è quella relativa alla "fonte" di provenienza di tali principi.

Gli IAS/IFRS sono prodotti da un ente privato quale lo IASB (in precedenza IASC) il quale ha «*complete responsibility for all IASC technical matters*

165 R. DI PIETRA, *Armonizzazione e standardizzazione contabile tra globalizzazione e localismo*, in Quaderni senesi di economia aziendale e di ragioneria, Serie interventi, n. 85, giugno 2003, pp. 36 e ss., dopo aver evidenziato che in sociologia è stato coniato il termine "glocale" per descrivere la funzione ed il temperamento delle esigenze globali con quelle locali, ha osservato che «*nello scenario contabile e nel suo sviluppo di lungo termine riteniamo possibile ed augurabile l'affermazione di una soluzione glocale che preveda per alcune aziende il rispetto di norme contabili coerenti allo scenario in cui operano ed intendono agire e che renda nel contempo possibile ad altre la redazione dei bilanci sulla base di regole coerenti con le caratteristiche del contesto economico aziendale in cui sviluppano la loro attività*».

166 S. ADAMO, *L'informazione di bilancio delle società non quotate e la modernizzazione*, in Riv. dott. comm., n. 4/2004, pp. 815 ss.

167 In *Evaluation of the application of IFRS in the 2006 - Financial Statements of UE Companies*, Dicembre 2008, di Inem Consulting, p. 5, si legge: «*Most stakeholders recognise that the application of IFRS by small and medium - sized companies poses specific problems because, while their transactions are usually simpler than those of large groups, they lack the necessary resources to cope with complex standards*»; ed a p. 17: «*The points mentioned earlier about the particular for small and medium - sized companies in relation to IFRS: less resources and skills, less transactions, less complexities to handle - does not, according to the view point of enforcers that we have met, justify two levels of standards for listed companies. However, in the case of individual accounts of non - listed companies, the situation is different and there is a case for having a more simplified version of IFRS to apply*».

168 S. ADAMO, *Problemi di armonizzazione dell'informazione contabile: processi, attori, strumenti, un modello interpretativo*, cit, pp. 67 e ss.

*including the preparation and issuing of International Accounting Standards».*¹⁶⁹

Il carattere privato dello IASB ha dato origine ad una discussione circa la legittimità, negli ordinamenti dei vari Stati membri, di una situazione in cui la determinazione del reddito imponibile delle società, viene di fatto ad essere definita dai principi contabili elaborati da tale ente.

Il problema attiene in tal modo alla possibile violazione del principio di legalità, in base al quale la definizione di un "evento tassabile" non può essere influenzata da decisioni prese al di fuori della determinazione legislativa.

Questa problematica appare maggiormente significativa in quei Paesi, come l'Italia, in cui oltre tutto si è adottato in maniera stringente il principio di derivazione del reddito imponibile da quello contabile.¹⁷⁰

Collegato a tale questione si pone quella successiva relativa alla competenza giudiziale in tema di principi contabili.

La procedura di *endorsement* da parte della Commissione europea - ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento IAS - cui sono sottoposti i principi elaborati dallo IASB non solo trasforma questi *standard* contabili in norme giuridiche vincolanti, ma comporta anche il problema della loro interpretazione.

In sostanza, la sovranità nazionale in ambito fiscale, prevede di conseguenza la competenza della stessa giurisdizione nazionale nelle decisioni relative alla interpretazione ed applicazione delle stesse norme fiscali.

A questo punto la questione sarebbe quella di verificare se i predetti sistemi di elaborazione e di *endorsement* comunitari dei principi contabili internazionali, comportino una perdita della sovranità legislativa dei singoli Stati membri con conseguente perdita anche della competenza della loro giurisdizione interna nella interpretazione ed applicazione di questi principi, a favore di una competenza sovranazionale della Corte di Giustizia Europea in materia contabile e, di

169 IASC FOUNDATION CONSTITUTION, Part B, Para. 36(a).

170 W. SCHÖN, *International Accounting Standards - A "Starting Point" for a Common European Tax Base?*, in *European Taxation*, IBFD, Vol. 44, N.10, 2004, p.428, rileva che «we have to ascertain the competence of the European Community to legislate in this area. The relevance of the international harmonization of the tax base in the corporate sector for the functioning of the Internal Market should destroy any doubt as to the competence of the European Community to legislate in this matter under Arts. 94 and 95 EC. Of course, as long as tax law requires unanimity under Art. 95(2) EC one might find a problem in the fact that the accounting rules can be changed by qualified majority under Art. 95(1) or even by the Commission alone under Art. 6 of the IAS Regulation. Moreover, Art. 95(2) EC refers to Art. 94 EC which (as opposed to Art. 95(1) EC) only empowers the European Institutions to enact directives but does not mention regulations».

conseguenza, anche fiscale.¹⁷¹

171 P. Essers e R. RUSSO, op. ult. cit., p. 42, riconoscono che «*there is always the threat that the European Court of Justice will interfere in tax accounting of countries that apply linkage between tax accounts and financial accounts. The fact that, at the moment, in general IAS/IFRS is only obligatory for the consolidated accounts of listed companies and not for the individual accounts seems only to be a temporary lock to prevent direct influence of IFRS (and possibly of the European Court of Justice) on tax accounting. IFRS contains elements, like fair value accounting, that in some situations may lead to a conflict with tax principles like the realization principle. Therefore, we agree with Wolfgang Schön that IFRS can only provide for a practical "starting point" for the CCCTB within the European Union "if fair value accounting does not become the paramount standard for the valuation of assets and liabilities". However, we would regret it if even the idea of IAS/IFRS as a starting point for the CCCTB were to be considered a bridge too far*».

CAPITOLO III

L'adozione dei principi contabili internazionali nell'ordinamento italiano e negli Stati dell'Unione

1. Introduzione

Le principali regole nazionali per la corretta formazione dei bilanci delle società di capitali e per la redazione del bilancio consolidato di gruppo, sono stabilite non dai principi contabili, bensì da disposizioni vincolanti della legge civile (codice civile) e sono sensibilmente influenzate dalle norme tributarie sul reddito d'impresa.

Le norme contenute nella Sezione IX, del Capo V, del Libro V del Codice civile (rubricata "*Del Bilancio*"), regolano sia gli schemi sia i criteri di valutazione da adottare nella redazione dei bilanci delle società per azioni, applicabili, in base ai richiami degli articoli 2454 e 2478 *bis*, anche alle società in accomandita per azioni ed alle società a responsabilità limitata.

Tali norme intendono sostanzialmente tutelare gli interessi dei creditori (e dei soci) attraverso la conservazione del capitale sociale.

Esse dispongono così che le valutazioni degli *assets* patrimoniali siano basate sul loro costo storico e, per la redazione del bilancio, attribuiscono preminenza al principio di prudenza rispetto a quello di competenza.¹⁷²

In definitiva, per il sistema giuridico italiano, il bilancio di esercizio costituisce più uno strumento di rilevazione della consistenza attuale della garanzia patrimoniale offerta ai creditori che un mezzo di informativa sulle *performances* dell'impresa.

Con l'attuazione della IV e della VII Direttiva si è rafforzato il valore garantista del bilancio, attraverso la rappresentazione "*veritiera e corretta*" dei dati in esso contenuti, la sua redazione con "*chiarezza*", la prescrizione di una struttura

172 Ai sensi dell'art. 2423 c.c. «*Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio*»; l'art. 2423 *bis* dispone che «*Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: a) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività ...; b) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio*»; l'art. 2426 prevede che «*1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione...; 9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione ... ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore*»; in base poi all'art. 2433 «*Non possono essere pagati dividendi ... se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non risulta reintegrato o ridotto in misura corrispondente*».

obbligatoria, e la disciplina dei criteri di valutazione e delle informazioni illustrative.¹⁷³

Come visto nel precedente capitolo, i principi contabili internazionali hanno caratteristiche sostanzialmente differenti dagli *standard* nazionali.

Dal punto di vista strutturale, i principi elaborati dallo IASB trattano della contabilizzazione di specifiche voci di bilancio sotto tutti gli aspetti (valutazione, presentazione ed informazioni aggiuntive). Nella disciplina civilistica, invece, norme specifiche trattano ciascun aspetto che attiene alle varie voci del bilancio quali, ad esempio, gli articoli del Codice civile 2426, per i criteri di valutazione, e 2427, per il contenuto della nota integrativa.¹⁷⁴

Dal punto di vista operativo, l'ottica che lo IASB ha tenuto presente nella elaborazione dei propri principi contabili è, come visto, prevalentemente di carattere economico/sostanziale. Nella nuova prospettiva dei principi IAS/IFRS il bilancio non è più solo un documento a garanzia dei soci e dei creditori, ma un veicolo di informazione nei confronti degli investitori e dei mercati.

Differente è anche il valore giuridico dei principi contabili internazionali rispetto a quelli nazionali.

La loro introduzione nell'ordinamento interno tramite un Regolamento comunitario, comporta che essi acquistano diretto valore giuridico anche per il Fisco, e prevalgono sulle eventuali contrarie disposizioni che regolamentano il reddito d'impresa ai fini del prelievo fiscale. Dal ruolo "integrativo" dei principi contabili nazionali, si è passati ad un ruolo, come vedremo, "normativo" di quelli internazionali.

Nel quadro dei rapporti tra "reddito civile" e "reddito fiscale" l'introduzione dei principi contabili internazionali ha comportato, pertanto, un notevole effetto anche per le risultanze impositive, come vedremo nelle pagine successive.¹⁷⁵

173 M. CARATOZZOLO, *Cambiamenti nell'armonizzazione contabile internazionale e riflessi sul contesto italiano: il punto di vista della commissione nazionale per i principi contabili*, in *Informazione societaria e nuovi processi di armonizzazione internazionale*, a cura di Stefano Zamboni, Bologna, 2002, pp. 77-90.

174 A. PICCOLI, *I Principi contabili internazionali e la disciplina italiana in materia di bilancio alla luce della attuazione della IV e VII Direttiva CEE*, in Riv. Dott. Comm, anno 2010, pp. 1047 ss.

175 Occorre anche sottolineare la differenza di obiettivi che sottendono le norme civili e quelle fiscali nella considerazione dei bilanci. Mentre il legislatore civile, infatti, si preoccupa di tutelare il terzo, il creditore e, quindi, cerca di rafforzare al massimo il patrimonio dell'azienda, il legislatore fiscale considera l'interesse dei partecipanti all'impresa e quindi si preoccupa del reddito dell'esercizio. Ecco perchè l'Amministrazione ha interesse a che ogni profitto o perdita dovuti ad una diversa valutazione dei singoli elementi reddituali siano messi in evidenza nelle scritture contabili. Ecco allora che, di conseguenza, una diversa elaborazione, basata su principi differenti dagli attuali, di tali scritture comporta effetti diretti anche per i rilievi e gli interessi del Fisco.

In un sistema tributario come quello italiano, orientato, relativamente alla determinazione del reddito d'impresa, ad una logica di derivazione del risultato imponibile da quello di bilancio, è evidente che modificandosi i criteri di redazione di quest'ultimo, in virtù di un nuovo approccio contabile, si avranno ricadute anche in ambito tributario.

2. I principi contabili internazionali in Italia: dalla "derivazione semplice" alla "derivazione rafforzata"

2.1. Il Decreto n. 38/2005

L'introduzione nell'ordinamento nazionale dei principi contabili IAS/IFRS è avvenuta inizialmente con l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 25 della Legge 31 ottobre 2003, n. 306 (cd. Legge comunitaria 2003).

Il comma 1 del predetto articolo 25 incaricava, infatti, il Governo ad adottare *«uno o più decreti legislativi per l'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia»*.¹⁷⁶

Il primo intervento di adeguamento al processo di armonizzazione contabile comunitario si è avuto con l'emanazione del Decreto Legislativo del 30 dicembre 2003, n. 394 che, nel recepire parzialmente la Direttiva comunitaria n. 65/2001 (cd. direttiva sul *fair value*), si è limitato ad introdurre nel Codice civile l'articolo 2427-bis (riguardante le informazioni relative al valore equo "*fair value*" degli strumenti finanziari) ed il comma 6-bis all'articolo 2428 (relativo al contenuto della Relazione sulla gestione circa l'uso di strumenti finanziari da parte della società).¹⁷⁷

176 La Legge n. 306/2003, aveva previsto, al comma 1, lettere g) ed h), dell'art. 25 (*«Opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali»*), che i relativi decreti attuativi potessero disporre le eventuali modifiche alla disciplina fiscale del reddito d'impresa *«ai fini di armonizzarle con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali»*, nonché i necessari coordinamenti tra le disposizioni in materia di bilancio *«con quelle derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali»*. La stessa legge delega, al comma 2 del medesimo art. 25, aveva per altro previsto che *«Dai principi e criteri direttivi di cui al comma 1 non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato»*.

177 G. STRAMPELLI, *Distribuzione ai soci e tutela dei creditori - L'effetto degli IAS/IFRS*, Torino, 2009, p. 98, nota 73, ha osservato come *«il legislatore nazionale ha recepito la direttiva 2001/65/CE mediante il d.lgs. n. 394/2003, optando per un'attuazione soltanto parziale della stessa, in quanto non ha introdotto l'utilizzo del fair value per la*

Il primo intervento sostanziale, in attuazione della medesima delega dell'articolo 25, si è avuto con il Decreto Legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005.

Tale provvedimento ha individuato l'ambito soggettivo ed i termini di decorrenza nell'applicazione degli IAS/IFRS, ed ha introdotto alcune modifiche di sistema alle disposizioni tributarie in materia di reddito d'impresa.¹⁷⁸

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, il Decreto n. 38 ha esteso, in determinati casi in via obbligatoria, l'ambito applicativo degli IAS/IFRS al bilancio di esercizio di una serie di categorie di imprese.

In pratica, dal disposto degli articoli 2 e 4 del Decreto, emerge che, obbligati a redigere il bilancio d'esercizio in base ai principi contabili internazionali sono le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione europea, ad eccezione delle compagnie assicuratrici; le società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF); le banche, le holding capogruppo di gruppi bancari, le società di intermediazione mobiliare (s.i.m.), le società di gestione del risparmio (s.g.r.), le società iscritte nell'elenco speciale degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), e gli istituti di moneta elettronica; le compagnie assicuratrici.

E' stata invece riconosciuta la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in base ai principi contabili internazionali ai seguenti soggetti: alle società incluse nel consolidamento - secondo i metodi integrale, proporzionale o del patrimonio netto - delle società obbligate a redigere il bilancio d'esercizio in base ai principi IAS/IFRS, ma diverse da queste, e purché non ammesse a redigere il bilancio di esercizio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435 *bis* del codice civile¹⁷⁹; le società diverse da quelle sopra citate ed obbligate a redigere il bilancio d'esercizio in base agli IAS/IFRS, tenute alla redazione del bilancio consolidato, purché non

valutazione degli strumenti finanziari, ma ha preferito limitarne l'applicazione al solo profilo informativo, richiedendo l'esposizione di specifiche indicazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e consolidato».

178 Nella Relazione tecnica accompagnatoria del Decreto n. 38 si legge: «Nel complesso, pertanto, alla luce di quanto evidenziato nei precedenti punti si può affermare che le summenzionate variazioni apportate al Testo unico stesso non sembrano, nel loro complesso, apportare significative variazioni in termini di gettito erariale», come richiesto nel comma 2, dell'art. 25, della Legge delega n. 306/2003.

179 Il comma 1 dell'art. 2435 *bis* prescrive che «Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità».

ammesse a redigere il bilancio di esercizio in forma abbreviata; tutte le altre società diverse dalle precedenti, purché non ammesse a redigere il bilancio d'esercizio in forma abbreviata e non tenute alla redazione del bilancio consolidato.¹⁸⁰

L'introduzione di questi nuovi criteri per la redazione del bilancio di esercizio anche per le società non quotate, ha comportato un effetto domino civilistico e tributario, dovuto alle differenze, più volte evidenziate, tra i concetti di fondo del regime IAS/IFRS rispetto a quelli propri della tradizione contabile (e civile) italiana.

Caratteri dei principi IAS/IFRS, come visto, sono il loro disinteresse per le cd. "funzioni organizzatorie" del bilancio (le risultanze contabili non vengono considerate quale parametro di riferimento per la tutela dell'integrità del patrimonio nell'interesse dei creditori e dei soci e per la corretta misurazione degli utili distribuibili), l'adozione più estesa del *fair value* in luogo del costo storico¹⁸¹ e la centralità del principio di prevalenza della sostanza sulla forma (per garantire la comparabilità dei bilanci stessi).¹⁸²

Il bilancio di esercizio, sebbene redatto secondo i principi contabili internazionali, continuava, però, ad assolvere alle sue funzioni tradizionali.

Esso, anche per i soggetti IAS *adopter*, restava pur sempre il parametro di riferimento per la tutela dell'integrità del patrimonio, per la determinazione degli

180 Per tali ultime società la facoltà di redigere il bilancio annuale in base ai principi IAS/IFRS decorreva dall'esercizio chiuso, o in corso, al 31 dicembre 2005, se erano incluse nel consolidamento contabile di qualunque società rientrante tra le categorie in precedenza elencate. Se, invece, non erano incluse in tale consolidamento, l'esercizio di decorrenza sarebbe dovuto essere individuato con un Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministro della Giustizia, che però ad oggi non è stato ancora emanato.

181 L. GUATRI E M. BINI, *Una "convenzione" chiamata fair value*, in *Il Sole 24 Ore*, 3 dicembre 2004, p. 26, hanno affermato che «la grande rivoluzione degli IAS consiste nel riesprimere il bilancio a valori correnti, anziché a valori storici». Valori correnti, per gli Autori, sono però, in buona misura, convenzionali, tanto nel caso in cui siano rappresentati da prezzi fatti su mercati attivi, quanto in quello in cui derivino da stime di prezzi fattibili. Il *fair value* è utilizzato come criterio di valutazione delle partecipazioni, degli strumenti finanziari e degli investimenti immobiliari. Lo stesso M. BINI, *Verso una più precisa definizione di fair value*, in *Le Società*, n.3/2011, p. 320, ha altresì riconosciuto che «il processo di stima del fair value è finalizzato a misurare il prezzo di cessione di una attività o di trasferimento di una passività che si potrebbe realizzare sul mercato per attività prive di mercato attivo. Per le attività dotate di mercato attivo infatti non è necessaria alcuna stima, in quanto il fair value coincide con il prezzo che si forma sul mercato. Il processo di stima del fair value dovrebbe assicurare che la valutazione approssimi il prezzo che si potrebbe realizzare in una ipotetica cessione dell'attività (priva di mercato attivo) il giorno dopo la stima del fair value stesso in una transazione fra parti informate e consapevoli, senza obbligo a vendere o a comprare. Alla luce di questo obiettivo emerge con chiarezza anche cosa il fair value non è. Il fair value non è: un valore/prezzo di liquidazione; un prezzo in condizioni non ordinate di mercato; un valore in uso».

182 G. STRAMPELLI, *Distribuzione ai soci e tutela dei creditori*, cit., p. 254, ha riconosciuto, ad esempio, che l'applicazione dei principi contabili internazionali comporta «la generalizzata rilevazione di utili non realizzati» e «rende il bilancio d'esercizio strutturalmente inidoneo alla funzione di determinazione dell'utile distribuibile». Scopo, invece, del bilancio di esercizio per l'ordinamento tradizionale interno è quello di «dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite» (cfr. art. 2217, c. 2, c.c.).

utili effettivamente realizzati e distribuibili, nonché per la quantificazione delle perdite.

Nel coordinare, pertanto, le nuove regole di redazione dei bilanci IAS/IFRS con le disposizioni del TUIR, il legislatore ha voluto preservare il principio di derivazione dell'imponibile fiscale dal risultato di bilancio ed assicurare un sistema di neutralità nella determinazione del reddito complessivo che fosse "sganciato" dai criteri contabili seguiti nella predisposizione dei bilanci.¹⁸³

Nella Relazione illustrativa al Decreto, si legge che con tale intervento il legislatore ha voluto: «*mantenere immutati i meccanismi di determinazione della base imponibile, fondati sul principio di derivazione del risultato dal conto economico, apportando alla normativa (fiscale ndr) solo quelle modifiche strettamente indispensabili a consentirne l'applicazione ai soggetti che utilizzeranno i principi contabili internazionali*», ed assicurare «*nel limite del possibile, la neutralità dell'imposizione rispetto ai diversi criteri di redazione del bilancio di esercizio*».

Il risultato del conto economico è restato dunque il dato di partenza per la determinazione dell'imponibile fiscale, cercando però di limitare le differenze di trattamento fiscale tra i contribuenti che (per obbligo o facoltà) avrebbero redatto i conti annuali secondo *standard* contabili differenti: parità di trattamento tra imprese *IAS adopter* ed imprese *no IAS adopter*.

Tale neutralità è stata garantita attraverso le modifiche apportate agli articoli 83 e 109 TUIR.

L'articolo 83 prevedeva, in seguito al predetto intervento, che il dato contabile da cui muovere per la determinazione dell'imponibile fiscale, fosse rappresentato dal risultato del conto economico «*aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio ...*».¹⁸⁴

183 L'art. 5, c. 1, del Decreto, ribadisce, in analogia con la norma dell'art. 2423, c. 4, c.c., la "overriding rule" secondo la quale vi è l'obbligo di disapplicare le disposizioni previste dagli IAS/IFRS che si rivelino incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'impresa a cui il bilancio si riferisce.

184 La Circolare n. 7 dell'Agenzia delle Entrate, del 28 febbraio 2011 ha affermato: «*L'inciso inserito nella disposizione di legge in esame rispondeva, in effetti, all'esigenza di conferire la necessaria rilevanza fiscale alle modalità di rilevazione contabile tipicamente previste dagli standard internazionali riguardo a taluni fatti di gestione. Ciò in quanto, diversamente dal sistema contabile tradizionale basato sull'allocazione a conto economico dei valori di natura reddituale, gli IAS/IFRS prevedono in alcuni casi l'imputazione degli stessi direttamente a patrimonio*».

Nella stessa logica si collocava anche la modifica dell'articolo 109, comma 4, del TUIR, il quale, nella nuova formulazione, disponeva che per le spese e per gli altri componenti negativi del reddito «*si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali*».

Per i soggetti *IAS adopter*, pertanto, l'imputazione a patrimonio di componenti, aventi comunque natura reddituale, non pregiudicava la loro rilevanza sul piano fiscale.¹⁸⁵

La norma tributaria contenuta nel Decreto n. 38 si curava di adattare la scelta normativa interna nella disciplina dei bilanci di esercizio dei soggetti IAS/IFRS alla normativa tributaria, ancora fondata sulle originarie regole civilistiche che ispiravano la formazione del bilancio di esercizio anche dei soggetti IAS/IFRS, ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

Esso non giungeva ad attribuire ai principi contabili internazionali una diretta efficacia per la determinazione del reddito imponibile, dovendosi procedere, anche in presenza di un bilancio di esercizio redatto secondo i principi IAS/IFRS, alle dovute variazioni in aumento o in diminuzione derivanti dalla applicazione delle norme fiscali contenute nel TUIR.¹⁸⁶

Veniva così equiparata, in alcuni casi, l'imputazione a patrimonio all'imputazione operata in sede di conto economico.¹⁸⁷

Le modifiche agli articoli 83 e 109 del TUIR erano giustificate dall'esigenza che tutti gli elementi reddituali (positivi e negativi), ancorché non contabilizzati nel conto economico come poste che generano l'utile di bilancio, partecipassero alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.¹⁸⁸

185 A. DI PIETRO, *Italia - Fiscalità ed applicazione delle norme IAS*, cit., p. 320, ha osservato come con le modifiche dell'art. 83, il legislatore abbia adottato «una soluzione generale che riconduca a tassazione tutte le componenti di costo che siano diventate fiscalmente rilevanti con l'applicazione dei nuovi principi contabili, ma senza coinvolgere il conto economico, tradizionale punto di riferimento per la determinazione dell'imponibile nella dichiarazione delle società».

186 G. ZIZZO, *I Principi contabili internazionali nei rapporti tra determinazione del risultato di esercizio e determinazione del reddito imponibile*, in Riv. Dir. Trib., n. 11/2005, pp. 1165 e ss.

187 I fatti di gestione per i quali i principi contabili internazionali prevedono che non devono più essere imputati a conto economico, ma rilevati contabilmente a patrimonio netto, sono, ad esempio: la rivalutazione delle immobilizzazioni materiali in base al criterio di valutazione dei titoli classificati come disponibili per la vendita e dei derivati di copertura dei flussi finanziari; le spese di aumento del capitale; la rilevazione degli effetti dei cambiamenti dei principi contabili e di errori; la rilevazione degli effetti della vendita di azioni proprie.

188 Nella Risoluzione n. 217/E del 9 agosto 2007, l'Agenzia delle Entrate riconosce che: «*Ragioni di ordine sistematico inducono a ritenere applicabile tale disposizione (n.d.r. dell'art. 109, comma 4, lettera b), ultimo periodo, del TUIR, vigente razione temporis), come noto diretta a riconoscere la deducibilità di componenti negativi in caso di omessa contabilizzazione dei medesimi, se direttamente correlati a ricavi parimenti non iscritti in bilancio ed*

Talune operazioni, infatti, ancorché incidenti direttamente sul patrimonio netto, erano pur sempre manifestazioni di "fenomeni reddituali" che, come tali, dovevano concorrere alla formazione del reddito d'impresa.¹⁸⁹

Tali modifiche cercavano di raggiungere quel tendenziale "perfezionamento" del principio di "neutralità", nell'ottica della parità di trattamento tra soggetti "non IAS adopter" (che contabilizzavano i componenti di reddito esclusivamente nel conto economico) e soggetti "IAS adopter" (che contabilizzavano i componenti di reddito sia nel conto economico sia, in talune ipotesi, nel patrimonio netto).

Questa equiparazione ha comportato sostanziali conseguenze sugli effetti incrementativi del patrimonio netto derivanti dall'applicazione del *fair value* rispetto alla tradizionale adozione del costo storico, con la possibile iscrizione in bilancio di utili altrimenti non evidenziabili secondo i criteri codicistici tradizionali.¹⁹⁰

Rilevanti sono stati gli effetti di questo intervento legislativo nella disciplina

accertati dalla Amministrazione finanziaria, anche ai contribuenti che legittimamente non hanno imputato i componenti negativi a conto economico in conformità alle modalità di contabilizzazione stabilite dagli IAS/IFRS.

189 D. MURATORI, *Profili tributari dei componenti imputati direttamente a patrimonio netto secondo gli IAS/IFRS*, in *Rass. Trib.*, n.5/2008, pp. 1353 ss., osserva che «Il riferimento ai "componenti imputati direttamente a patrimonio" è stato quindi utilizzato dal legislatore fiscale per individuare quei fenomeni economici imputati a patrimonio da includere comunque, su un presupposto di neutralità, nel risultato di bilancio assunto ai fini della determinazione del reddito d'impresa imponibile. ... ».

190 G. STRAMPELLI, *Distribuzione ai soci*, cit., p. 101, ha affermato che «Il *fair value* ... a differenza del costo storico ... consente di dare rappresentazione al valore effettivo dei beni compresi nel patrimonio sociale. L'impiego di un simile criterio valutativo comporta perciò l'evidenziazione anticipata di utili rispetto al momento dell'effettiva realizzazione (mediante lo scambio con terze economie), dando luogo all'iscrizione di valori soltanto stimati e che potrebbero non trovare futura conversione in entrate monetarie. Segnando il sostanziale superamento del principio di realizzazione dell'utile, l'applicazione dei principi IAS/IFRS rende dunque il bilancio di esercizio strutturalmente inidoneo ad assolvere la funzione di determinazione dell'utile distribuibile». C. MEZZABOTTA, *Principi contabili internazionali - EFRAG e IASB: Le ultime novità*, in *Riv. Dott. Comm.*, 1/2013, pp. 215-223, ha osservato che «Il Principio IAS 13, *Fair Value Measurement*, è un principio contabile "trasversale" e si applica, pertanto, a classi di valori diverse tra loro. Esso definisce il concetto di *fair value* e ne fornisce un quadro concettuale e applicativo unitario. Inoltre, esso stabilisce quali siano le informazioni da fornire in bilancio, note comprese, in relazione all'applicazione del *fair value* e ai metodi utilizzati dagli amministratori per misurarlo, soprattutto per quanto concerne le fattispecie in cui non esiste un valore di mercato osservabile per l'oggetto della valutazione. Proprio al fine della corretta misurazione del *fair value*, specie nei casi in cui non sia disponibile il valore di mercato, in base allo IFRS 13 gli amministratori devono rispettare la cd. "gerarchia del *fair value*", che stabilisce quali siano le primarie fonti di riferimento per la determinazione del valore equo, tipicamente i prezzi di mercato per beni identici a quelli da valutare o le passività a cui l'impresa ha accesso alla data di valutazione. In mancanza, la gerarchia del *fair value* stabilisce che si debbano utilizzare valori di mercato per elementi analoghi a quelli da valutare, oppure, se non si disponga neppure di questi, valori non osservabili direttamente in relazione all'attività o alla passività da valutare, ma ricavabili da input provenienti dal mercato, utilizzando tecniche di valutazione comunemente accettate. Per ciascun livello della gerarchia del *fair value* il nuovo principio chiarisce quali siano le informazioni da fornire in bilancio, note incluse, al fine di permettere agli users di valutare le misurazioni effettuate dagli amministratori in termini di affidabilità e di effettiva correlazione con valori reperibili sul mercato». Dall'indagine effettuata da M. NICOLIELLO, *La prima applicazione dei principi contabili internazionali da parte dei gruppi quotati italiani: un'indagine empirica*, in *Riv. Dott. Comm.*, n.1/2009, pp. 23 ss., su 50 bilanci consolidati al 31 dicembre 2005, poi allargata ad ulteriori 50, è emerso come l'applicazione degli IAS/IFRS abbia nel complesso fatto registrare un incremento del patrimonio netto dei gruppi quotati italiani. In particolare il 60% delle società ha visto crescere la capitalizzazione contabile applicando i nuovi standard, mentre il 40% ha ridotto i mezzi propri con l'introduzione degli IAS/IFRS.

della determinazione del reddito d'impresa e soprattutto notevoli i "disagi" al principio di derivazione.

La completa apertura, infatti, ai bilanci redatti secondo i principi IAS/IFRS ha comportato però un rigetto dell'ordinamento contabile/fiscale interno, basato sui precetti civilistici e sulle regole contabili nazionali, non pronto ad incorporare un sistema completamente differente.

L'impianto dei principi contabili internazionali nasce nel mondo anglosassone di *common law*, ed è pertanto figlio di un sistema, non solamente contabile, ma soprattutto giuridico, completamente differente dal nostro, in cui, viceversa, il sistema nazionale di determinazione del reddito d'impresa è frutto, come abbiamo visto, di esigenze ben precise, di regole giuridiche basate su principi di *civil law*, di principi contabili che tutelano particolari interessi.

Gli interessi da tutelare, in un sistema di *common Law*, sono differenti dai nostri e, soprattutto, non nasce per essere utilizzato a fini fiscali.

Differente è anche il ruolo degli stessi principi contabili: mentre quelli nazionali servono soltanto ad integrazione ed interpretazione delle norme di legge, gli IAS/IFRS costituiscono essi stessi fonte normativa.

In seguito ai problemi nati dall'adozione "diretta" dei principi IAS/IFRS, è sorto in dottrina un dibattito sulle soluzioni da trovare per porvi rimedio.

Alcuni Autori sottolineavano *«l'indipendenza - o forse più propriamente il diaframma - fra il corpus dei principi contabili internazionali e quello della legislazione tributaria, soprattutto in materia di disciplina del reddito d'impresa, percepibile segnatamente con riguardo agli assetti normativi dell'Ires e dell'Irap; per cui - indipendentemente dalla difesa "di bandiera" del principio di derivazione del reddito fiscale dal risultato economico risultante dal bilancio d'esercizio, sostenuto a spada tratta, a parole, dal legislatore - non v'è dubbio che la sezione del decreto delegato dedicata alle disposizioni tributarie (artt. 11-13 per l'appunto) ha introdotto un "doppio binario" per effetto del quale le imprese che, per obbligo di legge o per libera scelta, informano ai suddetti principi i propri bilanci sono poste, in buona sostanza, nella necessità di tenere, per le loro esigenze fiscali, una contabilità supplementare, distinta e parallela rispetto a*

*quella prescritta per la formazione dei bilanci stessi».*¹⁹¹

Anche altri Autori hanno osservato che, in tal modo il principio di derivazione risulterebbe più un'affermazione teorica che un'effettiva realtà e «*l'esigenza di certezza che le norme fiscali tendono a perseguire nella determinazione dell'imponibile poco si concilia con il recepimento in toto di determinazioni contabili improntate a criteri così fortemente valutativi*».¹⁹²

Dalla situazione di pseudo coordinamento, in realtà inteso come non condizionamento fiscale dei principi contabili internazionali, altri Autori hanno fatto discendere che l'intervento legislativo del Decreto n. 38/2005 fosse stato l'ultimo stadio di una sensibile dicotomia tra reddito di esercizio e la base imponibile IRES e ne hanno dedotto che di fatto si doveva prendere atto dell'esistenza di un regime di doppio binario puro.¹⁹³

Altri ancora ritenevano doversi sdrammatizzare il problema in quanto la scelta tra mono e doppio binario non postulava alcun condizionamento del bilancio sul reddito fiscale ed osservavano come fosse possibile che da una unica contabilità, tale per ragioni pratiche, potevano dedursi gli elementi per disporre di una molteplicità di bilanci caratterizzati da criteri valutativi diversi.

Bilancio civile e bilancio fiscale non esprimevano una distorsiva doppia verità, ma una diversità valutativa che appariva fisiologica per i differenti sistemi regolatori di riferimento.¹⁹⁴

Le disposizioni di coordinamento del Decreto n. 38/2005 erano pertanto appena sufficienti ad evitare i più macroscopici contrasti tra la disciplina fiscale e quella degli IAS/IFRS, imponendosi perciò un più ampio ed articolato intervento

191 L. DE ANGELIS, *Elementi di diritto contabile*, cit., p. 120. ASSONIME, con la Circolare n. 53, del 22 settembre 2008, ha evidenziato come «*i soggetti IAS/IFRS, per giungere alla determinazione del loro reddito imponibile, si sono visti costretti ad operare delle variazioni dal bilancio (di ordine qualitativo) per tener conto delle caratteristiche giuridico-contrattuali delle fattispecie ove diversamente rappresentate in bilancio e poi ad applicare (da un punto di vista quantitativo) le usuali regole di variazione previste dal TUIR, alimentando così vere e proprie contabilità "parallele" che hanno di fatto dato vita ad un doppio bilancio, peraltro non corredato di scritture obbligatorie*».

192 I. VACCA, *Gli IAS/IFRS e il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: effetti sul bilancio e sul principio di derivazione nella determinazione del reddito d'impresa*, in Riv. dir. trib., 2006, I, p. 781.

193 M. T. BIANCHI e M. DI SIENA, *Il coordinamento fra IAS e disciplina del reddito d'impresa: il principio di derivazione è giunto al capolinea?*, in Dial. Dir. Trib., 1/2005, pp. 78 ss.

194 R. LUPI, in commento all'articolo *Il coordinamento fra IAS e disciplina del reddito d'impresa*, di M.T. Bianchi e M. Di Siena, cit., pp. 78 ss. C. SOTTORIVA, *Osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente l'attuazione delle direttive comunitarie 2001/65/CE e 2003/51/CE*, in Il controllo nelle società e negli Enti, Nov. - Dic. 2008, Anno XII, Fasc. VI, pp. 579 ss, sottolinea che la previsione di risultati basati su procedimenti valutativi, pur articolati, volti ad individuare i valori correnti, porterebbe il legislatore a dover rivedere l'impostazione esistente ed ad orientare inevitabilmente le imprese a mantenere una doppia contabilità ai fini contabili e fiscali. Si veda anche L. SALVINI, *Gli IAS/IFRS e il principio fiscale di derivazione*, in IAS/IFRS - La modernizzazione del diritto contabile in Italia - A.B.I. Giurisprudenza Commerciale, Milano, 2007, pp. 193-211.

per realizzare una effettiva coerenza di sistema.¹⁹⁵

Le critiche al sistema si sono però soprattutto focalizzate sulle problematiche di redazione di un bilancio IAS/IFRS, sulle conseguenze di un eventuale regime di "doppio binario" civilistico e fiscale cui sarebbero state chiamate le imprese che avrebbero adottato i principi internazionali nella loro contabilità.¹⁹⁶

Non emergevano problematiche sostanziali, ossia relative al recepimento dei principi IAS/IFRS nel nostro ordinamento.

2.2. La Legge n. 244/2007 (Finanziaria del 2008)

Il legislatore è pertanto tornato sui suoi passi ed ha così modificato di nuovo l'articolo 83 del TUIR.

La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ha introdotto, per i soggetti che adottano i principi contabili IAS/IFRS, una disciplina di determinazione del reddito imponibile più aderente alle risultanze del bilancio.¹⁹⁷

La nuova versione dell'articolo 83, al primo comma, dopo aver disposto in via generale il principio di determinazione del reddito delle persone giuridiche dall'utile o dalla perdita risultante dal conto economico, afferma che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali valgono, anche in deroga alle altre disposizioni del TUIR, «*i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili*».

Il legislatore, ha inteso così affidare, anche ai fini fiscali, la qualificazione dei fatti gestionali (e la competenza dei relativi componenti reddituali) alle rappresentazioni del bilancio IAS/IFRS.

Le modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2008, non hanno però sovvertito la struttura del TUIR, ma hanno solamente inserito, per i soli soggetti *IAS adopter*,

195 M. DAMIANI, *Principio di derivazione e doppio binario in connessione all'adozione degli IAS/IFRS*, in Corr. Trib. n. 44/2007, pp. 3619 ss., ha riconosciuto che questa esigenza di ulteriore intervento legislativo volto a colmare, ove possibile, le rilevanti divergenze tra i due sistemi di regole, era stata avvertita anche in sede di formazione della Legge comunitaria del 2003 il cui testo conferiva, all'art. 25, come già visto, la delega al Governo di modificare la normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di rendere neutrali le innovazioni derivanti dall'applicazione dei Principi contabili internazionali.

196 G. FALSITTA, *Manuale di diritto tributario - Parte speciale*, cit., p. 35, ha ritenuto che con il Decreto n. 35/2005 né è venuta fuori una soluzione di «*cd. neutralità sostanziale, la quale si sostanzia nella adozione del doppio binario e dunque dell'obbligo di recidere ogni legame tra bilancio civile e bilancio fiscale, rendendo il secondo totalmente autonomo dal primo*».

197 Ai sensi del c. 58 dell'art. 1 della Legge n. 244/2007 il legislatore è stato chiamato ad intervenire «*al fine di razionalizzare e semplificare il processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, tenendo conto delle specificità delle imprese del settore bancario e finanziario*».

una diversa impostazione che tiene conto, in via generale, della rappresentazione del sistema contabile previsto dagli *standard* internazionali.

La Relazione di accompagnamento al Regolamento IAS n. 48/2009 (di cui *infra*) ha evidenziato come l'eliminazione dell'inciso che prevedeva che l'utile di esercizio dovesse essere aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio «*non abbia una portata sostanziale*», in quanto «*frutto semplicemente di una semplificazione espositiva, dato che la nuova disposizione inserita nell'art. 83 del TUIR, ... - la disposizione cioè che fa riferimento alle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni in bilancio - è idonea sinteticamente a ricomprendere nel suo ambito applicativo anche l'imputazione di vicende reddituali operate in base agli IAS direttamente nello stato patrimoniale*». ¹⁹⁸

In pratica, la nuova disposizione riconosce semplicemente che nella determinazione del reddito d'impresa debbano essere computati tutti i componenti che si manifestano quali elementi di natura reddituale, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione e, in particolare, quei componenti reddituali che, in conformità agli IAS/IFRS, vengono direttamente contabilizzati nel patrimonio netto. ¹⁹⁹

Con le modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2008, dunque, la struttura impositiva prevista dal TUIR per i soggetti *IAS adopter*, riconoscendo fiscalmente la rappresentazione delle operazioni aziendali secondo le qualificazioni, le impostazioni temporali e le classificazioni *IAS compliant*, riduce significativamente la discordanza tra l'utile di bilancio ed il reddito d'impresa. ²⁰⁰

La struttura del calcolo dell'imponibile delle società che utilizzano i principi

198 La stessa Relazione riconosce che se così non fosse si creerebbe uno squilibrio tra i componenti negativi imputati a patrimonio, i quali, in base all'art. 109 del TUIR, continuano ad avere rilevanza fiscale, e quelli positivi i quali, invece, non avrebbero un simile riconoscimento, ed afferma altresì che «*vero è che molti di questi componenti positivi imputati a stato patrimoniale sono frutto di valutazioni al fair value a cui le disposizioni del Testo Unico non assegnano rilevanza ai fini impositivi; ma ci sono anche vari componenti che derivano da fatti gestionali rilevanti fiscalmente*».

199 G. ANDREANI e F. GIOMMONI, *Il trattamento fiscale dei componenti imputati direttamente a patrimonio netto*, in Cor. Trib., n. 14/2011, pp. 1139 ss.

200 M. DAMIANI, *Principi contabili internazionali e redditi di impresa: le novità della Finanziaria 2008 - Profili generali sulle problematiche applicative della fiscalità dei bilanci IAS/IFRS*, in Dial. Trib., n.1/2008, p. 53 ha affermato: «*E innegabile che con le misure della Finanziaria 2008, non solo si è interrotto il processo che postula l'unitarietà e la tendenza all'autosufficienza delle regole sul reddito imponibile, necessaria per realizzare l'unificazione dei sistemi normativi riguardanti i componenti fiscali del reddito d'impresa, e non è attenuato il vincolo di dipendenza del reddito fiscale dal reddito civilistico, ma si sta invece affermando, almeno per la tassazione delle imprese IAS adopter e per l'IRAP, l'opposta tendenza di ridurre al minimo le divergenze tra la disciplina sui bilanci e quella fiscale sul reddito d'impresa fino all'estremo limite di ipotizzare un sistema unico e quindi un monobinario*».

internazionali assume così una conformazione analoga a quella delle società che utilizzano i principi nazionali.²⁰¹

Come evidenziato nella Relazione di accompagnamento della stessa Legge n. 244/2007, la nuova versione dell'articolo 83 del TUIR svolge i suoi effetti non tanto sul contenuto delle disposizioni che disciplinano le variazioni fiscali e sui criteri di determinazione del reddito che queste esprimono, quanto piuttosto sui loro presupposti applicativi.²⁰²

La nuova disciplina abbandona così la struttura impositiva delineata con il Decreto n. 38/2005 - che aveva mantenuto la gestione dei valori (di bilancio e fiscali) in "doppio binario" e la rilevanza fiscale delle rappresentazioni giuridico/formali delle operazioni aziendali - e rafforza la diretta dipendenza del reddito fiscale delle qualificazioni, classificazioni, ed imputazioni temporali del bilancio IAS/IFRS.²⁰³

La novità legislativa, recependo il criterio di rappresentazione contabile previsto dai predetti *standard* internazionali, ha creato un principio che è stato denominato di "*derivazione rafforzata*", quale "evoluzione" del principio di derivazione.

Proprio perché, come si vedrà, tale dipendenza è limitata al riconoscimento delle "qualificazioni", delle "classificazioni" e delle "imputazioni temporali" la stessa rappresenta una "*derivazione rafforzata*" (e non già "piena").

Restano, infatti, generalmente esclusi da tale previsione i fenomeni valutativi, non espressamente citati nella lettera dell'articolo 83, nonché talune specifiche fattispecie per le quali il legislatore fiscale, con deroghe o/e integrazioni al citato principio di derivazione rafforzata, ha voluto prevedere regole differenziate (talvolta mantenendo il previgente schema impositivo).²⁰⁴

201 G. ZIZZO, *Criteri di qualificazione IAS/IFRS nella determinazione dell'imponibile Ires*, in Cor. Trib., n.39/2008, p. 3137.

202 Per la suddetta Relazione non si genera così alcun «pregiudizio per gli interessi dell'erario che si manifestano essenzialmente sulle variazioni fiscali che attengono ai profili delle valutazioni e degli accantonamenti per fondi rischi».

203 G. FRANSONI, in *Manuale di Diritto Tributario* di P. Russo, Parte Speciale, Capitolo IV, Milano, 2009, pp. 163 ss., rileva che: «Si tratta ... di una vera e propria norma di rinvio che implica la recezione (e non la semplice presupposizione) nell'ambito delle regole tributarie, di quelle che presiedono alla redazione del bilancio secondo i principi IAS, sia pure limitatamente a quanto previsto per i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio. Se così non fosse, infatti, non sarebbe ipotizzabile l'affermazione della portata "derogatoria" di tali regole, in quanto la deroga presuppone la coesistenza (e quindi il contestuale operare) di norme di contenuto diverso».

204 G. FALSITTA, *Manuale di diritto tributario*, cit., p. 36, definisce le modifiche che sono stata apportate con la Finanziaria 2008, come "monobinario" o "monorotaia" o, semplicemente, come "rapporto di dipendenza assoluta.

Possiamo dire che con questo ultimo intervento il legislatore ha solamente semplificato il lavoro dei redattori dei bilanci IAS/IFRS, ma non ha assolutamente fatto venire meno le problematiche in seguito all'adozione di tali principi nel nostro ordinamento fiscale.

Il regime di "derivazione rafforzata" delle basi imponibili dai bilanci IAS/IFRS non esclude il rischio di una frequente - e soprattutto non controllata - modificabilità dell'assetto fiscale delle aziende, direttamente "esposto" alle variazioni che di volta in volta, in ambito internazionale, interessano gli IAS/IFRS.²⁰⁵

Il legislatore interno, pertanto, ha rivisto l'approccio per il riconoscimento degli IAS/IFRS passando da un sistema di adozione integrale ad un sistema di adozione parziale, senza però trovare una soluzione alle problematiche del recepimento del sistema IAS/IFRS nel nostro ordinamento.

Con la Finanziaria del 2008, il legislatore ritiene in tal modo che se si vuole dare rilevanza ai fini fiscali al bilancio IAS/IFRS, occorre abbandonare il principio della neutralità dell'imposizione ed accettare che le imprese vengano tassate diversamente in ragione dei loro assetti contabili.²⁰⁶

Come conseguenza, bisogna accettare che nel nostro ordinamento convivano contribuenti che per vicende economiche di analogo contenuto manifestino imponibili differenti (nel *quantum* e nella natura), nonché contribuenti fra i quali possano intercorrere relazioni contrattuali che, per effetto dei diversi sistemi di rilevazione contabile, diano luogo, nel breve periodo, a duplicazioni di costi o a duplicazioni di proventi.

Il principio di neutralità sembra insomma trovare una dimensione nuova, ben diversa da quella valorizzata dal Decreto n. 38/2005, che una parte della dottrina individua non più come "neutralità sostanziale", ma come "neutralità procedurale", che non attiene più alla «*misura dell'imponibile, ma sulla struttura del suo calcolo*». ²⁰⁷

Gli Autori che affermano tale mutamento di tendenza della "neutralità"

L'effetto è che ora si compila il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali e questi stessi principi prevalgono sulle eventuali contrarie disposizione che regolamentano il reddito d'impresa ai fini del prelievo fiscale.

205 M. LEO, *Le Imposte sui Redditi nel Testo Unico*, Milano, 2011, pp. 134 ss.

206 A. VICINI RONCHETTI, *Prime riflessioni sulle nuove regole di determinazione del reddito d'impresa per i soggetti tenuti al bilancio IAS/IFRS*, in *Giur. Comm.*, n. 5/2008, pp. 999 ss.

207 G. ZIZZO, *Criteri di qualificazione IAS/IFRS nella determinazione dell'imponibile Ires*, cit., p. 3137.

IAS/IFRS, sostengono in primo luogo che l'uniformità degli imponibili (tra società *IAS adopter* e *no IAS adopter*) dovrebbe pur sempre essere un obiettivo in ogni modo tutelato dal legislatore, nella misura in cui assicuri l'uguaglianza nel concorso alle pubbliche spese in presenza di uguale capacità contributiva.

Pertanto, se una società adotta gli IAS/IFRS rischierà di avere, come vedremo meglio in seguito, una tassazione differente da quella non IAS/IFRS.²⁰⁸

La medesima Dottrina, ritiene altresì che la predetta "neutralità procedurale" rimarrebbe circoscritta alla fase della dichiarazione.

Nella fase di controllo amministrativo, infatti, *«le qualificazioni basate sulla sostanza economica, utilizzate dalle società che adottano i principi contabili internazionali, sono di gran lunga più esposte a provocare contestazioni di quelle basate sulla forma giuridica, utilizzate dalle società che adottano i principi nazionali. Le prime richiedono apprezzamenti in ordine agli assetti prodotti dall'attività negoziale che le seconde non richiedono»*.²⁰⁹

Ciò da luogo al rischio di aumenti di contrasti tra contribuenti ed Amministrazione, con danno per la certezza del rapporto giuridico e, nell'ipotesi in cui i profili di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio, si riflettano in modo automatico sull'imponibile, di compromissione del gettito fiscale.²¹⁰

Bisogna anche osservare che il comma 58 dell'articolo 1 della Legge n. 244/2007, ha modificato altresì gli articoli 85 (con riferimento alle immobilizzazioni finanziarie); 89 (in relazione agli utili distribuibili); 94 (con riferimento alla valutazione dei titoli); 101 (con riferimento alle minusvalenze dei titoli); 103 (in tema di deduzione dei costi di marchi d'impresa e dell'avviamento); 109 (in tema di minusvalenze realizzate sugli strumenti finanziari); 110 (in tema di norme generali sulle valutazioni degli strumenti finanziari) e 112 (in tema di operazioni fuori bilancio), del TUIR.

In questo modo le valutazioni operate sulla base degli IAS/IFRS confluiscono nel calcolo dell'imponibile e tale possibilità è accordata principalmente (ad oggi

208 E. BOCCHINI, *Manuale di diritto della contabilità delle imprese*, Volume 1, Le scritture contabili, Torino, 2008, pp. 110 ss.

209 G. ZIZZO, *La determinazione del reddito delle società*, cit., p. 319.

210 G. ZIZZO, op. ult. cit., p. 319, riconosce che *«Non necessariamente, cioè, la semplificazione nella fase dichiarativa, che discende da un ampio rinvio alle regole contabili, come quello introdotto dalla finanziaria per il 2008 per il comparto delle società che adottano i principi contabili internazionali, esprime l'approccio più adeguato alla soddisfazione degli interessi che permeano la disciplina del prelievo»*.

quasi esclusivamente) nel comparto degli strumenti finanziari.

Gli interventi effettuati, infatti, sono (quasi) tutti relativi agli strumenti finanziari ed alla determinazione reddituale (valutativa) dei loro componenti negativi o positivi.

Potrebbe non essere un caso il fatto che l'intervento della Finanziaria 2008 si è avuto quando è scoppiata la crisi dei mercati finanziari con il rischio per le società di ritrovarsi in bilancio beni con un valore patrimoniale legato al loro costo storico ed un valore di mercato, invece, notevolmente diminuito.²¹¹

In tal caso, l'applicazione del *fair value* avrebbe dato la possibilità per tali imprese di poter far valere anche fiscalmente eventuali minusvalenze derivanti da valutazione dei titoli e non dal loro realizzo.²¹²

2.3. I Regolamenti di attuazione

L'articolo 1, comma 60, della legge finanziaria del 2008, ha poi demandato ad un successivo regolamento l'individuazione dei criteri applicativi del nuovo approccio di "derivazione rafforzata" degli IAS/IFRS in ordine ad una vasta gamma di fattispecie.

In particolare, secondo tale ultima disposizione, il suddetto decreto avrebbe dovuto introdurre disposizioni attuative e di coordinamento al fine, tra le altre cose, di evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni giuridiche in base ai principi contabili internazionali determinasse fenomeni di tassazione anomala

211 La grave crisi finanziaria manifestatasi nel 2008, ha indotto i governi di molti Stati a prendere provvedimenti congiunturali che hanno riguardato anche le norme concernenti la redazione dei bilanci. Con il Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008 (*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale* - cd. Decreto anti crisi), convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (così come modificata dal D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito in Legge 9 aprile 2009, n. 33), al fine di evitare che molte società "no IAS adopter" avessero dovuto prevedere nei propri bilanci di esercizio da chiudere al 31 dicembre 2008 forti perdite suscettibili di erodere il capitale sociale ed obbligarle così ad applicare le misure previste dagli artt. 2446 e 2447 c.c. (per le società per azioni, ed artt. 2482 *bis* e *ter* per le società a responsabilità limitata), il Governo italiano ha introdotto la possibilità di disapplicare il criterio di valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante al «loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio ... anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato» (cfr. art. 15, c. 13), e di rivalutare i beni immobili (ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio era diretta l'attività d'impresa) delle società commerciali, ordinarie e cooperative, e degli enti commerciali, pubblici e privati, parimenti "no IAS adopter" (cfr. art. 15, c. 16). Con buona pace della veritiere e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato economico del soggetto redigente il bilancio e dello stesso postulato della prudenza (cfr. L. DE ANGELIS, *Elementi di diritto contabile*, cit., p. 149).

212 L. DE ANGELIS, op. ult. cit., p. 81, ritiene che «Non ininfluenza al fine della previsione del recepimento degli IAS/IFRS in una misura così diffusa, quale quella contenuta nella delega, è stata tuttavia l'azione della potente lobby bancaria, che soprattutto a seguito degli accordi di "Basilea 2" aveva propugnato l'esigenza che il più vasto novero delle imprese affidate del sistema creditizio adottasse un assetto di regole valutative, in campo contabile, idoneo ad enfatizzarne la rilevazione del valore del patrimonio, nel limite beninteso dell'effettiva entità del medesimo: valore che, per contro, com'è noto, l'adozione del criterio del costo tende a mantenere parzialmente inespresso nel bilancio di esercizio, favorendo la creazione di riserve implicite».

(doppia/nessuna deduzione o doppia/nessuna tassazione), ovvero individuare il trattamento fiscale delle transazioni che vedono coinvolti soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai richiamati principi IAS/IFRS internazionali e soggetti che redigono il bilancio in base a principi contabili nazionali.

La nuova disciplina fiscale è stata pertanto integrata dalle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 aprile 2009 n. 48 (cd. "Regolamento IAS").

L'articolo 2 del Regolamento IAS, prevede che *«Ai sensi dell'art. 83, comma 1, terzo periodo, del testo unico, per i soggetti IAS assumono rilevanza, ai fini dell'applicazione del Capo II, Sezione I, del testo unico, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS».*

La stessa norma, prosegue poi disponendo che *«devono intendersi non applicabili a tali soggetti le disposizioni dell'art. 109, commi 1 e 2, del testo unico, nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto criterio».*²¹³

Il Decreto IAS/IFRS ha confermato l'accentuazione della derivazione del reddito imponibile dalle risultanze del bilancio IAS/IFRS, e tale rappresentazione assume rilevanza anche ai fini fiscali, in deroga all'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.

La stessa Relazione di accompagnamento al Regolamento, ha affermato che la finalità del predetto articolo 2 *«è stata quella di accentuare la derivazione del reddito imponibile dalle risultanze del bilancio IAS. In merito alla reale portata del concetto di derivazione era necessario definirne meglio i limiti di applicazione; al riguardo, tenuto conto del dato testuale della norma che si riferisce alle "qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni" - e non anche alle valutazioni e alle quantificazioni - nonché delle indicazioni fornite nella relazione alla finanziaria 2008, si è ritenuto che la novità consista*

213 Relativamente a tale disposizione, la medesima Relazione di accompagnamento ha affermato che *«è introdotta una deroga alle disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR che, nell'assunzione dei costi e dei ricavi, pongono prevalentemente riferimento alle condizioni di certezza e determinabilità dei componenti reddituali (comma 1), alle risultanze negoziali e all'acquisizione/passaggio della proprietà dei beni (comma 2), nonché a qualsiasi altra norma fiscale che faccia riferimento a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto principio della prevalenza della sostanza sulla forma.*

nell'assumere le qualificazioni di bilancio ispirate al principio, che pervade fortemente tutti gli IAS, della prevalenza della sostanza sulla forma, in luogo del tradizionale riferimento alle risultanze contrattuali, e nel mantenere, al contrario, ferme le disposizioni fiscali che limitano gli ammortamenti, le valutazioni e gli accantonamenti».

Per le imprese che adottano i principi contabili internazionali, in definitiva, per l'individuazione dell'esercizio di competenza fiscale dei costi e dei ricavi non è più necessario verificare, nel vigente assetto normativo, l'eventuale sussistenza degli ulteriori requisiti della certezza e dell'obiettiva determinabilità sanciti dal comma 1 dell'articolo 109.

Non è altrettanto necessario porre riguardo alle specifiche previsioni del comma 2 del medesimo articolo, che rimettono l'individuazione della competenza "fiscale" delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione di servizi al passaggio della proprietà o al momento di ultimazione delle prestazioni.²¹⁴

Nella Relazione di accompagnamento si riconosce che *«devono intendersi derogati i criteri temporali di imputazione dei componenti reddituali in conformità alla diversa natura di bilancio assunta dall'operazione».*

Per i predetti soggetti, l'imputazione temporale ai fini fiscali dei componenti positivi e negativi di reddito dei soggetti IAS *adopter*, in altri termini, tiene conto oggi, salvo specifiche deroghe, dell'innovativo criterio dell'assunzione dei rischi e dei benefici (anziché del passaggio formale della proprietà dei beni o dell'ultimazione della prestazione), nonché della sostanza dell'operazione (in luogo delle risultanze degli atti negoziali).

In questa ottica il Decreto IAS ha previsto che continuino a trovare applicazione nei confronti dei soggetti IAS *adopter* le disposizioni del Capo II, Sezione I del TUIR.

Si è così attuato uno spostamento di prospettiva del legislatore tributario dalla dichiarazione al bilancio, la cui veridicità diventa ora essenziale ai fini della correttezza dell'imposizione e dunque dell'equità nella ripartizione del carico

214 In merito alla predetta Relazione di accompagnamento si legge che la deroga al c. 2 dell'art. 109 è dovuta al fatto che *«è palese che fenomeni sino ad oggi rilevati sulla base di risultanze giuridico formali - cui il TUIR da sempre rinvia - vengono, invece, rilevati in base alla sostanza dell'operazione per effetto dei principi contabili internazionali».*

fiscale.²¹⁵

Con una tale soluzione, si raggiungerebbe così quella piena derivazione dell'imponibile fiscale della base civilistica, che lascerebbe però, in tal caso, la fissazione delle regole di determinazione del reddito fiscale alle scelte effettuate dalle norme contabili, di carattere tecnico, con possibile allontanamento dal principio di capacità contributiva.²¹⁶

Il problema, a questo punto, si sposta sull'individuazione dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili, la cui portata derogatoria comporterebbe l'abdicazione delle norme fiscali e quindi la prevalenza dei criteri contenuti negli IAS/IFRS.²¹⁷

In relazione alla qualificazione ed imputazione temporale siamo di fronte a scelte di carattere eminentemente fiscale che, come tali, prevalgono su quelle civilistiche per effetto dei principi di specialità, e rappresentano così la base giuridica della disciplina del reddito d'impresa ai fini IRES.²¹⁸

Per quanto riguarda, invece, le norme sulle classificazioni in bilancio siamo in

215 G. FRANSONI, *Manuale di Diritto tributario*, cit., p. 165.

216 G. TINELLI, *Bilancio di esercizio, principi contabili internazionali ed accertamento tributario*, in Riv. Dir. trib., n. 3/2010, pp. 324 ss., relativamente all'ambito della deroga che la nuova formulazione dell'art. 83 rappresenterebbe per la determinazione del reddito d'impresa dei soggetti IAS/IFRS così osserva: «la disciplina fiscale della determinazione del reddito d'impresa, da sempre ispirata al contenimento degli ambiti di discrezionalità valutativa propri della disciplina civilistica, finirebbe per perdere di significato, delegandosi ad una normativa di carattere tecnico, improntata alla tutela della informazione imparziale dell'investitore, il compito della fissazione delle regole per garantire il concorso dell'impresa e dei soggetti i cui interessi gravitano intorno ad essa alle pubbliche spese, in attuazione del principio di capacità contributiva. ... la derivazione riguarderebbe soltanto i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili internazionali, mentre in relazione ad altre norme tributarie che regolano le valutazioni degli elementi dell'attivo che pongono limiti alla deduzione di componenti negativi o che assoggettano a regimi fiscali particolari alcuni componenti positivi, in mancanza di una deroga risulterebbero comunque applicabili le ordinarie regole del TUIR sulla determinazione del reddito d'impresa».

217 G. ZIZZO, *L'IRES e i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio IAS/IFRS*, in Corr. Trib., n.37/2010, pp. 3059 ss., ritiene che «Occorre, tuttavia, che, a monte, sia ravvisabile un evento idoneo a costituire fonte, per la normativa tributaria, di elementi di reddito, e questa attitudine deve essere, per le società IAS/IFRS, pur sempre appurata nel prisma dei criteri di qualificazione previsti dai principi contabili internazionali, secondo quanto disposto dall'art. 83. Laddove un siffatto evento non sia riscontrabile (è il caso, ad esempio, della cessione di azioni proprie, qualificata, per la prevalenza della sostanza sulla forma, come riemissione delle azioni stesse), si deve escludere la possibilità di identificare un elemento di reddito (ancorché, privilegiando la forma sulla sostanza, lo stesso sia configurabile)». C. MEZZABOTTA, *Fiscalità del bilancio IFRS: le regole di base*, in Amm. Fin., n. 6/2012, pp. 21 ss. osserva che «La "qualificazione", ..., si riferisce alla corretta individuazione dell'operazione aziendale che ha avuto luogo e, pertanto, dei suoi effetti strettamente economico-patrimoniali e degli effetti giuridici. La qualificazione delle operazioni è fondamentale, ad esempio, quando in ambito IFRS si deve contabilizzare l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile, separandone la porzione avente natura di «passività» da quella avente natura di «capitale di rischio». L'individuazione della natura economica del prestito, pertanto, comporta una rappresentazione contabile differente, secondo gli IFRS, rispetto a quella che si avrebbe, in base ai principi nazionali, basata solo sulla forma contrattuale».

218 La più volte riportata Relazione accompagnatoria al Regolamento IAS, ha riconosciuto che «il fatto che la norma abbia posto autonomo riferimento, oltreché alle "qualificazioni IAS" anche ai criteri di "imputazione temporale IAS" ... denota che si è inteso dare rilievo non solo alle imputazioni temporali conseguenti alle differenti qualificazioni IAS (imputazione che, proprio perché conseguenti a tali qualificazioni, non avrebbero avuto bisogno di essere esplicitate dalla norma), ma anche alle imputazioni temporali divergenti da quelle del bilancio tradizionale e pur tuttavia relative a vicende gestionali qualificate al medesimo modo».

presenza di norme di carattere civilistico, che sono a monte della disciplina tributaria, mentre per qualificazione deve intendersi il modello contrattuale secondo cui gli IAS/IFRS inquadrano un'operazione, strettamente connesso al fenomeno delle imputazioni temporali.

Nella generalità dei casi, infatti, è il peculiare inquadramento del fatto gestionale che condiziona le sue modalità di contabilizzazione, con la conseguenza che le qualificazioni di bilancio influenzano direttamente anche il momento in cui le relative componenti reddituali devono essere rilevate.²¹⁹

Opererebbe così un vero e proprio rinvio al sistema IAS/IFRS, e l'ampia libertà che sembra caratterizzare la potenziale portata dello spazio di rilevanza attribuito ai principi contabili internazionali viene a scontrarsi con esigenze di tutela insite nella stessa disciplina fiscale.²²⁰

Se il sistema IAS/IFRS è destinato a prevalere, vorrebbe dire che all'interno dei soggetti tassati in base a bilancio è venuta a crearsi un'altra categoria di soggetti destinatari di una regolamentazione alternativa del reddito d'impresa, comprese altresì le regole in materia di accertamento.²²¹

L'articolo 2, comma 2, del Regolamento IAS, nel disciplinare il sistema delle poste imputate a patrimonio netto, prevede che per le società che adottano gli IAS/IFRS *«Concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni dello stesso testo unico, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell'applicazione degli IAS»*.²²²

219 C. MEZZABOTTA, op. ult. cit. pp. 21 ss., ritiene che *«La "classificazione" riguarda la corretta rappresentazione in bilancio che consegue dalla corretta qualificazione delle singole operazioni. In particolare, si deve individuare la specifica classe di provento od onere da utilizzare per ciascuna operazione, dopo che di essa si è correttamente definita la qualificazione in base ai principi IFRS. Per esempio, nel caso di acquisto di un bene con pagamento differito, secondo le norme contabili nazionali la componente relativa all'onerosità finanziaria implicita nel prezzo pagato rientra nel costo complessivo del bene, mentre in base agli IFRS, ..., essa deve essere "classificata" come interesse passivo a conto economico»*.

220 L'art. 3, c. 1 del Regolamento n. 48/2002, dispone poi che *«Il riconoscimento ai fini fiscali dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio adottati in base alla corretta applicazione degli IAS, non determina, in ogni caso, in capo al medesimo soggetto passivo d'imposta, doppia deduzione ovvero nessuna deduzione di componenti negativi né doppia tassazione ovvero nessuna tassazione di componenti positivi»*. Il c. 2 del medesimo articolo, aggiunge poi che *«Nel caso di operazioni tra soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS e soggetti che non li applicano la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali di tali operazioni sono determinati, per ciascuno dei predetti soggetti, sulla base della corretta applicazione dei principi contabili da essi adottati. Analogo principio si applica nel caso di operazioni in cui entrambi i soggetti applicano gli IAS anche quando siano utilizzati differenti criteri di iscrizione e di cancellazione dal bilancio di attività e passività»*.

221 G. TINELLI, *Bilancio di esercizio, principi contabili internazionali ed accertamento tributario*, cit., pp. 324 e ss.

222 Nella Guida di Assonime del maggio 2011, si rileva che *«La disciplina del decreto n. 48 del 2009 ... opera nel contesto del nuovo principio di derivazione rafforzata racchiuso nell'art. 83 del TUIR. In quest'ottica, la finalità è quella di consentire di assumere gli elementi reddituali secondo le qualificazioni IAS/IFRS anche quando tali*

La stessa norma aggiunge anche che «*Resta, altresì, ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 109, commi 3, con riferimento ai componenti da imputarsi al conto economico ovvero a patrimonio, e 4, lett. b), ultimo periodo, del testo unico*». ²²³

In conclusione, da quanto sopra esposto, possiamo osservare come dall'iniziale recepimento strutturale dei principi contabili IAS/IFRS, avvenuto con Decreto n. 38/2005, si è oggi giunti ad un recepimento di sistema di tali *standard* contabili.

Ciò comporta evidenti problemi di neutralità della nostra disciplina impositiva con il rischio di conseguenti possibili distorsioni dei principi costituzionali di uguaglianza e di capacità contributiva.

Aprire completamente le porte all'efficacia dell'impianto IAS/IFRS anche al sistema fiscale determina, come già osservato, la creazione di un doppio sistema impositivo tra le società IAS e non IAS *adopter*.

La capacità contributiva delle società appartenenti a tali due gruppi di imprese risulterà così non più espressa dalle concrete risultanze reddituali dei soggetti coinvolti, bensì dalle risultanze reddituali semplicemente espresse dalle loro contabilità.

La rilevanza (seppur indiretta) fiscale alle voci di patrimonio comporta che le scelte di bilancio degli operatori avranno una diretta conseguenza impositiva, con la possibilità di tassare un reddito diverso da quello effettivo, stante la maggiore discrezionalità con la quale è possibile iscrivere alcune voci di bilancio.

elementi vengono rilevati a patrimonio netto. Per individuare le poste rilevanti, quindi, occorre verificare se esse rispondono al concetto di reddito secondo le indicazioni degli IAS, a prescindere dall'inquadramento che avrebbero in base ai principi contabili nazionali».

223 Nella Relazione al Decreto si afferma «*che il divieto di doppia tassazione o di doppia deduzione è riferito al singolo contribuente e, in particolare, sia un criterio da seguire nel passaggio dalla disciplina fiscale precedente a quella introdotta con la legge finanziaria 2008; nel passaggio, cioè, ad una più stretta derivazione dal bilancio redatto con gli IAS. Si è ritenuto, quindi, che questo principio non intendesse imporre una coerenza di rappresentazione di bilancio tra i partecipanti ad una medesima relazione negoziale. Se così fosse, infatti, in tutti i rapporti contrattuali che vedono come parti contrapposte soggetti IAS e soggetti non IAS che adottano rilevazioni contabili diverse, si dovrebbe procedere a introdurre un doppio binario, o per l'uno o per l'altro di tali soggetti e, comunque, si dovrebbe imporre ai soggetti IAS un monitoraggio delle operazioni con soggetti non IAS difficilmente attuabile*». La Sezione Consultiva per gli Atti normativi del Consiglio di Stato, nell'esprimere il proprio parere sulla bozza del Regolamento stesso, aveva così rilevato: «*prende atto della scelta operata ... di limitare il divieto al singolo contribuente; ricorda tuttavia l'applicabilità del limite generale del divieto di doppia imposizione recato dall'art. 163 del TUIR, nonché dello Statuto del contribuente*». Si veda sul punto anche G. CARPENZANO, *I Rapporti tra imprese IAS adopter e imprese non IAS*, Convegno Optime "La fiscalità dei soggetti IAS/IFRS", Milano, 17 maggio 2011.

3. I principi contabili internazionali nel sistema delle fonti del diritto nazionale

I principi contabili sono considerate norme tecniche, non giuridiche, riguardanti le buone regole della ragioneria sulla tenuta della contabilità delle imprese e sulla formazione dei bilanci (bilancio di esercizio, bilancio consolidato, bilanci infrannuali, bilanci straordinari).²²⁴

Nel nostro Paese, gli *standards* contabili di norma hanno un ruolo "integrativo" ed "interpretativo" dei principi generali stabiliti dalla legge per la determinazione del reddito d'impresa, non sostitutivo di essi, e non possono essere applicati se in contrasto con norme giuridiche a carattere obbligatorio.

Il fatto, però, che oggi, per alcune categorie di imprese il reddito fiscalmente rilevante viene determinato attraverso un loro rinvio, comporta che in tal modo gli stessi principi contabili, perlomeno quelli internazionali, si ritrovano ad essere fonti del nostro ordinamento tributario.

Con l'introduzione dei principi IAS/IFRS nel nostro ordinamento, si è operata, pertanto, una sorta di "giuridicizzazione" delle regole tecnico/contabili.²²⁵

Mentre i principi nazionali, nella gerarchia delle fonti del diritto contabile italiano, occupano un posto che è subordinato sia alle leggi sia ai regolamenti, quelli internazionali avrebbero acquistato forza di legge in virtù dello strumento regolamentare con i quali sono stati introdotti nel nostro ordinamento.²²⁶

Con il Regolamento n. 1606/2002 è stato, infatti, effettuato sia un rinvio ad *corpus* già esistente di principi contabili e di interpretazioni, sia un rinvio formale ad una fonte, lo IASB, e ai documenti (principi contabili ed interpretazioni) che saranno prodotti in futuro da questo ente.²²⁷

Gli IAS/IFRS e le interpretazioni SIC/IFRS adottati dalla Commissione, e

224 In dottrina per lungo tempo vi è stato un dibattito circa la natura giuridica da riconoscere ai principi contabili: alcuni autori le ritenevano vere e proprie consuetudini, altri interpretazioni di legge, altri ancora regole tecniche richiamate da norme giuridiche a contenuto indeterminato. Si veda G. E. COLOMBO, *Il bilancio di esercizio*, in Trattato Colombo-Portale, 7, Milano, 1994, pp. 207 ss.; S. FORTUNATO, *Bilancio e contabilità d'impresa in Europa*, Bari, 1993, pp. 177 ss.; E. BOCCHINI, *Manuale di diritto della contabilità delle imprese*, cit., pp. 10 ss.; G. SCOGNAMIGLIO, *Nuovi modi di formazione del diritto commerciale*, cit. pp. 237 ss.; M. CARATTOZZOLO, *Il Bilancio di esercizio*, Milano, 2006, pp. 143 ss.

225 E. BOCCHINI, op. ult. cit., pp. 13 ss.

226 P. SFAMENI, *Le fonti della disciplina del bilancio delle società*, in L.A. Bianchi (a cura di), *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, Milano, 2001, pp. 10 ss.

227 L'opera portata avanti dal legislatore comunitario e da quello nazionale ha determinato l'aumento del peso assunto dalle norme giuridiche nell'ambito della materia contabile, tanto da condurre oggi parte della dottrina a parlare di un "*diritto contabile o della contabilità*", cfr. E. BOCCHINI, op. ult. cit., pp. 15 ss. e G. SCOGNAMIGLIO, op. ult. cit., pp. 239 ss.

pubblicati in allegato ai vari regolamenti, diventano così norme giuridiche obbligatorie che assumono il valore delle stesse disposizioni contenute nei regolamenti. In virtù della omologazione e della loro adozione essi perdono il carattere di mere norme tecniche ed assumono nel diritto interno quello di norme giuridiche.²²⁸

Per quanto riguarda i criteri di "formazione" del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, possiamo così affermare che esiste oggi nel diritto contabile italiano un duplice sistema normativo: un diritto contabile "comune", formato dalle disposizioni del Codice civile, delle leggi speciali e dei principi contabili nazionali, ed un diritto contabile "speciale", formato dai principi IAS/IFRS adottati dalla Commissione europea, valido per le società ad esso assoggettate.²²⁹

Ciò comporta la seguente dicotomia:

a) per quanto riguarda i soggetti cd. "*non IAS adopter*", le regole italiane per la corretta formazione dei bilanci sono stabilite da norme del Codice civile e non dai principi contabili che, tuttavia, concorrono con le disposizioni civilistiche, ma in subordine rispetto ad esse, a svolgere una insostituibile funzione integrativa o interpretativa;

b) per quanto riguarda i soggetti cd. "*IAS adopter*", le regole per la corretta formazione dei bilanci sono costituite dai principi IAS/IFRS via via omologati dall'Unione europea, che hanno assunto in tal modo valore di norme giuridiche.²³⁰

In entrambe le situazioni i principi contabili rientrano quindi fra le fonti del diritto, sia in quanto indicati dall'articolo 2219 del Codice civile (vista come regola generale la quale, nel disporre che tutte le scritture contabili devono essere

228 C. SOTTORIVA, *Osservazioni al documento di consultazione*, cit., pp. 579 ss.

229 M. CARATTOZZOLO, *Principi contabili internazionali*, cit., pp. 315 ss. P. BALZARINI, *Principi di redazione del bilancio di esercizio e funzione dei principi contabili*, in *Le Società*, 3/2013, pp. 269 ss., ritiene che «la redazione del bilancio, d'esercizio e consolidato, usufruisce oggi di un duplice sistema normativo di riferimento; da un lato, si pone il sistema contabile nazionale, riformato nel 2003 e suscettibile di ulteriori cambiamenti indotti dal recepimento delle direttive comunitarie; dall'altro, troviamo il sistema ancorato ai principi contabili internazionali. Nasce così un dualismo di tipo antagonistico, perchè i due sistemi contabili, pur avendo lo stesso obiettivo (far conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale della società), arrivano a rappresentazioni patrimoniali e reddituali diverse, anche se devono - ovviamente - rispettare il principio delle rappresentazione veritiera e corretta».

230 Secondo P. BALZARINI, op. ult. cit., pp. 269 ss., per le società non quotate, obbligate a redigere il bilancio sulla base delle norme del codice civile, «i principi contabili nazionali ed internazionali non sono fonti autonome di diritto od usi normativi, ma solo regole tecniche emanate da ordinamenti professionali (OIC, IASB ad esempio), di origine prettamente contabile. Ciò significa che i principi di cui sopra potranno essere tenuti presenti per l'interpretazione delle norme sulla formazione del bilancio, ma essi non potranno né sovrapporsi alla legge né diventare una interpretazione autentica della stessa ...». Diversamente, invece, «per i principi IAS/IFRS non pare corretto parlare di funzione interpretativa-integrativa. Infatti, in virtù del d. lgs. n. 38/2005, i principi contabili internazionali sono oramai parte del nostro ordinamento giuridico: essi sono ad ogni effetto norme giuridiche e non solo regole tecniche aventi funzione integrativa - interpretativa».

tenute secondo le norme dell'ordinata contabilità, implica il rinvio non solo alle modalità di tenuta delle scritture stesse, ma ricomprende anche il loro contenuto)²³¹, sia in quanto lo stesso legislatore, per determinate categorie di soggetti economici, fa riferimento al *corpus* degli *standards* contabili internazionali.²³²

La problematica dei principi contabili internazionali si riconduce così alla categoria delle cd. fonti private del diritto commerciale e, all'interno di queste, come ulteriore sotto insieme, al fenomeno della produzione di regole (per lo più qualificate allora come "norme tecniche" o "*technical standards*") ad opera di organismi (cd. *standard setters*) di natura privatistica.²³³

Il carattere privato di questo tipo di *standard* contabili porta al problema della legalità di una misura introdotta nell'Unione, e da essa trasposta ad una legge fiscale interna di uno Stato membro, la quale fa riferimento a norme tecniche pubblicate da un ente privato quale lo IASB.

La definizione di un evento tassabile non può essere influenzata da decisioni che sono state prese al di fuori del "pubblico dominio"²³⁴, mettendo in tal modo in pericolo la sovranità normativa del legislatore nazionale ed i diritti del singolo contribuente.²³⁵

E' stata così ceduta un poco di sovranità tributaria al fine di ottenere un sistema meno complicato di quello previgente.²³⁶

Nel contesto attuale molte di queste critiche possono essere superate dal fatto che in base all'articolo 3 del Regolamento IAS n. 1606/2002, i principi IAS/IFRS necessitano di una procedura di "*endorsed*" (approvazione) da parte della Commissione europea, prima di acquisire forza vincolante secondo il diritto

231 P. SFAMENI, *Le fonti della disciplina del bilancio delle società*, cit., pp. 12 ss.

232 C. SOTTORIVA, *I Principi contabili internazionali per le PMI*, in *Giur. Comm.*, n. 2, parte I, 2011, pp. 827 ss.

233 G. SCOGNAMIGLIO, op. ult. cit., pp. 235 ss.

234 E' stato osservato che negli Stati Uniti la scarsa influenza degli US GAAP nella determinazione del reddito tassabile è dovuta dal "carattere privato" della loro fonte.

235 P. BALZARINI, op. cit., pp. 269 ss., ha affermato che «l'ingresso dei principi contabili internazionali ha comportato che, sul piano sostanziale, il diritto della contabilità delle imprese ha abbandonato e "la frontiera nazionale e la frontiera meramente legislativa" e ciò perché la fonte del diritto contabile si situa sempre meno nel Parlamento nazionale e sempre più nell'ordinamento europeo ed è "oggetto di un lento processo di delegificazione o decodificazione, ... preferendosi alla fonte legislativa diretta il rinvio recettizio, da parte dell'ordinamento giuridico, a regole enucleate da organismi tecnici di regolazione, con correlata elasticità dei successivi mutamenti adeguati al divenire del mercato e, poi, solo omologati dagli ordinamenti giuridici". Queste constatazioni inducono a concludere che i lineamenti del sistema giuridico-contabile devono essere ricostruiti componendo regole economiche e regole giuridiche alla luce dei principi di supremazia, strumentalità, sostanzialità, compatibilità».

236 A. MANZITTI e F. MARIOTTI, *Le nuove regole per applicare gli IAS al bilancio di esercizio: un recupero di sovranità tributaria*, in *Corr. Trib.*, n. 14/2011, pp. 1121 ss. A. VICINI RONCHETTI, *Legge finanziaria 2008 e principi IAS/IFRS: le modifiche all'art. 83 del Tuir; una possibile soluzione ai dubbi interpretativi*, in *Rass. Trib.*, n. 3/2008, p. 680.

comunitario.²³⁷

Inoltre, nessuno raccomanda che gli IAS/IFRS vengano impiegati nel contesto fiscale senza un ulteriore esame a livello europeo o nazionale.²³⁸

E' stata anche avanzata la questione se, il fatto che i principi contabili internazionali vengano introdotti attraverso Regolamenti comunitari, pertanto, attraverso atti direttamente vincolanti per gli Stati membri (e soprattutto per i loro giudici), comporta che la loro legittimità debba essere verificata dal giudice nazionale stesso ovvero solamente dalla Corte di Giustizia europea attraverso un rinvio pregiudizievole da parte dei primi.²³⁹

Per l'orientamento maggioritario, il fatto che il recepimento dei principi contabili internazionali in materia tributaria sia estraneo alla portata del Regolamento n. 1606/2002, esclude la diretta efficacia precettiva ai fini tributari degli stessi principi IAS/IFRS.²⁴⁰

237 W. SCHÖN, *International Accounting Standards - A "Starting Point" for a Common European Tax Base?*, cit, p. 428 afferma che «*In the current context of IAS/IFRS a lot of this criticism can be opposed by pointing to the fact that under Art. 3(2) of the European IAS Regulation the IAS/IFRS need to be formally "endorsed" by the European Commission before they gain binding force under EC law. As a result of this requirement, the "endorsed" accounting standards leave their purely private character behind and become an integral part of the *acquis communautaire* of EC law. Moreover, no one is likely to recommend that IAS/IFRS be employed in the context of taxation without further scrutiny at the European or national level. The Commission thinks of a "tax regulation" parallel to the IAS regulation in order to "endorse" IAS/IFRS in particular for tax purpose. This would prevent any immediate unmitigated effect of private standard setting on tax law. The doubts that have been raised as to the substantial influence of the European Commission or the national parliaments on the proceedings in the IASB have some political relevance but cannot be regarded as a legal obstacle to this sort of legislation*».

238 In Spagna una Commissione di esperti dell'istituto di contabilità ha compiuto un *memorandum* il quale ha precisato che l'art. 3 della Costituzione richiede che sia il Parlamento spagnolo a decidere sugli "elementi essenziali" della base imponibile. Si argomenta così che in questa struttura costituzionale, né la Commissione europea, né il Parlamento nazionale potrebbero riferirsi semplicemente agli IAS/IFRS per scopi tributari. Le norme di contabilità (o almeno loro elementi di base) dovrebbero essere esplicitamente "endorsed" da un atto del Parlamento.

239 Nella sentenza del 7 gennaio 2003, nel procedimento C-306/99, *Banque internationale pour l'Afrique occidentale SA (BIAO)*, par. 90, la Corte, in una questione relativa al rapporto tra le norme fiscali interne di uno Stato e quelle della Quarta Direttiva, aveva riconosciuto la propria competenza, statuendo che «*Nella fattispecie, benché le questioni riguardino la situazione fiscale interna e appaiano, prima facie, estranee al diritto comunitario, in realtà, i problemi di interpretazione di quest'ultimo che il giudice nazionale intende risolvere si riferiscono essenzialmente all'orientamento contabile prescritto dalla quarta direttiva ...*». In tal modo i Giudici comunitari derivavano la loro competenza, seppur in ambito di una situazione fiscale interna, dalle conseguenze fiscali derivanti dall'interpretazione dell'orientamento contabile prescritto dalla IV Direttiva, riconoscendo in tal modo il diretto legame tra principi contabili e rilievi fiscali. Nelle proprie conclusioni presentate il 5 novembre 2000, l'Avvocato generale F.G. Jacobs aveva osservato come «*la Corte si è ripetutamente dichiarata competente a statuire su domande di pronuncia pregiudiziale vertenti su disposizioni comunitarie in situazioni in cui i fatti della causa principale si collocavano al di fuori dell'ambito d'applicazione del diritto comunitario, ma nelle quali tali disposizioni di diritto erano state rese applicabili o dal diritto nazionale o in forza di semplici disposizioni contrattuali*», riconoscendo così che «*la Corte è competente, ai sensi dell'art. 177 del Trattato, ad interpretare il diritto comunitario qualora quest'ultimo non disciplini direttamente la situazione di cui è causa, ma il legislatore nazionale abbia deciso, all'atto della trasposizione in diritto nazionale delle disposizioni di una direttiva, di applicare lo stesso trattamento alle situazioni puramente interne e a quelle disciplinate dalla direttiva, di modo che ha modellato la sua normativa nazionale sul diritto comunitario*» (par. 44).

240 G. TINELLI, op. ult. cit., pp. 324 e ss.. W. SCHÖN, op. ult. cit., p. 429, sostiene che: «*There is no single answer to the question of whether the jurisdiction of the ECJ will turn out to be helpful in the context of tax accounting. In a purely domestic setting, where national tax law refers to commercial accounts which are themselves harmonized under EC law, it makes sense not to submit fiscal sovereignty to the European judicial system. In the context of*

L'efficacia obbligatoria di quest'ultimi, infatti, deriva solamente dalla modifica legislativa (in particolare dell'articolo 83 del TUIR) avvenuta con le norme nazionali, e non direttamente dal Regolamento comunitario.

Ciò comporterebbe la piena competenza del giudice nazionale in sede contenziosa, nella cognizione delle relative controversie, che non dovranno così devolversi all'esame della Corte di Giustizia a seguito di rinvio pregiudiziale.

Con il D. L. n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011 n. 10, sono stati aggiunti all'articolo 4 del Decreto n.38/2005 i commi 7 *bis* e 7 *quater*, introducendo, a regime, una peculiare procedura di *endorsement* nazionale concernente l'applicazione dei principi IAS/IFRS in sede di redazione dei bilanci di esercizio.²⁴¹

Secondo tale procedura, anzitutto, eventuali disposizioni applicative dei principi contabili internazionali introdotti con regolamenti comunitari entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010, finalizzate a realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra tali principi e le disposizioni civilistiche concernenti il bilancio di esercizio, possono essere emanate dal Ministro della giustizia entro i novanta giorni successivi all'entrata in vigore dei regolamenti stessi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il preventivo parere positivo dell'OIC, della Banca d'Italia e della Consob (*cf.* articolo 7 *ter* dell'articolo 4, Decreto n. 38/2005).

Analoga facoltà è accordata al Ministro dell'economia e delle finanze, che provvede, ove necessario, «*ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP*» entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato Decreto del Ministro della

European tax harmonization, however, this common jurisdiction will enhance the uniform application of the IAS/IFRS all over Europe, which would be a requirement for the success of the whole concept of a common tax base for multinational enterprises. Common rules for international groups of companies will be useless if the interpretation of these rules differs greatly in the hands of domestic tax inspectors and judges».

²⁴¹ Il comma 26, dell'art. 2 del Decreto n. 225/2010, ha così disposto: «*All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: "7-bis. I principi contabili internazionali, che sono adottati con regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010, si applicano nella redazione dei bilanci d'esercizio con le modalità individuate a seguito della procedura prevista nel comma 7-ter. 7-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti UE di cui al comma 7-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'Organismo italiano di contabilità e sentiti la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP, sono stabilite eventuali disposizioni applicative volte a realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra i principi medesimi e la disciplina di cui al titolo V del libro V del codice civile, con particolare riguardo alla funzione del bilancio di esercizio. 7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-ter, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 7-ter, le disposizioni di cui al periodo precedente sono emanate entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento UE"*».

Giustizia, ovvero entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento UE nei casi in cui detto Ministero non provveda ad adottare le disposizioni applicative (cfr. il comma 7 *quater* dell'articolo 4, Decreto n. 38/2005).²⁴²

Bisogna pur sempre osservare che il predetto intervento di *endorsement* nazionale, è limitato pur sempre al solo ambito fiscale.

Pertanto, in caso di mancata emanazione delle norme interne di coordinamento, le modifiche che verranno in futuro apportate all'impianto dei principi IAS/IFRS da parte dello IASB, risulteranno integralmente applicabili, e le eventuali nuove qualifiche giuridiche troveranno recepimento integrale, ai fini contabili.

Il comma 28 del predetto articolo 2 del Decreto n.225/2010, ha previsto la possibilità di introdurre delle disposizioni di coordinamento fiscale con riferimento ai principi contabili internazionali adottati tra il 1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2010, ai sensi del predetto articolo 7 *quater* dell'articolo 4 del Decreto n. 38/2005.

In base a tale previsione il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto dell'8 giugno 2011 «*finalizzato a fornire, ai soggetti IAS adopter, disposizioni di coordinamento per l'applicazione delle norme del TUIR che regolano la determinazione del reddito imponibile, alla luce della rilevanza dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio, in conformità al principio di derivazione rafforzata di cui all'art. 83 del TUIR, come modificato dalla finanziaria 2008*» (cfr. la Relazione illustrativa dello stesso Decreto).

L'articolo 2 di tale ultimo Provvedimento, prevede che «*i componenti reddituali fiscalmente rilevanti, imputati direttamente al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), concorrono alla formazione del reddito imponibile*».²⁴³

242 Si è osservato che le norme in esame introducono un doppio filtro all'automatico recepimento dei principi contabili internazionali omologati dall'Unione europea ed applicati ai conti individuali delle società. Un primo filtro di natura civilistica, avente l'obiettivo di coordinare i nuovi principi contabili con la "disciplina di cui al Titolo V del codice civile" ed un secondo filtro, di natura fiscale, avente l'obiettivo di introdurre regole di coordinamento tra il nuovo principio e le disposizioni fiscali in materia di determinazione della base imponibile IRES ed IRAP. La *ratio* sottesa all'esaminata disposizione è stata individuata nel tentativo di conciliare due sistemi normativi (quello IAS/IFRS da un lato e quello civilistico dall'altro) che rispondono a finalità diverse e sono strutturati in modo totalmente differente. Si veda G. TINELLI, op. ult. cit., pp. 324 ss.

243 Nella Relazione di accompagnamento si legge che «*L'articolo 2 si occupa di coordinare la portata normativa dell'articolo 83 del TUIR disciplinando la rilevanza fiscale delle imputazioni dei componenti reddituali nella sezione*

4. Effetti dell'introduzione degli IAS/IFRS nella redazione del bilancio di esercizio: possibili contrasti con i principi nazionali di determinazione del reddito d'impresa

Nel nostro ordinamento, caratterizzato come visto da una forte dipendenza del reddito imponibile delle società di capitali dal risultato del conto economico, l'introduzione di un secondo sistema di principi contabili, incentrato sulla rilevazione di un risultato diverso da quello del primo, ha potenzialmente provocato una spaccatura nella sfera dei soggetti passivi.²⁴⁴

Da una parte le società che, applicando i principi IAS/IFRS assolverebbero l'imposta su un imponibile prossimo al risultato maturato (o reddito prodotto), dall'altro le società che, continuando ad applicare i principi nazionali, assolverebbero l'imposta su un imponibile prossimo al risultato realizzato.²⁴⁵

Questo assetto potrebbe sollevare un problema di disparità di trattamento: soggetti versanti in situazioni economiche omogenee verrebbero, infatti, a subire prelievi diversi solo in ragione del sistema contabile utilizzato (spesso non per scelta) per la rappresentazione di dette situazioni.²⁴⁶

del conto economico complessivo denominata "altre componenti di conto economico complessivo (other comprehensive income - OCI)". ... In relazione a tali modifiche, l'articolo 2 conferma la rilevanza fiscale dei componenti reddituali imputati nella sezione del conto economico complessivo denominata other comprehensive income (OCI). Tale sezione, infatti, non è espressamente richiamata dalle disposizioni contenute nel TUIR».

244 G. LOLI e M. CASÒ, *Le difficoltà di applicare gli IFRS nel bilancio di esercizio: il caso di una fusione per incorporazione*, in Riv. Dott. Comm. n. 2/2007, pp. 397 ss.. Anche se per alcuni Autori, G. GAFFURI, *I principi contabili internazionali e l'ordinamento fiscale*, in Rass. Trib., n. 3/2004, pp. 871 ss., non sembra che l'adozione di regole di contabilità vicine o simili ai principi internazionali possa comportare stravolgimenti del vigente sistema fiscale o radicali incompatibilità con il suo contenuto. Uno studio compiuto da due autori, M. CAMERAN e D. CAMPA, riportato in *Le qualità del reddito migliora con l'adozione degli IAS/Ifirs*, in Riv. Dott. Comm., n. 3/2005, pp. 235 ss., ha mostrato che l'introduzione degli IAS/IFRS non ha avuto alcun effetto sulla qualità degli *earnings* così misurata, nel caso delle aziende italiane non quotate che volontariamente hanno deciso di adottare gli *standards* internazionali. Infatti, la principale ragione per l'adozione di quest'ultimi da parte di società non quotate italiane è stata la semplificazione amministrativa ed il loro utilizzo da parte delle loro società controllanti. Pertanto, la scelta di adottare i principi citati è sembrata essere determinata più dalle richieste di soggetti esterni (investitori istituzionali) o dalla scelta dell'azionista di riferimento, che dall'ottenimento di vantaggi legati alla maggiore trasparenza informativa.

245 M. TENORE, *La rilevanza fiscale degli IAS in tema di strumenti finanziari partecipativi*, Riv. dir. trib., n. 11/2008, pp. 999 ss., osserva: «A prima vista emerge una possibile dicotomia strutturale del sistema, ove si consideri che esso introduce forti divergenze nella determinazione della base imponibile tra le imprese IAS compliant e quelle non tenute all'applicazione dei principi contabili internazionali. Per le prime, infatti, il legislatore ha adoperato una tecnica legislativa innovativa, sia per il fatto di riconoscere rilevanza ad un principio contabile, sia per consentire l'integrazione automatica delle disposizioni del Tuir attraverso un rinvio in bianco ad una fonte legislativa esterna, quale il regolamento comunitario, promanante da un organismo sovranazionale dotato di poteri normativi. L'attribuzione della rilevanza fiscale ai principi contabili non solo supera il principio di neutralità, ma rafforza il sistema di derivazione, tenuto conto del fatto che le risultanze contabili coincideranno, nei casi espressamente previsti, con i valori fiscalmente rilevanti. Tuttavia, mi pare ragionevole ritenere che entrambi i fattori finiranno inevitabilmente per minare l'unitarietà del sistema di determinazione della base imponibile. Infatti, se per le imprese IAS, in molti casi, è conferita espressa rilevanza ai principi contabili internazionali, per quelle non IAS compliant continuano ad applicarsi i principi contabili nazionali, cui è largamente ispirato il Tuir, pur se filtrati dal sistema delle variazioni apportate alle risultanze civilistiche».

246 G. ZIZZO, *I principi contabili internazionali*, in *Imposte sul reddito delle società*, di F. Tesauro, Cap. XV, Bologna, 2007, pp. 315 ss.. G. MELIS e E. RUGGIERO, *Pluralità di sistemi contabili, diritto commerciale e diritto*

I principi contabili internazionali, infatti, sono stati pensati (e scritti) con l'obiettivo di fornire una disciplina contabile di riferimento per la redazione del bilancio consolidato, mentre poco o nulla è detto, invece, con riguardo al bilancio di esercizio.²⁴⁷

Tale scelta è comprensibile, se analizziamo gli obiettivi e le finalità nella prospettiva di redazione del bilancio degli IAS/IFRS.

I principi di redazione del bilancio di esercizio riflettono le finalità conoscitive e gli interessi che con questo si intendono tutelare.

Il bilancio IASB è destinato prevalentemente agli investitori potenziali ed effettivi e, pertanto, le disposizioni previste dagli IAS/IFRS sono volte ad individuare soprattutto la capacità di produrre reddito nel futuro, oltre che nel presente, e per questo le valutazioni del mercato sono in esso quanto mai rilevanti.

I dati contabili degli IAS/IFRS risultano, conseguentemente, assai più volatili e meno prudenziali rispetto ai dati contabili elaborati per mezzo delle tecniche di origine comunitaria. Il bilancio dello IASB non è in grado di fornire una misura della ricchezza prodotta, mentre si prefigge di evidenziare la *performance* economica, quanto mai, però, aleatoria.

Le differenze sostanziali tra i due regimi giuridici, nazionale ed europeo, appaiono, allora evidenti.

Il bilancio di esercizio previsto dal Codice civile è strumento di rilevazione del risultato di periodo e del capitale di funzionamento derivante dalla rilevazione del reddito, inteso come valore della produzione dedotti i costi della stessa. Il criterio

tributario: l'esperienza italiana, in Rass. Trib., n. 6/2008, pp. 1624 ss., in commento alla sentenza del Tribunale europeo del 14 luglio 2006, causa T-417/05, Endesa c/ Commissione, hanno evidenziato come al di là della specifica soluzione accolta dalla Corte, anche questo caso evidenzia come l'adozione di sistemi contabili diversi, pur con riferimento all'osservazione del medesimo fenomeno, può indurre risultati sostanziali ed effetti giuridici diversi. Ciò produce situazioni di irrazionalità e distorsione: situazioni identiche dovrebbero produrre effetti identici, e non effetti diversi sol perché una è rappresentata in un modo e l'altra in un altro.

247 V. CERIANI, *L'interrelazione tra il bilancio ed il reddito d'impresa*, cit., pp. 99-115, ha sostenuto che sarebbe anche legittimo che il bilancio civilistico sia in primo luogo un bilancio societario, e non di gruppo, perché sarebbero così i proprietari ed i creditori "stabili" di quella società che vanno tutelati. Mentre invece per tutelare chi investe in borsa sarebbe necessario dare, come fanno gli IAS, una visione complessiva del gruppo, una «*rendicontazione finanziaria consolidata*». La distinzione tra bilancio di esercizio e bilancio consolidato ha un suo fondamento, ove si consideri la loro diversa funzione informativa sia per la società capogruppo sia per le singole entità appartenenti al gruppo. Il bilancio di esercizio è sinonimo di bilancio di una singola impresa o di una società o genericamente di un'entità economica, mentre il bilancio consolidato, anch'esso pur sempre un bilancio di esercizio (anzi nell'ottica dell'investitore è il solo bilancio dal quale è possibile trarre informazioni significative e rilevanti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un'impresa che controlla altre entità economiche) è però costruito mediante la tecnica di aggregazione dei bilanci di esercizio delle imprese incluse nell'area di consolidamento. Nel *corpus* dei principi IAS/IFRS, e delle relative interpretazioni, non esiste invece una trattazione specifica riguardante il bilancio di esercizio o individuale ed una relativa al bilancio consolidato: essi prevedono che qualunque "entità" che controlla una o più imprese, qualunque sia la forma giuridica, debba redigere il bilancio consolidato (in tal senso IAS 27.9).

base di valutazione è quello del costo storico dei cespiti che concorrono alla produzione del reddito.

Il bilancio di esercizio codicistico prevede un elevato grado di prudenza, essendo il patrimonio sottostimato nell'interesse dei creditori, con l'impossibilità di evidenziare e distribuire utili che non siano già realizzati mediante scambi con economie terze.

A fronte della tutela dei creditori, viene mortificata l'aspettativa di dividendo degli azionisti, e si tende ad esprimere un "reddito prodotto".²⁴⁸

Scopo invece del bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali, è la determinazione del valore dei singoli beni che compongono il patrimonio sociale atomisticamente intesi ed il loro "reddito prevedibile futuro".

L'estensione degli IAS/IFRS anche alla redazione dei bilanci di esercizio delle società non quotate, ha obbligato il legislatore nazionale a tradurre la *performance* economica in "ricchezza prodotta" e "reddito distribuibile".²⁴⁹

Secondo la normativa nazionale, la finalità del bilancio d'esercizio è quella di identificare il reddito ed il capitale di funzionamento posto a garanzia patrimoniale dei creditori e dei terzi (*cf.* articoli 2433, 2446 e 2442, Codice civile) e pertanto si sostiene che il bilancio assume oltre ad una funzione informativa anche una funzione "organizzativa".

Viceversa, il bilancio IAS/IFRS ha la funzione specifica di un indicatore di redditività prospettica in grado di segnalare se l'azienda raggiunge e mantiene determinati risultati soprattutto in termini di flussi finanziari futuri, e quella di soddisfare le esigenze di informativa finanziaria degli investitori.

In coerenza con la preordinazione alle esigenze informative degli investitori, un fondamentale obiettivo degli IAS/IFRS è quello della confrontabilità dei bilanci delle imprese operanti sul mercato perché solo un'informativa omogenea e comparabile può consentire agli investitori di assumere decisioni consapevoli

248 I. VACCA e A. GARCEA, *Il principio "substance over form": profili di diritto tributario*, in *Il Principio substance over form, profili contabili, civilistici e tributari* (a cura di F. Gallo e G. Scognamiglio), in *Quaderni di Giurisprudenza commerciale*, n. 358, Milano, 2012, pp. 155-188, affermano che il principio di prudenza avrebbe una duplice valenza: «per quanto attiene allo stato patrimoniale comporta la necessità di attenersi al cd. "costo storico" come criterio limite per l'iscrizione delle attività, ancorché la rilevazione al costo non consenta sempre un'adeguata comparazione delle performance delle imprese. Con riguardo al conto economico, invece, il principio di prudenza impone di esporre tutte le componenti di costo maturate, anche se solo probabili, mentre permette di evidenziare i soli ricavi effettivamente conseguiti».

249 Gruppo di studio e attenzione dell'Accademia Italiana di Economia aziendale, *L'Analisi degli effetti sul bilancio dell'introduzione dei Principi Contabili Internazionali IAS/Ifs*, Vol. 1 e 2, Roma, 2007.

sulla partecipazione o meno al capitale di un'impresa.

Per questo motivo, nel sistema di rappresentazione IAS/IFRS, a differenza di ciò che accade in quello tradizionale, il principio che si pone al vertice dei postulati di bilancio non è quello di prudenza, ma è quello della competenza economica. In particolare, il principio di prudenza, pur continuando ad essere senz'altro presente anche nel sistema IAS/IFRS, viene concepito come uno dei vari requisiti che, una volta verificata la competenza dei componenti reddituali, concorrono all'attendibilità delle informazioni.

Il bilancio, quindi, ha la funzione prevalentemente "programmatica".

Diversi sono anche i principi di redazione: il bilancio nazionale è ancorato al principio di realizzazione, mentre l'altro impone di rilevare utili non ancora realizzati.²⁵⁰

Tali diverse finalità giustificano l'utilizzo di opposti criteri di valutazione delle poste contabili: il costo storico nel bilancio nazionale, il *fair value* nel bilancio IAS/IFRS.²⁵¹

Altro principio cardine del sistema IAS/IFRS è, come già visto, l'applicazione del criterio della prevalenza della sostanza sulla forma per la valutazione contabile dei componenti giuridici del patrimonio.

La "sostanza economica" che cercano gli IAS/IFRS è quella funzionale a fornire l'informazione utile agli investitori, e la sua applicazione condizionerà notevolmente la redazione dei bilanci per le imprese che adottano tali principi e comporterà l'esposizione dei profitti e delle perdite e di elementi patrimoniali con criteri di competenza e quantificazione differenti in molti casi da quelli tradizionali.²⁵²

250 A. MANZITTI e F. MARIOTTI, *Le nuove regole per applicare gli IAS al bilancio di esercizio*, cit., pp. 1121 ss.

251 M. DI FINO, *L'introduzione dei principi contabili ed il coordinamento con le norme fiscali*, cit, pp. 15 ss., ha affermato che il "fair value" è un valore astratto in natura che può essere ricondotto a due componenti: il valore corrente ed il valore normale. Queste due componenti non sempre coincidono: il valore corrente è il valore che viene attribuito dal compratore e dal venditore ad un bene ad una determinata data. Questo valore potrebbe, quindi, essere soggetto a congiunture - positive o negative - del mercato, così come all'esistenza di particolari circostanze in grado di alterare il reale valore del bene. Il *fair value*, perciò, può essere nella sostanza considerato l'equilibrio ottimale raggiunto da due contraenti "consapevoli e consenzienti" in una libera transazione. Questo valore è divenuto il principale metro valutativo del sistema contabile degli IAS/IFRS.

252 I. VACCA, *Gli IAS/IFRS e il principio della prevalenza della sostanza sulla forma*, cit., pp. 757 ss., ha affermato: «Venendo, viceversa, all'altro modo di intendere il principio della prevalenza - alla sua configurazione cioè come principio generale che dovrebbe ispirare la redazione del bilancio anche oltre la "casistica" degli IAS/IFRS - ... l'applicazione di questa regola pone una deroga ancor più incisiva ai principi del nostro ordinamento, potendo indurre i redattori a creare ex novo - sia pure ai soli fini rappresentativi del bilancio - modelli contrattuali estranei a quelli formali giuridici: un passo del genere è ben concepibile negli ordinamenti governativi della common law, ma non facile da capire in quelli di civil law dove i negozi giuridici sono il prodotto di leggi scritte ed è estranea alla

Sulla base di quanto esposto in precedenza, in linea generale è logico ritenere che il nuovo principio di derivazione fiscale del bilancio IAS/IFRS viene a superare anche le indicazioni contenute nell'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.

Il nuovo articolo 83 del TUIR, come visto, dispone ora che per le società che adottano i principi IAS/IFRS per la redazione dei propri bilanci annuali, per la determinazione del reddito complessivo «*valgono, anche in deroga dei successivi articoli della sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili*». ²⁵³

I predetti commi 1 e 2 dell'articolo 109, fissano, come visto, i criteri di imputazione dei costi, dei ricavi e degli altri componenti positivi e negativi di reddito, e tali regole sono intimamente connesse alle determinazioni giuridico-formali degli atti negoziali nei quali si esplica l'attività d'impresa. ²⁵⁴

A questi fini, infatti, pongono riferimento al passaggio della proprietà dei beni oggetto di scambio al compimento delle prestazioni, ove si tratti di prestazioni di risultato, ovvero alla maturazione dei corrispettivi *pro rata temporis* se le prestazioni risultano di durata in senso tecnico-giuridico e così via. ²⁵⁵

cultura giuridica la creazione "soggettiva" di figure negoziali ad hoc».

253 G. FRANSONI, *L'imputazione a periodo nel reddito d'impresa dei soggetti IAS/IFRS*, Corr. Trib., n. 39/2008, pp. 3145 ss., ha affermato che «*mentre i criteri di qualificazione stabiliti dai principi contabili internazionali, per effetto del rinvio, vengono introdotti nel sistema del T.U.I.R. ma non trovano "dinanzi a sé" altre regole (non importa se omogenee o meno) rispetto alle quali risolvere il problema della reciproca "coesistenza", viceversa questo ordine di problemi si pone proprio per quanto riguarda le regole sulla competenza appunto perché l'introduzione dei criteri di imputazione temporale propri del sistema dei principi contabili internazionali deve fare i conti con l'esistenza di altri principi di natura squisitamente fiscale*».

254 L'art. 2 del Regolamento IAS n. 48/2009, come visto, ha espressamente disposto proprio che «*devono intendersi non applicabili a tali soggetti le disposizioni dell'art. 109, commi 1 e 2, del testo unico, nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto criterio*».

255 Con riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 83 TUIR prima delle modifiche avvenute con la Finanziaria 2008, l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 100/E del 16 maggio 2007, si era così espressa: «*... i principi contabili internazionali, tenendo conto della prevalenza della sostanza sulla forma, rappresentano gli eventi economici e finanziari in conformità alla loro realtà economica piuttosto che alla loro forma legale. ... Tuttavia, da un punto di vista fiscale occorre tener presente che l'articolo 109, comma 2, lettera a), del TUIR utilizza, diversamente dal citato principio contabile, un criterio di carattere formale al fine di determinare il momento in cui vengono conseguiti i corrispettivi delle cessioni e le spese di acquisizione dei beni. ... Quanto sopra riportato trova ulteriore conferma nel disposto dell'articolo 109, comma 1, del TUIR, secondo cui qualora i ricavi, le spese e gli altri componenti, di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui si verificano le predette condizioni. ... Pertanto, se ai fini IAS la semplice circostanza dell'avvenuto trasferimento della proprietà giuridica non costituisce condizione sufficiente per giustificare l'eliminazione dal bilancio delle poste oggetto di cessione, tale regola non può, tuttavia, trovare riconoscimento fiscale immediato, in quanto l'attuale ordinamento tributario attribuisce rilievo, al fine dell'individuazione del momento in cui si verifica l'effetto traslativo relativamente, ad esempio, alle cessioni dei beni, a circostanze di carattere giuridico o fattuale, non necessariamente coincidenti con il completo e definitivo trasferimento dei rischi connessi all'attività oggetto di cessione. Il generale criterio di competenza fiscale, quale attualmente emergente dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, si presenta, in altri termini, non coordinato con l'impostazione contabile del continuing involvement tipica degli IAS con la conseguenza che il recepimento nella sfera fiscale dell'impostazione seguita sotto il profilo civilistico-contabile (in cui si sostanzia il più volte ricordato principio di "derivazione") non può in tal caso avere luogo, in considerazione della mancanza nell'attuale*

Poiché gli IAS/IFRS, nella rappresentazione dei fatti gestionali, possono divergere da queste categorie giuridiche attribuendo agli atti stessi una natura differente (e di conseguenza una competenza diversa), è a questa differente qualificazione che occorre fare riferimento d'ora in poi anche ai fini fiscali, sulla base del rinvio effettuato dall'articolo 83.²⁵⁶

Tale impostazione comporta come ulteriore considerazione quella che, nel sistema contabile degli *standards* internazionali, non è sempre agevole distinguere ciò che è qualificazione da ciò che è valutazione.²⁵⁷

*«Nel bilancio IAS il fenomeno valutativo si presenta in termini immanenti, nell'assunzione e rappresentazione degli stessi fatti gestionali nel loro complesso. ... Si tratta di aspetti valutativi che sono intimamente strumentali alla qualificazione delle operazioni e che perciò assumono rilevanza fiscale in virtù del nuovo principio di derivazione fissato dall'articolo 83 TUIR».*²⁵⁸

ordinamento di una previsione che riconosca rilevanza fiscale alla circostanza (sostanziale) del trasferimento dei rischi e dei benefici tra le parti».

256 I. VACCA, *L'impatto degli IAS sul principio di derivazione dei redditi d'impresa dalle risultanze del bilancio*, Assonime - Note e Studi, 15 novembre 2007, afferma che *«Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è quello che suscita preoccupazione in sede fiscale. Se, infatti, l'applicazione del fair value può risultare teoricamente gestibile ai fini fiscali con i consueti meccanismi di limitazione, in tutto o in parte, delle plus o minus valenze di bilancio, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma introduce, per la prima volta, elementi di valutazione che non riguardano solo – come siamo abituati a pensare nell'assetto contabile tradizionale - la misurazione dei cespiti patrimoniali di fine esercizio, ma addirittura il sistema di rilevazione dei fatti economici, di quei fatti cioè che tutti - contribuenti ed amministrazione finanziaria - identificavano ed accertavano fin d'ora sulla base delle risultanze giuridico formali degli atti negoziali (salvo naturalmente la problematica delle operazioni elusive). Basti pensare, ed esempio, alla rilevazione dei costi e dei ricavi, che nel sistema IAS/IFRS non dipende più in modo esclusivo dal passaggio della proprietà dei beni, ma anche e soprattutto dal trasferimento dei rischi e dei benefici economici».* Per contro, come già osservato nella circolare Assonime n. 53 del 2008, era, ed è tuttora, diffuso il convincimento che le asimmetrie dovute alla presenza di regimi differenti, per i soggetti IAS e non IAS, si risolvano in criteri di diversa imputazione temporale (*timing*) degli stessi componenti reddituali, e, dunque, si ritiene che esse si possano compensare, a livello di sistema, senza dar luogo nel lungo periodo a sostanziali salti di imposta o a fenomeni di tassazione anomala.

257 ASSONIME, Circolare n. 53, del 2008, cit, p. 87, ha affermato che *«la natura valutativa è evidente per ciò che concerne lo stanziamento degli ammortamenti o dei fondi rischi che, dunque, sono stati sottoposti, proprio perché tali, ai limiti della norma fiscale. Ma non può trascurarsi che, anche l'applicazione delle qualificazioni IAS/IFRS, ai fenomeni economici – ove esse conducano ad un risultato rappresentativo diverso dei connotati giuridico-formali delle operazioni – richiedono un giudizio valutativo da parte dell'entità che redige il bilancio. Anzi, sotto questo profilo c'è da dire che, differentemente che nel bilancio tradizionale dove i fatti gestionali vengono registrati in relazione alla loro forma contrattuale e la valutazione è semplicemente un momento estimativo dei cespiti patrimoniali a fine esercizio, nel “bilancio IAS” il fenomeno valutativo si presenta in termini immanenti, nell'assunzione e rappresentazione degli stessi fatti gestionali nel loro complesso».*

258 ASSONIME, Circolare n. 53, cit., p. 87. La predetta Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E del 2011, ha affermato che *«Sulla base del tenore letterale dell'articolo 83 del TUIR - che, come già ricordato, fa espressamente riferimento ai “criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione” del bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali - i fenomeni di valutazione o quantificazione dei componenti di reddito risultano estranei al principio di derivazione rafforzata».* Nel proseguo del documento, però, l'Agenzia specifica che la portata di tale affermazione è limitata ai fenomeni "meramente valutativi", osservando che *«quando - nel raffronto tra rappresentazione contabile IAS compliant delle operazioni aziendali e contabilizzazione delle stesse secondo i criteri giuridico-formali - non emerge una diversa qualificazione e/o classificazione e/o imputazione temporale, si può ritenere valida l'estraneità delle valutazioni al principio di derivazione rafforzata (è questo, ad esempio, il caso delle valutazioni dei titoli: trattasi, infatti, di elementi che, tanto nel previgente regime fiscale che in quello attuale, possono essere conformemente qualificati, classificati e imputati temporalmente, ma per i quali il TUIR impone*

Generalmente, nell'ottica del bilancio redatto secondo le norme del Codice civile e secondo i principi contabili nazionali, il termine "*valutazione*" è normalmente associato solo alle stime di fine esercizio.

Esso viene così normalmente riferito alle rimanenze, alle immobilizzazioni materiali e immateriali, ai crediti e alle attività finanziarie che, in sede di inventario alla chiusura dei conti, sono oggetto, appunto, di stima allo scopo di accertare che il valore economico non sia sceso al di sotto del costo sostenuto per l'acquisto o la costruzione del bene.

Occorre anche evidenziare che nella contabilità tradizionale, il costo iniziale d'acquisto dei beni e dei servizi non è mai oggetto di valutazione poiché, essendo una contabilità ispirata rigorosamente al criterio del "costo", non è ipotizzabile che in sede di "prima iscrizione" sia adottato un valore diverso dal costo effettivamente sostenuto e, quindi, che quest'ultimo sia soggetto ad un procedimento di stima.

I principi IAS/IFRS introducono proprio elementi di stima, oltre che nelle valutazioni di fine esercizio, anche in occasione della prima iscrizione, in contabilità, di attività e passività.²⁵⁹

Questo particolare approccio - decisamente innovativo rispetto ai principi contabili nazionali - trova fondamento nell'obiettivo del bilancio IAS/IFRS, di privilegiare gli investitori quali fruitore del bilancio stesso.

L'attenzione agli investitori fa sì che gli IAS/IFRS tendano a rappresentare l'essenza economica dei contratti anziché la loro natura giuridica formale, e ad utilizzare in modo esteso processi di stima del valore attuale di flussi di cassa attesi.

Pertanto, come riconosciuto anche dalla più volte richiamata prassi amministrativa, nelle ipotesi in cui le valutazioni discendono direttamente dai

proprie e specifiche regole di valutazione, talvolta difformi da quelle di bilancio). Quando, invece, la rappresentazione IAS compliant evidenzia differenti qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali, non è in linea di principio possibile prescindere anche da una diversa valutazione». In questi ultimi casi, si specifica, che la circostanza che gli effetti reddituali di un'operazione siano diversamente qualificati, classificati e imputati temporalmente in bilancio impone anche che la relativa valutazione avvenga in un'ottica e in una prospettiva non necessariamente coincidenti con quelle di matrice giuridico-formale contenute nel TUIR. Vengono a tal proposito portati come esempio le operazioni di leasing finanziario, nelle quali i valori fiscali dei beni e dei correlati debiti assumono rilievo così come determinati in base alla rappresentazione contabile prevista dagli IAS/IFRS; e l'acquisto di un bene con pagamento differito, nel quale il valore fiscale del bene sarà dato dall'importo contabilizzato (al netto della componente riferibile agli oneri finanziari) secondo quanto previsto dagli standard internazionali e detto valore sarà rilevante ai fini dell'ammortamento del bene.

²⁵⁹ Sia il *Framework*, sia alcuni principi contabili specifici (es. IAS 39) tendono a sancire che, in sede di prima iscrizione, le attività e le passività debbano essere valorizzate al *fair value*, anche se diverso dal costo.

fenomeni di qualificazione, classificazione e imputazione temporale cui il TUIR conferisce automatica rilevanza per effetto della "*derivazione rafforzata*", le valutazioni effettuate in sede contabile estendono la loro efficacia anche nell'ambito tributario.²⁶⁰

In questo modo, gli utili e le perdite delle imprese che adottano gli IAS/IFRS verranno misurati in modo diverso da quelli delle altre imprese e sulla base di criteri più spiccatamente valutativi rispetto a queste.²⁶¹

La circostanza, pertanto, che gli IAS/IFRS sono stati recepiti - senza eccezione - nella redazione dei bilanci di esercizio, comporta che quest'ultimo ha acquistato, come finalità principale, quella propria degli IAS/IFRS di fornire informazioni utili agli investitori.

Di conseguenza, l'applicazione della valutazione al *fair value* e del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, strumentale alla realizzazione di questa finalità, sono divenuti i criteri base della redazione dei bilanci stessi, non suscettibili di essere derogati o limitati da disposizioni di legge interne, pena altrimenti il venir meno delle finalità di "*IAS - compliant*".²⁶²

Con la crisi dei mercati finanziari, le problematiche legate al recepimento di questi due principi si sono ulteriormente amplificate.

Il legislatore nazionale, infatti, ha emanato una normativa di emergenza, in deroga sia alla disciplina civilistica dei bilanci delle società (vuoi che applichino i principi contabili internazionali, vuoi che applichino le disposizioni del Codice

260 M. PIAZZA, *L'Agenzia delle Entrate spiega i fenomeni «meramente valutativi»*, in Corr. Trib., n.14/2011, pp. 1127-1131, ha osservato che «*Accade così che, già in sede di prima iscrizione di attività o passività derivanti da un determinato rapporto giuridico, gli IAS impongano un'analisi degli effetti "economico-sostanziali" del contratto (o dei contratti) che spesso ne determinano (ai fini contabili) una riqualificazione di cui, per effetto della derivazione rafforzata, si deve tener conto anche ai fini fiscali*». L'Autore porta, come esempi in tal senso, oltre a quelli già esposti dalla suddetta Circolare dell'Amministrazione finanziaria n. 7/2011, quali la locazione finanziaria e l'acquisto con pagamento dilazionato, riqualificati, entrambi, come un acquisto e un finanziamento, anche l'ipotesi di emissione o sottoscrizione di obbligazioni convertibili, che sono considerate una combinazione di un titolo di debito e di un derivato su strumenti di capitale; l'acquisto o sottoscrizione di strumenti finanziari a prezzi diversi dal loro valore di mercato; gli oneri finanziari sostenuti per l'acquisto, produzione o la costruzioni di beni, che devono essere, a certe condizioni, capitalizzati sul prezzo d'acquisto; le aree sottostanti ai fabbricati che sono trattate come terreni e quindi non sono ammortizzabili. Anche Assonime, nella Circolare n. 53 del 2008, aveva rilevato come «*Non è da escludere, tuttavia, che su questi aspetti potrebbe svilupparsi un contenzioso in sede di accertamento dell'imponibile da parte degli organi verificatori; contenzioso, appunto, avente ad oggetto la corretta applicazione delle regole contabili*».

261 I. VACCA, *Gli IAS ed il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: effetti sul bilancio e sul principio di derivazione nella determinazione del reddito d'impresa*, in *IAS/IFRS, La Modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Milano, 2007, pp. 210 ss.. L. MIELE, *Criterio della prevalenza della sostanza sulla forma*, cit., p. 345, ha osservato: «*Ci si chiede se tale rappresentazione esprima anch'essa una regola di qualificazione che, in quanto tale, dovrebbe rilevare anch'essa ai fini fiscali. Il dubbio sembra risolto positivamente dalla relazione al citato schema di decreto attuativo che afferma chiaramente la natura di qualificazione di tale impostazione contabile...*».

262 I. VACCA, op. ult. cit., p. 762, osserva che mentre il criterio del *fair value* riguarda settori limitati del bilancio e, comunque, è adottato in buona parte su base opzionale, il criterio della prevalenza della sostanza è un profilo imprescindibile a diffusa applicazione perchè ispira, dall'interno, molte delle regole contenute negli IAS/IFRS.

civile), sia alla disciplina tributaria applicabile per la determinazione del reddito imponibile.²⁶³

In presenza di una crisi profonda dei mercati, infatti, le regole normali dettate per la rappresentazione civilistica della situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle imprese sono stati modificati in quanto i valori di mercato, riflessi sui prezzi, sono crollati.²⁶⁴

La crisi ha fatto emergere soprattutto le lacune del criterio del *fair value*, dovute alla sua estrema aleatorietà e mobilità che, riflettendo i valori di mercato, rende da un anno all'altro i valori di bilancio delle società troppo mobili e, comunque, in forte oscillazione.²⁶⁵

Anche in presenza della crisi dei mercati, lo IASB non ha però avuto dubbi che il criterio del *fair value* sarebbe dovuto rimanere il criterio guida delle valutazioni di bilancio, dovendosi solamente mitigare, temporaneamente, la sua funzione, posto che il crollo degli strumenti finanziari avrebbe imposto la redazione di bilanci in forte passivo.²⁶⁶

Sul fronte opposto, il FASB americano ha profondamente modificato il criterio del *fair value* stabilendo che, poiché il mercato può andare in crisi in ogni tempo,

263 La legislazione di emergenza è contenuta nei già visti provvedimenti quali: la più volte citata legge finanziaria 2008 ed il relativo D.M. n. 48/2009 e la cd. "legge anticrisi", L. 28 gennaio 2009, n. 2, così come modificata dal D. L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in Legge 9 aprile 2009, n. 33.

264 N. AVERSANO, G. SANNINO e P. POLCINI TARTAGLIA, *Il Fair Value nei principi contabili internazionali. Origini e recenti tendenze*, in *Il Controllo nelle società e negli enti*, Fascicolo 3, 2012, p. 454, osservano che «all'indomani della crisi che dal 2008 ha colpito l'economia mondiale (ancora in atto al momento in cui le presenti pagine sono licenziate), il fair value è finito sul banco degli imputati, al punto che sono in molti a richiedere un significativo ridimensionamento del suo impiego nelle valutazioni di bilancio. E' stato, in particolare, fatto notare che esso, in periodi di recessione, innescherebbe a livello macro effetti prociclici, che amplificherebbero gli impatti negativi della crisi, rendendo più incerte le aspettative degli investitori e incoraggiando comportamenti ribassisti».

265 L. DE ANGELIS, *Elementi di diritto contabile*, cit., pp. 127 ss., rileva come l'iscrizione di un bene sulla base del suo *fair value*, comporta che in ogni successivo esercizio deve essere effettuato il controllo del suo valore corrente, o di scambio, da porre a raffronto con il costo storico di acquisizione. Ciò per non mantenere iscritto al costo un'attività il cui valore corrente, rilevabile sul mercato o stimabile con ragionevole fondamento, sia divenuto inferiore al costo. Tale verifica nella terminologia aziendalistica, viene definita *impairment test*, o "analisi della riduzione di valore per stimare il mantenimento di fecondità di un'attività patrimoniale". Verifica ben più attenta e frequente di quella compiuta *una tantum* dei beni ammortizzabili, di cui convenzionalmente si presume la conservazione di una fecondità residua (e conseguentemente di un valore residuo, per quanto gradualmente crescente) finché duri il processo di ammortamento ed il bene stesso rimanga in uso.

266 G. STRAMPELLI, *Gli IAS/IFRS dopo la crisi: alla ricerca dell'equilibrio tra regole contabili non prudenziali e tutela della stabilità patrimoniale delle società*, in *Riv. Soc.*, 2010, pp. 395 ss., ha osservato che «il fair value è un criterio valutativo prociclico che amplifica l'andamento del sistema finanziario e le oscillazioni dei mercati. Quando le quotazioni sono depresse, come nel caso della crisi, l'iscrizione in bilancio delle attività finanziarie al loro valore di mercato e la conseguente rilevazione di perdite non realizzate rendono ancora più negativo il risultato di esercizio. A causa dell'incidenza delle perdite subite sul patrimonio di vigilanza, per rispettare i requisiti di patrimonializzazione imposti dall'accordo di Basilea II, le banche sono costrette a vendere le proprie attività finanziarie, sì che le successive vendite fanno crollare ulteriormente le quotazioni avviando un circolo vizioso e provocano la rilevazione di perdite non realizzate sempre maggiori. Innescando una simile reazione a catena, la valutazione al fair value delle attività finanziarie può provocare un effetto di contagio in grado di estendersi anche al di fuori del settore bancario».

il modello del *fair value* non avrebbe più dovuto trovare applicazione.

I ministri europei delle finanze hanno subito dichiarato di voler seguire la strada intrapresa dal Congresso degli Stati Uniti per evitare che solo le imprese europee "deprimano" i loro conti, continuando ad applicare le regole del *fair value* nelle valutazioni di bilancio.

La filosofia americana significa consentire ai bilanci delle imprese statunitensi di indicare valori non fondati sui prezzi di mercato crollati, ma sui prezzi storici di acquisto.

Ciò comportava l'emersione di un reddito più elevato di quello indicato dai bilanci delle imprese europee, qualora queste fossero state costrette ad applicare il criterio del *fair value* senza mitigazioni e senza deroghe o eccezioni.²⁶⁷

Lo IASB però, ricordando a tutti i ministri europei di essere un organismo tecnico indipendente, ha ribadito che il principio guida del *fair value* nelle valutazioni di bilancio non sarebbe mai stato toccato.²⁶⁸

Il legislatore italiano ha però ritenuto che i bilanci delle imprese italiane non dovevano "affondare" con i mercati, e, pertanto, la predetta "normativa di emergenza" è stata introdotta con lo scopo di consentire di limitare o mitigare l'applicazione del criterio del *fair value* (con l'indicazione dei valori di mercato dei beni di bilancio e, in particolare, degli strumenti finanziari), impedendo così la chiusura di tutti i conti in passivo.²⁶⁹

267 E. BOCCHINI, *Manuale di diritto della contabilità delle imprese*, Volume 2, Bilancio di esercizio, pp. 324 ss., afferma che «Ancora una volta l'Unione europea insegue il modello USA. Lo aveva fatto quando aveva imposto ai bilanci delle imprese europee, più prudenti nella determinazione del reddito, il criterio di valutazione del *fair value*, abbandonando il costo storico, lo fa ora, nel momento della crisi dei mercati, cercando di sbarazzarsi di un criterio di valutazione che troppo frettolosamente aveva importato proprio dagli Stati Uniti».

268 M. M. MATTEI e M. RICCIARDI, *Il principio di prudenza dopo l'adozione degli IAS/IFRS: un'analisi empirica*, in Riv. Dott. Comm., n.1/2012, p. 46, riconoscono che «seguendo l'impostazione prevalente nella pubblicistica anglo-americana, si potrebbe concludere che l'adozione dei principi contabili internazionali dovrebbe aumentare la probabilità che innanzi a cambiamenti sfavorevoli degli andamenti gestionali si debbano effettuare svalutazioni, in quanto l'utilizzo del *fair value* tende a ridurre la differenza tra valore di mercato e valore contabile del capitale. Se da un lato, infatti, è vero che i principi contabili internazionali consentono e/o impongono una serie di trattamenti contabili che comportano il riconoscimento di componenti positivi di reddito "non realizzati" (ad esempio, utilizzo obbligatorio del *fair value* per molte categorie di strumenti finanziari e utilizzo opzionale del *fair value* per i fabbricati sia civili che industriali), dall'altro sono previsti una serie di meccanismi, primi fra tutti l'*impairment test*, volti a rilevare prontamente componenti negativi in bilancio tutte le volte in cui le condizioni economiche attuali e prospettive dovessero peggiorare».

269 Come vedremo in seguito, non può ignorarsi che le oscillazioni (positive e negative) di *fair value* assumono rilievo non solo ai fini dell'individuazione degli utili distribuibili, ma anche sotto un profilo più generale della tutela dell'integrità del capitale. Le oscillazioni negative di *fair value*, per quanto di carattere transitorio, possono, infatti, essere tali da richiedere un intervento dei soci per la copertura delle perdite o per la ricostituzione del capitale sociale ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c.. M. BUSSOLETTI, *Bilancio e revisione contabile: sette anni di disciplina all'ombra degli IAS e delle direttive comunitarie*, in Rivista delle società, n. 4/2011, pp. 1116 ss., afferma che «In tema di *substance over form* il legislatore della riforma del diritto societario ha assunto un atteggiamento ondivago. Al n. 1 del comma 1 dell'art. 2423 bis cod. civ., dopo l'enunciazione dei principi di prudenza e di *going concern*, è stato

Con detta normativa anticrisi è aumentato il solco tra risultato di bilancio e reddito imponibile tra le imprese che adottano o meno i principi contabili internazionali nei propri bilanci.²⁷⁰

Traendo le conseguenze di quanto fin qui esposto, possiamo affermare che gli interventi legislativi successivi all'ingresso dei principi IAS/IFRS nel nostro ordinamento attraverso il Decreto n. 38/2005, hanno ribaltato quelle che erano le aspettative del legislatore dell'epoca.

Il principio di derivazione considerato come una sorta di ponte tra due differenti ordini di norme - quelle contabili e quelle fiscali - ha comportato il totale "infiltramento" degli IAS/IFRS nel sistema fiscale.

I predetti interventi legislativi hanno leso quel principio di neutralità che si voleva tutelare col Decreto n. 38/2005.²⁷¹

Il principio di neutralità, diretto a salvaguardare per quanto possibile la parità di trattamento tra soggetti IAS e soggetti non IAS, è a sua volta strettamente collegato ai principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, nonché al principio di capacità contributiva di cui all'articolo 53 della stessa Costituzione.

Eventuali difformità di prelievo fiscale tra soggetti IAS e soggetti non IAS come conseguenza delle difformità di rappresentazione contabile dei medesimi fatti di gestione, potrebbe comportare una violazione di tali principi.

In particolare, per quanto riguarda il principio di capacità contributiva, l'articolo 72 del TUIR fissa il presupposto dell'IRES nel «*possesso dei redditi*»,

aggiunto il principio della valutazione "tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato". Tener conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo è termine e concetto diverso dal far prevalere la sostanza sulla forma, perché l'operazione di far prevalere la sostanza sulla forma deve essere effettuata prima dell'individuazione dell'elemento dell'attivo e del passivo».

270 B. FERRONI, *La Fiscalità dei Principi contabili IAS/IFRS*, Convegno Optime "La fiscalità dei soggetti IAS/IFRS", Milano, 17 maggio 2011. I. VACCA, *L'impatto degli IAS sul principio di derivazione*, cit. p. 13, ha riconosciuto che «*se si vuole dare rilevanza ai fini fiscali al bilancio IAS/IFRS occorre abbandonare il principio della neutralità dell'imposizione ad accettare che le imprese vengano tassate diversamente in ragione dei loro asset contabili. Queste diversità attengono il più delle volte alle regole di competenza nell'esposizione dei componenti positivi e negativi di reddito, regole che divergono proprio perché le une adottano il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e le altre adottano, invece, la rappresentazione giuridica formale dei fenomeni di bilancio*».

271 G. ZIZZO, *L'IRES ed i principi contabili internazionali: dalla neutralità sostanziale alla neutralità procedurale*, in *Rass. Trib.*, n. 2/2008, pp. 316-325, afferma che «*Il principio di neutralità sembra insomma trovare una dimensione nuova, ben diversa da quella valorizzata dal D. Lgs. n. 38/2005, in una omogeneità tra società che adottano i principi contabili internazionali e quelli che adottano i principi nazionali, che non è di risultato, che non si appunta sulla cifra dell'imponibile, ma sulla struttura del suo calcolo: alleggerita dalle variazioni legate alle regole del TUIR che riproducono criteri accolti nei principi contabili nazionali, da variazioni che, pertanto, difficilmente interessano il calcolo dell'imponibile delle società che adottano quest'ultimi, la struttura del calcolo dell'imponibile delle società che utilizzano i principi internazionali assume infatti una conformazione analoga a quella che assume presso le società che utilizzano i principi nazionali*».

interpretando quindi il principio di capacità contributiva alla luce di tale fattispecie.

Se intendiamo, pertanto, la capacità contributiva in tal senso, come espressione cioè di una ricchezza di cui effettivamente il soggetto passivo può disporre ("possesso"), il risultato di esercizio come misurato dagli IAS/IFRS non è, in linea di principio, idoneo a concretarne il presupposto.

Come visto, l'applicazione degli IAS/IFRS, infatti, da luogo a risultati più volatili e comporta l'esposizione in bilancio di utili anche in parte non realizzati.

Se, invece, la capacità contributiva venga intesa come mero criterio di riporto del carico tributario, ossia come concorso alle «*spese pubbliche*», allora non vi sarebbe alcun ostacolo a ritenere come sua manifestazione anche un risultato di esercizio non realizzato, così come inteso dai principi contabili IAS/IFRS.

In tal modo possono essere manifestazione di una capacità contributiva così intesa, anche fenomeni economici che non sono espressivi di una effettiva capacità economica.

Il principio di capacità contributiva verrebbe messo in crisi anche se si voglia intendere la partecipazione alle «*spese pubbliche*» come espressione del generale principio di uguaglianza.

La precisa esigenza del legislatore fiscale di porre regole certe e valide per tutti i contribuenti, che presiedono alla determinazione del reddito, verrebbe, infatti, minata dalla duplicità di effetti impositivi che si avrebbe per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali e quelli che invece applicano quelli internazionali, stante, appunto, la aleatorietà delle valutazioni contabili di quest'ultimi.²⁷²

Possiamo allora chiederci se in capo ad uno stesso soggetto economico si possa riscontrare una duplice capacità contributiva, in qualunque modo intesa, a secondo che adotti i principi contabili nazionali o quelli internazionali.

I diversi valori reddituali che ne derivano sarebbero entrambi espressione di

272 S. CAPOLUPO, *Manuale dell'accertamento delle imposte*, Capitolo V - I principi contabili internazionali, Milano, 2013, VIII Edizione, pp. 441/481, ha affermato che «laddove si voglia perseguire realmente una politica di aderenza agli IAS salta la maggior parte dei principi fiscali finora applicati ed, in particolare, quello della neutralità. Conseguentemente, la tassazione non avverrebbe più in base all'adeguamento del dato del conto economico alle regole fiscali bensì in modo diversificato in funzione di un differente parametro costituito dall'assetto contabile utilizzato. (...) In altri termini, la redazione di un unico bilancio potrebbe portare ad una "eccessiva volatilità" del risultato imponibile, a causa dei criteri valutativi che caratterizzano le rappresentazioni IAS e risulterebbe "non coerente" con la normativa fiscale, da sempre "restia a dare rilevanza alle poste di natura valutativa"».

una capacità contributiva da rapportare a quel soggetto, anche se, per assurdo, con esiti completamente differenti.

In pratica quale sarebbe la reale capacità contributiva, quella espressa dal reddito calcolato risultante dall'applicazione dei principi nazionali o quella espressa dal reddito risultante dall'applicazione dei principi IAS/IFRS?

5. Il principio di derivazione alla luce dell'introduzione dei principi contabili internazionali

Da quanto sin qui esposto, possiamo affermare che in virtù del nuovo principio di derivazione rafforzata dagli IAS/IFRS, le qualificazioni da considerare ai fini fiscali (ed i relativi criteri di classificazione e di imputazione temporale) sono quelle risultanti dai singoli principi contabili internazionali, anche quando la rappresentazione contabile assuma una configurazione diversa rispetto a quella formale/civilistica.²⁷³

A questo punto dobbiamo effettuare l'ulteriore analisi di stabilire come opera la disciplina del TUIR, e cioè quali siano le norme che sono superate e quelle che devono ancora trovare applicazione nella determinazione dell'imponibile dei soggetti IAS *adopter*.²⁷⁴

Parte della dottrina individua due regole estreme di riferimento per disciplinare

273 P. TARIGO, *Pluralità di metodi contabili e unicità di regime fiscale: il caso del contributo in conto impianti*, in Rass. Trib., n.3/2010, p. 682, osserva che «Ad un livello generale, che coinvolge sia i criteri di valutazione, sia i metodi di rappresentazione, si pone, ad esempio, la dualità esistente tra principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e norme civilistiche in materia di bilancio d'esercizio ... In questa ipotesi le logiche sottostanti ai due gruppi di regole sono tali da incidere in maniera profondamente diversa sulla determinazione quantitativa e qualitativa del risultato economico attribuibile alla gestione e, di riflesso, sul netto patrimoniale, nel suo insieme e nelle singole poste ideali che lo compongono».

274 G. FRANSONI, *L'imputazione a periodo nel reddito d'impresa dei soggetti IAS/IFRS*, Corr. Trib., n. 39/2008, p. 3150, ha osservato che si è realizzato «un assetto nell'ambito del quale convivono più disposizioni che devono essere armonizzate attraverso un'interpretazione sistematica tentando di distinguere ciò che nelle disposizioni "originarie" è "strutturale", rispecchia un disegno complessivo che deve essere salvaguardato, da ciò che ha un ruolo meno essenziale e quindi può essere sacrificato in nome di particolari esigenze di settore». G. ZIZZO, *L'IRES e i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio IAS/IFRS*, cit., pp. 3059 ss., relativamente ai rapporti tra i criteri IAS/IFRS e le regole tributarie, ha affermato che «Né questi ultimi, né i primi, dispongono tuttavia (in modo diretto) in ordine alla rilevanza degli effetti finanziari considerati nella misurazione dell'imponibile: decidono (anche ai fini della misurazione dell'imponibile) sulla identificazione delle operazioni realizzate nell'esercizio (criteri di qualificazione); decidono (anche ai fini della misurazione dell'imponibile) sulla veste che gli effetti finanziari di dette operazioni assumono (criteri di classificazione); decidono (anche ai fini della misurazione dell'imponibile) sui tempi con i quali gli effetti finanziari di dette operazioni si manifestano (criteri di imputazione temporale); non decidono sul se, e per quale parte, gli effetti finanziari di dette operazioni devono concorrere alla formazione dell'imponibile. Quest'ultimo profilo resta così, del tutto ragionevolmente, appannaggio delle regole del T.U.I.R. Sono queste ultime a determinare se gli indicati effetti rilevano nella misurazione dell'imponibile, e, se rilevano, in che misura rilevano, sicché: un effetto finanziario, di segno positivo come negativo, rilevante nel calcolo del risultato di esercizio potrebbe manifestarsi in tutto o in parte irrilevante nel calcolo dell'imponibile; o, all'opposto, un effetto finanziario, di segno positivo come negativo, in tutto o in parte irrilevante nel calcolo del risultato di esercizio (...) potrebbe manifestarsi rilevante nel calcolo dell'imponibile».

le interazioni tra bilancio IAS/IFRS e norme impositive fiscali.²⁷⁵

La prima è quella del recepimento totale, implicito o esplicito, della rappresentazione contabile dei principi IAS/IFRS.

Ogniqualevolta il TUIR assume la rappresentazione di bilancio come elemento della fattispecie impositiva, senza introdurre alcun adattamento o variazione di natura fiscale, vi sarà l'immediata rilevanza delle qualificazioni IAS/IFRS anche per la determinazione del reddito imponibile.

In queste ipotesi, il principio di derivazione opera in modo diretto ed, in luogo del fatto gestionale rilevato secondo i criteri del bilancio tradizionale, occorre fare riferimento alla sua nuova qualificazione in base ai principi IAS/IFRS.

La seconda regola è quella della deroga dei principi IAS/IFRS per la determinazione del reddito d'impresa, in presenza di specifici motivi fiscali.

In questo caso, tutte le regole di natura tributaria che non recepiscono le rappresentazioni di bilancio e che introducono, piuttosto, deroghe alla loro rilevanza fiscale sopravvivono al recepimento diretto dei principi contabili IAS/IFRS anche in ambito tributario.

In particolare, si tratta di tutte quelle norme che, già con riguardo alle imprese non IAS, prevedono espresse deroghe al bilancio, ed assumono la stessa rilevanza, come tali, anche per i soggetti IAS.

In quest'ultime ipotesi, le qualificazioni del bilancio IAS/IFRS non rilevano ai fini della determinazione dell'imponibile così come non rilevano le qualificazioni giuridico/formali adottate dalle imprese non IAS/IFRS.

Il rinvio ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione, non comporta però l'integrale rinvio alle regole contabili IAS/IFRS per la determinazione degli effetti tributari dei fatti di gestione.

Restano pienamente efficaci le norme tributarie che stabiliscono se, ed eventualmente in che modo, gli effetti delle operazioni di gestione (determinati sulla base dell'applicazione dei predetti criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione) devono o possono partecipare alla determinazione del reddito imponibile ai fini fiscali.

In tal modo i disallineamenti tra il sistema contabile e quello fiscale vengono

²⁷⁵ Così ASSONIME, in *Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per le imprese IAS adopter*, Maggio 2011, pp. 62 ss.

ugualmente gestiti mediante le variazioni in aumento o in diminuzione al risultato del conto economico (anche se il singolo fatto di gestione sia o meno transitato per lo stesso conto economico, ciò in base alle norme dell'articolo 109, commi 3 e 4, del TUIR che dispongono che gli elementi positivi o negativi di reddito concorrono ugualmente alla determinazione del reddito d'impresa anche se semplicemente imputati a stato patrimoniale e non a conto economico, per effetto dell'applicazione della disciplina IAS/IFRS).²⁷⁶

All'interno del perimetro segnato dalle due predette regole vi sono poi fattispecie in cui le norme del TUIR devono ritenersi superate per i soggetti IAS *adopter* poiché la loro applicazione risulterebbe incompatibile con l'attuazione del principio di derivazione rafforzata.²⁷⁷

Possiamo a questo punto verificare in concreto alcune delle diverse applicazioni delle norme TUIR per le società IAS *adopter* e per quelle non IAS *adopter*, ponendo per quanto possibile in risalto i conseguenti effetti che si potranno avere sul calcolo dell'imponibile.

5.1. Articolo 109 del TUIR

Una prima fondamentale ipotesi attiene alle disposizioni dell'articolo 109 del TUIR che fissano il momento temporale in cui i componenti reddituali trovano riconoscimento fiscale.

In particolare, tale articolo contiene le norme generali sui componenti del reddito d'impresa e regola l'esercizio di competenza in cui imputare i componenti

276 G. ZIZZO, *La determinazione del reddito delle società*, cit., p. 315, afferma che «a monte sia ravvisabile un evento idoneo a costituire fonte, per la normativa tributaria, di elementi di reddito, e questa attitudine deve essere, per le società IAS/IFRS, pur sempre appurata nel prisma dei criteri di qualificazione previsti dai principi contabili internazionali, secondo quanto disposto dall'art. 83. Laddove un siffatto evento non sia riscontrabile (è il caso, ad esempio, della cessione di azioni proprie, qualificata, per la prevalenza della sostanza sulla forma, come riemissione delle azioni stesse), si deve escludere la possibilità di identificare un elemento di reddito (ancorché, privilegiando la forma sulla sostanza, lo stesso sia configurabile)».

277 L'art. 2, comma 2, del Regolamento IAS, dispone che restano applicabili le disposizioni del TUIR «che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento». Nella Relazione illustrativa allo stesso Regolamento IAS, si evidenzia come con tale norma «si è ritenuto che debbano restare, viceversa, valevoli per i soggetti IAS non solo le disposizioni che pongono dei limiti al riconoscimento fiscale degli ammortamenti, delle valutazioni e degli accantonamenti, ma anche quelle che, per motivi di carattere prettamente fiscale, derogano al bilancio redatto con i criteri nazionali e che, dunque, continuano a porre analoghe deroghe anche al bilancio redatto con gli IAS». Nella stessa Relazione si evidenzia come fra le limitazioni al principio di derivazione rientrino ad esempio le disposizioni che non consentono o limitano la deduzione dei costi generali di cui al c. 5 dell'art. 109 del TUIR.

di reddito sulla base di rilievi giuridico/formali.²⁷⁸

Come abbiamo visto, uno dei principi cardine della contabilità IAS/IFRS è quello della prevalenza della sostanza sulla forma.

In base ad esso, pertanto, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza in cui imputare un determinato elemento contabile, occorrerà prendere in considerazione non più la fattispecie giuridico/formale dal quale il rilievo nasce, bensì la sua sostanza economica.

Sulla base della cd. derivazione rafforzata racchiusa nell'articolo 83 del TUIR, tale principio è ora diventato canone portante per la determinazione del reddito imponibile delle società *IAS adopter*.

Per dare attuazione al predetto principio di derivazione rafforzata dai principi IAS/IFRS, pertanto, il Decreto attuativo n. 48/2009, dopo aver espressamente affermato che «*Ai sensi dell'art. 83, comma 1, terzo periodo, del testo unico, per i soggetti IAS assumono rilevanza, ai fini dell'applicazione del Capo II, Sezione I, del testo unico, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS*», disapplica espressamente per i soggetti *IAS adopter* i commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR.²⁷⁹

In tal modo viene riconosciuto che i componenti reddituali da assumere ai fini della determinazione dell'imponibile di tali soggetti debbano essere identificati sulla base dei medesimi criteri IAS/IFRS e non in funzione di quelli, di matrice giuridico/formale, racchiusi nell'articolo 109 del TUIR.

La conseguenza è che, ora, a differenza di quanto accade per le imprese che

278 In base ai quali, ai fini dell'individuazione del momento temporale di imputazione dei costi e dei ricavi, si deve prendere in considerazione il verificarsi di determinati eventi (come la consegna o spedizione per la cessione di beni mobili, la stipula dell'atto di compravendita per gli immobili, l'ultimazione della prestazione per le prestazioni di servizi, ecc.) che sono modellati sulle qualificazioni giuridiche degli atti gestionali. In base ai principi nazionali, un ricavo può essere rilevato soltanto nel momento in cui il venditore acquista il diritto al corrispettivo; al contrario, secondo lo IAS 18, il trasferimento della proprietà può non essere condizione sufficiente per l'iscrizione di un ricavo qualora, al verificarsi di tale presupposto, la società non abbia effettivamente trasferito all'acquirente i rischi significativi ed i benefici relativi al bene oggetto di scambio e/o non sia probabile che i benefici futuri derivanti dall'operazione affluiscono realmente all'impresa. Là dove queste ultime condizioni non sussistano, la vendita non è considerata perfezionata (ai soli fini della rappresentazione contabile) e il ricavo, corrispondente al corrispettivo incassato dalla società (al momento del passaggio di proprietà), non può essere rilevato.

279 Nella Circolare n.7/E del 24 febbraio 2011, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che «*i principi (di matrice codicistica) di certezza ed oggettiva determinabilità, nonché di rilevazione giuridico-formale dei fenomeni - che, in base al disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR, costituiscono il fondamento applicativo dei criteri di imputazione temporale del TUIR - non sono sempre compatibili con i criteri di rilevazione utilizzati per il bilancio IAS compliant, basati sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Pertanto, nella misura in cui i predetti principi di matrice codicistica divergono dalla "rappresentazione sostanziale" dei fatti aziendali, il legislatore fiscale ne ha dovuto prevedere la disapplicazione per i soggetti IAS adopter*».

redigono il bilancio tradizionale, per i soggetti IAS *adopter* non vi sono altre regole da seguire se non il riferimento alla competenza tutta contabile del bilancio IAS/IFRS.

La deroga espressa anche al comma 1 del medesimo articolo 109 del TUIR (secondo cui la competenza fiscale dei componenti reddituali attivi e passivi deve soddisfare i requisiti di certezza e determinabilità oggettiva dell'ammontare), comporta che la certezza e la determinabilità dei componenti reddituali devono essere riscontrate sulla base dei medesimi criteri IAS/IFRS e non in funzione di quelli, di matrice giuridico/formale, racchiusi in tale articolo.²⁸⁰

Il comma 4 dell'articolo 109, dispone, in via generale, che le spese e gli altri componenti negativi di reddito «*non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza*».

La norma prosegue riconoscendo che «*Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali*».²⁸¹

La finalità è quella di consentire di assumere gli elementi reddituali secondo le qualificazioni IAS/IFRS anche quando tali elementi vengano rilevati a patrimonio netto.

Per individuare le poste rilevanti ai fini fiscali, occorre quindi verificare se esse rispondono al concetto di reddito secondo le indicazioni degli IAS/IFRS, a prescindere dall'inquadramento che avrebbero in base ai principi contabili nazionali.

Come esempio dell'effetto di queste differenze di imputazione reddituale tra imprese IAS e non IAS, si può osservare il diverso regime contabile/fiscale dell'acquisto e rivendita di azioni proprie.

Questa operazione nel bilancio IAS/IFRS comporta l'imputazione del

280 ASSONIME, nella Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap, del maggio 2011, cit., afferma: «*Come traspare, infatti, anche dalla relazione illustrativa al decreto, l'attuazione di questo principio non si poteva conciliare con il mantenimento dei criteri dell'art. 109, comma 1, in quanto le qualificazioni IAS – ne abbiamo fatto ampiamente cenno – sono strettamente dipendenti da atti valutativi. Di conseguenza, continuando a richiedere l'osservanza dei criteri di esistenza certa e di determinabilità oggettiva previste dal TUIR, non sarebbe stato possibile assumere ai fini fiscali né questi atti valutativi, né le relative qualificazioni del bilancio IAS/IFRS*».

281 Questa norma è stata introdotta sulla base del Decreto n. 38/2005, come espressione di quella neutralità fiscale tra imprese IAS e non IAS alla quale tale provvedimento mirava, e ribadita successivamente anche con il Decreto di attuazione n. 48/2009. L'art. 2 di quest'ultimo, come visto, dispone che concorrono «*alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni dello stesso testo unico, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell'applicazione degli IAS*».

corrispettivo a riduzione del patrimonio netto, e la successiva rivendita viene considerata quale nuova emissione dei titoli e, pertanto, non tassabile.²⁸²

In base ai principi contabili nazionali il realizzo di azioni proprie genera un componente reddituale (positivo o negativo).

Stante, pertanto, il richiamato comma 4 dell'articolo 109, questo acquisto verrebbe comunque considerato come un fatto suscettibile di generare componenti reddituali anche se rilevante ai fini patrimoniali.

La qualificazione IAS/IFRS, però, considera l'acquisto di azioni proprie alla stregua di una restituzione dei conferimenti in favore dei soci, poiché tali operazioni rappresentano trasferimenti tra gli azionisti uscenti e quelli che continuano a restare in società.

In base alla disciplina del Decreto n. 48/2009, che richiama anche ai fini fiscali il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, tale operazione, così interpretata, non avrebbe carattere reddituale e, pertanto, sarebbe estranea alla determinazione del reddito tassabile.²⁸³

Sinteticamente, quindi, acquisto e successiva cessione delle azioni proprie, ai fini IAS/IFRS, comportano solo una variazione del patrimonio di ammontare pari alla differenza da "realizzo" scaturente dall'operazione, dalla quale non emerge, però, alcun rilievo reddituale.

Secondo i canoni ricostruttivi "tradizionali", costituirebbe invece elemento imponibile il valore dato dal "realizzo" della cessione, pari alla differenza tra il corrispettivo pagato ed il valore contabile delle azioni stesse.²⁸⁴

282 Lo IAS 32 afferma che se un'impresa riacquista azioni proprie esse devono essere dedotte dal capitale, e nessun utile o perdita deve essere rilevato nel conto economico al loro acquisto, vendita, emissione o cancellazione. Tali azioni possono essere acquistate e detenute dall'impresa ed il corrispettivo pagato o ricevuto deve essere rilevato direttamente a patrimonio netto. Al contrario, il principio contabile nazionale OIC n. 20, dispone che nel caso di realizzo di azioni proprie la differenza tra il valore a cui queste sono iscritte in bilancio ed il prezzo di vendita genera un componente (positivo e negativo) di reddito che deve essere iscritto nel conto economico.

283 La Relazione di accompagnamento del Decreto n. 48, così afferma: «Una ulteriore fattispecie in cui la qualificazione ai fini IAS produce effetti fiscali è quello dell'acquisto e rivendita di azioni proprie. Dal punto di vista contabile, secondo gli IAS, l'acquisto di azioni proprie è assimilabile, nella sostanza, ad una modalità alternativa mediante la quale viene eseguito il rimborso del capitale agli azionisti, mentre l'eventuale successiva rivendita è, per conseguenza, assimilata ad una nuova emissione di titoli azionari. L'operazione non ha alcun effetto sul conto economico ma solo sul patrimonio netto. In base al principio di derivazione, tenendo conto, in particolare, della qualificazione dell'operazione che - come visto - è assimilabile alla estinzione ed emissione di azioni, ai fini fiscali l'acquisizione e la cessione di azioni proprie non danno luogo a fenomeni reddituali per il soggetto emittente e, di conseguenza, le azioni acquisite non sono cespiti aventi rilevanza fiscale, così come non rileva il differenziale tra il prezzo di rivendita ed il relativo costo di acquisto delle azioni proprie (rilevato a diretto incremento o riduzione del patrimonio netto a titolo di sovrapprezzo)».

284 L'ipotesi di annullamento delle azioni proprie, alla quale l'acquisto di tali azioni è assimilato da parte degli IAS, è espressamente contemplata anche dall'art. 91 del TUIR, in base al quale la differenza positiva o negativa tra costo

5.2. Strumenti partecipativi e finanziari

Il nostro Codice civile, all'articolo 2424, dispone la generale ripartizione degli strumenti partecipativi e di quelli finanziari tra titoli che vengono contabilizzati nelle immobilizzazioni finanziarie e quelli che, invece, vengono contabilizzati nell'attivo circolante.

I primi danno luogo a *plus* e *minusvalenze*, mentre i secondi generano costi e ricavi.

Il regime fiscale di tali strumenti è caratterizzato da regole di parziale detassazione dei loro proventi.

L'articolo 87 del TUIR prevede una parziale esenzione per le plusvalenze derivanti dal realizzo delle partecipazioni, quando esse abbiano i requisiti per fruire del regime della *participation exemption* (PEX), mentre il successivo articolo 89 prevede una eguale parziale non imputazione per i dividendi, anche in relazione ai titoli che non beneficiano del predetto regime PEX.

In base poi al disposto degli articoli 94 e 101 del TUIR, rilevano ai fini della determinazione del reddito d'impresa le minusvalenze dei titoli solamente se realizzate, ossia se frutto della fuoriuscita dal patrimonio dell'impresa.

I principi contabili internazionali, considerano "strumento finanziario" qualsiasi contratto che dia origine a un'attività finanziaria per un'impresa ed ad una passività finanziaria o ad uno strumento rappresentativo di capitale per un'altra.

Lo IAS 39, suddivide, gli strumenti finanziari in quattro categorie: attività finanziarie al *fair value* rilevato in conto economico; investimenti detenuti fino alla scadenza; finanziamenti e crediti ed attività finanziarie disponibili per la vendita.

Mentre le attività classificate nella prima categoria vengono valutate in base al principio del *fair value*, ciò non si applica per gli altri strumenti, in quanto per questi non vi è un mercato attivo di riferimento in cui il *fair value* potrebbe essere determinato in modo attendibile.

Con la derivazione dai principi contabili internazionali anche della determinazione del reddito imponibile, il legislatore nazionale si è trovato di

delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto comunque non concorre alla formazione del reddito.

fronte al problema di far conciliare ai fini fiscali il "portafoglio contabile" con quello "fiscale".

L'intervento principale è stato compiuto essenzialmente con la predetta Finanziaria 2008.

In primo luogo è stato aggiunto il comma 3 *bis* all'articolo 85 del TUIR con cui si dispone che «*per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali ... si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti diversi da quelli detenuti per la negoziazione*».

Per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, si continua invece a far riferimento all'articolo 2424 Codice civile ai fini della individuazione dei titoli che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

Dal punto di vista tributario, la Finanziaria del 2008 è intervenuta in modo differente per i titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie e quelli iscritti nell'attivo circolante.²⁸⁵

Per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari simili alle azioni, considerate immobilizzazioni ai sensi dell'articolo 85, comma 3 *bis* del TUIR, l'articolo 110, comma 1 *bis*, lett. b), sancisce l'irrelevanza dei maggiori ovvero minori valori iscritti sia ai fini del concorso alla formazione del reddito, sia ai fini della determinazione del costo fiscalmente riconosciuto.²⁸⁶

285 L'art. 4 del Decreto n.48/2009 stabilisce che nelle ipotesi di riclassificazione di uno strumento finanziario in una nuova categoria «*che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso*» assume rilievo fiscale il valore al quale lo strumento finanziario è iscritto nella nuova categoria, «*secondo la disciplina fiscale applicabile allo strumento finanziario prima della riclassificazione*». Il comma 3 del predetto art. 4 dispone poi che «*La riclassificazione di cui al comma 1 assume rilevanza anche ai fini di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 del TUIR e si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1-bis dell'art. 110*». Nella Relazione al Decreto si legge che «*L'introduzione della norma contenuta nel comma 3 si è resa necessaria al fine di coordinare la rilevanza fiscale delle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali sancite dall'articolo 83 del TUIR con la disciplina specifica delle plusvalenze esenti, di cui all'articolo 87 del TUIR stesso, alla quale è strettamente collegata la disposizione del comma 1-bis, lettera c) dell'articolo 110 del TUIR*». L'art. 5 prevede poi che «*Indipendentemente dalla qualificazione e della classificazione adottata in bilancio, si considerano: a) simili alle azioni gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 44 del testo unico; b) simili alle obbligazioni gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 44 del testo unico*». Questo articolo introduce un'apposita norma di coordinamento, in considerazione del fatto che i criteri di definizione di uno strumento rappresentativo di capitale dello IAS 32 sono significativamente differenti da quelli dell'art. 44 del TUIR. Tale norma è stata inserita «*al fine di evitare che il riconoscimento fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio adottati in base alla corretta applicazione degli IAS/IFRS determini doppia deduzione ovvero nessuna deduzione di componenti negativi né doppia tassazione ovvero nessuna tassazione di componenti positivi il comma 1 dell'articolo 5 disattiva la rilevanza fiscale della qualificazione e classificazione in bilancio degli strumenti assimilati alle azioni [lettera a), comma 2, dell'articolo 44 del TUIR] e assimilati alle obbligazioni [lettera c), comma 2, dell'articolo 44 del TUIR]*» (così la Relazione illustrativa).

286 Considerazioni a parte merita invece l'art. 110, c. 1 *bis*, lett. c). Tale norma detta regole precise per la determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari che, essendo classificati tra le immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'art. 85, c. 3 *bis*, difettano del requisito di cui alla lett. a) dell'art. 87, c. 1, ed in quanto tali non beneficiano del regime di *participation exemption* ivi previsto. L'art. 101, c. 1 *bis* deroga tacitamente la lett. a) di cui allo stesso comma, disponendo la riduzione del costo in misura corrispondente

Tale normativa ha così confermato per i titoli azionari il regime preesistente relativo al comparto immobilizzato, in base al quale le *plus/minusvalenze* sono rilevanti solo se realizzate (salva l'applicazione per esse, ove ne ricorrano le condizioni, del regime della *participation exemption*) ed i dividendi sono detassati al 95 per cento.

Per i titoli di *trading*, invece, la legge finanziaria del 2008 ha stabilito, per la generalità dei soggetti IAS *adopter*, la piena rilevanza fiscale tanto delle *plus/minusvalenze* da realizzo, quanto dei dividendi relativi alle azioni di *trading*, configurando quindi un complessivo concorso di tutti i componenti reddituali alla formazione dell'imponibile.

E' stato, infatti, aggiunto anche il comma 2 *bis* all'articolo 89 del TUIR, in base al quale ora «*In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali ... gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti*».

Tale disciplina si è resa necessaria in quanto il precedente regime di neutralità fiscale delle *plus/minusvalenze* dovute alle oscillazioni di *fair value* avrebbe reso assai difficoltosa la gestione dei disallineamenti relativi ai titoli di *trading* posseduti dalle imprese (soprattutto del settore bancario).

In tal modo, però, la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione e classificazione contabile di uno strumento rappresentativo di capitale o del passivo ai sensi dei principi IAS/IFRS potrebbe condurre a risultati differenti rispetto alla tradizionale "bipartizione", valevole ai fini fiscali, tra strumenti di *equity* e di debito.²⁸⁷

agli utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito. Per tali immobilizzazioni finanziarie il legislatore ha inteso escludere le possibilità di ottenimento di un doppio beneficio, ossia dell'esclusione dalla formazione del reddito degli utili, da un lato, e di un più elevato valore fiscale della partecipazione dall'altro lato, che avrebbe comportato una minore plusvalenza tassabile

287 In effetti, in base allo IAS 32, gli strumenti di capitale sono individuati in buona sostanza, e salvo ulteriori specificazioni, in quelli che rappresentano «una quota ideale di partecipazione residua nell'attività dell'entità dopo aver dedotto tutte le passività». In ambito fiscale, invece, la citata bipartizione tra *equity* e debiti è sostanzialmente individuata dall'art. 44, c. 2, lett. a) del TUIR, rispettivamente, nell'esistenza o meno di una remunerazione «costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi». In base al richiamato art. 5, comma 1, del Decreto IAS dell'8 giugno 2011, si può ora ritenere che anche le società che adottano i principi contabili internazionali, devono fare riferimento alle qualificazioni dettate dall'art. 44 del TUIR, anziché a quelle delineate dagli IAS/IFRS, per individuare gli strumenti finanziari "similari alle azioni" o "alle obbligazioni". La citata Circolare Assonime del maggio 2011 ha osservato che «il legislatore, in particolare, ha inserito la norma di

Ulteriore modifica è stata apportata all'articolo 94 del TUIR, relativo alla valutazione dei titoli, nel quale è stato inserito il comma 4 *bis*, in base al quale «*per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali ... la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali*».

In tal modo si è permesso per le società IAS *adopter* di evidenziare ai fini fiscali anche le eventuali *minusvalenze* non da realizzo dei titoli posseduti, contrariamente a quanto, invece, avviene per le società non IAS *adopter*.

La predetta generale revisione del regime fiscale delle partecipazioni detenute da soggetti IAS *adopter*, attuata con la legge Finanziaria per il 2008, ha così introdotto una disciplina distinta degli strumenti finanziari:

- per le partecipazioni immobilizzate è stata mantenuta, in presenza di determinati requisiti, la sostanziale irrilevanza fiscale delle *plus/minusvalenze* da realizzo e dei relativi dividendi;

- per le partecipazioni di *trading* è stata prevista l'integrale rilevanza ai fini fiscali delle relative componenti di reddito, sia che si tratti di *plus/minusvalenze*, di *plus/minusvalenze* da realizzo oppure di dividendi.

Con le suddette modifiche intervenute agli articoli 89 e 94, rispettivamente in tema di tassazione integrale degli utili corrisposti a fronte di azioni ovvero di strumenti finanziari non immobilizzati e di valutazione degli stessi secondo i principi IAS/IFRS, il legislatore ha allargato il novero delle componenti reddituali sia positive sia negative.

In particolare, il riferimento ai criteri di valutazione IAS/IFRS rappresenta un ulteriore elemento di asistematicità all'interno della schema attuale del TUIR, giacché dall'articolo 94 consegue la rilevanza fiscale di maggiori (ovvero minori) valori soltanto iscritti e non realizzati con riferimento a strumenti finanziari detenuti per la negoziazione.²⁸⁸

coordinamento dei portafogli IAS nel contesto dell' art. 85 del TUIR e quest'ultima disposizione, a sua volta, richiama le definizioni dell'art. 44, comma 2 del TUIR. Se così è, sembra logico ritenere che, ai fini dell'identificazione dei titoli azionari ed assimilati e di quelli obbligazionari ed assimilati, debbano assumersi non le qualificazioni IAS, ma le definizioni di natura fiscale, ed, in particolare, i criteri dell'art. 44, comma 2 del TUIR (che si basano sulla presenza o meno del diritto alla partecipazione agli utili). In altri termini, così come questi criteri derogano alla rappresentazione contabile del bilancio tradizionale, allo stesso modo derogano al bilancio IAS compliant».

288 M. TENORE, *La rilevanza fiscale degli IAS in tema di strumenti finanziari partecipativi*, cit., pp. 999 ss.

La rilevanza fiscale delle valutazioni al *fair value* per gli strumenti detenuti per la negoziazione ha reso necessaria la deroga che abbiamo visto al generale principio di esclusione previsto per gli utili all'articolo 89, comma 2.

Un'ultima modifica in tema di strumenti finanziari classificati tra le attività circolanti è stata introdotta all'articolo 109, comma 3 *quinquies*, con il quale sono state rese inapplicabili i commi dello stesso articolo che contengono disposizioni volte a prevenire il fenomeno del *dividend washing*.²⁸⁹

Anche tale modifica è parsa un corollario necessario della rilevanza fiscale delle valutazioni al *fair value*.

Sia la modifica dell'articolo 89, comma 2 *bis*, sia quella dell'articolo 109, comma 3 *quinquies*, se considerate nel loro complesso, tenendo conto della rilevanza fiscale delle valutazioni IAS/IFRS, consentono di concludere che per le imprese tenute all'applicazione dei principi contabili internazionali il sistema di imposizione degli utili accoglie un diverso momento impositivo, quello cioè della produzione degli stessi in luogo della loro materiale distribuzione.

Invero, la produzione degli utili incrementerà il *fair value* dell'attività finanziaria con conseguente iscrizione (e tassazione) del maggior valore della stessa nel conto economico.

La distribuzione degli utili farà sorgere invece due opposte componenti reddituali che finiranno col compensarsi, ossia gli utili percepiti, da un lato, e il minor valore dell'attività finanziaria conseguente alla distribuzione, dall'altro.²⁹⁰

Il comma 3, dell'articolo 3, del Decreto n. 48/2009, pone una importante deroga alle modalità di contabilizzazione degli strumenti finanziari.

289 Secondo la più volte riportata "Guida IAS" di Assonime, del maggio del 2011, la finalità della nuova impostazione è stata quella di evitare, *ab origine*, per i titoli di *trading* detenuti dai soggetti IAS *adopter*, i possibili fenomeni di "arbitraggio fiscale" connessi al cd. *dividend washing* e ravvisabili nel realizzo di *plusvalenze* derivanti dalla cessione delle partecipazioni, utili compresi, da parte di un soggetto che fruisce di esenzione, nell'incasso del dividendo - per la quasi totalità escluso da impostazione - da parte del cessionario e nel successivo realizzo, da parte di quest'ultimo, di *minusvalenze* deducibili. Sancendo, infatti, la piena rilevanza fiscale di tutti i flussi reddituali (da realizzo, da valutazione e dividendi) derivanti dal magazzino azionario di *trading*, tali forme di arbitraggio risultano sostanzialmente impraticabili. Se da un lato, la *minusvalenza* a fronte della cessione di una partecipazione per effetto dello stacco dei dividendi risulta deducibile, dall'altro lato, quegli stessi dividendi sono integralmente tassati (senza che, peraltro, assuma più rilievo la posizione del primo cedente).

290 M. TENORE, op. ult. cit., p. 997, osserva che «Dalle considerazioni sull'art. 83 del Tuir si evince che tra questa norma, che come si è detto ha valore di norma di sistema, e le modifiche ad hoc intervenute nel Tuir non esista un rapporto di consunzione. Le modifiche ad hoc non sempre possono considerarsi delle norme di attuazione dei principi previsti all'art. 83 del Tuir, come si è visto per la rilevanza delle valutazioni IAS. Né l'art. 83 del Tuir può avere carattere di sussidiarietà rispetto alle modifiche del Tuir, in quanto, la stessa portata dell'art. 83 del Tuir presenta delle limitazioni che ne ostacolano un'applicazione residuale nelle fattispecie non espressamente disciplinate. Solo in pochi casi, come ad esempio per la classificazione in bilancio, la norma di sistema interseca quelle ad hoc, che prevarrebbero in virtù del carattere di specialità».

Tale norma dispone che, «fermi restando i criteri di imputazione temporale previsti dagli IAS eventualmente applicati», il regime fiscale è individuato «sulla base della natura giuridica delle operazioni», quando oggetto delle operazioni sono i titoli partecipativi di cui all'articolo 85, comma 1, lett. c) e d) del TUIR (azioni, quote di partecipazioni e strumenti partecipativi assimilati) «anche se costituenti immobilizzazioni finanziarie» (il decreto precisa che questa deroga alla rilevanza delle qualificazioni IAS/IFRS non riguarda le operazioni relative alle azioni proprie ed agli strumenti rappresentativi del capitale proprio).

5.3. Perdite su crediti

Il comma 5 dell'articolo 101 del TUIR, prescrive che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi.

In ogni caso il medesimo comma indica ipotesi rilevanti ai fini della stessa certezza, quali l'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, la modesta entità del credito e il decorso di un periodo di sei mesi dalla scadenza del suo pagamento ovvero la prescrizione del diritto alla riscossione del credito.

L'articolo 33, ultimo comma, del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012, ha aggiunto al medesimo comma 5 una disposizione in base alla quale «per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali ... gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi».

In pratica, si presume che, quando tale cancellazione è correttamente eseguita in conformità ai principi contabili internazionali, "gli elementi certi e precisi" richiesti dalla norma si intendono per ciò stesso sussistenti.

Prima dell'inserimento della novella legislativa, erano sorte questioni se, ai fini delle imposte sui redditi, le perdite originate dalla cancellazione dei crediti (in quanto derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS) avessero autonomo rilievo ovvero se la loro deduzione doveva essere comunque rinviata al ricorrere degli "elementi certi e precisi" richiesti dall'articolo 101, comma 5, TUIR.

In merito, Assonime, nella Guida del maggio 2011, distingueva tra perdite da valutazione (rilevate a seguito della presa d'atto della consumazione, della consumazione e del deperimento fisico dei cespiti) da quelle da realizzo (derivanti

da atti realizzativi che ne giustificano la cancellazione dal bilancio).

In particolare, per effetto dell'articolo 83 del TUIR, la rilevazione fiscale della perdita su crediti da realizzo conseguirebbe direttamente dalla qualificazione dell'operazione ed alla classificazione del relativo componente economico secondo i principi contabili internazionali.

Contrariamente, invece, la stessa Assonime riteneva logico continuare a considerare operativo il comma 5 dell'articolo 101 con riguardo alle perdite su crediti da valutazione, svolgendo tale articolo la funzione di limitazione della rilevanza fiscale di eventi puramente valutativi.

L'Agenzia delle Entrate, invece, nella citata Circolare n. 7/E del 2011, aveva definito legittima la deduzione delle perdite su crediti *«al momento della derecognition del credito stesso, qualificandole in tale istante e valutando nel medesimo momento la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 101»*.

Il riferimento al comma 5 dell'articolo 101 induceva a ritenere che per l'Agenzia delle Entrate l'applicazione di detta disposizione non poteva essere considerata esclusa nemmeno relativamente ai soggetti IAS *adopter*.

Ciò posto, con il predetto intervento normativo che ha parzialmente modificato il comma 5 dell'articolo 101, si è posto fine alle incertezze interpretative derivanti dalle tesi sopra esposte.

Ne discende, per effetto della novella legislativa, che alla cancellazione di un credito (che costituisce un evento estintivo di tale diritto e dei flussi finanziari da esso generabili), correttamente eseguita sulla base degli IAS/IFRS, consegue la deducibilità fiscale della perdita nascente da tale cancellazione, non assumendo espressamente rilievo l'eventuale ricorrenza degli ulteriori presupposti richiesti in generale dal menzionato comma 5 dell'articolo 101 TUIR.

5.4. Operazioni di aggregazione aziendale

I principi contabili nazionali rappresentano le operazioni di riorganizzazione aziendale in funzione del loro contenuto giuridico, ed in questo senso distinguono due categorie di atti.

Nella prima categoria vengono inserite le operazioni che riguardano direttamente i compendi aziendali (cessioni di azienda), considerati come atti di trasferimento di beni e, pertanto, aventi natura realizzativa.

Nella seconda categoria vengono incluse le operazioni di riorganizzazione che riguardano i soggetti titolari dei compendi aziendali (fusioni e scissioni societarie), le quali vengono invece rilevate in continuità dei valori contabili in virtù della loro natura successoria.

La disciplina del TUIR considera queste ultime operazioni non idonee a produrre utili e perdite fiscali (cd. "regime di neutralità", ai sensi degli articoli 172, 173 del TUIR), mentre quelle realizzative, invece, sono viste come fattispecie che generano redditi imponibili (ai sensi dell'articolo 86 TUIR).²⁹¹

L'articolo 4 del Decreto n. 48/2009 ha sostanzialmente conservato tale distinzione anche per le imprese *IAS adopter*, con l'avvertenza, però, che per tali soggetti questa configurazione va a sovrapporsi al sistema contabile IAS/IFRS, il quale, come visto, si basa sul diverso approccio fondato sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Ai fini della rappresentazione nel bilancio IAS/IFRS, infatti, non assume rilievo la bipartizione delle operazioni di riorganizzazione tra quelle che attengono ai soggetti e quelle che riguardano direttamente i complessi aziendali.

Ciò che conta è la distinzione tra operazioni di aggregazione finalizzate all'acquisizione del controllo di un'altra impresa, azienda o attività (cd. *business combinations*), e quelle che coinvolgono aziende che si trovano già sotto il controllo dello stesso soggetto economico (operazioni cd. *under common control*).

Più precisamente, gli IAS/IFRS si occupano soltanto delle *business combinations*, ossia del complesso delle operazioni che consentono ad un soggetto acquirente di conseguire il controllo di una o più attività aziendali distinte.²⁹²

A tal fine qualificano come atti di acquisto di azienda tutte le operazioni, comunque denominate, che consentono di pervenire a questo risultato, unificando così, nel trattamento contabile, le fusioni, le scissioni, i conferimenti e le cessioni di azienda.

291 Vengono inserite tra le operazioni fiscalmente neutrali anche le operazioni di conferimento di azienda (art. 176 TUIR), che, dunque, in deroga alla loro natura civilistica, vengono assimilate agli atti di riorganizzazione aziendale che riguardano i soggetti (fusioni e scissioni). Mantengono invece una rilevanza impositiva le cessioni di azienda, in quanto queste operazioni determinano un'effettiva monetizzazione dei plusvalori aziendali.

292 I principi contabili internazionali non forniscono indicazioni su come contabilizzare le operazioni di riorganizzazione tra società del medesimo gruppo, operazioni che non consentono l'acquisizione del controllo di un'entità (es. *joint venture*) o coinvolgono soggetti già sottoposti al medesimo controllo (operazioni infra-gruppo). Lo IAS n. 22, per le operazioni realizzate tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo, generalmente applicava il principio della "continuità dei valori", nel presupposto che si trattava di operazioni di mera riorganizzazione prive di una significativa influenza sui flussi di cassa dei singoli soggetti.

Il predetto articolo 4 si è proposto di confermare, anche per i soggetti IAS/IFRS, il regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento di azienda, fusione e scissione sancito dal TUIR (articoli 172, 173 e 176 del TUIR), indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano realizzate al di fuori o all'interno del perimetro del gruppo societario di appartenenza.²⁹³

In sostanza l'impostazione seguita dal Decreto è stata quella di ricondurre il regime fiscale dell'operazione di aggregazione - e dunque la sua natura realizzativa o successoria - alla tipologia degli atti posti in essere e non alla loro funzione, disinteressandosi, perciò, del fatto che tali atti abbiano comportato o meno l'acquisizione *ex novo* del controllo di un compendio aziendale estraneo al gruppo di appartenenza.²⁹⁴

La neutralità dell'operazione prevista dall'articolo 172 TUIR è stata elaborata, pertanto, dal legislatore fiscale considerando la neutralità civilistica dell'operazione (articolo 2504 *bis* Codice civile).

Ma tale previsione potrebbe risultare di difficile applicazione per i soggetti IAS *adopter* per i quali vale la rilevazione contabile in base al "*metodo dell'acquisto*" di cui al principio IFRS n.3.²⁹⁵

Tale metodologia impone di valutare il patrimonio della società "acquisita" ed il corrispettivo dell'acquisizione ai valori correnti di mercato.

Per tale motivo, nella disciplina IAS/IFRS non abbiamo avanzi e disavanzi: non c'è nessun tipo di conservazione nell'azienda acquirente dei valori storici in quanto l'azienda viene valutata e contabilizzata al *fair value*.

Diversamente, quindi, da quanto avviene nel sistema contabile nazionale, le

293 Come messo in evidenza nella circolare Assonime n. 51 del 2008, il regime di neutralità delle operazioni di aggregazione aziendale è un regime che, di per sé, prescinde dall'impostazione contabile adottata. Per questo motivo, è logico e sistematicamente coerente che debba trovare applicazione anche nei confronti dei soggetti IAS *adopter*.

294 Anche nella Relazione di accompagnamento del Decreto n. 48/2009, si è riconosciuto che allo stato attuale non sono del tutto chiari i criteri di contabilizzazione da adottare per le operazioni straordinarie che intervengono tra soggetti sottoposti al comune controllo. Viene altresì osservato che alcune posizioni dottrinali propendono per l'adozione di una contabilizzazione secondo il criterio della continuità dei valori «*che, pertanto, non consentirebbe all'impresa beneficiaria dell'acquisto di attribuire ai beni il valore corrispondente al prezzo pagato. Si è ritenuto opportuno, a prescindere dalla validità o meno delle suddette posizioni, ribadire che ai fini fiscali valgono i principi ordinari, giusta i quali i valori fiscali dei beni dell'azienda ricevuta corrispondono al costo sostenuto*».

295 Il principio IFRS 3 disciplina la rilevazione contabile delle operazioni che avvengono al di fuori di un gruppo di riferimento e, seguendo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, non prevede differenti comportamenti contabili in relazione alle diverse tipologie di operazioni straordinarie. Esso, pertanto, disciplina un'unica metodologia contabile, quale il "*metodo dell'acquisto*" (l'acquirente contabilizza le attività, le passività effettive e quelle potenziali identificabili dall'acquisto, ai relativi *fair value* alla data di acquisizione, individuata con quella in cui l'acquirente ottiene effettivamente il controllo dell'entità acquisita), mentre la forma giuridica con cui viene realizzata l'operazione è contabilmente irrilevante. Perché il documento contabile internazionale trovi applicazione, dall'operazione ne deve sostanzialmente derivare che il controllo di una o più attività aziendali distinte farà capo ad una sola entità, l'acquirente.

differenze emergenti in bilancio, definite nella prassi come avanzo o disavanzo, non rappresentano, rispettivamente, il minore o il maggiore aumento di patrimonio netto della società acquirente rispetto al valore contabile netto delle attività acquisite, ma esprimono la differenza dei valori reali delle attività scambiate per l'acquisizione.

Sul punto l'articolo 4 del Decreto n. 48/2011 ribadisce anche per i soggetti *IAS adopter* la neutralità fiscale delle operazioni, e stabilisce una piena equiparazione dell'avanzo e del disavanzo da fusione o scissione, alle differenze (prevalentemente di concambio) emergenti per via dell'applicazione dell'IFRS n. 3.

Vi è quindi pieno rimando alle disposizioni di cui agli articoli 172 e seguenti del TUIR, confermando, oltre al regime di neutralità fiscale, anche la possibilità di affrancare (in parte) i maggiori valori emergenti.²⁹⁶

Il principio contabile internazionale, pertanto, richiedendo una valutazione al *fair value* dell'operazione, comporta una rilevazione certamente più idonea e coerente con una qualificazione fiscale in termini di operazione di realizzo.

Poiché l'acquisizione genera sostanzialmente la rilevazione di un costo (valore che viene attribuito alle attività e alle passività della società acquisita considerando appunto il relativo *fair value*) sembrerebbe razionale ritenerlo fiscalmente rilevante sulla base del nuovo principio fiscale della "derivazione".

Tuttavia, non si può dimenticare come in tal caso l'acquisto dell'azienda è realizzato attraverso una operazione straordinaria che ha una sua specifica disciplina fiscale (articoli 173 e 176 TUIR), e tale normativa non può certamente essere scavalcata.

In tal modo, non si può che rilevare come operazioni dotate della stessa sostanza economica possano anche essere assoggettate a disposizioni fiscali diverse in relazione alla disciplina che considera la loro specifica forma giuridica.

E' chiaro pertanto come si sia di fronte a valori contabili (in base agli

296 La Relazione di accompagnamento al Decreto n. 48/2009, ha affermato che «L'articolo 4 è dedicato alle operazioni di aggregazione. In particolare, i commi 1 e 2 sono volti a confermare la neutralità anche per le operazioni di fusione, scissione e conferimento rientranti nell'ambito applicativo dell'IFRS 3 e, quindi, segnatamente a confermare la neutralità ai maggiori valori emergenti da queste operazioni che sono configurate nel bilancio IAS come realizzative».

IAS/IFRS) diversi rispetto a quelli utili ai fini impositivi.²⁹⁷

5.5. Operazioni sul capitale sociale

L'introduzione dei principi contabili internazionali per la redazione dei bilanci di esercizio delle società di capitali, potrebbe dar vita a problemi anche in campo societario.

Una questione che è emersa in dottrina, è se, qualora gli amministratori di una Società per azioni, in sede di redazione del bilancio di esercizio, riscontrino perdite rilevanti ai sensi dell'articolo 2447 del Codice civile, che tuttavia non emergerebbero ove il bilancio venisse redatto recependo i principi contabili internazionali, potrebbero optare per l'adozione di detti principi, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto n. 38/2005, così prevenendo a monte la formazione di perdite rilevanti *ex* articolo 2447, e facendo dunque venir meno l'obbligo di intervenire sul capitale sociale.²⁹⁸

Come abbiamo già avuto modo di osservare, l'adozione del *fair value* per la valutazione di alcune voci di bilancio, conduce a recepire nei conti delle società aspettative di redditi futuri e futuri flussi di cassa - e dunque, in buona sostanza, di utili non ancora realizzati - in contrasto con il principio di prudenza proprio del diritto contabile tradizionale che consente l'appostazione unicamente degli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio (*cfr.* articolo 2423 *bis*, comma 1, n. 2, Codice civile).

L'adozione del *fair value* determina un minor grado di attendibilità nella determinazione della misura dell'utile distribuibile ai soci, e nella verifica dell'effettiva copertura del capitale sociale.

Nel bilancio redatto utilizzando il criterio del *fair value* è infatti possibile che vengano esposti valori alla cui formazione concorrono anche *plusvalenze* non realizzate e legate alle oscillazioni del mercato.²⁹⁹

297 G. ZIZZO, *Le aggregazioni aziendali contabilizzate in base allo IFRS n. 3*, in Corr. Trib., n. 44/2007, pp. 3614 ss., e M. BEGHIN, *IAS, aggregazioni e imposizione reddituale*, in Corr. Trib. n. 39/2008, pp. 3193 ss., ritengono che da un punto di vista strettamente operativo, le disposizioni fiscali, stabilendo di fatto un doppio binario quasi perfetto, non presentano particolari difficoltà di natura applicativa, in ragione della suddetta equiparazione (ai fini fiscali) tra le differenze di valori che emergono nella rappresentazione delle medesime operazioni secondo i due sistemi contabili.

298 N. ABRIANI, *La riduzione del capitale sociale nelle SpA e nelle Srl: profili applicativi*, in *Le operazioni sul capitale sociale: casi pratici e tecniche di redazione del verbale notarile*, Atti del Convegno tenutosi a Milano il 29 marzo 2008 (Supplemento al n. 3/2008), I Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato.

299 G. STRAMPELLI, *L'introduzione dei principi IAS/Ifrs e gli effetti sulla disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, in *Commentario alla riforma delle società, Obbligazioni-Bilancio, Artt. 2410/2435 bis*, a cura di M. Notari e L.A.

Ed è proprio alla luce di tali considerazioni, come visto, che il Decreto n. 38/2005 ha imposto di destinare i plusvalori derivanti dall'applicazione del *fair value* a riserva e ne ha sancito una (tendenziale) indisponibilità.

E' stato, infatti, espressamente escluso l'utilizzo di tali riserve per l'aumento del capitale sociale, per il pagamento di dividendi ai possessori di azioni correlate, per l'acquisto di azioni proprie o di società controllante, o per operazioni che comunque possano portare alla distribuzione dei plusvalori da *fair value*.

Si è altresì precisato che le riserve da *fair value* possono essere impiegate per coprire le perdite solo dopo aver utilizzato, oltre alle riserve di utili disponibili e alla riserva legale, tutte le altre riserve (cfr. articoli 6 e 7 del Decreto n. 38/2005).

Le predette norme hanno anche previsto il generale divieto di distribuire utili fino a quando non siano state costituite riserve indisponibili di importo pari a quello delle plusvalenze da *fair value* qualora il loro ammontare sia inferiore al limite minimo di legge.

Ciò anche in base a quanto prevede il terzo comma dell'articolo 2433 del Codice civile, secondo il quale «*Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente*».

Negli ordinamenti in cui si è consentita l'adozione della redazione del bilancio secondo i principi IAS/IFRS, l'effettiva protezione offerta ai creditori dalle norme

Bianchi, Milano, 2005, pp. 108 e ss., afferma: «*La "combinazione" tra l'adozione dei principi IAS/IFRS per la redazione del bilancio d'esercizio e un regime delle distribuzioni ai soci incentrato sul divieto di distribuire utili non realizzati, potrebbe apparire in contrasto con ... il superamento del principio di realizzazione e la conseguente rilevazione di componenti di reddito soltanto "sperate" che caratterizzano il corpus dei principi contabili internazionali. Tale perplessità non ha tuttavia ragione di porsi se si distingue la fase di determinazione da quella di destinazione dell'utile: a tal fine basta considerare il disposto dell'art. 2433, co. 1 c.c. che nettamente distingue la delibera assembleare di approvazione del bilancio di esercizio da quella di distribuzione degli utili. Muovendo da questa premessa si coglie come l'utilizzo ... di criteri prudenziali di redazione del bilancio, idonei a far emergere i soli utili effettivamente realizzati, non costituisca un necessario presupposto logico-giuridico del divieto di distribuire utili soltanto "sperati". Questo obiettivo, qualora i conti annuali siano redatti secondo i principi IAS/IFRS o alla disciplina comunitaria ad essi parzialmente adeguata, può essere conseguito senza imporre la redazione di un secondo bilancio conforme alle vigenti norme del codice civile: risulta infatti sufficiente disporre l'indistribuità degli utili non realizzati risultanti dai conti annuali. ... L'adozione dei principi contabili internazionali e la conseguente rilevazione di utili di natura valutativa non avrebbero dunque alcuna incidenza sul divieto di distribuzione di utili non realizzati, il cui rispetto sarebbe assicurato non dalla disciplina dei conti annuali ma da una norma di diritto societario regolante la destinazione dell'utile di periodo. Un'evidente conferma di tali osservazioni può essere rinvenuta, anzitutto, nelle disposizioni codicistiche [artt. 2423, co. 4; 2426 n. 4); 2426, n. 8 bis) c.c.] che già consentono il superamento del principio di realizzazione e la conseguente rilevazione di utili non realizzati, vietandone, tuttavia, la distribuzione e imponendone l'imputazione a una riserva indisponibile sino al momento dell'effettivo realizzo. ... Alla stregua di quanto osservato ... risulta chiaro che, una volta ammessa la redazione (in via obbligatoria o facoltativa) dei conti annuali secondo i principi IAS/IFRS, il quantum distribuibile può risultare "direttamente" dai conti annuali (senza la necessità di rettificare in via extracontabile gli utili non realizzati) soltanto là dove si imponga la redazione di due distinti bilanci di esercizio, l'uno conforme agli IAS/IFRS avente finalità soltanto informativa, l'altro redatto secondo le regole prudenziali e strumentale alla determinazione dell'utile distribuibile».*

sulla conservazione del capitale sociale è data dai limiti posti alla distribuzione degli utili non realizzati derivanti dall'utilizzo del *fair value*, e dal regime delle riserve originate dall'applicazione degli IAS/IFRS.

Nel nostro ordinamento, ove si adottino gli IAS/IFRS per la redazione del bilancio di esercizio, il disposto dell'articolo 2433 Codice civile è integrato dalle disposizioni del Decreto n. 38/2005.

Quest'ultime, seppur dirette a prevenire la distribuzione di utili non realizzati derivanti dall'utilizzo del *fair value*, possono imporre il vincolo di indistribuibilità anche su utili effettivamente realizzati, determinando così un limite ulteriore che si aggiunge a quello dettato dalla norma del Codice civile.

Per effetto del disposto dell'articolo 6 del Decreto n. 38/2005, può infatti accadere che, pur non risultando il capitale sociale intaccato da perdite, ed essendo gli utili di periodo interamente realizzati, questi siano sottratti alla disponibilità dei soci, sì da precludere la distribuzione dei dividendi.

In pratica, si ha lo stesso vincolo di indistribuibilità sugli utili degli esercizi successivi che si ha in presenza di perdite di gestione che incidono sull'integrità del capitale sociale.

Il sistema IAS/IFRS, integrato dalla disciplina contenuta nell'articolo 6 del Decreto n. 38/2005, determina, rendendo indisponibile la quota di attivo patrimoniale corrispondente alle riserve da *fair value*, la tendenziale variabilità del limite alle distribuzioni dei soci, ma non può avere l'ulteriore effetto di rendere variabile la soglia della consistenza patrimoniale minima al venire meno della quale è imposta ai soci l'alternativa tra la ricapitalizzazione e lo scioglimento della società.³⁰⁰

L'adozione del criterio del *fair value*, pertanto, potrebbe ritardare l'operatività dei meccanismi previsti per la tutela del capitale sociale in presenza di perdite.

Questi, infatti, non si attiveranno ogni qualvolta i plusvalori non realizzati influiscano sul risultato dell'esercizio riducendo l'incidenza delle perdite sul capitale sociale.

La rilevazione di utili non conseguiti può infatti influire sulla disciplina della riduzione del capitale per perdite e può, di fatto, limitare la protezione degli interessi dei creditori (e dei soci), importando distorsioni al funzionamento della

300 G. STRAMPELLI, *Distribuzione ai soci e tutela dei creditori*, cit., pp. 327 ss.

disciplina prevista dall'articolo 2447 Codice civile.

Infatti, nelle ipotesi in cui il saldo delle variazioni del *fair value* delle attività imputato a conto economico sia positivo, la compensazione di perdite effettivamente realizzate con plusvalori invece non realizzati può ridurre le perdite al di sotto delle soglie rilevanti *ex* articoli 2446 e 2447 del Codice civile, facendo così venir meno il presupposto per l'attivazione dei rimedi ivi previsti.

I principi contabili internazionali, infatti, determinano un'inedita variabilità dei valori del patrimonio netto e dunque più frequenti scostamenti al di sotto delle soglie di rilevanza indicate dai predetti articoli 2446 e 2447.

Oltre a ciò, si può anche osservare come la maggiore volatilità del patrimonio netto calcolato in base al *fair value*, accentuerebbe i doveri di monitoraggio degli amministratori sulla consistenza del patrimonio sociale (e dunque la loro responsabilità ai sensi degli articoli 2485 e 2486 del Codice civile).³⁰¹

6. L'accertamento dei soggetti IAS

Con l'attività di accertamento, l'Amministrazione finanziaria si propone di determinare, in presenza di particolari circostanze, il reddito effettivamente prodotto da un contribuente.

Per quanto riguarda l'attività di verifica nei confronti delle imprese soggette all'IRES, in base al combinato degli articoli 39 e 40 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, possiamo distinguere tra un cd. "*accertamento contabile*" ed un "*accertamento extracontabile*".

L'accertamento contabile consiste nella rettifica dei singoli elementi negativi o positivi così come rappresentati nelle scritture delle imprese, le quali, pertanto, costituiscono il dato di riferimento dell'attività accertativa dell'Amministrazione (*cf.* articolo 39, comma 1, del DPR n. 600/1973).

L'accertamento extracontabile, invece, è contraddistinto da una ricostruzione in tutto o in parte sganciata dalle risultanze delle scritture contabili, e che, pertanto, perviene ad individuare la massa globale ed indistinta del reddito o comunque delle sue componenti fondamentali (ricavi e costi) (*cf.* articolo 39, comma 2, del

301 N. ABRIANI, *La riduzione del capitale sociale nelle SpA e nelle Srl*, cit., ha osservato che «L'opzione a favore del *fair value*, se può permettere nell'immediato di rinviare interventi altrimenti obbligatori sul capitale sociale, potrebbe pertanto, un domani, ritorcersi contro gli stessi amministratori, moltiplicando «a valle» (e dunque negli esercizi successivi) l'attivazione dei meccanismi di allerta e le fattispecie di riduzione obbligatoria, e dunque le occasioni di intervento notarile per le relative modificazioni statutarie».

DPR n. 600/1973).³⁰²

In pratica, l'accertamento del reddito d'impresa viene generalmente effettuato su due livelli: il controllo della rappresentazione sintetica del risultato della gestione (cioè dell'utile/perdita derivante dal conto economico) e l'analisi di singoli fatti di gestione per controllarne l'effettività e verificare la correttezza delle qualificazioni giuridiche effettuate.³⁰³

Tipicamente, al primo livello corrisponde il cd. accertamento contabile, mentre l'accertamento extra contabile corrisponde al secondo livello.

Per il fatto che la disciplina dell'accertamento attiene essenzialmente alla dimensione quantitativa dell'imponibile, emerge chiaramente il legame che c'è tra la determinazione del reddito effettuata ai fini contabili e quella, da essa derivata, effettuata ai fini impositivi.

La determinazione fiscale del reddito è, pertanto, legata alla qualificazione tributaria dei componenti economici compiuta dall'imprenditore in sede della determinazione civilistico/contabile del reddito stesso.

Il problema, pertanto, è quello di verificare fino a dove, relativamente alle scelte contabili dell'imprenditore, l'Amministrazione finanziaria può operare con i suoi poteri rettificativi per la determinazione del reddito effettivamente prodotto, e dove, invece, si resta in un campo discrezionale di scelta dell'imprenditore invalicabile da parte dei verificatori.³⁰⁴

La riforma del 1971 si è incentrata sulla generalizzazione del metodo di determinazione su base contabile del reddito derivante dall'esercizio dell'impresa.

In tal caso è enfatizzato il ruolo delle scritture contabili nell'ambito del

302 Così P. RUSSO, in *Manuale di diritto tributario, Parte Generale*, Milano, 2009, pp. 305 ss., il quale afferma che «se si ha riguardo al *modus procedendi*, la differenza fra l'accertamento contabile e quello extracontabile è netta: nel primo caso ci si muove, necessariamente, sul terreno della modifica e/o integrazione dei singoli elementi attivi o passivi per pervenire alla quantificazione del reddito imponibile; mentre nel secondo la ricostruzione del reddito costituisce l'oggetto diretto ed immediato dell'attività accertatrice».

303 C. PINO, *L'Accertamento del reddito nei soggetti IAS adopter*, in *La fiscalità dei soggetti IAS/IFRS*, Convegno Optime, Milano 17 maggio 2011; G. TINELLI, *Bilancio di esercizio, principi contabili internazionali e accertamento tributario*, cit., pp. 267 ss.

304 I. VACCA e A. GARCEA, *Il principio "substance over form": profili di diritto tributario*, cit., pp. 155 ss., affermano: «Poiché l'imponibile trae origine, per derivazione, dalle risultanze del bilancio, queste ultime possono essere oggetto di verifica e di accertamento anche in sede fiscale. L'Amministrazione finanziaria, in particolare, ha il potere di vagliare la corretta determinazione dell'imponibile non soltanto sotto il profilo del rispetto delle regole che impongono di operare variazioni fiscali, ma anche sul piano della corretta osservanza delle regole civilistiche contabili di redazione del bilancio. In questo senso l'accertamento fiscale può anche basarsi su contestazioni relative alle imputazioni e/o alla determinazione delle componenti evidenziate nel conto economico a prescindere da una formale impugnazione del bilancio. In tal senso depono l'art. 109 del TUIR che viene interpretato nel senso che l'Amministrazione finanziaria può anche estendere il proprio sindacato all'osservanza degli altri postulati di bilancio ogniqualevolta essi siano recepiti ai fini fiscali e costituiscono quindi un elemento della fattispecie impositiva».

procedimento di determinazione del reddito stesso.

Inizialmente, sulla base del principio di derivazione, si riteneva che i dati contabili fossero presupposti di fatto intangibili, quantomeno nei loro aspetti classificatori e valutativi, non sindacabili dall'Amministrazione finanziaria.³⁰⁵

In tale contesto, le controversie sugli stanziamenti e le politiche di bilancio erano circoscritte a quei pochi casi in cui la deduzione fiscale di talune poste contabili non era semplicemente rimessa alle scelte del redattore del bilancio, ma era invece specificamente ancorata alle leggi civili cui la norma fiscale faceva rinvio.³⁰⁶

Proprio perché circoscritte a pochi casi, queste eccezioni alla regola della automatica derivazione del reddito di impresa dal risultato di bilancio, non si sono tradotte in un diffuso sindacato dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei comportamenti tenuti in sede di qualificazione e di valutazione delle componenti di bilancio.³⁰⁷

Le scritture contabili oggi rappresentano un «*quadro privilegiato di riferimento*» per il controllo da parte dell'Amministrazione poiché questa non potrà disattendere le risultanze se non alle specifiche condizioni stabilite dalla

305 D. STEVANATO, *Dal "principio di derivazione" alla diretta rilevanza dei principi contabili internazionali nella determinazione del reddito fiscale*, in Dial. Trib., n. 1/2008, p. 53, pone come esempio lo stanziamento degli ammortamenti correlati all'effettivo deperimento e consumo dei cespiti, o alla svalutazione di crediti ritenuti di dubbia esigibilità, in cui non risulta che l'amministrazione abbia potuto sindacare la legittimità civilistica degli stanziamenti effettuati, o la loro rispondenza a corretti principi contabili ed alla realtà economica aziendale.

306 Esempi in tal senso possono essere le spese relative a più esercizi, deducibili nel limite delle quote imputabile a ciascun esercizio, oppure alle riserve tecniche obbligatorie delle imprese assicurative, deducibili fino alla misura massima stabilita a norma della legge civile.

307 La giurisprudenza di legittimità si è divisa nel riconoscere un limite al potere dell'Amministrazione finanziaria di sindacare le scelte dell'imprenditore. Alcune decisioni hanno ritenuto che rientra nei poteri dell'Amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti in bilancio e in dichiarazione, e la rettifica di quest'ultima anche se non ricorrono irregolarità nella contabilità e negli atti di impresa, con conseguente negazione della deducibilità di costi che appaiono sproporzionati ai ricavi. In questi casi si è posto, a carico dell'imprenditore, l'obbligo di conformarsi al principio della massima economicità dei suoi comportamenti giungendo, in estrema sintesi, alla conclusione che in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia, e che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l'accertamento su base presuntiva (si veda la sentenza della Corte di Cassazione n. 8600 del 12 aprile 2006). Non sono mancate però anche pronunce che hanno negato il potere di sindacabilità delle scelte dell'imprenditore (si vedano le sentenze dalla Cassazione n. 24957 del 10 dicembre 2010 e n. 6599 del 9 maggio 2002). In base al primo orientamento, favorevole all'amministrazione, la Suprema Corte ha di fatto individuato un principio generale, che fonde la norma tributaria del valore normale con il principio civilistico dell'economicità dell'attività d'impresa, secondo cui i costi non allineati al valore normale sono antieconomici e non possono essere dedotti. Una volta attribuita valenza presuntiva al fenomeno antieconomico, spetta al contribuente smentire la validità della presunzione, fornendo al Fisco elementi idonei per sostenere la deducibilità dei costi sostenuti. Il secondo orientamento invece ha riguardato di norma la sindacabilità delle scelte dell'imprenditore. Si sostiene in pratica che in materia di inerenza ai fini impositivi rileva tendenzialmente il profilo della qualità del costo piuttosto che quello della quantità, proprio perché l'ordinamento riconosce all'imprenditore la libertà di impostare la sua strategia d'impresa. Secondo questa giurisprudenza «*la scelta da parte dell'impresa delle modalità di imputazione a bilancio delle spese di manutenzione, riparazione, ammortamento e trasformazione non è sindacabile da parte dell'Ufficio, non potendosi in sede fiscale (...) mettere in discussione i criteri valutativi adottati dagli amministratori in sede civilistica*».

legge (cfr. art. 39 del D.P.R. n. 600/1973).³⁰⁸

Alla dichiarazione del contribuente si contrappone il potere di controllo dell'Amministrazione, ossia all'interesse fiscale alla riscossione, si contrappone il diritto del contribuente a vedere basato il prelievo sulla effettiva ricchezza prodotta e non su somme stabilite discrezionalmente dall'Amministrazione finanziaria: la "verità contabile" prospettata dal contribuente è assistita da oneri probatori più o meno intensi a carico degli organi di controllo.

Con la modifica all'articolo 83 del TUIR, avutasi con la Finanziaria 2008³⁰⁹, è stata introdotta nell'ordinamento fiscale una «vera e propria norma di rinvio che implica la ricezione (e non la semplice presupposizione) nell'ambito delle regole tributarie, di quelle che presiedono alla redazione del bilancio secondo i principi IAS/IFRS, sia pure limitatamente a quanto previsto per i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio».³¹⁰

Occorre allora chiedersi se, in seguito a tali modifiche, si è spostato anche il limite del potere di indagine dell'Amministrazione finanziaria in sede di verifiche contabili.

In particolare, il rinvio all'applicazione dei "corretti principi contabili", effettuato dalla predetta legge finanziaria (cfr. ad esempio il comma 1 *ter* dell'articolo 110 del TUIR) ribalterebbe questa prospettiva, in quanto non metterebbe più al riparo le valutazioni di bilancio dal sindacato dell'Amministrazione finanziaria.

Quest'ultima, d'ora in avanti, potrebbe essere legittimata ad entrare nel merito della corretta applicazione dei principi contabili internazionali operata dall'impresa.³¹¹

308 C. PINO, *Le scritture contabili ed il controllo del reddito d'impresa*, Padova, 2012, p. 166.

309 Da segnalare anche la modifica dell'art. 110 del TUIR, al quale è stato aggiunto il comma 1 *ter* in materia di valutazioni: «Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali principi, delle passività assumono rilievo anche ai fini fiscali».

310 Così G. TINELLI, op. ult. cit., p. 169.

311 R. LUPI, *Nuove prospettive di raccordo tra valutazioni civilistiche e reddito fiscale*, in Corr. Trib., n.14/2008, p. 1095, osserva come nel nostro ordinamento è sempre stato fatto divieto all'Amministrazione di sindacare la correttezza delle valutazioni civilistiche reinterprestando il codice civile e i principi contabili. Il Fisco, aveva le proprie disposizioni tributarie, ed avrebbe dovuto applicare quelle e solo quelle. Con la riforma del 2004 sembrava prendere piede una autonomia tra valutazioni civilistiche e fiscali (il cd. doppio binario, il quadro EC, la deduzione fiscale di costi non imputati in bilancio, ecc.), che indicasse chiaramente fin dove il contribuente poteva spingersi all'interno dei margini di valutazione confezionati dalle stesse norme tributarie. Ci si muoveva cioè verso la duplicità di valutazioni e l'autonomia (sia pure dialettica) tra le determinazioni civilistiche e quelle fiscali. Ne derivava l'insindacabilità dei bilanci da parte del Fisco, che non avrebbe potuto reinterpretare le regole civilistiche per effettuare rilievi fiscali, ma avrebbe dovuto utilizzare le regole proprie. Con la Finanziaria 2008, sono state introdotte molte norme fiscali che

Parte della dottrina ritiene che, dalla lettura dell'articolo 83 del TUIR, dopo le modifiche apportate con il secondo Decreto IAS, sembra che il legislatore fiscale abbia quasi “abdicato” alla sua potestà di dettare regole proprie, qualora si sia di fronte a questioni che attengono alla qualificazione, alla classificazione ed alla competenza temporale, dei fatti gestionali.³¹²

Conseguentemente, anche sotto il profilo dell'accertamento, si avrebbe una sorta di “ridimensionamento” delle facoltà di correzione dell'imponibile ai fini fiscali, in quanto non sembra che possano essere messe in discussione quelle determinazioni derivanti dalla applicazione degli *standard* contabili internazionali.

Per tali Autori, gli organi verificatori potrebbero censurare la corretta dimensione quantitativa dei componenti economici del bilancio solamente attraverso il sindacato circa la corretta applicazione dei principi contabili internazionali.

L'ambito di controllo dell'Amministrazione si sposterebbe, a questo punto, da quello della dichiarazione a quello contabile e, soprattutto, della correttezza e delle scelte effettuate in tal sede da parte dell'imprenditore.

Ciò potrebbe dar luogo anche a possibili rilievi di costituzionalità del sistema, potendo in tal modo essere messo in discussione il principio di uguaglianza, vista l'ingiustificata differenziazione tra i contribuenti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (oggetto di un controllo che potremmo definire di merito), e quelli che redigono i propri bilancio sulla base della contabilità tradizionale (oggetto del controllo della dichiarazione e non delle risultanze del bilancio stesso).³¹³

hanno fatto riferimento ai principi contabili e agli IAS. Si è previsto, anche ai fini IRAP, che molti componenti reddituali (pure per i soggetti non IAS) debbano essere assunti come risultanti da corretti principi contabili. Con ciò si è affacciata la possibilità per l'Amministrazione di sindacare le classificazioni, le qualificazioni e, soprattutto, le valutazioni compiute dagli amministratori ai fini del bilancio. La Finanziaria rinvia spesso, all'applicazione dei “*corretti principi contabili*”, aprendo così spiragli per un sindacato dell'Amministrazione finanziaria sulle valutazioni di bilancio.

312 G. FRANSONI, *Le categorie dei redditi di impresa*, cit., pp. 202 e 203, per il quale i rinvii considerati implicherebbero la recezione delle regole contabili nell'ambito di quelle tributarie, e perciò comporterebbero la “fiscalizzazione” delle prime. Se così non fosse «non sarebbe ipotizzabile l'affermazione della portata “derogatoria” di tali regole, in quanto la deroga presuppone la coesistenza ... di norme con contenuto diverso».

313 G. TINELLI, in *Commentario al Testo Unico delle Imposte sui Redditi*, cit. pp. 661-670, afferma che «La norma (art. 1, comma 58, lett. a, della Finanziaria 2008, n.d.r.), pur non escludendo la rideterminazione quantitativa degli importi posti alla base della determinazione del reddito, sembrerebbe, invece, precludere la possibilità di una qualificazione tributaria dei componenti economici se non attraverso una diversa applicazione dei principi contabili internazionali. Sotto questo aspetto, la disposizione risulterebbe veramente innovativa, ma di complessa applicazione, in quanto sembrerebbe avere natura preclusiva di qualsiasi forma di controllo fiscale di diritto sulla

Altra parte della dottrina, invece, ritiene che anche nei confronti dei soggetti *IAS adopter* il metodo di accertamento contabile da adottare sarà pur sempre quello previsto dall'articolo 39 del DPR n. 600/1973.³¹⁴

In tal caso, però, considerato il rinvio effettuato dall'articolo 83 del TUIR agli stessi principi IAS/IFRS, che in tal modo vengono così giuridicizzati e diventano fonte del nostro ordinamento, la stessa Amministrazione finanziaria sarebbe legittimata a sindacare la loro corretta applicazione così come avviene per qualunque norma fiscale nazionale, alla quale sarebbero normativamente parificati gli stessi principi (si veda quanto esposto in precedenza circa il valore giuridico che avrebbero assunto oggi i principi contabili internazionali riconosciuti nel nostro ordinamento).

Ammettere però una ingerenza dell'Amministrazione finanziaria nelle rilevazioni contabili dell'impresa, sposterebbe il problema sul peso assunto dagli aspetti valutativi per l'individuazione delle qualificazioni IAS/IFRS.³¹⁵

I più ampi margini valutativi lasciati ai redattori dei bilanci IAS/IFRS, potrebbero essere fonte di controversie tra i contribuenti e l'Amministrazione finanziaria.³¹⁶

qualificazione giuridica del componente economico, ammettendo solo quello sulla dimensione quantitativa dei componenti economici. Si pone, a questo punto, il problema circa la possibilità di un sindacato amministrativo circa la corretta applicazione dei principi contabili internazionali e, in particolare, circa la possibilità di una verifica fattuale, in sede di accertamento, circa il rispetto di tali principi, pur in presenza, eventualmente, di un positivo giudizio da parte della società di revisione. Si è rilevato, tuttavia, come da tale sistema deriverebbe una differenziazione ingiustificata tra soggetti IAS e soggetti che determinano il reddito imponibile secondo le ordinarie regole previste dal TUIR».

314 G. ZIZZO, *IAS/IFRS, attività di accertamento e abuso del diritto*, in Corr. Trib. n.5/2011, pp. 1210 ss., afferma che «Il rinvio ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dagli IAS/IFRS, come il riferimento (con formule varie) alle valutazioni operate in base alla corretta applicazione di tali principi, non modificano l'ordinario assetto dei rapporti tra regole contabili e regole tributarie nella misurazione dell'imponibile. Anche in queste ipotesi le regole contabili acquisiscono infatti spessore di regole tributarie semplicemente per carenza di regole tributarie derogatorie».

315 I. VACCA e A. GARCEA, *Il principio "substance over form"*, cit., p. 162, osservando che nel sistema di rappresentazione contabile IAS gli aspetti qualificatori sono spesso connessi a quelli valutativi, affermano che «Poiché l'Amministrazione finanziaria ha il potere di sindacare il bilancio e di verificare la correttezza della sua formazione, è chiaro che questo potere può a stretto rigore esplicarsi anche in relazione alle valutazioni operate in sede di applicazione dei principi IAS e ciò potrebbe far sorgere conflitti tra fisco e contribuente. Con la derivazione del bilancio IAS gli aspetti valutativi possono riguardare potenzialmente svariate voci di bilancio (in particolare tutti gli atti di prevalenza della sostanza sulla forma) ed è quindi prevedibile che possono moltiplicarsi le occasioni di conflitto».

316 Secondo R. LUPI, *Sostituzione dei principi contabili alle regole fiscali e possibile reinterpretazione degli organi verificatori*, in Dial. Trib., n. 5/2008, pp. 29 ss., «Va spazzata via l'illusione che il riferimento della legislazione fiscale ai principi contabili riguarda il modo in cui li ha applicati il contribuente, senza alcun potere di sindacato del Fisco; quest'ultimo è infatti una autorità amministrativa, una istituzione che applica le regole senza essere vincolata alle interpretazioni di altre istituzioni; se le regole delle valutazioni di bilancio si identificano con i principi contabili essa è abilitata a utilizzarli per inquadrarvi la situazione di fatto, tendenzialmente interpretandoli in funzione della determinazione di una prestazione amministrativa. ... Il vero rischio non è nei contrasti interpretativi espliciti, alla luce del sole, tra Fisco e organismi di contabilità, ma nell'apprezzamento della situazione di fatto, di cui gli Uffici potrebbero valorizzare alcuni elementi che portano all'applicazione di una regola contabile anziché di un'altra».

Si tratterebbe in tal modo di identificare i limiti dell'attività di accertamento e di controllo dell'Amministrazione finanziaria per quanto riguarda le società *IAS adopter*.³¹⁷

La questione è se si possa ipotizzare un intervento del Fisco volto a sindacare la corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa, ovvero l'attività di controllo dell'Amministrazione dovrebbe essere limitata solo a conclamati casi di incompatibilità con i principi contabili.³¹⁸

In particolare, nei bilanci IAS/IFRS, l'utilizzo delle qualificazioni contabili basate sulla sostanza economica permette valutazioni dotate di forti margini di opinabilità.³¹⁹

Le qualificazioni IAS/IFRS, effettuate sulla base del criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, non definiscono regole normative, ma stabiliscono parametri in base ai quali deve essere riqualificato un atto e disposto nel bilancio.

Questi parametri devono essere determinati e scelti dal redattore del bilancio, a sua discrezione, anche per quel che riguarda la loro interpretazione.

Questo regole, in seguito alle predette modifiche dell'articolo 83 TUIR, assumono oggi diretta rilevanza nella determinazione dell'imponibile.³²⁰

317 A. VIOTTO, *L'accertamento sulle valutazioni di bilancio: i poteri dell'amministrazione anche alla luce della recente soppressione delle deduzioni extracontabili e delle modifiche concernenti i soggetti che adottano gli IAS*, in Riv. Dir. Trib., n.2/2009, pp. 205 ss., riconosce all'Amministrazione il potere di sindacato in ordine alle scelte di bilancio ed afferma che «*In assenza però di parametri legislativi univoci e stringenti, è più concreto il rischio che il potere di controllo ed accertamento sconfini nell'area delle decisioni arbitrarie, con possibilità di pregiudizio dello stesso principio di capacità contributiva e con evidenti pericoli di violazione del canone dell'imparzialità dell'azione amministrativa e, in ultima analisi, dello stesso principio di legalità dell'imposizione. Si può salvaguardare la coerenza del sistema dell'accertamento, riconoscendo alla amministrazione un potere di sindacato delle scelte di bilancio inversamente proporzionale rispetto al grado di "discrezionalità" riservato agli amministratori dal legislatore civilistico*».

318 R. LUPI, *Nuove prospettive di raccordo tra valutazioni civilistiche e reddito fiscale*, cit., p. 1095, ritiene che una via di uscita potrebbe consistere nel rendersi conto che il disconoscimento delle valutazioni civilistiche dovrebbe essere effettuato solo quando esse sono state distorte, per fruire di vantaggi fiscali indebiti. La rettifica fiscale dovrebbe invece scattare solo quando la valutazione adottata fosse «*incompatibile coi principi contabili*» e non basterebbe in tali casi all'Ufficio proporre una diversa interpretazione del principio contabile in esame.

319 D. STEVANATO, *Sostituzione dei principi contabili alle regole fiscali e possibile reinterpretazione degli organi verificatori*, in Dial. Trib., n. 5/2008, pp. 29 ss., osserva: «*Mi sembra tuttavia agevole prevedere che l'introduzione di un'area in cui il reddito imponibile dovrà essere determinato in deroga alle disposizioni del TUIR, ed assunto nella sua connotazione contabile, darà luogo, in sede accertativa, non solo al rischio di una reinterpretazione dei principi contabili applicati, ma anche ad un conflitto circa l'esatta portata dell'inciso introdotto nell'art. 83, ed il significato da attribuire, in concreto ed in relazione alle singole fattispecie, ai concetti di "qualificazione", "imputazione temporale" e "classificazione in bilancio"*».

320 D. STEVANATO, *Dal principio di derivazione alla diretta rilevanza dei principi contabili internazionali*, cit., p. 74 sostiene che ora il Fisco potrà «*entrare nel merito della corretta applicazione dei principi contabili internazionali operata dall'impresa, con conseguenze potenzialmente disastrose sul versante della serenità del rapporto fisco/contribuente, già fortemente compromesso dalla tendenza a concepire le verifiche fiscali come momento di "reinterpretazione" di comportamenti cui corrispondono imponibili già dichiarati, e con una prevedibile esplosione dei casi di contenzioso su questioni valutative e giuridico-interpretative. Con l'aggravante che si tratterà di un contenzioso destinato a svolgersi in un terreno complesso e scivoloso qual'è quello dei principi contabili internazionali, intrisi di logiche matematico-attuariali e di considerazioni economico-sostanziali estranee alla nostra*

In tal caso, maggiore è la elasticità delle regole contabili e maggiori sono i margini di manovra per gli estensori del bilancio, ossia più ampia risulta la cerchia delle soluzioni contabili compatibili con le regole medesime.³²¹

Di conseguenza, minore sarebbe lo spazio a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un intervento in rettifica, dovendo la stessa dimostrare, per affermare che la loro applicazione non è avvenuta correttamente, che la soluzione contabile adottata non è collocabile all'interno della predetta cerchia.³²²

In dottrina si osserva che la forza espansiva del criterio *substance over form* si arresta di fronte alle norme fiscali che disciplinano gli ammortamenti, le valutazioni e gli accantonamenti.³²³

Si ritiene, pertanto, che si potrebbe in tal modo distinguere tra questioni di qualificazioni e classificazione, dove opera la deroga dell'articolo 83 del TUIR, e prevalgono i principi IAS/IFRS, e questioni quantitative e valutative, dove la deroga non opera, e valgono le disposizioni fiscali.³²⁴

Il contenzioso tra Amministrazione e contribuente, basandosi in tal modo su

tradizione giuridica e che ci vorrà un certo tempo a metabolizzare».

321 A. VIOTTO, op. ult. cit., pp. 205 ss., rileva che dalla scelta del legislatore derivi «un sacrificio in termini di oggettività della base imponibile in quanto, tanto più ci si discosta dai rigidi parametri dettati dalla legislazione fiscale, e ci si sposta verso criteri che governano la scelta del bilancio, tanto più aumenta il grado di opinabilità, a motivo del più ampio margine alle valutazioni soggettive che il legislatore civilistico assegna ai redattori del bilancio, margine che è funzionale all'obiettivo civilistico di fornire informazioni attendibili al lettore del bilancio, sia esso azionista, investitore, creditore, fornitore, etc. ...». Prosegue l'Autore osservando come «la legittimità dell'accertamento viene a dipendere da parametri di ragionamento di carattere eminentemente contabile, che presuppongono un particolare sforzo argomentativo da parte degli uffici accertatori e che escludono che l'Agenzia possa procedere all'accertamento senza prendere posizione sulle giustificazioni economiche adottate dal contribuente».

322 M. DAMIANI, *Sostituzione dei principi contabili alle regole fiscali e possibile reinterpretazione degli organi verificatori*, in Dial. Trib., n.5/2008, pp. 29 ss., in relazione all'applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, sostiene che «E' questa la più pericolosa tra le possibili reinterpretazioni che possono eseguire gli organi di controllo fiscale, i quali potrebbero procedere alla (ri)qualificazione dei fatti di gestione valutati in termini sostanziali e quindi degli effetti economici che essi determinano, con il rischio che non sia dispiegata la giusta attenzione alla correlazione fra i fenomeni economici, che implica una sensibilità notevole. E' allora legittimo nutrire il timore di sommarie ipotesi ricostruttive a carattere pseudo-sostanziale, fondata però su appigli di tipo formalistico, eseguita dagli organi di verifica o da quelli che presiedono l'accertamento, possano, di fatto, implicare una sorta di inversione dell'onere della prova sui soggetti IAS ed aprire a contenziosi i cui contenuti nulla hanno a che vedere con l'evasione vera, che implica la ricerca della sottrazione di ricavi o della dissimulazione di costi».

323 G. SCIFONI, *Derivazione rafforzata, ma non troppo: le rettifiche fiscali al bilancio "IAS/IFRS compliant"*, in Corr. Trib., n.14/2011, pp. 1132 ss., sostiene che «È appena il caso di rilevare che non esiste in ambito IRES una disposizione di tenore analogo a quella dell'art. 5, ultimo comma, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che, ai fini IRAP, sancisce il potere dell'Amministrazione finanziaria di verificare la corretta contabilizzazione delle poste di bilancio («Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa»). Non è un caso che la norma IRAP non richiami le valutazioni di bilancio tra i fenomeni la cui correttezza può essere sindacata dal Fisco. Fermo restando che, in ambito IRES, una previsione di analogo tenore potrebbe considerarsi implicitamente discendente dal principio di "derivazione rafforzata" affermato dall'art. 83 del T.U.I.R., si ritiene che il sindacato del Fisco non possa esplicarsi senza limiti nei confronti dei fenomeni valutativi, pena l'ingiustificata e inammissibile ingerenza in un contesto per sua natura discrezionale».

324 D. STEVANATO, *Profili tributari delle classificazioni di bilancio*, in Corr. Trib., n. 39/2008, pp. 3155 ss.

diverse interpretazioni dei rilievi contabili, darebbe così luogo ad un ipotetico doppio binario, tra contestazioni sui rilievi contabili e contestazioni sui conseguenti rilievi fiscali.³²⁵

La stessa Agenzia delle entrate è intervenuta sull'argomento, con la Circolare n.7/E del 28 febbraio 2011, con la quale sembra propendere per la teoria che riconosce un potere di maggior controllo dei rilievi di bilancio.

In particolare, l'Amministrazione, rileva che la rappresentazione del bilancio IAS/IFRS è comunque sindacabile, in sede di verifica, per gli effetti che ne derivano ai fini della determinazione dell'imponibile.

L'Agenzia osserva che la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione (e delle connesse imputazioni e classificazioni temporali) del bilancio IAS/IFRS, presuppone che i principi contabili internazionali siano stati correttamente applicati e che laddove emerga una loro erronea applicazione, gli uffici possono accertare direttamente il maggior imponibile.³²⁶

L'Agenzia afferma, soprattutto, che *«qualora i principi contabili internazionali consentano di effettuare scelte meramente discrezionali senza prevedere un criterio direttivo, l'amministrazione finanziaria potrà sindacare le opzioni adottate che, sulla base di specifici fatti e circostanze, risultino finalizzate al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali»*.³²⁷

In quest'ottica, anche gli aspetti valutativi connessi alle qualificazioni

325 I. VACCA e A. GARCEA, op. ult. cit., rilevano come *«In caso di accertamento, laddove prevalga la diversa impostazione contabile ritenuta corretta da parte dell'organo verificatore, si potrebbero creare situazioni di divergenza tra qualificazioni e valori civili e fiscali da gestire in regime di doppio binario. L'Amministrazione finanziaria, infatti, nell'attività di accertamento non è tenuta ad impugnare il bilancio anche quando contesta la correttezza delle poste ivi indicate, sicché si potrebbero verificare componenti fiscali diverse da quelle esposte in bilancio, a motivo di divergenze pro fisco o pro contribuente. E ciò, tenuto conto della continuità dei valori aziendali, può portare a conseguenti divergenze anche sugli esercizi successivi»*.

326 Nella predetta Circolare n. 7/E, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che *«la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati nei bilanci IAS compliant presuppone che i principi contabili internazionali di riferimento siano stati correttamente applicati. Ciò deve essere valutato in base agli elementi di fatto delle concrete fattispecie, tenendo conto dei dati e delle informazioni disponibili al momento della redazione del bilancio. In particolare, nel caso in cui emerga che la rappresentazione contabile dei fatti di gestione adottata in bilancio non sia conforme a quella prevista dai principi contabili internazionali, l'amministrazione finanziaria determina l'imponibile applicando i corretti criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili stessi»*.

327 A. MANZITTI e F. MARIOTTI, *Le nuove regole per applicare gli IAS al bilancio di esercizio*, cit., pp. 1121 ss., riconoscono che *«Per generale principio non è preclusa in linea generale la sindacabilità dell'Amministrazione finanziaria rispetto alla scelta bilancistica dell'impresa; tuttavia essa permane circoscritta a casi di irragionevole e palese violazione della normativa civilistica e dei principi contabili, laddove lo stesso legislatore tributario abbia posto espresso riferimento alla scelta bilancistica operata dagli amministratori, non potendo giammai (tale sindacabilità) informare il campo della discrezionalità tecnica e del prudente apprezzamento degli amministratori stessi. ... Ergo, un volta allocata la posta di bilancio in aderenza a quanto dettato dalla normativa civilistica ed a quanto suggerito dai principi contabili, la valutazione degli amministratori non potrà essere sindacata dal Fisco; tale impostazione, oltre che alla peculiare disciplina settoriale, appare coerente con un'interpretazione "costituzionalmente orientata"»*.

IAS/IFRS potrebbero essere fonte di contestazioni.³²⁸

Il rischio è che si potrebbero venire a determinare componenti fiscali diverse da quelle esposte in bilancio, sulla base delle diverse interpretazione delle regole di redazione del bilancio stesso.³²⁹

In realtà, la posizione espressa dall'Agencia sembra andare oltre gli ordinari poteri di accertamento della fattispecie impositiva.

Infatti l'Amministrazione ha bensì il potere di sindacare la corretta applicazione dei principi contabili in quanto essa ha ricadute sulla determinazione del risultato di bilancio e, quindi, sull'imponibile.³³⁰

Quando però i principi contabili ammettono soluzioni alternative, che sono entrambe legittime, è chiaro che il redattore del bilancio, nel compiere la scelta, si mantiene aderente alle regole contabili e non incorre in nessuna violazione.

Ciò indurrebbe ad escludere ogni possibile contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.³³¹

Per concludere sul punto, merita osservare che il Fisco, oltre a poter contestare le predette valutazioni a prescindere dalla impugnazione del bilancio, potrebbe

328 M. DAMIANI, *Principi contabili internazionali e reddito di impresa*, cit., p. 53, osserva come «gli ampi margini di valutazione previsti dalla normativa civilistica consentono scelte imprenditoriali difficilmente contestabili, la cui rettifica ad opera del Fisco sarebbe fonte di continue controversie. ... Già in passato, ed in controtendenza rispetto all'orientamento che si andava consolidando in dottrina, si era sottolineata la possibilità di riconoscere all'Amministrazione finanziaria il potere di rettificare, in sede di accertamento, il bilancio di esercizio, in caso di classificazione delle componenti reddituali contraria ai principi contabili. Tale spunto interpretativo trovava conferma nella formulazione normativa dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 446/1997, che, nella versione originaria, successivamente modificata dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 10 aprile 1998, n. 137, prevedeva che, "indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, le componenti positive e negative sono accertate in ragione della loro classificazione secondo corretti principi contabili"».

329 Secondo G. MELIS e E. RUGGIERO, *Pluralità di sistemi contabili*, cit., pp. 1624 ss., «l'introduzione di un'area in cui il reddito imponibile dovrà essere determinato in deroga alle disposizioni del TUIR, ed assunto nella sua connotazione contabile, potrà determinare, in sede accertativa, non soltanto il rischio di una reintegrazione dei principi contabili applicati, ma anche un conflitto circa la portata dell'inciso introdotto nell'art. 83, e l'esatto significato da attribuire, in concreto ed in relazione alle singole fattispecie, ai concetti di "qualificazione", "imputazione temporale" e "classificazione in bilancio"».

330 Per R. LUPI, *Sostituzione dei principi contabili alle regole fiscali*, cit., pp. 29 ss. «Sono piuttosto i poteri del Fisco di sindacare le valutazioni di fine esercizio a dover essere adeguati all'effettiva pericolosità delle situazioni sottostanti, ... Non si tratterebbe tanto di discutere su quale sia il criterio civilistico più corretto, ma di stabilire che il criterio seguito dal contribuente trova adeguato supporto nei principi contabili. Al Fisco non si chiederebbe una disquisizione fine a se stessa sul criterio valutativo più corretto, ma gli si consentirebbe di negare il vantaggio fiscale conseguito attraverso una applicazione distorta dei principi contabili».

331 Le scelte discrezionali consentite dal sistema IAS/IFRS riguardano, ad esempio, il comparto dei derivati, le ipotesi degli immobili di investimento, per i quali lo IAS 40 consente di scegliere liberamente se adottare il criterio di valutazione al *fair value*, oppure quello del costo, comportando differenze, ad esempio, sulla possibilità di rilevare e dedurre gli ammortamenti in sede fiscale. Analogamente, tra le altre scelte che possono avere impatto fiscale, vi è la stessa opzione di includere uno strumento finanziario nel portafoglio di *trading*, in quanto per gli strumenti finanziari di questo tipo, valutati al *fair value*, i costi di transazione sono direttamente imputati a conto economico, mentre per quelli classificati in altri portafogli e valutati con il metodo del costo ammortizzato i medesimi costi vengono "finanziarizzati", ossia ripartiti lungo l'intera durata del rapporto di finanziamento. E anche in questo caso, naturalmente, vengono a prodursi effetti fiscali differenti. Ed è difficile pensare che il potere di sindacato dell'Amministrazione possa estendersi a tutti questi aspetti.

anche intervenire attraverso l'elusione e l'abuso del diritto.

Si andrebbero così ad individuare le ipotesi elusive non negli atti negoziali connessi diretti alla strumentalizzazione di norme fiscali, ma in vicende attinenti a mere scelte di rappresentazione contabile.³³²

Il problema diverrebbe quello della possibilità di applicare gli strumenti dell'elusione tributaria e dell'abuso del diritto per sindacare le scelte specifiche di bilancio dei soggetti IAS/IFRS, in tutti quei casi in cui alla base di tali scelte, seppur effettuate con la corretta applicazione dei principi contabili, non sia ravvisabile una genuina valutazione economica, bensì un mero interesse al risparmio d'imposta.

7. L'adozione dei principi contabili internazionali nei Paesi dell'Unione

Tra gli Stati membri dell'Unione europea risulta che solamente 10 non hanno esercitato la facoltà concessa dall'articolo 5 del Regolamento n. 1606/2002 e non consentono così la redazione del bilancio di esercizio secondo i principi contabili IAS/IFRS.³³³

In relazione ai rapporti che esistono all'interno degli ordinamenti degli Stati dell'Unione, tra "*tax accounting*" e "*financial accounting*", in genere è possibile affermare che non vi sono né ordinamenti con una totale dipendenza del cd. "bilancio fiscale" dal bilancio civile, né ordinamenti con una loro totale indipendenza.

Le varie soluzioni presenti nei diversi sistemi dei Paesi europei, possono essere raggruppate in uno spettro di categorie ai cui estremi possono essere posti la cd. "*formal dependence*" e la cd. "*formal independence*".³³⁴

Rientrano nella prima categoria le ipotesi in cui i risultati della contabilità

332 Anche la stessa Agenzia intende forse fare riferimento proprio ad un sindacato in chiave antielusiva in quanto, nella predetta Circolare n.7/E, si precisa che «*il fine del comma 2 dell'art. 3 (n.d.r. del Decreto attuativo n. 48/2009) è quello di non imporre una coerenza nella rappresentazione di bilancio tra i partecipanti ad una medesima relazione negoziale, ma non può essere quello della legittimazione indiscriminata delle operazioni in esame anche nel caso in cui da queste derivi il conseguimento di indebiti vantaggi fiscali, ipotesi in cui resta impregiudicata l'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria in relazione alle norme di contrasto di aspetti elusivi comprese nel TUIR o altre specifiche normative*».

333 Dal sito internet dell'Unione europea, aggiornato al 1 luglio 2010, risulta che hanno esercitato l'opzione (con varie limitazioni e previsioni al loro interno) i seguenti Paesi: Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia.

334 P. ESSERS e R. RUSSO, *The Precious Relationship between IAS/IFRS, National Tax Accounting System and the CCCTB*, in *The Influence of IAS/IFRS on the CCCTB, Tax Accounting, Disclosure and Corporate Law Accounting Concepts - "A Clash of Cultures"*, Kluwer Law International, 2009, pp. 29 e ss..

ordinaria sono considerati decisivi per determinare il risultato tassabile, senza che intervengano ulteriori aggiustamenti.

La seconda categoria riguarda, invece, quelle situazioni in cui non vi è alcun collegamento tra regole contabili e regole fiscali: le prime sono governate da regole specifiche totalmente indipendenti dalle seconde.

Tra queste due categorie vengono considerate altre forme di collegamento tra i dati contabili ed i risultati fiscali.

Vi è la cd. "*Practically formal dependance*", la quale sostanzialmente può essere riconosciuta nel nostro principio di dipendenza, in cui le variazioni fiscali vengono utilizzate in collegamento con i risultati contabili.

Tale forma di dipendenza è quella utilizzata dagli ordinamenti di Stati quali, ad esempio, Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Spagna, Portogallo ed Italia.

Altra modalità di collegamento tra il sistema contabile e quello fiscale è stata rinvenuta nella cd. "*Material dependance*", definito come il sistema in cui «*principle financial accounting is decisive for tax accounting, but that it is not necessary that the use of fiscal option rights must be in accordance with the use of these rights in financial accounting*». ³³⁵

Tale regime viene adottato da Paesi quali, ad esempio, Gran Bretagna, Irlanda, Svezia, Malta e Grecia.

Da ultima viene individuata la categoria della cd. "*Material independence*", in cui «*although financial accounting can be seen as starting point for tax accounting, in practice separate tax accounts exist*». ³³⁶

Tale soluzione è prevista in Danimarca, Olanda, Polonia e Slovenia.

E' possibile, pertanto, sostenere che negli ordinamenti dei Paesi dell'Unione vi sia una sostanziale dipendenza tra i rilievi contabili e le determinazioni fiscali, poiché nella maggior parte dei casi quest'ultimi partono sempre dai risultati dei primi.

Si può poi affermare che all'interno di tale generale "dipendenza" contabile/fiscale, vi sono Paesi in cui il legame tra i due sistemi è maggiore che non in altri, e nei quali si prevede che l'imponibile delle società si determina

335 P. ESSERS e R. RUSSO, op. ult. cit., p. 32.

336 P. ESSERS e R. RUSSO, op. ult. cit., p. 32.

adottando il metodo delle variazioni fiscali da apportare al conto economico redatto secondo la legislazione nazionale.

È interessante notare come l'introduzione dei nuovi principi contabili IAS/IFRS ha comportato degli effetti che potremmo definire di convergenza non solo di tipo contabile, ma anche di tipo fiscale, anche in paesi all'interno dei quali è stato da sempre previsto un minore collegamento tra deduzioni contabili e deduzioni fiscali.

Sul principio di dipendenza, infatti, il punto di riferimento è da sempre stato il modello tedesco, tuttavia, tale principio è stato recentemente messo in discussione a tal punto che il Ministero delle finanze tedesco ha istituito una commissione per valutare l'impatto degli IAS/IFRS sul sistema di determinazione dell'imponibile, la quale ha concluso per l'abolizione del legame tra conto economico e dichiarazione dei redditi.

La maggiore preoccupazione da parte delle associazioni imprenditoriali che hanno sostenuto l'abolizione della dipendenza contabile è legata alle conseguenze di tipo finanziario-fiscale dovute dalla introduzione degli IAS/IFRS, in quanto l'utilizzo di tali principi contabili farebbe infatti emergere anche ricchezza non prodotta.

Diversamente, in altri ordinamenti, storicamente considerati come non aventi un collegamento tra il bilancio e la determinazione della base imponibile, come il Regno Unito, l'evoluzione normativa e giurisprudenziale è andata in direzione opposta.

Infatti, se per un lungo periodo è stata la giurisprudenza britannica ad indicare l'utilizzo dei principi contabili nazionali, con il *Finance Act* del 2004 è stato previsto espressamente il collegamento tra i nuovi principi contabili IAS/IFRS e il reddito imponibile.

La base di partenza è, pertanto, il conto economico determinato secondo gli IAS/IFRS al quale vengono apportati gli opportuni aggiustamenti.

Possiamo ora analizzare alcuni dei principali ordinamenti dei Paesi dell'Unione, per verificare la diversa modalità di come in essi è stata attuata l'introduzione dei principi contabili internazionali rispetto al nostro sistema.

Peculiare è la disciplina tedesca, ritenuta da sempre come la fattispecie tipica

della derivazione del reddito fiscale da quello contabile.³³⁷

Il legislatore tedesco, infatti, ammette in genere che i criteri di valutazione utilizzati nel bilancio civile possono essere conformi ai corretti principi contabili oppure a quanto previsto dalle norme tributarie, con un esplicito rimando a queste ultime.

L'originario stretto collegamento tra contabilità civile e quella fiscale è andato, però, nel tempo a diminuire, dapprima con l'introduzione di sempre maggiori differenze tra le due discipline, fino a giungere alla creazione di due distinti bilanci.³³⁸

Oggi, l'ordinamento tedesco, pur consentendo la redazione del bilancio d'esercizio secondo i principi IAS/IFRS, ha previsto la redazione di due bilanci, l'uno a carattere informativo, che le società possono redigere applicando gli IAS/IFRS se ritengono di farlo, e l'altro obbligatorio, disciplinato dal diritto tedesco interno, che serve per la determinazione dell'utile distribuibile (par. 325, *Handelsgesetzbuch* - HGB - ossia il codice commerciale tedesco, riformato nel 2004).³³⁹

Con l'emanazione del *Bilanzrechtsreformgesetz-BilReG*, avvenuta nel dicembre del 2004, è stato riaffermato l'obbligo per tutte le società di capitali di redigere il bilancio di esercizio, destinato ad assolvere la funzione di protezione del capitale sociale e di determinazione del reddito imponibile, in modo conforme alle

337 In M. GAMMIE, S. GIANNINI, A. KLEMM, A. OESTREICHER, P. PARASCANDOLO, C. SPENGLER, *Achieving a Common Consolidated Corporate Tax Base in the EU*, Centre for European Policy Studies, Brussels, 2005, p. 70, si legge che in Germania «Commercial and tax accounting are interrelated. The determination of profit by tax law based on a net worth comparison. The recognition and valuation of the items have to be done in conformity with the principles of proper bookkeeping which govern commercial accounts, unless the tax law provides otherwise. This rule is called the *authoritativeness principle*. Its most important effect is that the *prudence concept* (prudence principle combined with the *realisation principle* and the *imparity principle*), which dominates commercial accounts, also governs tax accounting unless the tax law stated otherwise».

338 P. ESSERS e R. RUSSO, op. ult. cit., p. 33, affermano che «In Germany, till the end of the twentieth century, only a few exceptions... prescribing linkage between tax and commercial accounts... The starting point is the *formelle Maßgeblichkeit*, meaning that fiscal option rights must be used in accordance with the use of these rights in financial accounting and that only explicit tax legislation can create differences between the financial and tax accounting. ... In Germany, tax accounting should not only follow the rules of financial accounting, in principle, but is also compulsory that the specific items shown in the financial accounts are recognized for tax purposes as well... Since 2005, IAS/IFRS are mandatory for the consolidated accounts of listed companies. For individual accounts IAS/IFRS is allowed, both for listed and non-listed companies, however, only for purposes of information. For purposes of profit distribution, taxation and financial services supervision, financial statements have to be in line with national accounting law».

339 G. STRAMPELLI, *L'introduzione dei principi IAS/Ifs e gli effetti sulla disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, in *Commentario alla riforma delle società, Obbligazioni-Bilancio*, Artt. 2410/2435 bis, cit., osserva: «Ravvisando l'assoluta incompatibilità tra la redazione del bilancio secondo gli IAS/IFRS ed il divieto alla distribuzione di utili non realizzati, il legislatore tedesco ha optato per la redazione di due bilanci proprio nell'intento di limitare la portata dell'introduzione dei principi contabili internazionali alla sola dimensione informativa dei conti annuali e di evitare ogni incidenza sulla funzione di protezione dei creditori sociali assolta da questi ultimi».

disposizioni dell'HGB.

Si è poi concessa (mediante l'introduzione del § 325, Abs 2a, HGB) alle sole *Große Kapitalgesellschaften* (di cui al § 267, Abs 3, HGB), la facoltà di predisporre un secondo bilancio d'esercizio conforme ai principi contabili internazionali avente funzione esclusivamente informativa e destinato alla pubblicazione nel *Bundesanzeiger* (in luogo di quello redatto secondo la disciplina interna).³⁴⁰

Un tale compromesso è stato raggiunto anche in considerazione della variabile fiscale.

In particolare, si è ritenuto che la determinazione del reddito imponibile non possa essere basata sul bilancio conforme ai principi non di rango legislativo, ma emanati da un ente privato, quale lo IASB.³⁴¹

Una simile soluzione consente di coniugare l'esigenza di preservare la funzione del bilancio, quale base per la determinazione degli utili distribuibili e del reddito imponibile, e quella di offrire un'informazione più rilevante agli investitori nel capitale di rischio.

L'opzione scelta dal legislatore tedesco comporta, però, notevoli costi amministrativi, ascrivibili (soprattutto) alla necessaria tenuta di una duplice contabilità, nonché l'obbligo di sottoporre a revisione contabile entrambi i bilanci di esercizio.

La redazione di due bilanci può incidere negativamente sulla chiarezza complessiva dell'informazione contabile, in quanto alla rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato di periodo determinata secondo i principi

340 Ai sensi del § 267, Abs 3, HGB, sono incluse tra le *Große Kapitalgesellschaften* le società che fanno ricorso al mercato dei capitali nonché quelle che superano due dei tre seguenti limiti dimensionali: attività pari ad Euro 16.060.000, fatturato dell'ultimo esercizio pari ad Euro 32.120.000, 250 dipendenti. Per le altre società resta fermo l'obbligo di depositare presso il *Registergericht* il bilancio conforme all'HGB, pur essendo loro consentito predisporre in via facoltativa un secondo bilancio conforme agli IAS/IFRS da portare a conoscenza dei soggetti interessati secondo le modalità giuridiche più opportune. L'esercizio della facoltà prevista dal § 325, Abs, 2a, HGB, implica la completa ed integrale applicazione dei principi IAS/IFRS ma non fa venire meno l'osservanza delle disposizioni dell'HGB che regolano profili estranei agli IAS/IFRS o che pongono oneri informativi ulteriori rispetto a quelli da essi previsti. Meno problematica, dal punto di vista giuridico, è l'introduzione dei principi IAS/IFRS per la redazione del bilancio consolidato, che riveste esclusivamente funzione informativa. Oltre a porre un obbligo in tal senso (come richiesto dall'art. 4 del Regolamento IAS) per le società i cui titoli sono quotati in un mercato regolamentato all'interno dell'Unione europea, il legislatore tedesco ha concesso una facoltà a tutte le altre società obbligate alla redazione dei conti consolidati. Benché in entrambi i casi vi sia l'obbligo di applicare interamente le previsioni contenute nel *corpus* dei principi IAS/IFRS, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'HGB relative all'individuazione dei soggetti tenuti alla redazione del consolidato, alla relazione sulla gestione, alla revisione ed alla pubblicazione dei conti consolidati, nonché a specifiche previsioni su contenuto di questi ultimi che impongono di fornire ulteriori informazioni rispetto a quelle richiesti dai principi IAS/IFRS.

341 Si vedano in tal senso gli Autori citati da G. STRAMPELLI, op. ult. cit., p. 113, nota 124.

IAS/IFRS si contrappone la comunicazione dell'utile distribuibile o delle perdite di periodo accertati sulla base del bilancio conforme alla disciplina interna.

La diversità dei risultati che possono emergere dai due bilanci genera incertezza su quale sia l'effettiva consistenza patrimoniale e il reale andamento della società.³⁴²

Qualora poi al bilancio conforme agli IAS/IFRS non siano allegati appositi conti di raccordo (la cui redazione non è richiesta dall'HGB, ma che può certamente essere decisa in via volontaria), può risultare estremamente difficoltoso per i destinatari di tale documento risalire dal risultato che emerge da esso all'ammontare dell'utile distribuibile.

Il legislatore francese, invece, non ha fatto alcun uso della facoltà prevista dall'articolo 5 del Regolamento IAS, limitandosi ad imporre gli IAS/IFRS ai soli bilanci consolidati ("*Ordonnance n. 2004-1382*"), ed impedendo alle imprese di utilizzare tali principi per i bilanci individuali.³⁴³

In Francia la determinazione della base imponibile relativamente all'imposta sulle società (*Impôt sur les sociétés*) è contenuta all'interno del *Code Général des Impôts* (CGI).

L'articolo 38 del CGI prevede che il reddito (*benefice*) imponibile è quello netto (*benefic net*) derivante dal risultato complessivo delle operazioni di qualunque natura effettuate dall'impresa (comma 1).³⁴⁴

Il comma 2 del medesimo articolo 38 stabilisce che il reddito netto è pari alla

342 G. STRAMPELLI, op. ult. cit., p. 115, rileva come «la soluzione accolta dal legislatore tedesco presenta l'ulteriore difetto di non essere risolutiva. Qualora gli Stati membri, in sede di attuazione delle direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE, consentissero o imponessero l'introduzione del fair value per la valutazione di alcune categorie di attività, lo stesso bilancio conforme alla disciplina interna diverrebbe inadeguato alla determinazione dell'utile distribuibile e, più in generale, all'assolvimento della funzione organizzativa, sì che renderebbe necessario introdurre ulteriori previsioni di legge per neutralizzare le componenti di reddito non realizzate».

343 P. MARCHESSOU, *L'incidence des normes IAS/IFRS sur les conditions de soumission à l'impôt sur les sociétés français des immobilisations corporelles, des immobilisations incorporelles et des instruments financiers*, in Estudios sobre las normas internacionales de contabilidad y el impuesto sobre sociedades en el ámbito de la unión europea, Instituto de estudios fiscales, Madrid, 2006, pp. 295/296, ha affermato che «l'ordonnance ne retient pas la possibilité offerte par le règlement d'autoriser ou d'imposer les normes comptables internationales pour les comptes sociaux. Par conséquent, le plan comptable général français continuera de s'appliquer obligatoirement pour la publication de ces comptes sociaux. Ledit plan comptable, inévitablement, fera l'objet de réformes en prise sur l'évolution européenne de la réglementation comptable. Toutefois, il peut être noté dès à présent, suite aux interventions du Conseil National de la Comptabilité (c'est-à-dire l'organisme français en charge de la normalisation comptable), la convergence des normes IFRS dans les comptes sociaux des entreprises françaises à effet au 1^{er} janvier 2005, par l'intégration dans le plan comptable général d'une partie de ces normes. Ainsi, l'évolution vers les nouvelles normes est plus subtile et moins directe qu'imposée par une loi. Le Comité de la réglementation comptable (CRC), chargé de créer le droit, a suivi ce mouvement».

344 In base al comma 1 dell'art. 38, il "bénéfice net" «est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation».

differenza tra il valore dell'attivo netto al termine e all'inizio del periodo d'imposta diminuito degli apporti e aumentato dei prelevamenti effettuati nel corso del medesimo periodo.³⁴⁵

Anche per l'ordinamento francese il reddito dell'impresa ai fini fiscali deriva da quello contabile, e l'equivalente del nostro principio di derivazione, in Francia viene denominato come "teoria del bilancio" (*théorie du bilan*), posta alla base della determinazione dell'imponibile sia per quanto riguarda i redditi d'impresa delle persone fisiche sia per quanto attiene all'imposta sulle società.³⁴⁶

La norma di riferimento in tal senso è l'articolo 38 *quater*, *annex III*, del CGI che ha previsto uno stretto collegamento tra i principi dettati dallo stesso CGI e quelli definiti dal *plan comptable général*.³⁴⁷

La seconda parte della norma mette infatti in evidenza come non si applichi la previsione del *plan comptable général* ogni qual volta quest'ultima risulti incompatibile con la previsione del CGI.

Ciò significa, a contrario, che ove la norma fiscale non preveda delle rettifiche al dato contabile, si applica quanto stabilito in sede di bilancio.³⁴⁸

Prima del 1965, data in cui venne emanato il Decreto n. 65-968 che, conteneva l'attuale formulazione dell'articolo 38 *quater*, *annex III*, del CGI, il diritto tributario prescindeva dalla materia contabile, collegandosi raramente alle

345 Il comma 2 dell'art. 38 dispone che «*le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminué des suppléments d'apports et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés*».

346 In M. GAMMIE, S. GIANNINI, A. KLEMM, A. OESTREICHER, P. PARASCANDOLO, C. SPENGLER, *Achieving a Common Consolidated Corporate Tax Base in the EU*, cit., p. 69, si legge che in Francia «*Tax and accounting results are closely linked since numerous tax-generated items are included in the accounting records and accounts. In certain circumstances, tax law takes precedence over accounting law. Companies wishing to take advantage of certain tax concessions are obliged to make purely fiscal entries in their accounting records and hence include them in their financial statements. Tax law set out separate rules for the deductibility of certain expenses and the taxation of certain revenues*».

347 L'art. 38 *quater*, dispone: «*Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt*».

348 Una particolare attenzione merita il riferimento al *plan comptable général* operato dalla normativa fiscale per ciò che concerne il rispetto del principio di legalità stabilito all'interno dell'ordinamento francese dall'articolo 34 della Costituzione. Tale disposizione prevede che «*la loi fixe les règles concernant... l'assiette, le taux et le modalités de recouvrement des impositions de toutes natures*». Tenuto conto che il *plan comptable général* è stato introdotto attraverso un decreto ministeriale, quindi fonte secondaria all'interno della gerarchia delle fonti, e le modifiche vengono sottoposte esclusivamente all'attenzione del Consiglio Nazionale di Contabilità e approvate con la medesima fonte legislativa, si pone il problema di valutare se in mancanza di una espressa previsione del CGI, sia possibile fare totale riferimento a quanto previsto in materia di bilancio. Il *Conseil d'État* non ha mancato di sottolineare nella sua giurisprudenza che ai sensi dell'articolo 38 *quater*, *annex III*, del CGI, il contribuente non può opporre l'applicazione del *plan comptable général* a quanto previsto in materia fiscale.

definizioni elaborate nel *plan comptable général*.³⁴⁹

Successivamente a tale modifica normativa, e con l'elaborazione di un nuovo *plan comptable général*, si diede avvio ad un collegamento molto stretto tra i due ambiti, contabile e fiscale, in cui i valori contabili hanno acquistato rilievo fiscale solo se contenuti nel predetto *plan comptable*.

La base imponibile dell'imposta sui redditi, pertanto, si ottiene ora a partire dal risultato contabile il quale subirà le correzioni e gli aggiustamenti extracontabili sulla base delle norme fiscali.

Queste variazioni fiscali avvengono fuori dal bilancio, prevedendo un prospetto di collegamento da utilizzare all'interno della dichiarazione dei redditi.

Nel regime fiscale, pertanto, il raccordo tra il conto economico determinato secondo le regole contabili e quanto, ove specificato dal CGI, diversamente previsto dalla disciplina fiscale, è assicurato da questo prospetto speciale che registra le varie differenze.

In tale documento, denominato *tableau n. 2058*, sono evidenziate le differenze sia temporanee sia permanenti del reddito imponibile rispetto a quello contabile, oltre che ad ulteriori trattamenti fiscali differenziati, come nel caso dei crediti d'imposta, dei *capital gain* ovvero delle perdite fiscali riportabili negli esercizi successivi.

La Francia si pone in tal modo all'interno di quei paesi in cui la base imponibile per l'imposta sulle società risulta dalle variazioni in aumento e in diminuzione apportate al risultato contabile, così come previsto dal CGI.

Relativamente all'adozione dei principi contabili internazionali, a differenza di Stati come l'Italia, il legislatore francese ha utilizzato un approccio più morbido, prevedendo quello che la dottrina francese ha identificato come "processo di convergenza" tra il *plan comptable général* e i principi IAS/IFRS.

349 J. P. FRADIN e J. B. GEFFROY, *Traité du droit fiscal de l'entreprise*, Parigi, 2003, p. 256, affermano: «Au début du XX^e siècle, le bénéfice imposable incluait le seul résultat des opérations habituelles liées à l'activité courante de l'entreprise (art. 2 de la loi du 31 juillet 1917). Cette conception restrictive - dite «théorie de la source» - laissait de côté les profits exceptionnels (plus-values) provenant des cessions d'éléments d'actif en cours ou en fin d'exploitation. Après une vive controverse entre l'Administration, favorable à la taxation des plus-values, et les entrepreneurs, attachés à l'imposition des seuls résultats courants, le Conseil d'Etat donna raison aux contribuables en 1924. En réaction, le ministère des Finances fit adopter la loi du 23 février 1933, complétée par le décret-loi du 20 juillet 1934, pour rendre imposables les plus-values (CGI, art. 38-1). Puis, afin d'appréhender la totalité du résultat de l'entreprise, grâce à la comparaison de deux bilans successifs, la "théorie du bilan" fut substituée à celle de "la source" par la loi du 13 janvier 1941, devenue l'article 38-2 du CGI. Cette disposition précise que le bénéfice imposable s'entend du bénéfice net et elle en donne deux définitions reposant sur la comptabilité. Leur combinaison avec le principe d'annualité de l'impôt, fournit des critères avec le principe d'annualité de l'impôt, fournit des critères et un rythme de détermination du résultat imposable, après certains retraitements fiscaux».

In considerazione poi del fatto che, tra le opzioni previste dal Regolamento n. 1606/2002, non è prevista né vietata l'introduzione dei principi contabili internazionali attraverso il "filtro" degli Stati stessi rappresentato, in Francia è stato attribuito al Comitato di regolamentazione contabile (CRC), il compito di elaborare le indicazioni del Consiglio Nazionale di Contabilità (CNC, organo consultivo rispetto al Ministero dell'Economia), che, a seguito di approvazione interministeriale e dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (*Journal officiel*), assumono forza di legge.³⁵⁰

Il CRC detiene, inoltre, una totale competenza sulle modifiche al *plan comptable général*.

La scelta francese è stata, pertanto quella di mantenere un controllo sulla materia contabile che, dopo l'elaborazione del Regolamento IAS e dei successivi regolamenti della Commissione Europea, è sempre di più sottratta al governo degli Stati nazionali.

Il legislatore francese, in considerazione del fatto che, in alcuni casi, le norme contabili modificano la base imponibile delle società, con una inevitabile ripercussione sul gettito dello Stato, ha voluto in tal modo tutelarsi e mantenere un certo grado di sovranità nazionale su tale materia.³⁵¹

In sintesi, la scelta del legislatore francese relativamente all'introduzione dei principi contabili internazionali appare, nonostante le problematiche operative, molto chiara.

Non è prevista la redazione dei bilanci di esercizio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS ma, in considerazione della normativa del CGI e tenuto conto del processo di convergenza del *plan comptable general* con i principi

350 Si veda nota 343.

351 P. MARCHESSOU, *L'incidence des normes IAS/IFRS sur les conditions de soumission à l'impôt sur les sociétés français des immobilisations corporelles, des immobilisations incorporelles et des instruments financiers*, cit., afferma che «La position de l'administration fiscale française considère essentiel de maintenir le principe de convergence, permettant de donner aux entreprises un langage qui permet des comparaisons, mais qui permet aussi d'éviter la dérive entre les comptes sociaux et les comptes consolidés. Le souci de simplicité paraît chez elle dominant, afin de permettre à l'entrepreneur de déterminer le résultat fiscal sur la base du résultat comptable; ce passage aisé de l'un à l'autre est aussi pour elle un langage de neutralité, dans le souci notamment d'éviter une trop grande volatilité dans les comptes sociaux». L'Autore aggiunge altresì che «il est apparu au groupe IAS/Fiscalité français que la poursuite de la convergence du plan comptable général vers les IAS/IFRS va soulever des problèmes fiscaux substantiels parce que la philosophie des normes compatibles internationales est, sur plusieurs points conceptuels majeurs, en contradiction avec le droit comptable et fiscal français: le principe de la primauté de la substance économique sur la forme juridique, au recours à la juste valeur mais aussi l'utilisation de l'actualisation. En d'autres termes, la poursuite de cette convergence va probablement nécessiter une déconnexion entre fiscalité et comptabilité, dont nous avons déjà vu qu'elle renforce l'autonomie des États mais va constituer une révolution dont les conséquences n'ont encore été évaluées».

IAS/IFRS, sono inevitabili dei riflessi fiscali.³⁵²

Tuttavia, questi vengono neutralizzati sia a monte, attraverso il controllo valutativo operato dal CRC al momento del recepimento dei vari principi IAS/IFRS di volta in volta adottati, sia in sede operativa, attraverso la redazione del prospetto extracontabile previsto dalla legislazione nazionale, che permette di evitare l'eventuale "inquinamento" dei risultati fiscali che deriverebbe dall'introduzione dei principi contabili internazionali nel conto economico.³⁵³

Particolare, invece, è stata la scelta della Gran Bretagna, in cui il legislatore ha invece previsto la facoltà, ma non l'obbligo di utilizzo degli IAS/IFRS nei bilanci di esercizio delle società.³⁵⁴

Nel Regno Unito sussistono in genere normative diverse e separate in tema di determinazione del reddito civilistico e fiscale, anche se alla fine non è possibile parlare di completa irrilevanza delle norme fiscali dal bilancio civilistico.

Il legislatore britannico ha previsto che, anche ai fini fiscali, venisse garantita una parità di trattamento tra i soggetti che decidono di utilizzare gli IAS/IFRS e i soggetti che diversamente restano ancorati ai principi nazionali UK GAAP.³⁵⁵

Inizialmente, con il *Financial Act* del 1998, è stato espressamente previsto il collegamento tra il risultato di bilancio ed il reddito imponibile: la base di partenza è il conto economico ottenuto dall'applicazione dei principi contabili nazionali (UK GAAP) al quale venivano apportati gli opportuni aggiustamenti.³⁵⁶

352 P. MARCHESSOU, op. ult. cit., p. 297, afferma che «*La comptabilisation fondée sur la substance plus que sur l'apparence juridique, le bilan de l'entreprise reflétant la valeur actuelle de ses actifs et de ses passifs et non plus la représentation historique de son patrimoine, constituent autant de défis pour la détermination du résultat fiscal*».

353 In D. ROXBURGH, *Tax Accounting - Key Themes and Recent Developments in the United Kingdom*, in *European Taxation*, Agosto/Settembre 2009, p. 447, si legge: «*Trading profits must be computed for UK tax purposes "in accordance with GAAP, subject any adjustment required or authorised by law"* [n.d.r. Sec. 25(1) Income Tax Act 2005 e Sec 46(1) Corporation Tax Act 2009] ... *Where accounts are prepared in accordance with International Accounting Standards (IAS), such accounts do, however, apply for tax purposes* [n.d.r. Sec 50(1) (a) Financial Act 2004] ... *The accounting profit is first adjusted to comply with GAAP or IAS, which may be necessary where, for example, the accounts of an individual or entity other than a UK company, and not, therefore, subject to audit, do not give a true and fair view ... Lastly, the specific adjustments to accounting practice required by law must be applied*».

354 Alla sezione 42 del *Finance Act* del 1998 si prevede che «*for the purpose of case I or II of Schedule D the profits of a trade, profession or vocation must be computed on an accounting basis which gives a true and fair view, subject to any adjustment require or authorised by law in computing profits for those purposes*».

355 M. GAMMIE, S. GIANNINI, A. KLEMM, A. OESTREICHER, P. PARASCANDOLO, C. SPENGLER, cit., p. 71, «*In the United Kingdom there is a clear distinction between the tax accounts and the financial statements. Even if the underlying concepts and principles in both sets of accounts are identical, the basis for arriving at profits in the financial accounts is not the same as the basis used for tax purposes. However, trading and property business profits now take UK GAAP or IFRS as the starting point for computing taxable profits subject to adjustment under specific tax rules*».

356 Il c.d. *Finance Act* è in parte corrispondente alla legge finanziaria italiana, che incide su singole tematiche ma che ripropone il *Finance Act* dell'anno precedente, evidenziando le singole modifiche. Il *Finance Act* può correttamente farsi rientrare all'interno della categoria degli *Statute*, quali atti del Parlamento (*Acts of Parliament*), comprensivi inoltre degli atti di legislazione delegata e di quelli di carattere regolamentare, sia a livello centrale che locale. Tuttavia, quando nell'ordinamento britannico si fa riferimento alla *statute law*, identificandolo con un atto del

Il riferimento del *Finance Act* del 1998 deve essere integrato dalla previsione normativa inclusa all'interno della sezione 836A dell'*Income and Corporation Taxes Act* del 1998 (ICTA) che identificava la *accounting basis* con i «*generally accepted accounting practice with respect to accounts of UK companies that are intended to give a true and fair view for the purposes of the relevant provision of the Companies Act*».

Lo stesso ICTA, dispone che la base imponibile dell'imposta sulle società viene determinata dal totale dei profitti che una società realizza aggregando le diverse tipologie di reddito (quali, ad esempio, i redditi derivanti da attività di commercio - *Schedule D, case I* - i redditi derivanti da interessi, annualità e altri tipi di pagamenti annuali, dividendi, ecc - *Schedule D, case III* - ed altri tipi di reddito - *Schedule D, case VI*), e sommando anche i *capital gains*.³⁵⁷

Il successivo *Finance Act* del 2004 ha poi riconosciuto che si possono considerare i «*generally accepted accounting practice (GAAP)*» comprensivi dei principi contabili IAS/IFRS adottati in ambito comunitario.³⁵⁸

Si è in tal modo resa opzionale la redazione del bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali.

La *Section 50*, del *Finance Act* 2004, ha, infatti, incluso tra i principi che possono essere utilizzati per la definizione della base imponibile anche gli IAS/IFRS, sia quelli regolarmente approvati dalla Commissione europea secondo il descritto meccanismo di *endorsement*, sia quelli non ancora approvati, restando nella facoltà del redattore del bilancio la scelta tra l'uso del principio non ancora

parlamento, si indica una fonte che ha una supremazia assoluta su qualsiasi altra fonte del diritto, ma senza alterare i principi della *common law*, in quanto l'introduzione di una determinata regola tramite una legge scritta non può sovrapporsi a quanto è previsto dalla giurisprudenza. In un sistema come quello britannico, infatti, la supremazia del Parlamento è pur sempre da collegare con il ruolo della giurisprudenza.

357 L'art. 9 dell'ICTA dispone che «*the amount of any income shall for purposes of corporation tax be computed in accordance with income tax principles, all questions as to the amounts which are or are not to be taken into account as income, or in computing income, or charged to tax as a person's income, or as to the time when any such amount is to be treated as arising, being determined in accordance with income tax law and practice as if accounting periods were years of assessment*».

358 P. ESSERS e R. RUSSO, *The Precious Relationship between IAS/IFRS*, cit., p. 34, osservano che «*the more the science of business economics prospered and UK Generally Accepted Accounting Practice (GAAP) was developed, the more tax accounting and financial accounting became linked to each other. As a consequence, judges were increasingly prepared to follow financial accounting rules for tax purposes. This process culminated in section 42 Finance Act 1998 and Section 50 Finance Act 2004, prescribing generally accepted accounting practice for tax accounting of a trade, profession or vocation, "subject to any adjustment required or authorized by law in computing profits for those purposes". Generally accepted accounting practice can be UK GAAP or IFRS. Both for tax accounting and for financial accounting the "true and fair view" principle is leading. However, this does not mean that when a company has the possibility to make a choice between tax accounting and financial accounting exist, e.g., with respect to depreciations, it seems to be justified to consider the UK system as a "material dependence" system. IAS/IFRS are permitted for the annual accounts of both listed and non-listed companies (except for the charity sector)*».

adottato e il principio contabile nazionale.³⁵⁹

Ciò dimostra che a partire dal 1998 la volontà del legislatore britannico è stata quella di rafforzare il collegamento tra il risultato contabile e quello imponibile e di considerare che non esistono rilevanti differenze tra le rappresentazioni contabili che si hanno dalla applicazione degli *UK GAAP* o degli IAS/IFRS di matrice europea.

Bisogna anche osservare che nell'ordinamento anglosassone, il risultato reddituale di un bilancio civile è molto simile a quello cd. fiscale.

Come abbiamo avuto modo di esporre nel primo capitolo, la disciplina contabile degli ordinamenti di *common law* evidenzia una struttura di bilancio molto più flessibile e meno analitica di quella richiesta negli ordinamenti di *civil law*.

E' per tale motivo che per questi ordinamenti si fa più fatica a distinguere in maniera netta, come potrebbe avvenire in un ordinamento come ad esempio quello italiano, tra un "bilancio civile" e "bilancio fiscale". Gli aggiustamenti che devono essere apportati al primo per raggiungere il reddito imponibile sono minori di quelli che vengono effettuati con il sistema delle variazioni utilizzato negli ordinamenti di *civil law*.

Ed è anche per tale motivo che la definizione della base imponibile per le società resta in ogni caso soggetta, oltre che agli interventi previsti dagli annuali *Finance Act*, alle interpretazioni che la giurisprudenza può fornire in merito all'applicazione dei principi contabili nazionali e internazionali.

L'intervento delle Corti ha proprio il fine di verificare una corretta determinazione reddituale per evitare abusi degli operatori.

Questo intervento può essere effettuato in tutti i casi in cui il giudice ritenga

359 Negli *Tax Acts* si legge: «“generally accepted accounting practice” means (a) in relation to the affairs of a company or other entity that prepares accounts in accordance with international accounting standards (“IAS accounts”), generally accepted accounting practice with respect to such accounts; (b) in any other case, UK generally accepted accounting practice. ... “international accounting standards” has the same meaning as in Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and the Council of 19 July 2002 on the application of international accounting standards. Where the European Commission has in accordance with that Regulation adopted an international accounting standard with modifications, then as regards matters covered by that standard (a) generally accepted accounting practice with respect to IAS accounts shall be regarded as permitting the use of the standard either with or without the modifications, and (b) accounts prepared on either basis shall be regarded for the purposes of the Tax Acts as prepared in accordance with international accounting standards. ... “UK generally accepted accounting practice” (a) means generally accepted accounting practice with respect to accounts of UK companies (other than IAS accounts) that are intended to give a true and fair view, and (b) has the same meaning in relation to (i) individuals, (ii) entities other than companies, and (iii) companies that are not UK companies».

che la rappresentazione contabile dei fatti di gestione non sia delineata correttamente dal punto di vista fiscale o che sulla stessa problematica siano riscontrabili alternative e differenti metodi di contabilizzazione.

Trattandosi di un ordinamento giuridico di *common law*, infatti, è rilevante quanto stabilito negli orientamenti giurisprudenziali, oltre che nelle specifiche disposizioni dei *Tax Acts*.³⁶⁰

La rappresentazione fornita dai principi contabili, infatti, non vincola giuridicamente il giudice poiché spetta, in ogni caso, alla Corte la verifica della “pratica contabile” rispetto ai corretti e ordinari principi di contabilità commerciale (*commercial accountancy*).³⁶¹

Un totale affidamento ai principi contabili avrebbe comportato una totale rinuncia all’esercizio della funzione interpretativa del giudice, in particolare in un ordinamento giuridico di *common law*.

La determinazione contabile viene, quindi, assunta come una situazione di fatto a disposizione del giudice che attraverso l’analisi della fattispecie, nell’ipotesi in cui nell’ambito delle disposizioni dei *Tax Act* non si disponga diversamente, rende l’interpretazione valida anche dal punto di vista fiscale.

Il giudice ha così il compito di verificare la correttezza del principio di contabilità generalmente accettato anche nell’ambito del sistema tributario e non solo in quello di determinazione contabile.

Il ruolo della giurisprudenza, come soggetto che definisce la base imponibile per l’imposta sulle società, continua anche dopo l’introduzione delle modifiche avvenute con i predetti *Finance Act* del 1998 e del 2002, anche se con l’adozione dei principi IAS/IFRS, stante la loro fonte di provenienza regolamentare, il ruolo

360 Ad esempio, nel periodo antecedente all’introduzione del *Finance Act* del 2002, si potevano distinguere due orientamenti giurisprudenziali che attribuivano diversa rilevanza alla determinazioni contabili. Secondo un primo orientamento, l’interprete avrebbe dovuto, come prima operazione, verificare il trattamento contabile riservato al componente positivo o negativo di reddito e in una seconda fase accertare se esistesse una normativa fiscale che disponeva diversamente, intesa sia come disposizione presente in uno dei *Tax Acts* sia nei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia tributaria. Diversamente, un secondo orientamento, attribuiva al giudice il compito di analizzare preliminarmente la problematica dal punto di vista fiscale, senza far riferimento alla materia contabile, e solo successivamente utilizzare, in mancanza di riferimenti, l’approccio seguito dai principi contabili. La decisione finale spettava comunque al giudice, senza un rinvio esplicito alla disciplina contabile.

361 La Corte ha sostenuto che il giudice deve applicare i principi contabili ogniqualvolta sussistano tre condizioni: 1) il principio contabile si applica espressamente alla situazione in questione; 2) esiste una sola possibilità di rappresentazione contabile; 3) quanto esposto in bilancio è coerente con la rappresentazione effettiva del reddito prodotto dal contribuente ovvero conforme alla rappresentazione veritiera e corretta (*true and fair view*) dell’utile o della perdita della società. La Corte ha ritenuto che se nell’ambito della determinazione del reddito prodotto dalla società esiste un sistema che è già utilizzato per determinare il medesimo reddito (*true and fair view*) ben può il giudice assumere come base di riferimento tale valore, fermo restando il potere della Corte di modificare la valutazione sulla base dei principi generalmente accettati in materia tributaria.

della giurisprudenza è stato fortemente limitato.

Nonostante ciò, però, il sistema contabile/fiscale anglosassone è quello che ha risentito meno degli altri della introduzione dei principi contabili internazionali, vista la sostanziale corrispondenza tra la filosofia del proprio ordinamento contabile e quella che, invece, governa il sistema IAS/IFRS.

Da questa breve analisi, possiamo affermare che partendo da problematiche comuni risulta tra gli Stati dell'Unione un processo di convergenza delle soluzioni adottate dai legislatori fiscali per la determinazione del reddito imponibile, che è quello di fare affidamento alla determinazione contabile.

Con l'emanazione del Regolamento IAS, si è posta, infatti, la medesima problematica fiscale sia per gli ordinamenti che hanno esercitato tra le opzioni concesse quella di permettere la redazione dei bilanci di esercizio secondo tali principi (come ad esempio l'Italia) sia per gli Stati che, diversamente, non hanno previsto tale possibilità per le loro società

Le soluzioni analizzate sono state le più varie, ma tutte però finalizzate a far in modo che ci l'ordinamenti fiscali degli Stati risenta nel minor modo possibile dell'introduzione dei principi IAS/IFRS nei sistemi contabili.

Tuttavia, se si analizzano nel dettaglio gli interventi operati dagli ordinamenti sopra considerati, si ci rende conto che il passaggio ai principi IAS/IFRS risulta di più difficile applicazione per le imprese site in Paesi di *civil law* rispetto a quelle relative ai paesi di *common law*.

Possiamo forse affermare che dagli esempi provenienti dai sistemi adottati in alcuni Stati europei, risulta che le modalità di recepimento dei principi contabili internazionali nel nostro ordinamento sono state forse troppo poco "strutturate" e soprattutto non sono state ben valutate le corrispondenti conseguenze fiscali.

8. Conclusioni

Da quanto fin qui esposto, è emerso come la previsione del nostro legislatore di permettere l'applicazione dei principi IAS/IFRS anche al bilancio d'esercizio delle società non quotate, abbia dato origine a numerose problematiche derivanti dalla trasposizione nel nostro ordinamento di un criterio contabile fondato su presupposti e finalità diverse da quelle che hanno da sempre orientato la contabilità nazionale.

Nel rispetto del principio di derivazione le "norme di variazione" fiscale, cioè le disposizioni del TUIR che disciplinano il passaggio dal risultato di bilancio al reddito imponibile, hanno avuto fino ad ora come riferimento solamente il bilancio redatto secondo le regole civilistiche.

L'inserimento, pertanto, delle regole contabili internazionali e, soprattutto, dei loro principi guida ed i relativi criteri di riferimento (il principio di prevalenza della sostanza sulla forma o la valutazione a *fair value* di alcuni componenti patrimoniali), ha comportato il sorgere di difficoltà di coordinamento tra il risultato del bilancio redatto secondo i principi IAS/IFRS e le norme del TUIR.

E' in tal modo sorto il problema se il principio di derivazione resti ancora valido ed eventualmente con quali criteri.

Abbiamo visto che con i diversi interventi che si sono susseguiti nel nostro ordinamento, il bilancio redatto con i criteri IAS/IFRS ha oggi piena rilevanza civile e, soprattutto, fiscale.

Dal punto di vista tributario, sembra quasi che si sia giunti ad una specie di sistema di "monobinario", in cui il reddito d'impresa che si determina dalla applicazione dei principi contabili internazionali, acquista *in toto* anche il valore di reddito imponibile.³⁶²

La piena identificazione però del bilancio fiscale da quello civile conduce, come visto, a problematiche che potremmo definire di rigetto, quale conseguenza dell'innesto della struttura dei principi contabili internazionali nel nostro ordinamento giuridico.

Ad esempio, si è visto come l'eccessiva volatilità del risultato imponibile, a causa dei criteri valutativi, che caratterizzano le rappresentazioni IAS/IFRS, potrebbe apparire non coerente con la normativa fiscale, da sempre contraria a dare rilevanza alle poste di natura valutativa.

Conseguenza di ciò sarebbe il mutamento dell'oggetto dell'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Quest'ultima, infatti, dovrebbe ora verificare la corretta applicazione dei

362 G. ZIZZO, *Gli IAS e la determinazione del reddito d'impresa nella relazione Biasco*, in Corr. Trib., n. 36/2007, pp. 2899 ss., si chiede se si sia interrotto il processo che postula l'unitarietà e la tendenza all'autosufficienza delle regole sul reddito imponibile e l'attenuazione del vincolo di dipendenza del reddito civilistico, e se si stia proprio in questi ultimi tempi affermando, invece, l'opposta tendenza di cercare di ridurre al minimo le divergenze tra disciplina sui bilanci e quella fiscale sul reddito d'impresa fino all'estremo limite di ipotizzare un sistema unico e quindi un monobinario come per l'IRAP.

principi IAS/IFRS, e ciò implicherebbe, per il fisco, di pronunciarsi su regole contabili sostanzialmente diverse da quelle nazionali.

Ciò rischia di dare vita ad un contenzioso che si svolgerebbe così su un campo d'indagine talmente "valutativo" da ingenerare complicazioni e, soprattutto, assenza di certezze per i contribuenti.

Il problema di eliminare le valutazioni di bilancio dalle determinazioni dell'imponibile e, dunque, di non recepire il nuovo e più generale principio di prevalenza della sostanza sulla forma, assume rilevanza non solo per l'Amministrazione fiscale, ai fini del contrasto delle presunte determinazioni "arbitrarie" del contribuente nella misurazione dell'imponibile, ma anche nei confronti del contribuente per contrastare le pretese impositive dell'Amministrazione finanziaria eventualmente basate sulla soggettiva interpretazione di tale principio.

Ulteriore rischio che deriverebbe dall' assumere come reddito imponibile il risultato del bilancio IAS/IFRS sarebbe quello di affidare la determinazione dell'imponibile fiscale a regole di bilancio che vengono continuamente modificate da un organismo privato (IASB), anche se oggetto di omologa da parte dell'Unione europea.

Il nuovo principio di derivazione dagli IAS/IFRS espone così non solo il bilancio, ma anche la determinazione del reddito imponibile ai cambiamenti decisi dagli organi competenti (IASB e Commissione UE).

Questi cambiamenti, inoltre, essendo recepiti mediante regolamenti comunitari, esplicano la loro efficacia in modo vincolante, a differenza dei principi contabili nazionali, e si rendono operanti al di fuori di ogni controllo e valutazione di politica fiscale del governo e del legislatore interno.

In seguito al "recepimento fiscale" dei principi contabili IAS/IFRS si è poi avuta l'esigenza di evitare che in tal modo si crei una disuguaglianza tra il reddito imponibile determinato dalle società che adottano i principi IAS/IFRS e le altre che non li adottano.³⁶³

Possiamo pur sempre osservare che ora è il singolo soggetto che può scegliere se adottare o meno il sistema della tassazione sulla base dei principi contabili

363 M. DAMIANI, *Principi contabili internazionali e reddito d'impresa: le novità della Finanziaria 2008*, cit., pp. 53 ss.

internazionali e quindi può, se lo vuole, evitare la discriminazione paventata.

Vi è però l'ulteriore problema di interferenza del fattore fiscale nella scelta dell'impianto contabile: quei soggetti che potrebbero scegliere tra principi nazionali o internazionali possono essere influenzati in tale scelta dalle sue conseguenze sul piano del prelievo tributario.

Vengono così a coesistere due sistemi di tassazione che, in ipotesi di situazioni economico/aziendali identiche, possono condurre a redditi imponibili diversi, differenti potendo essere i criteri adottati utilizzando gli IAS/IFRS ovvero la disciplina contabile tradizionale.

In ogni caso la neutralità fiscale tra società che adottano i principi IAS/IFRS e quelle che si attengono alla disciplina contabile nazionale deve essere considerata non per pervenire ad una disciplina fiscale che produca identici effetti su tutti i soggetti, ma come rimedio alle disposizioni fiscali sul reddito d'impresa, evitando una ingiustificata disparità di trattamento soltanto per il differente regime contabile adottato.³⁶⁴

In tal modo sembrerebbe che si sia aumentata la distanza tra la configurazione reddituale di conto economico e quella desumibile dalla dichiarazione dei redditi.

La conclusione che se ne trae è che le modalità prescelte dal legislatore nazionale per garantire il coordinamento fra gli IAS/IFRS e la disciplina fiscale nazionale rappresentano l'ultimo stadio di una serie di interventi che postulano sempre più una sensibile dicotomia tra reddito di esercizio e la base imponibile ai fini della tassazione societaria.³⁶⁵

In tal modo, l'esigenza di un collegamento tra prelievo tributario ed effettiva capacità contributiva non passa perciò necessariamente attraverso la identificazione dell'imponibile con il risultato di esercizio.

Ben potrebbe accadere che quest'ultimo segua un modello di reddito e l'imponibile ne segue un altro, sulla base delle diverse risultanze contabili

364 G. ZIZZO, *Abuso di regole volte al "gonfiamento" della base imponibile ed effetto confiscatorio del prelievo*, in Atti della giornata di studi in onore di Gaspare Falsitta, Padova, 2012, pp. 45 ss., ha osservato che «*se tutte le società potessero scegliere tra i due sistemi, il secondo problema, quello della neutralità del fattore fiscale, sopravvive al primo, quello dell'uguaglianza, posto che il diverso prelievo dipenderebbe dall'esercizio di un'opzione*».

365 L. DE ANGELIS, *Quale "modernizzazione" per il diritto contabile italiano?*, in Studi in onore di Umberto Belviso, Bari, 2011, vol. I, pp. 389-407, ha osservato che la scelta italiana di aver permesso l'adozione della redazione dei bilanci d'esercizio sulla base dei principi IAS/IFRS ha comportato che ora tra i bilanci predisposti dalle imprese IAS e non IAS - ispirati a principi di redazione e soprattutto a criteri di valutazione diversi tra loro - non vi è più possibilità di operare alcuna apprezzabile comparazione. Sarebbe così venuto meno, in sostanza, il postulato della comparabilità dei bilanci di imprese diverse operanti su uno stesso mercato, che aveva fortemente caratterizzato la IV e VII Direttiva.

adottate.

In dottrina sono sorte diverse questioni: come attuare questo più stretto collegamento dell'imponibile con il bilancio IAS/IFRS; come risolvere il problema della forte incidenza del ricorso a criteri valutativi, foriero di possibili contestazioni; come potrà il fisco mantenere il controllo dell'imponibile in un assetto IAS/IFRS soggetto ai continui aggiustamenti operati dall'organismo di contabilità a ciò preposto.³⁶⁶

Emerge così che è difficile trovare un perfetto equilibrio tra il principio di derivazione del reddito imponibile dalle risultanze del bilancio anche per le imprese che utilizzano gli IAS/IFRS, e l'adozione del criterio della neutralità dell'imposizione rispetto alle imprese che continuano a redigere i bilanci con criteri tradizionali.

Perseguire con più efficacia il principio di derivazione del bilancio significa per le imprese IAS/IFRS attribuire tendenzialmente alle nuove impostazioni contabili rilevanza anche fiscale.

Il problema si pone con particolare importanza per quelle rappresentazioni contabili introdotte dagli IAS/IFRS che sono influenzate dal criterio della prevalenza della sostanza economica sulla forma e che, quindi, maggiormente si discostano dai canoni rappresentativi del passato.

A dimostrazione delle problematiche esposte, possiamo osservare quanto avvenuto negli ordinamenti di Stati europei presi ad esempio.

La circostanza che in Germania, Francia e (seppur in minor grado) Gran Bretagna, non vi è stata una completa apertura alla disciplina dei principi contabili internazionali, come viceversa, in un modo o nell'altro, è avvenuto in Italia, prova che in tutti i Paesi alle prese con l'introduzione dei principi IAS/IFRS si era posta la problematica del loro inserimento, sebbene con un approccio differente da quello effettuato dal legislatore italiano.

In questi Stati è stata però presa una soluzione concreta a tale problematica.

La Germania, patria della derivazione tra contabilità e fiscalità, ha addirittura previsto l'adozione di due bilanci, l'uno a fini meramente contabili e fiscali e l'altro, redatto sulla base dei principi IAS/IFRS, a meri fini informativi.

Il legislatore francese, oltre a non aver permesso l'adozione dei principi

³⁶⁶ I. VACCA, *L'impatto degli IAS sul principio di derivazione dei redditi d'impresa dalle risultanze del bilancio*, cit..

contabili internazionali per la redazione dei bilanci di esercizio, prevede addirittura un doppio sbarramento alla possibile loro influenza fiscale (il controllo dei un ente nazionale relativamente alla loro adozione e la previsione di un prospetto extracontabile di raccordo).

Prendendo spunto da questi due esempi (ritenendo gli ordinamenti di questi Paesi più simili al nostro), possiamo forse domandarci se, senza magari addivenire all'estremo della previsione di due bilanci come avvenuto in Germania, magari il sistema del prospetto dichiarativo di raccordo, come previsto in Francia, possa forse essere una soluzione applicabile anche nel nostro ordinamento.

Un prospetto di raccordo extracontabile tra bilancio di esercizio e dichiarazione dei redditi era stato introdotto anche in Italia con la riforma tributaria del 2003, e forse ora possiamo chiederci se esso sia stato troppo frettolosamente eliminato.

Tale soluzione avrebbe magari comportato il contemperamento degli interessi in gioco.

La discrezionalità delle valutazioni dei principi IAS/IFRS sarebbe restata relegata solamente in ambito contabile, mentre il filtro delle variazioni da effettuarsi mediante tale prospetto dichiarativo poteva assicurare che dal punto di vista fiscale sarebbero emersi solamente quei dati certi e precisi utili per individuare la reale capacità contributiva del contribuente.

Il bilancio redatto secondo i principi IAS/IFRS sarebbe così iniziato a divenire il punto di riferimento per i soci ed i terzi interessati a verificare le *performance* aziendali, mentre punto di riferimento per l'Amministrazione finanziaria e per il contribuente sarebbero stati solamente i valori della dichiarazione così come risultanti dalle maglie del prospetto di raccordo e dall'applicazione delle norme tributarie di sistema.

CAPITOLO IV

Analisi delle problematiche e possibili soluzioni

1. Problemi nazionali

Sulla base di quanto esposto nei precedenti capitoli, cerchiamo ora di giungere a delle conclusioni che ci permettano di poter stabilire se, in seguito agli interventi legislativi che si sono susseguiti nel tempo, il principio di derivazione abbia perso o meno la sua originaria valenza.

Desideriamo partire da quanto esposto all'inizio di questo lavoro, ossia dagli interessi che hanno condotto il legislatore della Riforma tributaria degli anni 70' ad adottare il principio di derivazione quale sistema di determinazione del reddito d'impresa.

Le principali ragioni sono state:

- il risultato economico che emergeva dal bilancio rispecchiava il reale incremento di ricchezza prodotto nell'esercizio da un'attività imprenditoriale, garantendo così il rispetto del principio di capacità contributiva;

- l'esigenza di assicurare la certezza e la semplicità del rapporto tributario, sia come interesse dei contribuenti a non restare esposti all'azione accertatrice dell'Amministrazione, sia come interesse di quest'ultima alla riscossione dell'imposta;

- l'interesse a migliorare e garantire la disciplina dell'accertamento, anche per prevenire comportamenti elusivi o evasivi.

Per raggiungere tali obiettivi il legislatore fiscale ha così indicato il bilancio civilistico quale punto di partenza per la commisurazione della base imponibile: dalla sua redazione a garanzia degli interessi dei soci, dei creditori e dei terzi in genere, non avrebbe potuto non derivare altrettanta garanzia anche per le predette ragioni dello Stato.

Quello che viene definito come "bilancio fiscale" tutela l'interesse della capacità contributiva attuale ed effettiva cui legare il concorso alle spese pubbliche dei contribuenti, e come tale richiede regole puntuali e rigorose per disciplinarne la sua redazione.

Occorre però evidenziare che l'ordinamento giuridico italiano è sempre stato sostanzialmente impostato secondo un sistema del cd. monobinario, dunque non

esiste un "bilancio fiscale" in senso stretto: l'unico bilancio che il legislatore ha previsto è quello civile, mentre per "bilancio fiscale" deve essere inteso il complesso costituito da dichiarazione dei redditi e bilancio di esercizio, e non un documento autonomo.

Risulta quindi chiaro come la reale funzione del "bilancio fiscale" sia quella di pervenire alla determinazione di un reddito imponibile, cioè di un valore dalla limitata arbitrarietà a cui commisurare il prelievo fiscale in capo alle imprese.

Dobbiamo pertanto verificare se, con l'introduzione nel nostro ordinamento dei principi contabili IAS/IFRS, si può oggi affermare che il principio di derivazione sia ancora idoneo a garantire quei predetti interessi per i quali venne inizialmente adottato.

Sulla base dell'impostazione tradizionale del TUIR, infatti, risulta evidente che laddove mutano i principi di redazione del bilancio d'esercizio, e laddove essi rispondano a logiche diverse da quelle tenute in considerazione dal legislatore fiscale, come nel caso degli IAS/IFRS, possono sorgere problemi.

Dall'applicazione degli IAS/IFRS scaturisce, infatti, un bilancio particolare, volto a fornire informazioni utili (ed omogenee) agli investitori finanziari sulla capacità di reddito delle imprese e, di riflesso, sulle remuneratività e rischiosità dell'investimento partecipativo.

Al contrario, il bilancio redatto con i criteri tradizionali del Codice civile è volto - più che ad informare sulle *performances* potenziali dell'impresa - a rappresentare, a consuntivo, i profitti e le perdite di gestione effettivamente realizzate, nell'ottica di misurare gli anzidetti risultati con prudenza (ne è espressione il principio del costo storico, quale limite al valore di iscrizione dei beni e l'obbligo di rilevazione degli oneri anche se solo probabili, in contrapposizione all'imputazione dei profitti solo se effettivamente realizzati) ed allo scopo, più in generale, di salvaguardare l'integrità del capitale sociale a tutela dei terzi creditori e dei soci della società.

Per la disciplina dei principi IAS/IFRS i fenomeni giuridici sono presi in considerazione secondo il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, mentre nei bilanci tradizionali gli stessi fenomeni sono valutati sulla base della loro qualificazione civilistico-formale.

Tali difformità comportano difficoltà di coordinamento tra il risultato del

bilancio redatto secondo i principi IAS/IFRS (che, “*medio tempore*”, hanno acquisito valenza civilistica) e le norme del TUIR.

In particolare, tale problema è ancor più sentito nel nostro ordinamento dove è stata prevista l'applicazione, in linea generale, dei principi IAS/IFRS anche al bilancio individuale d'esercizio e non solo a quello consolidato delle società di capitali.

Un ulteriore problema al quale potrebbe dar vita una generalizzata applicazione dei principi contabili internazionali nell'ordinamento nazionale è legato alle modalità tecniche del loro recepimento.

L'esigenza del legislatore fiscale, infatti, è quella di porre regole certe che presiedono alla determinazione del reddito, anche laddove si applicano le norme civilistiche in materia di bilancio ed i principi contabili nazionali.

L'applicazione dei principi contabili internazionali, invece, comporta il rinvio ad un diverso quadro generale di riferimento, con l'effetto per il legislatore tributario di dover modificare la stessa tecnica di redazione delle norme fiscali.

Bisogna anche considerare che in seguito al riconoscimento civilistico del bilancio redatto sulla base dei principi contabili internazionali, gli IAS/IFRS omologati hanno ora acquistato forza di legge.

Il principio di derivazione, infatti, opera come una sorta di snodo tra due differenti ordini di norme, quelle contabili e quelle fiscali, di cui il secondo presuppone il primo.

Attraverso, pertanto, il principio di derivazione, si è attuato il vero e proprio recepimento degli IAS/IFRS nel sistema fiscale nazionale.

Oggi, pertanto, il reddito imponibile potrebbe essere determinato sulla base di regole che vengono prese non più da un apparato legislativo interno, bensì da un ente privato esterno, quale lo IASB, che determina i principi contabili internazionali.

L'adozione di quest'ultimi effettuata con regolamenti comunitari, non sposta i termini della questione, poiché questo è solamente il mezzo giuridico attraverso il quale essi vengono fatti valere nei confronti di tutti gli Stati membri, mentre la loro determinazione viene effettuata da un organo privato straniero (lo IASB appunto) e dai suoi apparati operativi.

Tale situazione potrebbe creare problemi in considerazione del principio di

legalità che regola la disciplina fiscale interna.

Possiamo allora affermare che quegli interessi che dovevano essere tutelati mediante l'adozione del principio di derivazione, non trovano più una reale garanzia nell'attuale sistema di determinazione del reddito d'impresa.

Il principale interesse ad essere messo in pericolo è il principio di capacità contributiva.

Qualora, infatti, la capacità contributiva sia intesa nel senso classico-economico come espressiva di una ricchezza di cui il soggetto passivo può disporre, il risultato di esercizio misurato sulla base dei principi contabili internazionali non può essere considerato, in linea di massima, idoneo a concretarne il presupposto.

Il collegamento del reddito d'impresa al bilancio di esercizio consente, come visto, di assicurare una certa attendibilità all'imposta dovuta.

Ciò in quanto la formazione del reddito d'impresa attraverso i criteri analitici elaborati dalla contabilità aziendale comporta il raggiungimento dell'esigenza di rapportare il prelievo tributario alla reale capacità contributiva del soggetto, così come espresso dall'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Dal confronto, però, tra i principi contabili nazionali (che seguono un modello contabile basato sulla realizzazione delle variazioni patrimoniali e sulla forma giuridica dei fenomeni reddituali) e quelli internazionali (che invece segue un diverso modello riferito alla maturazione delle variazioni patrimoniali ed alla sostanza economica dei fenomeni) emerge come il concetto di reddito non possa avere una sua definizione univoca nel nostro ordinamento.

Pertanto, una pluralità di modelli di reddito danno luogo anche a differenti configurazioni dell'imponibile.

Infatti, l'adozione di un modello contabile comporta riflessi anche nel calcolo dell'imponibile, riconoscendo in tal modo il carattere convenzionale della grandezza economica che serve da presupposto per tale calcolo.

Il principio di derivazione, pertanto, andrebbe confinato nelle ipotesi in cui comporta meno divergenze possibili nel calcolo degli imponibili.

In tal modo si porrebbe anche un problema di interferenze fiscali nella scelta dell'impianto contabile: quei soggetti che possono decidere tra l'applicazione dei principi nazionali o di quelli internazionali sarebbero influenzati in tale scelta

dalle sue conseguenze impositive.

L'applicazione degli IAS/IFRS, come visto, da luogo a risultati più volatili, e l'elevato grado di discrezionalità lasciato agli operatori nell'elaborare il bilancio d'esercizio sulla base dei principi contabili internazionali, potrebbe condurre ad avere due differenti risultati fiscali qualora la stessa impresa adotti tali principi o quelli nazionali.

Per questo motivo i principi IAS/IFRS si presentano poco compatibili col concetto di capacità contributiva intesa quale forza economica effettiva e realizzata.

Viene in tal modo abbandonato il concetto di reddito inteso come "reddito realizzato", ossia come incremento effettivo e stabile di patrimonio consistente in denaro o in beni patrimoniali convertibili in denaro con appropriati atti di scambio.

Il reddito del bilancio IAS/IFRS non sembra avere tali connotati.³⁶⁷

La piena derivazione del reddito imponibile dal risultato di un bilancio redatto sulla base degli IAS/IFRS porterebbe all'estrema accentuazione del problema.

Se invece la capacità contributiva viene intesa come mero criterio di riporto del carico tributario, e possono esserne manifestazione anche presupposti che, pur ricollegandosi a fenomeni economici, non sono espressivi di una effettiva capacità economica, non sembra che l'articolo 53 della Costituzione possa costituire un ostacolo per assoggettare ad imposizione un risultato di esercizio che possiede le caratteristiche di quello espresso dall'applicazione degli IAS/IFRS.

Conseguenza di tale problema è la possibile lesione del principio costituzionalmente garantito di uguaglianza (articolo 3 della Costituzione).

Creare un duplice livello di criteri determinanti l'imponibile viola il predetto principio, specie se si considera che l'appartenenza ad uno dei due livelli scaturisce dalla natura e dalla volontà dei soggetti.

367 C. SACCHETTO, *Gli IAS/IFRS come punto di partenza per un imponibile comune europeo*, in Corr. Trib. n. 44/2007, pp. 3565 e ss., dopo aver rilevato che «La questione di maggior rilevanza dal punto di vista sistematico è quindi se possa o debba coesistere con i principi contabili internazionali il principio della derivazione, come tutt'ora vige in Italia, ovvero se sia opportuno "slegare" le risultanze civilistiche IAS/IFRS dalla determinazione del reddito imponibile», distingue tra «reddito giuridicamente prodotto e reddito economicamente prodotto», e sostiene che «i principi contabili internazionali pongono un tema nuovo alla dottrina tributaristica. I principi contabili nazionali infatti hanno sempre imposto l'iscrizione del componente di reddito (positivo o negativo) al trasferimento della proprietà o prestazione del servizio secondo una accezione meramente giuridica. Nel senso che il costo/ricavo per l'acquisto/vendita del bene veniva iscritto dietro verifica del relativo presupposto giuridico. V'è da dire che la norma tributaria non era, o meglio non è ... esattamente allineata con il concetto di trasferimento giuridico della proprietà, ma tale disallineamento pare essere esclusivamente dovuto a motivazioni di semplificazione».

Anche le ulteriori due esigenze, di assicurare la certezza e la semplificazione del rapporto tributario, unite a quella di migliorare e garantire la disciplina dell'accertamento, possono considerarsi seriamente in pericolo.

L'applicazione dei principi contabili internazionali, difatti, ha condotto, come abbiamo visto, all'adozione di una serie di norme particolari che regolamentano i vari aspetti del rapporto tra disciplina contabile e quella fiscale.

Risultato di ciò è un possibile aumento delle contestazioni che, per la natura dei principi stessi, non si fermerà solamente alla semplice verifica delle dichiarazioni, ma dovrà per forza di cose risalire fino ad un controllo contabile.

Abbiamo infatti visto, che con le modifiche che sono state apportate all'articolo 83 del TUIR è possibile oggi affermare che siamo di fronte, per le società che adottano i principi IAS/IFRS, ad un sistema di derivazione diretta del reddito fiscale dai rilievi contabili, ancor più che per i soggetti non IAS.

Il dubbio è se l'Amministrazione potrebbe essere legittimata anche ad effettuare controlli e rilievi di ordine non solo meramente tecnico contabile, bensì anche andando a sindacare le scelte e le valutazioni effettuate nella redazione del bilancio.

Si potrebbe con ciò arrivare ad una contestazione che fino a poco tempo fa era permessa solamente a livello societario per tutelare quei soci che potevano essere stati lesi da eventuali manovre di bilancio artatamente compiute a loro svantaggio.

L'Amministrazione potrebbe oggi comportarsi come un socio (cosa che di fatto è), con buona pace per la certezza e per la semplificazione dei rapporti con i contribuenti.

Possiamo in questo caso richiamare quella dottrina citata nei capitoli precedenti secondo cui eventuali interventi sul bilancio che se non avessero uno scopo fiscale non sarebbero stati fatti, possono essere visti come lecito vantaggio fiscale, anche sulla base di quanto si riteneva da taluni essere ammesso dalla IV Direttiva.

L'Amministrazione finanziaria, per ipotesi, potrebbe anche, in sede di controllo, sindacare se i principi IAS/IFRS adottati sussistano realmente e se siano correttamente applicati.

Oltretutto, la volatilità ed intangibilità dei criteri IAS/IFRS, in particolare l'accoglimento del principio di prevalenza della sostanza sulla forma (che comporta, come visto, l'inapplicabilità dei commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR,

con il conseguente abbandono dei criteri giuridici da tali norme previsti per la individuazione del momento di competenza temporale dei componenti reddituali) aumentano tale incertezza sostanziale sia nella redazione e conteggio del reddito imponibile, sia nel momento del controllo e verifica del reddito stesso.

In tale ultima ipotesi oltretutto l'Amministrazione contesterebbe al contribuente direttamente la lesione dell'applicazione del principio contabile, in quanto norma giuridica?

E' facile pensare che una maggiore libertà operativa a livello contabile potrebbe essere facilmente utilizzata per ottenere leciti o meno vantaggi fiscali, riproponendo in tal modo quella problematica sull'inquinamento fiscale da anni oggetto di aspri dibattiti.

Viene così meno anche l'ulteriore interesse che si voleva tutelare con l'adozione del principio di derivazione, ossia evitare comportamenti evasivi.

Ulteriore aspetto da considerare è che i principi IAS/IFRS hanno oggi forza di legge, direttamente anche ai fini fiscali, stante la loro adozione attraverso regolamenti comunitari.

In tal modo, detti principi contabili possono derogare a quelli fiscali nel caso in cui ci possa essere una qualche discordanza tra loro.

Il legislatore nazionale, in materia di determinazione del reddito d'impresa, delega così una fetta di potestà normativa agli organi legittimati a produrre detti principi internazionali.

Le future variazioni degli IAS/IFRS, effettuate dagli enti privati stranieri legittimati (IASB) vincoleranno non solo il legislatore nazionale, ma anche i soggetti chiamati ad applicarli, ossia le società contribuenti e, soprattutto, l'Amministrazione finanziaria.

Il delegare in tal modo una fetta del potere normativo ad organi privati "esterni" appare così poco rispettoso del principio di riserva di legge dell'articolo 23 della Costituzione.

Da quanto esposto, pertanto, possiamo affermare che al principio di derivazione oggi non può essere riconosciuto lo stesso valore che aveva voluto dargli il legislatore della Riforma tributaria e dobbiamo chiederci se forse non sarebbe meglio, per restare al passo con le modifiche imposte a livello europeo, cercare una diversa soluzione al rapporto tra il reddito civile e quello fiscale.

La possibilità, infatti, che i contribuenti possano scegliere l'adozione dei principi contabili nazionali o internazionali, con conseguenze anche sul piano del prelievo tributario, condurrebbe ad una decisione influenzata da tale ultimo effetto.

Ciò fa sorgere però una disparità di trattamento in cui soggetti che versano in situazioni economiche omogenee verrebbero a subire prelievi fiscali differenti solo sulla base del sistema contabile utilizzato.

In tal modo viene meno la uniformità degli imponibili ed il principio di uguaglianza che ne è a monte, sia inteso nel senso sostanziale sia inteso come parità di partecipazione alle pubbliche spese (capacità contributiva).

Il principio di derivazione, pertanto, se mantenuto deve essere ricondotto nei binari di tutela dell'uguaglianza del prelievo tributario e di neutralità.

Si concilierebbero, in questa maniera, quegli interessi sia fiscali sia extrafiscali cui abbiamo inizialmente accennato e che sono state la linea guida nell'introduzione di tale forma di rapporto tra reddito civile e reddito fiscale, per aversi quell'adeguamento del reddito imponibile a quello calcolato secondo il principio di competenza economica, così come richiesto dalla Riforma tributaria degli anni '70'.

2. Le possibili soluzioni

Da uno studio condotto da una commissione ministeriale (presieduta dal Prof. Biasco e come tale denominata "Commissione Biasco"), sono state avanzate delle proposte per cercare di dare una soluzione alle questioni sopra esposte.³⁶⁸

Le associazioni rappresentative degli istituti finanziari, in particolare delle banche, hanno indicato come possibile soluzione l'applicazione della disciplina del cd. "binario unico" per determinare il reddito imponibile dalle risultanze del bilancio.

In particolare è stata sollecitata la collocazione del bilancio IAS/IFRS come punto di riferimento anche ai fini fiscali, sulla base di una accentuata derivazione del reddito imponibile dal risultato di bilancio, con applicazione di limitate variazioni qualora ciò si renda necessario (ad esempio, per evitare la doppia

368 Lo studio della Commissione Biasco è reperibile nella rivista della Scuola Superiore dell'Economia e delle finanze Ezio Vanoni - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Commissione di studio sull'imposizione fiscale sulle società - Tributi - Supplemento n. 3/2008.

imposizione dei dividendi concorrenti a formare l'utile dell'impresa partecipata o per specifici motivi di ordine tributario).

All'opposto è stata però sollecitata l'adozione di un regime di "doppio binario", in cui venga attribuita al "bilancio fiscale" una propria autonomia che lo separi dai dati del bilancio civilistico e, segnatamente, da quello redatto in base ai principi IAS/IFRS.

Terza soluzione era posta da coloro che propendevano per il mantenimento del principio di derivazione tanto per le imprese che adottano il bilancio tradizionale, quanto per quelle che adottano gli IAS/IFRS, ma obbligando queste ultime a neutralizzare, quanto più possibile, le rappresentazioni contabili ispirate dai principi internazionali che si diversificano da quelle del bilancio redatto con i criteri tradizionali.

Questa ultima impostazione è in pratica quella seguita dal legislatore col Decreto n. 38/2005, il quale, nel confermare per l'appunto il principio di derivazione del reddito imponibile dalle risultanze del bilancio di esercizio anche per le imprese che utilizzavano i principi contabili internazionali, aveva coordinato tale principio con quello della neutralità dell'imposizione rispetto alle imprese che continuavano a redigere i propri bilanci in base ai criteri contabili nazionali.

Da ultimo vi era anche chi si augurava un ripensamento dell'applicazione degli IAS/IFRS ai bilanci di esercizio individuali, tenuto conto proprio delle difficoltà applicative che questi principi comportavano non solo ai fini fiscali ma anche, e soprattutto, ai fini civilistici, in considerazione della non chiara compatibilità di essi con le finalità del bilancio.

Per la Commissione Biasco, la soluzione più razionale appariva quella più conservativa, quella cioè che intendeva confermare, in linea di massima, il principio di derivazione e di neutralità, senza modificare le regole del TUIR.

Unico problema a tale soluzione era che le imprese finanziarie e quelle comunque di grandi dimensione che, per obbligo o per scelta, avrebbero adottato una contabilizzazione secondo gli IAS/IFRS, si sarebbero trovate a dover effettuare una serie di correzioni per giungere al "bilancio fiscale" tradizionalmente inteso, sì da subire costi e complicazioni eccessive.

Il numero elevato di tali variazioni, per queste società, avrebbe comportato che

non solo il risultato finale sarebbe venuto a divergere da quello economico secondo gli IAS/IFRS, ma, tenuto conto del principio di continuità, anche i valori patrimoniali contabili e quelli fiscali si sarebbero differenziati nel tempo ed avrebbero perso ogni corrispondenza, ponendo così sostanzialmente nel nulla lo stesso principio di derivazione.

Anche per l'Amministrazione finanziaria sarebbe divenuto difficile il compito di verifica e accertamento, dovendo essa avere a che fare con importi rilevanti fiscalmente i cui riscontri non sarebbero stati facilmente ricavabili dalla contabilità IAS/IFRS, richiedendo apposite scritture ai fini tributari, in aggiunta ai dati contabili.

La stessa Commissione ha altresì riconosciuto che anche l'annullamento *in toto* delle differenze tra bilancio di esercizio IAS/IFRS e "bilancio fiscale" avrebbe potuto comportare effetti dirompenti.

La piena identificazione tra i due bilanci (il c.d. "binario unico") porterebbe ad una eccessiva volatilità del risultato imponibile, a causa dei criteri valutativi, che caratterizzano le rappresentazioni IAS/IFRS, ed apparirebbe così non coerente con la normativa fiscale, da sempre restia a dare rilevanza alle poste di natura valutativa.

Inoltre, come visto vi esposto in precedenza, l'Amministrazione finanziaria, sarebbe costretta a pronunciarsi su regole contabili basate su argomenti valutativi e determinate da un organismo internazionale privato (lo IASB).

La via alternativa, del "doppio binario" - che renderebbe autonomo il bilancio fiscale da quello civilistico - per la Commissione amplierebbe, per altro verso, il divario tra criteri contabili e norme fiscali.

La stessa esporrebbe poi i contribuenti ad una determinazione dell'imponibile sulla base di scelte che di volta in volta verrebbero rimesse al legislatore senza alcun aggancio a quei criteri economici elaborati dalla dottrina contabile per individuare la c.d. "ricchezza novella", che sono sempre stati la maggiore garanzia dell'obiettività dell'imposizione.³⁶⁹

369 G. ZIZZO, *Gli IAS e la determinazione del reddito d'impresa nella relazione Biasco*, cit., pp. 2899 ss., non condividendo tale opinione, ha affermato che «L'aggancio al risultato d'esercizio assicura, è vero, all'imposta una base economica attendibile, perché formata in via analitica secondo le indicazioni fornite dalle scienze economiche. Il reddito, quale nozione economica, sfugge però ad una definizione univoca, dipendendo questa, in buona parte, dalla funzione assegnata alla rilevazione del dato, come ben dimostra, ad esempio, il confronto tra il conteggio tra secondo i principi contabili nazionali e quello secondo i principi contabili internazionali. L'esigenza di un

Questa alternativa si presenterebbe poi come una scelta anomala nel panorama internazionale, visto che nessuno Stato nell'Unione europea, nemmeno il Regno Unito, ha reciso completamente il legame del reddito dalle risultanze contabili.

Va anche aggiunto che una tale scelta implicherebbe un completo ripensamento della struttura delle norme tributarie, le quali dovrebbero individuare autonomamente tutte le regole impositive necessarie all'individuazione e determinazione della base imponibile, mentre oggi il Testo Unico si limita a statuire semplicemente su alcune fattispecie, rinviando per il resto genericamente alle determinazioni di bilancio.

Va considerato anche che con la completa attuazione alla Direttiva n. 34/2013, che recepisce le rappresentazioni IAS/IFRS in modo esteso anche nella redazione dei bilanci delle altre imprese non tenute ai nuovi criteri contabili, il principio del "doppio binario" verrebbe ad esplicarsi con riguardo a tutti i soggetti tenuti alla redazione del bilancio, con o senza criteri IAS/IFRS.

La Commissione ha considerato preferibile una soluzione che propendesse per il riconoscimento di un sistema binario che richiedesse però per le imprese IAS/IFRS di derivare l'imponibile fiscale con poche variazioni dal bilancio IAS/IFRS e dall'altro mantenesse per le imprese non IAS il bilancio tradizionale.

In alternativa, è stata anche esposta la possibilità di un sistema binario basato da un lato sull'opzione alla derivazione dell'imponibile fiscale dal bilancio IAS/IFRS (o sulla sua imposizione solamente ad alcune imprese come ad esempio le banche) e dall'altro sulla derivazione dell'imponibile secondo le regole fiscali attuali rimuovendo la valenza civilistica al bilancio IAS/IFRS per le imprese che non optino per la prima soluzione e lasciando che l'obbligo del bilancio redatto secondo criteri IAS/IFRS sia espletato solo per ciò che concerne il bilancio consolidato.

Per la Commissione un criterio per attuare una derivazione più completa dell'imponibile fiscale dalle risultanze del bilancio IAS/IFRS, potrebbe essere

collegamento tra prelievo tributario ed effettiva capacità contributiva non passa perciò necessariamente attraverso l'identificazione dell'imponibile con il risultato di esercizio. Ben potrebbe accadere che quest'ultimo segua un modello di reddito e l'imponibile ne segua un altro. Più della fedeltà al modello utilizzato nel calcolo del risultato di esercizio conta che il modello adottato nel calcolo dell'imponibile sia ragionevole. L'opzione per il sistema del "doppio binario", da associare all'inserimento nella normativa sul reddito d'impresa - per assicurarne la completezza - di una norma di chiusura, che disponga la sua integrazione per i proventi e gli oneri atipici mediante rinvio alla disciplina relativa al bilancio di esercizio, non abbasserebbe pertanto il livello di tutela offerto, all'interesse dei contribuenti ad una giusta imposta, da un sistema che, come quello attuale, assuma il risultato del conto economico come punto di partenza del calcolo del reddito d'impresa».

anche quello di porre a riferimento di tale imponibile l'utile emergente dal bilancio suscettibile di distribuzione, nell'ottica semplificatrice di rendere fiscalmente rilevante ciò che costituisce anche ricchezza di cui possono beneficiare i soci.³⁷⁰

I *pro* ed i *contro* di questa ultima impostazione sono stati individuati nella semplificazione estrema da un lato e nelle conseguenze imprevedibili dalla sostanziale rottura di regole consolidate, dall'altro.

Il legislatore fiscale, con riguardo al bilancio redatto con i criteri tradizionali, fino ad oggi non ha mai fatto riferimento all'utile di bilancio in quanto tale, ma è sceso più nel dettaglio a rideterminare fiscalmente, se del caso, le singole poste del conto economico.

Ciò nell'ottica, soprattutto, di controllare e limitare la rilevanza fiscale delle poste valutative che entrano a comporre l'utile e, in generale, dei componenti negativi a carattere valutativo.

Quanto alle variazioni fiscali, secondo la Commissione questa soluzione richiederebbe solo limitati interventi, come quelli necessari ad evitare la doppia imposizione (ad esempio, per consentire l'applicazione della *participation exemption* sulle partecipazioni e la detassazione dei relativi dividendi), ovvero quelli per togliere rilevanza alle differenze permanenti fra utile ed imponibile o, ancora, per dare attuazione a disposizioni fiscali antielusive (quali ad esempio quelle sulla deducibilità dei compensi agli amministratori, alle spese di propaganda, ecc).

Anche in dottrina si sono avute voci discordanti su quale soluzione sarebbe stata da preferire.

Alcuni Autori intravedevano come possibile soluzione quella di una sempre maggiore attenuazione del principio di derivazione, anche mediante un

370 G. ZIZZO, *Gli IAS e la determinazione del reddito d'impresa nella relazione Biasco*, cit., p. 163 ss., osserva che tale soluzione sarebbe quella che indica il fisco come socio (per legge) dell'operatore economico, ed in tale qualità lo investe del diritto ad una quota dei suoi utili. Questa soluzione si avvicinerebbe molto a quella del "binario unico", con la quale condividerebbe pertanto alcuni degli inconvenienti emersi. L'Autore effettua questa considerazione: «A ben vedere però l'elemento che le caratterizza maggiormente non è la scelta di applicare il prelievo all'utile distribuibile, che delinea una variante della derivazione, quanto l'idea di un significativo ridimensionamento all'attuale, ingombrante, apparato delle variazioni di matrice fiscale che, a quanto è dato comprendere dalle indicazioni contenute nella relazione, coinvolgerebbe essenzialmente le variazioni informate all'esigenza di certezza del rapporto tributario. Il dubbio che sorge, di fronte all'ipotesi descritta, è il seguente: ma se di questa variazione si può davvero fare a meno, perchè la loro cancellazione deve toccare solo le società che adottano i principi contabili internazionali? Perchè non può essere allargato a tutte le imprese?».

cambiamento della tecnica di redazione delle norme fiscali.³⁷¹

L'attenuazione del principio di derivazione sembrerebbe un fenomeno oramai irreversibile e reso necessario non tanto dal fatto che misurare il reddito su base IAS/IFRS non sia conforme al principio di capacità contributiva, quanto per le divergenti finalità tra rappresentazione data dai principi IAS/IFRS e finalità perseguita dal sistema fiscale.

Secondo altri Autori³⁷² le scelte che si prospettano possono essere:

- attuazione del principio di "derivazione piena" volta ad indirizzare il sistema dell'imposizione delle imprese secondo una logica più coerente all'assetto degli IAS/IFRS;

- attuazione di un principio di "derivazione attenuata" che consisterebbe in definitiva nel mantenimento dell'attuale impostazione del principio di derivazione opportunamente adeguato per l'introduzione degli IAS/IFRS;³⁷³

- realizzazione del "doppio binario", consistente nell'abbandono del principio secondo cui il risultato di bilancio è assunto a base di riferimento ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

371 L. SALVINI, *Gli IAS ed il principio fiscale di derivazione*, in *IAS/Ifrs*, cit., pp. 193 ss.. L'Autore afferma che la "gestione" fiscale dei raccordi tra bilancio IAS ed elementi rilevanti ai fini della determinazione del reddito è disorganica e non efficiente, e da più parti è stato proposto di collocare al livello civilistico e non fiscale un completo "prospetto di raccordo". Collocare il prospetto "a monte" delle disposizioni fiscali risponde all'esigenza di un coordinamento tra sistemi e renderebbe comparabile i risultati tra soggetti IAS e non IAS senza creare una nuova "dipendenza rovesciata" del bilancio dalle norme fiscali, perchè sarebbe "a valle" del bilancio ed agevolerebbe i controlli dell'Amministrazione finanziaria riducendo i margini di sindacabilità delle scelte del contribuente.

372 I. VACCA, *Gli IAS ed il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: effetti sul bilancio e sul principio di derivazione nella determinazione del reddito d'impresa*, cit., pp. 757 ss.

373 I. VACCA, *L'impatto degli IAS sul principio di derivazione dei redditi d'impresa dalle risultanze del bilancio*, cit., p. 7, afferma: «Comunque, accettando l'idea che non ci siano ripensamenti sull'utilizzo degli IAS/IFRS nei bilanci di esercizio, le soluzioni possibili ai fini fiscali restano solo due: un doppio binario completo dell'imponibile fiscale del bilancio IAS/IFRS ovvero un deciso accoglimento delle risultanze IAS/IFRS nella determinazione dell'imponibile attraverso una più incisiva applicazione del principio di derivazione. Ed è quest'ultima soluzione cui l'ordinamento sta arrivando; soluzione giustificata anche da motivazioni sostanziali. Il doppio binario, in effetti, sarebbe una scelta che potrebbe garantire in pieno l'attuazione di quel principio di neutralità dell'imposizione fra imprese IAS e non IAS, cui mirava il D.L. n. 38/2005 (al contrario dell'adesione al bilancio IAS che, come detto, impone una diversificazione dell'imponibile, in ragione del diverso assetto contabile delle imprese che seguono questi principi rispetto a quelle che adottano la contabilità tradizionale), ma presenta tali e tante contraddizioni che non sembra consigliabile l'adozione. Siamo dunque arrivati al nocciolo del problema: come attuare questo più stretto collegamento dell'imponibile con il bilancio IAS/IFRS? Come risolvere il problema della forte incidenza del ricorso a criteri valutativi, foriero di possibili contestazioni? Come potrà il fisco mantenere il controllo dell'imponibile in un assetto IAS soggetto ai continui aggiustamenti operati dall'organismo di contabilità a ciò preposto? Taluni sostengono la scelta estrema di porre a riferimento dell'imponibile l'utile emergente dal bilancio che risulti suscettibile di distribuzione (con limitate esclusioni quali, ad esempio, quelle relative al regime pex); altri, in modo più certo, ed in linea col *modus operandi* del legislatore adottato per il bilancio redatto con i criteri tradizionali, ritengono opportuno regolare nel dettaglio le varie voci del bilancio IAS/IFRS per individuare di volta in volta l'ambito della derivazione: adottando, quindi, un rinvio generale alle risultanze del bilancio IAS/IFRS ed alle sue regole di competenza ed individuando, laddove opportuno, i limiti di rilevanza fiscale delle poste contabili. Ritengo che quest'ultima sia la soluzione più accettabile. Va rilevato che gli IAS/IFRS sono principi di natura trasversale: accettare fiscalmente alcuni e non tutti, implica necessità di valutarne gli effetti sulle poste di bilancio non direttamente regolate ma ad essi connesse, così come ne vanno valutate le implicazioni di carattere generale».

La prima soluzione non risolverebbe però le problematiche che si sono in precedenza esposte.

Si avrebbe in tal modo il recepimento di determinazioni contabili improntate a criteri fortemente valutativi, nonché l'affidamento della determinazione dell'imponibile alle regole di bilancio elaborate da un ente privato non nazionale quale lo IASB.

Quanto alla soluzione di adottare un completo "doppio binario", è stato da taluno evidenziato come la contrapposizione fra "binario unico" e "doppio binario" sia più teorica che pratica, in quanto nella maggior parte dei Paesi dell'Unione in cui tale sistema è stato adottato nessuna legislazione ha mai reciso totalmente ogni collegamento tra contabilità e fisco o, al contrario, abbia annullato tutte le differenze.

Altri Autori ³⁷⁴ si pongono la questione se i contribuenti che redigono un bilancio IAS/IFRS possono essere legittimamente assoggettati ad una tassazione difforme da quella cui sarebbero assoggettati chi non adotta gli IAS.

Tale soluzione, dovrebbe però superare i vincoli di compatibilità con i principi costituzionale di uguaglianza e di capacità contributiva.

Da quanto sopra esposto risulta evidente che far dipendere *tout court* la base imponibile al bilancio di esercizio - come se fosse una sorta di "binario unico" - significherebbe trasferire *ex lege* in ambito tributario, tutte le incertezze di tipo valutativo che emergono nella disciplina contabile dei bilanci.

Il rischio sarebbe di far dipendere l'ammontare delle imposte dovute dalle scelte contabili del redattore del bilancio, comprese soprattutto le valutazioni dallo stesso compiute in sede di predisposizione del documento contabile.

Valutazioni che, oltretutto, potrebbero essere oggetto di un controllo dell'Amministrazione basato sul tentativo di valutare la correttezza dell'applicazione dei principi contabili.

Con il rischio, in tale ipotesi, che i verificatori cerchino di reinterpretare le logiche di bilancio con chiavi di lettura giuridiche e con un'ottica logicamente più accertativa che contabile. ³⁷⁵

374 C. SACCHETTO, *L'Armonizzazione comunitaria della base imponibile dell'imposta sul reddito delle società e l'applicazione degli IAS*, in *IAS/IfR - La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Milano, 2007, pp. 305 ss.

375 R. LUPI, *Società, diritto e tributi*, Milano, 2005, pp. 175 ss., secondo cui la difficoltà a ricercare «ciò che è nascosto», spinge i verificatori ad effettuare "rettifiche giuridico/interpretative" fondate su questioni di diritto,

Abbiamo anche visto che le norme contabili ammettono - per loro natura - una pluralità di soluzioni valutative tutte astrattamente legittime, diverse dalla logica delle soluzioni valutative fiscali.

Infatti, le prime presentano maglie più larghe di valutazione dei fenomeni giuridici, per permettere al redattore del bilancio di effettuare una rappresentazione contabile il più conforme alla realtà aziendale; le seconde hanno invece una struttura più rigida in quanto sono finalizzate a ottenere una rappresentazione contabile più aderente a quella impositiva e contributiva.

Riconoscere, pertanto, *sic et simpliciter* valore fiscale alle norme valutative di bilancio, comporterebbe il rischio di reintrodurre nuovamente la possibilità di inquinamento fiscale del bilancio d'esercizio, per massimizzare il proprio vantaggio fiscale da parte del contribuente.

In sostanza, i redattori del bilancio hanno la possibilità di scegliere tra una serie di margini di valutazione al cui interno nessuna soluzione è civilisticamente censurabile.

In una tale situazione, pertanto, un sindacato dell'Amministrazione finanziaria sulla corretta applicazione dei principi contabili nella redazione del bilancio si potrà, allora, considerare legittimo solo se diretto a contrastare tentativi di elusione o di evasione fiscale che ritenga viziate e quindi non corrette solo quelle applicazioni dei principi contabili chiaramente irrazionali o comunque prive di ragionevolezza.

A questo punto, da quanto sopra esposto, emerge chiaro che nel nostro ordinamento si è verificato un netto scollamento nell'applicazione del principio di derivazione, tra imprese che adottano i principi contabili internazionali ed imprese che sono ancora legate alla disciplina contabile tradizionale.

Per le prime, infatti, le valutazioni al *fair value* dei componenti di reddito, l'imputazione giuridica in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma delle fattispecie reddituali, le maggiori valutazioni delle stesse componenti, portano ad una tale distanza fra le configurazioni reddituali e quella desumibile dalla dichiarazione dei redditi, che sembra non proponibile continuare a parlare di derivazione dell'imponibile tributario dal risultato contabile.

«indirizzando la discrezionalità interpretativa verso argomenti idonei a sostenere un trattamento fiscale più gravoso di quello dichiarato».

Tali imprese saranno caratterizzate da una divergenza tra i valori civilistico/contabili ed i corrispondenti valori fiscali assai più evidente e consistente di quella propria dei soggetti estranei all'ambito di applicazione dei principi contabili internazionali.

Tale separazione fra la disciplina civilistica e quella fiscale determinerà, in concreto, per i soggetti IAS/IFRS, l'instaurarsi di una sempre maggiore autonomia fra i rispettivi ambiti di applicazione di tali discipline.

Tale autonomia comporterebbe l'esistenza di fatto di un regime sostanziale di doppio binario puro per le imprese che adottano i principi contabili internazionali rispetto a quelle che adottano le norme civilistiche.

3. Problemi comunitari

Le diverse modalità di applicazione della delega contenuta nell'articolo 5 del Regolamento IAS, in base alla quale gli Stati membri potevano scegliere se "*consentire o prescrivere*" l'applicazione degli IAS/IFRS anche ai bilanci di esercizio delle società quotate o no, potrebbe produrre un effetto distorsivo tra i singoli ordinamenti nazionali.

Abbiamo visto che la scelta di permettere l'adozione dei principi IAS/IFRS anche per i bilanci d'esercizio delle società non operanti nei mercati finanziari, non è stata seguita da tutti gli Stati dell'Unione.

In tale modo la comparabilità dei bilanci anche di società operanti nello stesso settore ne potrebbe risultare notevolmente pregiudicata.

I principi contabili precedenti all'adozione degli IAS/IFRS, adottati sulla base delle cd. Direttive contabili, erano fondati sul criterio valutativo del costo storico, mentre i principi IAS/IFRS, al contrario, sono basati sul criterio valutativo del *fair value* (ossia del valore di mercato) in coerenza con l'interesse dei suoi utilizzatori.

Tale passaggio del criterio di valutazione determina così una diversa rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato di esercizio.

Ciò richiede un adattamento della disciplina fiscale che garantisca una parità di trattamento tra le imprese che utilizzano gli IAS/IFRS e quelle che rimangono nella cornice delle Direttive contabili e, di conseguenza, dei principi nazionali.

Sulla base di tale ultima problematica si è aperto un dibattito.

Alcuni ritengono che l'adozione generalizzata degli IAS/IFRS in Europa

potrebbe costituire un buon veicolo per l'omologazione dei sistemi fiscali (soprattutto per quelli che adottano una stretta derivazione del reddito imponibile dal bilancio civilistico).³⁷⁶

Altri, invece, considerano che la funzione informativa degli IAS/IFRS potrebbe determinare - ove non si adottino opportuni correttivi - l'emersione di utili non ancora realizzati e, conseguentemente, portare alla tassazione di un risultato reddituale superiore a quello effettivamente maturato.³⁷⁷

Già nella Comunicazione n. 508/1995, e successivamente nel Report del 2008 la Commissione europea aveva sottolineato i possibili effetti fiscali dell'inserimento degli IAS/IFRS.

L'eliminazione, riduzione o composizione delle interferenze fiscali, è sempre stata ritenuta la soluzione necessaria all'introduzione dei principi IASB.

L'utilizzo delle norme contabili internazionali rischia di influenzare la conduzione delle politiche fiscali nazionali e dunque potrebbe condurre all'emergenza di controversie tra paesi.

Infatti, le diverse modalità con le quali gli Stati dell'Unione hanno introdotto nei propri ordinamenti la disciplina dei principi contabili internazionali, collegate con i sistemi di determinazione dei redditi d'impresa e dei redditi imponibili, potrebbero far sorgere delle discrasie con i principi e le garanzie delle libertà

376 La Circolare Assonime n. 5 del 22 gennaio 2003, ha affermato che l'adozione generalizzata degli IAS in Europa potrebbe costituire un buon veicolo per la omologazione dei sistemi fiscali. Ciò vale, soprattutto, in quegli Stati, come l'Italia e la Germania, in cui il reddito di impresa è determinato sulla base delle risultanze del conto economico, rispetto alle quali vengono apportate le apposite modifiche (cd. variazioni) imposte dalla normativa tributaria (cd. principio della derivazione del reddito imponibile dal bilancio civilistico). E' possibile che valga anche per quegli Stati es. Inghilterra che, pur partendo dal principio opposto (principio della autonomia o indipendenza dell'imponibile fiscale dalla contabilità) stanno comunque riconoscendo i principi contabili come la fonte tecnica più attendibile per la misurazione della "ricchezza" fiscalmente rilevante.

377 P. MARCHESSOU, *L'incidence des normes IAS/IFRS sur les conditions de soumission à l'impôt sur les sociétés français des immobilisations corporelles, des immobilisations incorporelles et des instruments financiers*, cit., p.299, avverte il pericolo che una stretta connessione tra norme contabili e norme fiscali possa portare ad una lesione del quadro fedele che deve rappresentare un bilancio di esercizio, per soddisfare una «*optimisation fiscale*», ed afferma: «*L'alternative présentée est celle de la déconnexion. Dans un tel système, la fiscalité n'impose ou n'induit aucune écriture comptable, à l'exception de celles relatives à la constatation de l'impôt lui-même. Dans un tel cadre, les deux régimes légaux fonctionnent en parallèle sans se connaître et sans entraîner d'influence de l'un sur l'autre. Si l'intérêt de la déconnexion apparaît pour assumer le respect de la pratique d'image fidèle par la législation comptable, il paraît néanmoins difficilement concevable que le législateur fiscal ne tienne pas compte du résultat comptable avant impôt sur les bénéficiaires pour établir l'assiette de l'impôt. Le débat devient en l'espèce extrêmement politique: dans la mesure où la fiscalité des bénéficiaires des entreprises relève de la compétence des États alors que la comptabilité relève de la compétence de la Communauté, la survivance de la connexion ferait perdre à l'État une grande part de sa souplesse fiscale, mais aussi, à terme, une part de sa souveraineté. Maintenir la connexion induira inévitablement des réformes du régime fiscal, alors que la déconnexion, si elle ne rétablit pas le pouvoir comptable des États membres, leur permet de conserver leur autonomie de détermination de leurs recettes fiscales. Les réformes en cours sont par conséquent à la mesure de l'enjeu. Il convient également de s'interroger sur le coût économique de tels systèmes, notamment pour les PME. Il en résulte la possibilité de maintenir certaines divergences, mais cette différence de présentation aura nécessairement des répercussions vers l'extérieur (banque, fournisseur, client, ...)*».

comunitarie.

In generale le norme che disciplinano la materia fiscale tra gli Stati europei e gli orientamenti della Corte di Giustizia, sono tutti disposti nell'evitare che il prelievo d'imposta sia utilizzato quale strumento di discriminazione³⁷⁸ o comunque di limitazione delle libertà di circolazione (delle merci, delle persone, dei capitali e dei servizi) all'interno dell'Unione.³⁷⁹

In particolare, i valori cui si ispira l'intero sistema giuridico dell'Unione restano quelli cd. liberali dell'economia di mercato, nel rispetto dei quali il mercato europeo unico deve consentire agli imprenditori di competere tra loro ad armi pari e sulla base delle rispettive capacità e possibilità.³⁸⁰

L'azione dell'Unione europea a tutela della concorrenza si sono sviluppati sia con interventi specifici rivolti alle imprese, sia con interventi che hanno come destinatari diretti gli Stati membri.

Gli interventi nei confronti delle imprese tendono ad evitare che, attraverso strategie concertate tra le imprese stesse, siano vanificati gli effetti della libera circolazione delle merci e dei servizi e, comunque, alterate le condizioni di concorrenza determinate esclusivamente dalla singola capacità imprenditoriale e dal libero esplicarsi delle dinamiche concorrenziali sul mercato.³⁸¹

378 P. BORIA, *Diritto tributario europeo*, Milano, 2010, p. 78, sostiene che il principio di non discriminazione fiscale assume una connotazione fondamentale rispetto al processo di sviluppo dell'unione europea in quanto vale ad escludere la formazione di ostacoli tributari che potrebbero mettere in discussione la libera circolazione dei fattori produttivi e dei prodotti economici.

379 P. RUSSO, *Manuale di diritto tributario*, Parte generale, Milano, 2002, pp. 75 ss.; P. BORIA, *Diritto tributario europeo*, cit., p. 135, ha affermato che la tutela delle libertà fondamentali mediante il divieto rivolto agli Stati membri di adottare una disciplina fiscale, ancorché non discriminatoria, ma che abbia l'effetto di ostacolare il commercio all'interno del mercato comune, appare per molti versi contigua alla tutela del principio di non discriminazione. Ciò in quanto la violazione delle libertà è perlopiù accertata in presenza di misure nazionali che producono un effetto discriminatorio. Le libertà di circolazione coprono uno spettro di fattispecie più ampio del principio di non discriminazione in quanto valgono ad escludere norme nazionali che limitano o ostruiscono il commercio intracomunitario, pur non risultando in alcun modo discriminatorie, l'Autore ritiene in tal modo che la non discriminazione potrebbe costituire una *species* del più ampio *genus* delle libertà di circolazione.

380 G. TESAURO, *Diritto dell'Unione Europea*, VI Edizione, Padova, 2010, pp. 630 ss.; G. BIZIOLI, *Il divieto di discriminazione fiscale*, in *Principi di diritto tributario europeo e internazionale*, a cura di C. Sacchetto, Torino, 2011, pp. 147 ss. afferma che «Le libertà fondamentali richiedono l'eliminazione di qualsiasi ostacolo e discriminazione che si frapponga alla circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali all'interno dell'UE (e, nel caso dei capitali, anche fra UE e paesi terzi) al fine della instaurazione e del funzionamento del mercato interno (art. 26, par. 2, TFUE). Poiché il mercato interno rappresenta lo strumento o l'obiettivo fondamentale dell'integrazione giuridica europea (art. 3, par. 3, del Trattato sull'Unione europea, TUE), tali libertà appartengono alla categoria dei principi fondamentali dell'UE».

381 Una panoramica della giurisprudenza della Corte di Giustizia sul rapporto tra le normative degli Stati membri in materia di fiscalità diretta ed i principi comunitari, si ritrova nelle conclusioni dell'Avvocato generale A. Saggio, presentate il 1 dicembre 1998, nel procedimento C- 254/97, *Société Baxter*. In queste viene prima di tutto osservato che in materia di imposizione diretta «a differenza della fiscalità indiretta dove è stata ampiamente esercitata la competenza comunitaria, non rientra in quanto tale nella competenza della Comunità, ma è altrettanto vero che, in virtù del generale principio di cooperazione di cui all'art. 5 del Trattato, gli Stati membri sono tenuti ad esercitare le loro competenze nel rispetto del diritto comunitario. Così in materia di imposizione diretta, essi non possono adottare

Gli interventi diretti nei confronti degli Stati membri, mirano a far sì che le imprese di un determinato Stato non si vengano a trovare in una situazione privilegiata per effetto di una politica di intervento pubblico, nel nostro caso anche attraverso una diversa politica fiscale.

Il sistema tributario, infatti, in ragione della misura del prelievo, della complessità degli adempimenti, dell'atteggiamento dell'Amministrazione finanziaria, costituisce un fattore che influisce, da un lato, sulle scelte economiche in base a cui imprese straniere decidono di investire in un altro paese, dall'altro, sul contesto di riferimento degli operatori nazionali.³⁸²

Si tratta di un fattore che determina l'attrattività di uno Stato per i capitali stranieri e la competitività di un paese rispetto agli altri, il quale, unito alla

misure che avrebbero per effetto, senza giustificazione, di ostacolare la libera circolazione delle persone fisiche o giuridiche» (par. 6). Lo stesso Avvocato afferma poi che «la Corte ha constatato che l'esigenza di preservare la coerenza dei sistemi fiscali nazionali può, almeno in talune situazioni, costituire una ragione imperativa d'interesse pubblico idonea a giustificare una restrizione ai fondamentali principi in materia di libertà di circolazione, ovviamente nel rispetto del principio di proporzionalità, inteso nel senso che la coerenza del regime tributario non può essere assicurata da misure meno restrittive. Nelle sentenze Commissione/Belgio e Bachmann la Corte giustificò sulla base della coerenza del sistema fiscale una normativa nazionale che subordinava la deducibilità di contributi per l'assicurazione contro la vecchiaia e la morte alla condizione che fossero versati nello Stato. In effetti la scelta restrittiva si spiegava con l'esigenza di compensare la perdita di gettito fiscale imputabile alla deduzione con l'imposta applicata sulle pensioni, sulle rendite e sui capitali dovuti dalle imprese di assicurazione, imposta non esigibile qualora queste ultime fossero stabilite all'estero. Nella giurisprudenza successiva, l'esigenza della coerenza fiscale è stata oggetto di interpretazioni che ne hanno ridotto la portata giustificatrice di una discriminazione indiretta. Così, la Corte ha ammesso che la compensazione tra vantaggio fiscale ed esigenze di gettito deve essere verificata a livello globale, non necessariamente all'interno del singolo Stato, ogniqualvolta uno Stato riconosca all'altro la facoltà impositiva nei confronti dei propri residenti per i redditi prodotti nell'altro Stato. In altre pronunce la Corte ha valorizzato la necessità di un legame diretto tra la concessione dell'agevolazione ed il suo finanziamento, escludendo l'invocabilità della coerenza fiscale ogniqualvolta tale legame non fosse ravvisabile. Ancora, l'assenza di un legame diretto tra la disposizione discriminatoria e l'interesse fiscale protetto ha condotto la Corte a ritenere incompatibile con il diritto di stabilimento una normativa olandese che applicava un'aliquota maggiorata all'imposizione sui redditi di un soggetto non residente giustificata con il fatto di non essere il medesimo tenuto al versamento dei contributi al sistema di sicurezza sociale nazionale» (par. 14). L'Avvocato generale conclude con il riconoscere che «i regimi tributari relativi all'imposizione diretta che contengano norme suscettibili di una valenza discriminatoria sono incompatibili con altre disposizioni del Trattato, quali appunto quelle sulla libertà di circolazione delle persone, ovvero quelle relative alla libera circolazione delle merci» (par. 16). Nella sentenza del 15 maggio 1997, nel procedimento C-250/95, Futura Participations SA, la Corte aveva già riconosciuto come «Secondo una giurisprudenza costante, se la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, tuttavia questi ultimi devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario, astenendosi quindi da qualsiasi discriminazione, palese o dissimulata, basata sulla nazionalità» (par. 19). La stessa sentenza ribadisce che «l'efficacia dei controlli fiscali costituisce un motivo imperativo d'interesse generale idoneo a giustificare una restrizione dell'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal trattato» (par. 31), e conclude con l'affermare che «finora non è stata prevista alcuna armonizzazione delle norme nazionali in materia di determinazione della base imponibile per le imposte dirette. Di conseguenza, ciascuno Stato membro stabilisce le proprie norme per determinare sia gli utili, i redditi, le spese, le detrazioni e le esenzioni sia gli importi corrispondenti presi in considerazione nel calcolo dei redditi imponibili o nel calcolo delle perdite che possono essere portate a nuovo. A questo proposito, è irrilevante che il legislatore comunitario abbia previsto, nell'art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato, un coordinamento, in certa misura, delle norme relative ai conti annuali di determinate forme di società. Infatti, quand'anche nei conti di una società, redatti secondo norme comuni, fossero trattate separatamente le attività delle sue varie succursali - il che non è prescritto dalle dette norme - gli importi eventualmente indicati in tali conti per ciascuna delle succursali non sarebbero necessariamente pertinenti per il calcolo delle base imponibile ad essa relativa» (par. 33 e 34).

382 M. BARASSI, *La circolazione dei modelli tributari e la comparazione*, in *Principi di diritto tributario europeo e internazionale*, a cura di C. Sacchetto, Torino, 2011, pp. 50 ss.

manca di una diretta armonizzazione fiscale nell'Unione in tema di imposte dirette, comporta effetti che potrebbero essere distorsivi per lo stesso mercato interno.

Da qui deriva la concorrenza fiscale tra paesi che provoca una convergenza degli ordinamenti verso soluzioni o modelli che non siano spontaneamente penalizzanti rispetto ad omologhi stranieri.³⁸³

Bisogna pertanto verificare i limiti di questa concorrenza, fino a dove essa può essere ritenuta legittima possibilità di scelta giuridica e politica di sviluppo da parte di uno Stato dell'Unione, e dove, invece, essa diviene lesiva delle libertà fondamentali strumentali all'instaurazione e funzionamento del mercato interno dell'Unione.³⁸⁴

Bisogna anche osservare che la disciplina comunitaria della concorrenza è sempre stata funzionale alla unificazione dei singoli mercati nazionali in un unico mercato dell'Unione.

383 Si potrebbe dire di essere in presenza, in questo caso, di una ipotesi di discriminazione a rovescio, intendendosi con ciò quel particolare tipo di discriminazione che si ha quando la norma nazionale produce un effetto discriminatorio nei confronti di un non residente nello Stato, penalizzandolo rispetto al beneficio fiscale o comunque ad una norma di maggior favore prevista a vantaggio del cittadino residente (cfr. P. BORIA, op. ult. cit., p. 154).

384 Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) prevede alcune specifiche cause di giustificazione delle libertà fondamentali [es. artt. 36, 45 par. 3 e 4, 51 e 52 par. 1, 62 e 65 par. 1, lett. b)] che però, salvo eccezioni, hanno una limitata rilevanza in materia tributaria, in quanto presentano caratteri generali attinenti alla sicurezza e all'ordine pubblico, alla salute e alla protezione dell'ambiente e del patrimonio artistico, ecc. Anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia è intervenuta elaborando un autonomo sistema di cause di giustificazione dirette a restringere l'esercizio delle libertà fondamentali. La Corte contrappone un bilanciamento fra interessi diversi: da un lato, le libertà fondamentali ed il mercato interno, dall'altro l'interesse degli Stati membri al corretto funzionamento ed all'efficacia del sistema delle imposte dirette. Inizialmente, infatti, con la sentenza *Imperial Chemical Industries plc* (Corte di Giustizia, 16 luglio 1998, causa C-264/96, *Imperial Chemical Industries plc v. Kenneth Hall Colmer - Her Majesty's Inspector of Taxes*), la sola causa di giustificazione accolta dalla Corte in materia di libertà fondamentali era quella della coerenza del sistema fiscale (cfr. anche sentenza *Bachmann*, Corte di Giustizia, 28 gennaio 1992, Causa C-204/90, *H.M. Bachmann v. Stato belga*). Questo orientamento è stato poi modificato a partire dalla pronuncia *Verkooijen* (Corte di Giustizia, sentenza 6 giugno 2000, causa C-35/98, *Staatssecretaris van Financiën v. B. G. M. Verkooijen*, e nello stesso senso anche la sentenza della Corte di Giustizia del 18 settembre 2003, causa C-168/01, *Bosal Holding BV v. Staatssecretaris van Financiën*) che ha ritenuto non applicabile la coerenza fiscale quando manca «un legame diretto tra la concessione di un vantaggio fiscale e la compensazione di tale vantaggio con un prelievo fiscale poiché si tratta, per esempio, d'imposte distinte o del trattamento fiscale di soggetti passivi diversi». La Corte ha poi cominciato ad ammettere, almeno in via teorica, la rilevanza dell'abuso del diritto quale limite all'esercizio delle libertà fondamentali (Corte di Giustizia, sentenza del 12 settembre 2006, causa C-264/96, *Imperial Chemical Industries plc, Cadbury Schweppes Overseas Ltd v. Commissioners of Inland Revenue*). Di recente la giurisprudenza comunitaria ha accettato quali cause di giustificazione delle disposizioni fiscali discriminatorie/restrittive l'equilibrata ripartizione del potere impositivo fra i diversi Stati membri, il rischio di doppio utilizzo delle perdite e l'abuso del diritto, congiuntamente considerate (Corte di Giustizia, sentenza del 13-12-2005, Causa C-446/03, *Marks & Spencer*, nonché sentenza del 18-07-2007, Causa C-231/05, *Oy AA*, nella quale si afferma: «come risulta dal punto 51 della citata sentenza *Marks & Spencer*, l'esigenza di salvaguardare la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri è stata accolta in collegamento con altri due elementi di giustificazione, basati sui rischi di duplice presa in considerazione delle perdite e di evasione fiscale»), nonché la sola ripartizione del potere impositivo (Corte di Giustizia, sentenza del 25 febbraio 2010, Causa C-337/08, *X Holding BV*). In dottrina si riconosce come le strategie argomentative impiegate dalla Corte per sostenere il bilanciamento dei contrapposti interessi, non sono riconducibili a schemi classificatori costanti e comunque a modelli di giudizio stabili, che sembrerebbe indurre ad una ricostruzione frazionata da parte della giurisprudenza comunitaria, a scapito della certezza giuridica (si veda P. BORIA, op. ult. cit., p. 189).

Anche l'introduzione dei principi contabili internazionali è stato visto in un'ottica di agevolazione del mercato, ove le imprese coinvolte potessero operare ad armi pari.

In tale contesto, pertanto, l'introduzione degli IAS/IFRS non può essere visto come limitativo della concorrenza tra imprese, bensì come agevolativo della stessa.

Il problema, eventualmente, è stato quello dell'utilizzo che i singoli Stati hanno fatto della possibilità offerta dall'opzione prevista dall'articolo 5 del Regolamento IAS.

Quest'ultimo, riconosce proprio nella garanzia della trasparenza e comprensibilità dei bilanci, nonché nel più efficiente funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del mercato interno, i principi ispiratori dell'adozioni dei principi contabili internazionali negli ordinamenti contabili degli Stati dell'Unione.

Sembrerebbe, pertanto, che l'eventuale discrasia che potrebbe nascere dalla differente applicazione di tale disciplina sia stata quasi "giustificata" dalla normativa di riferimento, anche se ciò non permette di risolvere le questioni su esposte.

I principi IAS/IFRS sono stati introdotti per migliorare la *performance* delle imprese europee nei mercati mondiali, senza però tenere in considerazione i loro effetti fiscali.

L'opzione, permessa dall'articolo 5 del Regolamento n. 1606/2002, senza volerlo, ha sostanzialmente comportato la possibile emersione di divari fiscali tra imprese, seppur con redditualità e patrimonializzazione uguali.

Tali effetti, però, non erano nelle volontà iniziali dei legislatori europei nel momento in cui si è prevista l'adozione generalizzata nell'ordinamento europeo dei principi IAS/IFRS.

L'introduzione degli IAS/IFRS, si ripete, ha avuto finalità solamente contabili, come sviluppo di quel processo di armonizzazione iniziato con le Direttive contabili, non vi era nessuna velleità fiscale nelle intenzioni dell'Unione.

Le conseguenze fiscali si sono avute, come visto, soprattutto per quei Paesi in cui maggiore era il collegamento di derivazione del reddito fiscale da quello contabile.

Si potrebbe dire che la situazione sia un po' sfuggita di mano ai membri dell'Unione, i quali ora si trovano a dover fronteggiare la nascita di eventuali disuguaglianze tra imprese simili operanti però in Stati con ordinamenti contabili e fiscali diversi dal proprio.

Per i motivi sopra esposti, l'effetto fiscale che si è avuto dalla generalizzazione dell'applicazione dei principi IAS/IFRS nella contabilità delle imprese aventi sede nell'Unione, non potrebbe nemmeno essere considerato lesivo del principio di proporzionalità.

Il legislatore comunitario, infatti, ha permesso agli Stati membri di ampliare l'utilizzo dei principi IAS/IFRS ai bilanci di esercizio di determinate imprese, non ha posto un obbligo in tal senso.

Pertanto la misura di intervento utilizzata non potrebbe nemmeno essere considerata quale misura non adeguata a raggiungere lo scopo principale voluto, ossia la maggiore tutela del mercato dell'unione.

Da ultimo merita anche osservare che oggi, con l'introduzione della predetta Direttiva n. 34/2013, sembra quasi che il legislatore europeo abbia posto un sigillo di legittimità all'applicazione generalizzata dei principi contabili internazionali in nome di una armonizzazione contabile a tutela del mercato che, a questo punto, sembra essere proiettato oltre i confini dell'Unione, ed a discapito delle singole realtà nazionali.

BIBLIOGRAFIA

ABRIANI N., *La riduzione del capitale sociale nelle SpA e nelle Srl: profili applicativi*, in *Le operazioni sul capitale sociale: casi pratici e tecniche di redazione del verbale notarile*, Atti del Convegno tenutosi a Milano il 29 marzo 2008, in *I Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato*, Supplemento al n. 3/2008

ADAMO S., *Prospettive e limiti del processo di armonizzazione contabile internazionale*, in *Riv. Dott. Comm.*, fasc. 5/1998, pp. 781-804

ADAMO S., *Problemi di armonizzazione dell'informazione contabile - Processi, attori strumenti - Un modello interpretativo*, Milano 2001

ADAMO S., *L'informazione di bilancio delle società non quotate e la modernizzazione*, in *Riv. Dott. Comm.*, n. 4/2004, pp. 815 ss.

ADAMO S., *L'eliminazione delle interferenze fiscali dal bilancio e l'introduzione degli IAS/IFRS: problemi di raccordo con il sistema fiscale nazionale*, in *La Riforma del regime fiscale delle imprese: lo stato di attuazione e le prime esperienze concrete*, (a cura di) F. Paparella, Milano, 2006

ANDREANI G. e GIOMMONI F., *Il trattamento fiscale dei componenti imputati direttamente a patrimonio netto*, in *Cor. Trib.*, n. 14/2011, pp. 1139 ss.;

AVERSANO N., POLCINI TARTAGLIA P. E SANNINO G., *Il Fair Value nei principi contabili internazionali. Origini e recenti tendenze*, in *Il Controllo nelle società e negli enti*, Fascicolo 3, 2012. p. 454

BAFILE C., *Considerazioni sui requisiti e sugli effetti del bilancio nella determinazione del reddito d'impresa*, in *Rass. Trib.*, 1984, I, pp. 155-190

BALZARINI P., *Principi di redazione del bilancio di esercizio e funzione dei principi contabili*, in *Le Società*, 3/2013, pp. 269 e ss.

BARASSI M., *La circolazione dei modelli tributari e la comparazione*, in *Principi di diritto tributario europeo e internazionale*, (a cura di) C. Sacchetto, Torino, 2011

BAUER R., *Gli IFRS in bilancio*, Milano, 2010

BEGHIN M., *IAS, aggregazioni e imposizione reddituale*, in *Corr. Trib.* n. 39/2008, pp. 3193 e ss.

BIANCHI M.T. e DI SIENA M., *Il coordinamento fra IAS e disciplina del reddito d'impresa: il principio di derivazione è giunto al capolinea?*, in *Dial. dir. trib.*,

n.1/2005, pp. 78 e ss.

BINI M., *Verso una più precisa definizione di fair value*, in *Le Società*, n.3/2011, pp. 320 e ss.

BIZIOLI G., *Il divieto di discriminazione fiscale*, in *Principi di diritto tributario europeo e internazionale*, (a cura di) C. Sacchetto, Torino, 2011

BOCCHINI E., *Manuale di diritto della contabilità delle imprese*, Volume 1, Le scritture contabili, Volume 2, Bilancio di esercizio, Torino, 2008

BORIA P., *Diritto tributario europeo*, Milano, 2010

BORIA P., *Il Sistema tributario*, Torino, 2010

BUSSOLETTI M., *Bilancio e revisione contabile: sette anni di disciplina all'ombra degli IAS e delle direttive comunitarie*, in *Riv. soc.*, n. 4/2011, pp. 1116 ss.

CAMERAN M. e CAMPA D., *Le qualità del reddito migliora con l'adozione degli IAS/Ifrs*, in *Riv. Dott. Comm.*, n. 3/2005, pp. 235 ss.

CAPOLUPO S., *Manuale dell'accertamento delle imposte*, Capitolo V - I principi contabili internazionali, Milano, 2013, VIII Edizione

CARATOZZOLO M., *Cambiamenti nell'armonizzazione contabile internazionale e riflessi sul contesto italiano: il punto di vista della commissione nazionale per i principi contabili*, in *Informazione societaria e nuovi processi di armonizzazione internazionale*, a cura di Stefano Zamboni, Bologna, 2002

CARATOZZOLO M., *Il Bilancio di esercizio*, Milano, 2006;

CARATOZZOLO M., *Principi contabili internazionali*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali I, Milano, 2007

CARPENZANO G., *I Rapporti tra imprese IAS adopter e imprese non IAS*, Convegno Optime "La fiscalità dei soggetti IAS/IFRS", Milano, 17 maggio 2011

CASO M., *Gli IFRS e gli Istituti giuridici nazionali: le difficoltà applicative e gli ostacoli istituzionali*, in *Riv. Dott. Comm.*, n. 6/2006, pp. 1351 ss.

CERIANI V., *L'interrelazione tra bilancio ed il reddito d'impresa: profili comparati e comunitari*, in *Reddito d'impresa tra norme di bilancio e principi contabili*, (a cura di) R. Rinaldi, collana Quaderni di giurisprudenza commerciale, Milano, 2004

CICOGNANI A., *L'imposizione del reddito d'impresa*, Padova, 1980;

COLOMBO G.E., *Disciplina del bilancio e norme tributarie: integrazione*,

autonomia o inquinamento?, in Riv. soc., I, 1980, pp. 1187 ss.

COLOMBO G.E., *Relazione di sintesi*, in *Il Progetto italiano di attuazione della IV Direttiva*, (a cura di) Alberto Jorio, n. 97, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, Milano, 1988

COLOMBO G.E., *Il bilancio di esercizio*, in Trattato Colombo-Portale, 7, Milano, 1994

COLOMBO G.E., *Il regime civilistico degli utili e delle riserve da adozione degli IAS/IFRS*, in *Le Società*, 2006 fasc. 11, pp. 1338 ss.

COLOMBO G.E., *Il Bilancio*, in *Il Nuovo diritto delle società*, Diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino, 2007, Vol. 3, Cap. X

COSCIANI C., *La Riforma tributaria, analisi critica del sistema tributario italiano*, Firenze, 1950

COSCIANI C., *Stato dei lavori della commissione per lo studio della riforma tributaria - Documento di lavoro elaborato dal Vice Presidente Prof. Cesare Cosciani*, Milano, 1964

CROVATO F., *L'imposta sul reddito: il criterio di imputazione a conto economico e nuove regole di determinazione forfettaria del reddito*, in *La tassazione delle società nella riforma fiscale, Linee strutturali e riflessi applicativi*, AA. VV., Argomenti Tributari, Collana diretta da R. Lupi, Milano, 2003

DAMIANI M., *Principio di derivazione e doppio binario in connessione all'adozione degli IAS/IFRS*, in *Corr. Trib.* n. 44/2007, pp. 3619 e ss.

DAMIANI M., *Principi contabili internazionali e reddito d'impresa: le novità della Finanziaria - Profili generali sulle problematiche applicative della fiscalità dei bilanci IAS/IFRS*, in *Dial. Trib.*, n. 1/2008, pp. 53 e ss.

DAMIANI M., *Sostituzione dei principi contabili alle regole fiscali e possibile reinterpretazione degli organi verificatori*, in *Dial. Trib.*, n.5/2008, pp. 29 e ss.;

DE ANGELIS L., *Quale "modernizzazione" per il diritto contabile italiano?*, in *Studi in onore di Umberto Belviso*, Bari, 2011, vol. I

DE ANGELIS L., *Elementi di Diritto Contabile - Disciplina civilistica e principi contabili internazionali*, Milano, 2013

DIFINO M., *L'introduzione dei Principi contabili internazionali ed il coordinamento con le norme fiscali*, in *I Quaderni della Scuola di Alta formazione*, (a cura) dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, n. 9/2007

DI PIETRA R., *Armonizzazione e standardizzazione contabile tra globalizzazione e localismo*, in Quaderni senesi di economia aziendale e di ragioneria, Serie interventi, n. 85, giugno 2003

DI PIETRO A., *Italia - Fiscalità ed applicazione delle norme IAS*, in Estudios sobre las normas internacionales de contabilidad y el impuesto sobre sociedades en el ámbito de la unión europea, Instituto de estudios fiscales, Madrid, 2006

DI TANNO T., *Le norme generali sui componenti del reddito e le sanzioni improprie*, in Boll. Trib., 1988, pp. 925 e ss.

DI TANNO T., *Brevi note a favore del "doppio binario" nella determinazione del reddito d'impresa*, in Riv. Dir. Trib., 2000, I, pp. 407 e ss.;

DODERO A., FERRANTI G., IZZO B., MIELE L., *Imposta sul reddito delle società*, Milano, 2008

EATON SARAH B., *Crisis and the consolidation of international Accounting Standards: Enron, the IASb and America*, in Business and Politics, Volume 7, Issue 3, 2005, Article 4, Berkeley Electronic Press, pp. 123 ss.

ESSERS P. e RUSSO R., *The Precious Relationship between IAS/IFRS, National Tax Accounting System and the CCCTB*, in The Influence of IAS/IFRS on the CCCTB, Tax Accounting, Disclosure and Corporate Law Accounting Concepts - "A Clash of Cultures", Kluwer Law International, 2009

FALSITTA G., *Il problema delle interrelazioni tra normativa di diritto commerciale e diritto tributario nella disciplina del "conto profitti e perdite" delle società per azioni*, in Impresa, ambiente, pubbl. amm., 1977, pp. 218 ss.

FALSITTA G., *Convergenze e divergenze tra diritto tributario e diritto commerciale nella disciplina del bilancio di esercizio*, in Giur. comm., 1980, I, pp. 197 e ss

FALSITTA G., *La questione delle divergenze tra normativa di diritto commerciale e tributario sul reddito d'impresa*, in Riv. Soc., 1981, pp. 872 e ss.

FALSITTA G., *Concetti fondamentali e principi ricostruttivi in tema di rapporti tra bilancio civile e "bilancio fiscale"*, in Rass. Trib., 1984, I, pp. 137 e ss.

FALSITTA G., *I rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale alla luce della IV Direttiva*, in Il Progetto italiano di attuazione della IV Direttiva, a cura di Alberto Jorio, n. 97, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, Milano, 1988

FALSITTA G., *La dichiarazione tributaria ed il bilancio di esercizio*, in Trattato

di diritto tributario, diretto da A. Amatucci, Vol. III, Padova, 1994

FALSITTA G., *Il problema dei rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale nella riforma dell'imposta sulle società (IRES)*, in *Il Reddito d'impresa tra norme di bilancio e principi contabili*, a cura di R. Rinalidi, Quaderni di Giurisprudenza commerciale, Milano, 2004

FALSITTA G., *L'imposizione delle imprese in Italia tra corretti principi contabili ed "estrogeni tributari"*, in *Giustizia tributaria e tirannia fiscale*, Milano, 2008

FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario*, Parte speciale, Padova, 2008

FANTOZZI A., *Imprenditori ed imprese nelle imposte sui redditi e nell'Iva*, Milano, 1982

FANTOZZI A. e ALDERIGHI M., *Il bilancio e la normativa tributaria*, in *Rass. Trib.*, 1984, I, pp. 117 e ss.

FEDELE A., *Considerazioni generali sulla disciplina fiscale degli atti e delle vicende dell'impresa*, in AA.VV., *Il reddito d'impresa nel nuovo testo unico*, Padova, 1988

FERRANTI G., MIELE L., BUONTEMPO F., *Principi generali del reddito d'impresa*, Milano, 2012

FERRONI B., *La Fiscalità dei Principi contabili IAS/IFRS*, Convegno Optime "La fiscalità dei soggetti IAS/IFRS", Milano, 17 maggio 2011

FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *L'Armonizzazione contabile nell'Unione europea: gli IFRS nell'economia e nei bilanci delle imprese*, Studio n. 4 – Documento n. 13 del 22 maggio 2002

FORTE F. e LONGOBARDI C., (a cura di) *Opere giuridiche*, Milano, 1943, Vol. I

FORTUNATO S., *Bilancio e contabilità d'impresa in Europa*, Bari, 1993

FORTUNATO S., *Dal costo storico al "fair value": al di là della rivoluzione contabile*, in *IAS/IFRS, La Modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Milano, 2007

FRADIN J. P. e GEFFROY J. B., *Traité du droit fiscal de l'entreprise*, Parigi, 2003

FRANSONI G., *L'imputazione a periodo nel reddito d'impresa dei soggetti IAS/IFRS*, *Corr. Trib.*, n. 39/2008, pp. 3145 e ss.

FRANSONI G., *Manuale di Diritto Tributario*, (a cura di) P. Russo, Parte Speciale, Milano, 2009

FREEMAN R.F., *Strategic Management*, Mansfield, 1984

GAFFURI G., *I principi contabili internazionali e l'ordinamento fiscale*, in *Rass. Trib.*, n. 3/2004, pp. 871 ss.

GALLO F., *Brevi note sulla necessità di eliminare le interferenze della normativa fiscale nella redazione del bilancio d'esercizio*, in *Riv. dir. trib.*, I, 2000, pp. 132 e ss.

GAMMIE M., GIANNINI S., KLEMM A., OESTREICHER A., PARASCANDOLO P., SPENGLER C., *Achieving a Common Consolidated Corporate Tax Base in the EU*, Centre for European Policy Studies, Brussels, 2005

GIUSSANI F., *Contributo alla precisazione del concetto giuridico di reddito mobiliare*, in *Riv. it. dir. fin.*, 1941, I, pp. 126 e ss.

GRUPPO DI STUDIO E ATTENZIONE DELL'ACCADEMIA ITALIANA DI ECONOMIA AZIENDALE, *L'Analisi degli effetti sul bilancio dell'introduzione dei Principi Contabili Internazionali IAS/Ifr*, Vol. 1 e 2, Roma, 2007

GUATRI L. e BINI M., *Una "convenzione" chiamata fair value*, in *Il Sole 24 Ore*, 3 dicembre 2004, p. 26

GUIDANTONI S. e NARDIS A., *La presentazione dei dati economico-finanziari e il contesto contabile: un'analisi di Italia, Gran Bretagna e Stati Uniti*, in *Il Controllo nelle società e negli enti*, Novembre-Dicembre 2011, pp. 687 e ss.

LAGHI E. e MICOSI S., *Il Ruolo dei Principi contabili internazionali nella determinazione del reddito d'impresa: profili economici*, in *Il Reddito d'impresa tra norme di bilancio e principi contabili*, Milano, 2004

LEO M., *Le Imposte sui redditi nel Testo Unico*, Tomo II, Milano, Edizioni 2006 e 2011

LOLI G. e CASÒ M., *Le difficoltà di applicare gli IFRS nel bilancio di esercizio: il caso di una fusione per incorporazione*, in *Riv. dei Dott. Comm.* n. 2/2007, pp. 397 e ss.

LO RUSSO L., *Les fondements de la doctrine comptable européenne et le valeur juridique des IFRS*, in *Revue Fiscalité Européenne*, anno 41, n. 161

LUPI R., *La determinazione del reddito e del patrimonio delle società di capitali tra principi civilistici e norme tributarie*, in *Rass. Trib.*, 1990, I, pp. 699 ss.

LUPI R., *Diritto tributario - Parte speciale*, Milano, 1992, p. 81

LUPI R., in commento all'articolo *Il coordinamento fra IAS e disciplina del*

reddito d'impresa: il principio di derivazione è giunto al capolinea?, di M.T. Bianchi e M. Di Siena, in *Dial. Dir. Trib.*, n. 1/2005, pp. 78 ss.

LUPI R., *Società, diritto e tributi*, Milano, 2005

LUPI R., *Nuove prospettive di raccordo tra valutazioni civilistiche e reddito fiscale*, in *Corr. Trib.*, n.14/2008, pp. 1095 e ss.

LUPI R., *Sostituzione dei principi contabili alle regole fiscali e possibile reinterpretazione degli organi verificatori*, in *Dial. Trib.*, n. 5/2008, pp. 29 e ss.

MACCARONE M., *Persone fisiche (imposta sul reddito delle)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXIII, Milano, 1983

MANZITTI A. e MARIOTTI F., *Le nuove regole per applicare gli IAS al bilancio di esercizio: un recupero di sovranità tributaria*, in *Corr. Trib.*, n. 14/2011, pp. 1121 e ss.

MARCHESSOU P., *L'incidence des normes IAS/IFRS sur les conditions de soumission à l'impôt sur les sociétés français des immobilisations corporelles, des immobilisations incorporelles et des instruments financiers*, in *Estudios sobre las normas internacionales de contabilidad y el impuesto sobre sociedades en el ámbito de la unión europea*, Instituto de estudios fiscales, Madrid, 2006

MARINELLI U., *Il controllo dei bilanci nella prospettiva dell'applicazione dei principi contabili internazionali*, in *Riv. Dott. Comm.*, n. 3/2003, pp. 559 e ss.

MATTEI M. e RICCIARDI M., *Il principio di prudenza dopo l'adozione degli IAS/IFRS: un'analisi empirica*, in *Riv. Dott. Comm.*, n. 1/2012, pp. 46 e ss.

MIELE L., *Criterio della prevalenza della sostanza sulla forma e imponibile IRES per soggetti IAS*, in *Corr. Trib.* n. 5/2009, pp. 345 e ss.

MELIS G. e RUGGIERO E., *Pluralità di sistemi contabili, diritto commerciale e diritto tributario: l'esperienza italiana*, in *Rass. Trib.*, n. 6/2008, pp. 1624 e ss.

MEZZABOTTA C., *Fiscalità del bilancio IFRS: le regole di base*, *Amm. e Fin.*, n. 6/2012, pp. 21 e ss.

MEZZABOTTA C., *Principi contabili internazionali - EFRAG e IASB: Le ultime novità*, in *Riv. Dott. Comm.*, 1/2013, pp. 215 e ss.

MICCINESI M., *L'impatto degli IAS nell'ordinamento tributario italiano alla luce della riforma del TUIR: fiscalità corrente e differita*, in *Giur. imp.*, 2004, pp. 1438 e ss.

MOSQUERA VALDERRAMA J., *The CCCTB Compatible with National GAAP?*

What's Next?, in Intertax, Vol. 36, Issue 8/9, 2008, p. 363

MURATORI D., *Profili tributari dei componenti imputati direttamente a patrimonio netto secondo gli IAS/IFRS*, in Rass. Trib., n.5/2008, pp. 1353 e ss.

NAPOLITANO L., *La Imposta sulle società*, Milano, 1955

NOCERINO O., *Ricostruzione dei rapporti tra bilancio civilistico e determinazione del reddito d'impresa*, in Riv. Dir. Trib., 1994, I, pp. 267 ss.

NICOLIELLO N., *La prima applicazione dei principi contabili internazionali da parte dei gruppi quotati italiani: un'indagine empirica*, in Riv. Dott. Comm., n.1/2009, pp. 23 e ss.

NUZZO E., *Modalità di documentazione delle divergenze esistenti tra utile di bilancio e reddito tassabile*, in Riv. Dir., 1982, I, pp. 596 e ss.

NUZZO E., *Ricostruzione del contenuto dei rapporti tra bilancio e dichiarazione*, in Giur. Comm., 1985, I, pp. 810 e ss.

PALMA A., *Il bilancio di esercizio - aspetti istituzionali e profili evolutivi nell'attuale aspetto normativo italiano*, (a cura di), Milano, 2008

PETRANGELI P., *Disinquinamento del bilancio dalle interferenze fiscali*, in AA.VV., *La tassazione delle società nella riforma fiscale*, Milano, 2004

PETROLATI P., *L'Armonizzazione contabile nell'Unione Europea; Scenari ed impatti*, in *Il Nuovo bilancio d'esercizio*, Collana diretta da Antonio Matacena, Bologna, 2007

PIAZZA M., *L'Agenzia delle Entrate spiega i fenomeni «meramente valutativi»*, in Corr. Trib., n. 14/2011, pp. 1127 e ss.

PICCOLI A., *I Principi contabili internazionali e la disciplina italiana in materia di bilancio alla luce della attuazione della IV e VII Direttiva CEE*, in Riv. Dott. Comm, anno 2010, pp. 1047 e ss.

PINO C., *L'Accertamento del reddito nei soggetti IAS adopter*, in "La fiscalità dei soggetti IAS/IFRS", Convegno Optime, Milano 17 maggio 2011

PINO C., *Le scritture contabili ed il controllo del reddito d'impresa*, Padova, 2012

POTITO E., *I rapporti tra bilancio civile e dichiarazione nella normativa del testo unico delle imposte sui redditi*, in Riv. Dir. Fin., 1989, I, pp. 28 ss.

PROCOPIO M., *L'inerenza nel sistema delle imposte sui redditi*, Milano, 2009

PROVASOLI A., *La modifica alla disciplina del bilancio e i principi contabili*

internazionali IAS/Ifrs, in Riv. dott. comm., n. 3/2003, pp. 500 e ss.

RIPA G., *La Fiscalità d'impresa, Capitolo V: La determinazione del reddito di impresa ai fini Ires*, Padova, 2011

ROXBURGH D., *Tax Accounting - Key Themes and Recent Developments in the United Kingdom*, in European Taxation, Agosto/Settembre 2009, p. 447

RUSSO P., *Manuale di diritto tributario - Parte generale*, Milano, Edizioni 2002 e 2009

SACCHETTO C., *L'Armonizzazione comunitaria della base imponibile dell'imposta sul reddito delle società e l'applicazione degli IAS*, in *IAS/Ifr - La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Milano, 2007

SACCHETTO C., *Gli IAS/IFRS come punto di partenza per un imponibile comune europeo*, in Corr. Trib. n. 44/2007, pp. 3565 e ss.

SALVINI L., *Gli IAS/IFRS e il principio fiscale di derivazione*, in *IAS/IFRS - La modernizzazione del diritto contabile in Italia - A.B.I. Giurisprudenza Commerciale*, Milano, 2007

SCHÖN W., *International Accounting Standards - A "Starting Point" for a Common European Tax Base?*, in European Taxation, IBFD, Vol. 44, n.10, 2004, pp. 428 e ss.

SCIFONI G., *Derivazione rafforzata, ma non troppo: le rettifiche fiscali al bilancio "IAS/IFRS compliant"*, in Corr. Trib., n. 14/2011, pp. 1132 e ss.

SCOGNAMIGLIO C., *Nuovi modi di formazione del diritto commerciale, i principi IAS/IFRS come fonti del diritto contabile*, in Riv. Dir. priv., n. 2/2008, pp. 234 e ss.

SFAMENI P., *Le fonti della disciplina del bilancio delle società*, in L.A. Bianchi (a cura di), *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, Milano, 2001

SOTTORIVA C., *Osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente l'attuazione delle direttive comunitarie 2001/65/CE e 2003/51/CE*, in *Il controllo nelle società e negli Enti*, Nov. - Dic. 2008, Anno XII, Fasc. VI, pp. 579 e ss.

SOTTORIVA C., *I Principi contabili internazionali per le PMI*, in *Giur. Comm.*, n. 2, parte I, 2011, pp. 827 e ss.

STEVANATO D., *La deducibilità dei costi senza previa imputazione a conto economico nella bozza del TUIR*, in AA.VV., Milano, 2004

STEVANATO D., *Rinvio degli ammortamenti imputati a bilancio tra aperture e preconcezioni*, in Corr. Trib., n. 28, 2005, pp. 2203 e ss.

STEVANATO D., *Principi contabili internazionali e reddito di impresa: le novità della Finanziaria 2008 - Dal "principio di derivazione" alla diretta rilevanza dei principi contabili internazionali nella determinazione del reddito fiscale*, in Dial. Trib., n. 1/2008, pp. 53e ss.,

STEVANATO D., *Sostituzione dei principi contabili alle regole fiscali e possibile reinterpretazione degli organi verificatori*, in Dial. Trib., n. 5/2008, pp. 29 e ss.

STEVANATO D., *Profili tributari delle classificazioni di bilancio*, in Corr. Trib., n. 39/2008, pp. 3155 e ss.

STRAMPELLI G., *L'introduzione dei principi IAS/Ifrs e gli effetti sulla disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, in Commentario alla riforma delle società, Obbligazioni-Bilancio, Artt. 2410/2435 bis, (a cura di) M. Notari e L.A. Bianchi, Milano, 2005

STRAMPELLI G., *Distribuzione ai soci e tutela dei creditori - L'effetto degli IAS/IFRS*, Torino, 2009, pp. 98 e ss.

STRAMPELLI G., *Gli IAS/IFRS dopo la crisi: alla ricerca dell'equilibrio tra regole contabili non prudenziali e tutela della stabilità patrimoniale delle società*, in Riv. Soc., 2010, pp. 395 e ss.

TABELLINI P.M., *L'imposta sul reddito delle persone giuridiche*, Milano, 1977

TABET G. e MINERVINI V., *Utile civilistico e reddito d'impresa*, in AA. VV., *Il reddito d'impresa*, (a cura di) G. Tabet, Padova, 1997

TABET G., *Il reddito d'impresa*, volume I, Saggi, Padova, 1997

TARIGO P., *Pluralità di metodi contabili e unicità di regime fiscale: il caso del contributo in conto impianti*, in Rass. Trib., n. 3/2010, pp. 682 e ss.

TENORE M., *La rilevanza fiscale degli IAS in tema di strumenti finanziari partecipativi*, Riv. dir. trib., n. 11/2008, pp. 999 e ss.

TESAURO F., *Esegesi delle regole generali sul calcolo del reddito d'impresa*, in AA.VV., *Commentario al Testo Unico delle imposte sui redditi e altri scritti*, Roma/Milano, 1990

TESAURO F., *Istituzioni di diritto tributario*, Torino, 2008

TESAURO G., *Diritto dell'Unione Europea*, VI Edizione, Padova, 2010;

TESSITORE A., *Il bilancio di esercizio verso un sistema duale*, in Riv. Dott.

Comm., fasc.2, 2006, pp. 225 e ss.

TINELLI G., *Il reddito d'impresa nel diritto tributario*, Milano, 1991

TINELLI G., (a cura di) *Commentario al Testo Unico delle Imposte sui Redditi*, Padova, 2009

TINELLI G., *Bilancio di esercizio, principi contabili internazionali ed accertamento tributario*, in Riv. Dir. trib., n. 3/2010, pp. 324 e ss.

VACCA I., *Gli IAS ed il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: effetti sul bilancio e sul principio di derivazione nella determinazione del reddito d'impresa*, in IAS/IFRS, La Modernizzazione del diritto contabile in Italia, Milano, 2007 ed in Riv. Dir. trib., 2006, fasc. 10, pt. 3, pp. 757 e ss.

VACCA I., *L'impatto degli IAS sul principio di derivazione dei redditi d'impresa dalle risultanze del bilancio*, in Assonime – Note e Studi, del 15 novembre 2007 ed in Corr. trib., 44/2007, pp. 3559 e ss.

VACCA I. e GARCEA A. (a cura di), *Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per le imprese IAS adopter*, Circolare Assonime maggio 2011

VACCA I. e GARCEA A., *Il principio "substance over form": profili di diritto tributario*, in Il Principio substance over form, profili contabili, civilistici e tributari (a cura di F. Gallo e G. Scognamiglio), in Quaderni di Giurisprudenza commerciale, n. 358, Milano

VALENTE P., *Fiscalità sovranazionale*, Milano, 2007

VANONI E., *L'imposta personale sul reddito e gli utili di società non distribuiti*”, in Opere giuridiche, (a cura di) F Forte e C. Longobardi, Milano, 1943, Vol. I

VICINI RONCHETTI A., *Prime riflessioni sulle nuove regole di determinazione del reddito d'impresa per i soggetti tenuti al bilancio IAS/IFRS*, in Giur. Comm., n. 05/2008, pp. 999 e ss.

VICINI RONCHETTI A., *Legge finanziaria 2008 e principi IAS/IFRS: le modifiche all'art. 83 del Tuir, una possibile soluzione ai dubbi interpretativi*, in Rass. Trib., n. 3/2008, pp. 680 e ss.

VIOTTO A., *L'accertamento sulle valutazioni di bilancio: i poteri dell'amministrazione anche alla luce della recente soppressione delle deduzioni extracontabili e delle modifiche concernenti i soggetti che adottano gli IAS*, in Riv. Dir. Trib., n.2/2009, pp. 205 e ss.

ZIZZO G., *Regole generali sulla determinazione del reddito d'impresa*, in *Giur. sist. di dir. trib. diretta da F. Tesauero*, Torino, 1994, vol. II, pp. 469 e ss.

ZIZZO G., *Riflessioni in tema di "disinquinamento" del bilancio d'esercizio e di cancellazione della regola della previa imputazione a conto economico dei componenti negativi del reddito d'impresa*, in *Riv. Dir. Trib.*, I, 2000, pp. 497 e ss.

ZIZZO G., *I Principi contabili internazionali nei rapporti tra determinazione del risultato di esercizio e determinazione del reddito imponibile*, in *Riv. Dir. Trib.*, n. 11/2005, pp. 1165 e ss.

ZIZZO G., *Gli IAS e la determinazione del reddito d'impresa nella relazione Biasco*, in *Corriere Tributario*, 36/2007, pp. 2899 e ss.

ZIZZO G., *Le aggregazioni aziendali contabilizzate in base allo IFRS n. 3*, in *Corr. Trib.*, n. 44/2007, pp. 3614 e ss.

ZIZZO G., *I principi contabili internazionali*, in *Imposte sul reddito delle società*, di F. Tesauero, Cap. XV, Bologna, 2007

ZIZZO G., *Criteri di qualificazione IAS/IFRS nella determinazione dell'imponibile Ires*, in *Cor. Trib.*, n. 39/2008, pp. 3137 e ss.

ZIZZO G., *L'IRES ed i principi contabili internazionali: dalla neutralità sostanziale alla neutralità procedurale*, in *Rass. Trib.*, n. 2/2008, pp. 316-325

ZIZZO G., *L'IRES e i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio IAS/IFRS*, in *Corr. Trib.*, n. 37/2010, pp. 3059 e ss.

ZIZZO G., *IAS/IFRS, attività di accertamento e abuso del diritto*, in *Corr. Trib.* n. 5/2011, pp. 1210 e ss.

ZIZZO G., *Abuso di regole volte al "gonfiamento" della base imponibile ed effetto confiscatorio del prelievo*, in *Atti della giornata di studi in onore di Gaspare Falsitta*, Padova, 2012

ZIZZO G., *La determinazione del reddito delle società e degli enti commerciali*, in *Manuale di Diritto Tributario - Parte Speciale*, di G. Falsitta, IX Edizione, Padova, 2013.